



Dipartimento di Scienze Politiche

Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali

Cattedra di Organizzazione Internazionale e Diritti Umani

# LA CONDIZIONE E I DIRITTI DELLE DONNE NEI CONFLITTI ARMATI

RELATRICE

Chiar.ma Prof.ssa Elena Sciso

CORRELATRICE

Prof.ssa Ingrid Salvatore

CANDIDATA

Sofia Gottarelli

Matricola 641132

Anno Accademico 2020/2021

## INDICE

INTRODUZIONE .....	1
CAPITOLO PRIMO .....	4
L'IMPATTO DEI CONFLITTI ARMATI SULLE DONNE.....	4
1.1 Quadro introduttivo dei conflitti armati .....	4
1.2 L'impegno delle Nazioni Unite nel contrasto alla violenza contro le donne in contesti di conflitto armato.....	8
1.3 Il ruolo delle donne durante i conflitti armati.....	17
1.4 Le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne in situazioni di conflitto armato.....	29
1.4.1 <i>Sexual and gender-based violence (SGBV)</i> .....	31
1.4.2 <i>Forced displacement</i> .....	36
1.4.3 <i>L'impatto di breve e lungo periodo delle violenze sulle donne</i> .....	38
CAPITOLO SECONDO .....	41
I DIRITTI DELLE DONNE IN TEMPO DI GUERRA.....	41
2.1 La condizione delle donne nei conflitti armati .....	41
2.1.1 <i>La disuguaglianza di genere come causa della violenza nei conflitti armati</i> ....	44
2.1.2 <i>La correlazione tra conflitti armati e violenza di genere</i> .....	51
2.2 Le violazioni dei diritti umani durante i conflitti armati.....	53
2.3 Il diritto internazionale umanitario e la protezione delle donne .....	61
2.3.1 <i>La proibizione della violenza sessuale nel diritto internazionale umanitario</i> ... 64	
2.3.2 <i>La criminalizzazione della violenza sessuale</i> .....	67
CAPITOLO TERZO .....	73
LA VIOLENZA SULLE DONNE NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI.....	73
3.1 Analisi del fenomeno della violenza di genere relativa alle donne nelle missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite .....	73
3.1.1 <i>Gli illeciti commessi dai Caschi blu e dal personale civile delle missioni contro le donne</i> .....	75
3.1.2 <i>Il caso della missione ONU di stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo</i> .....	80
3.2 Approcci per "securizzare" le missioni di pace .....	85

3.2.1 <i>Il ruolo dei comandanti</i> .....	85
3.2.2 <i>Strategie di formazione del personale</i> .....	87
3.2.3 <i>L'importanza della presenza di personale femminile nelle missioni</i> .....	91
3.3 Meccanismi di segnalazione degli abusi in ambito internazionale e misure di contrasto per gli atti di cattiva condotta .....	94
3.4 La responsabilità penale dei peacekeepers e il problema dell'impunità negli Stati di invio .....	98
CAPITOLO QUARTO .....	103
I TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI E I CRIMINI SESSUALI DI GUERRA .....	103
4.1 La violenza sessuale e la sua evoluzione nel diritto internazionale: da atto tollerato a crimine.....	103
4.2 L'operato del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia e del Tribunale penale internazionale per il Ruanda.....	106
4.2.1 <i>La definizione di stupro nei Tribunali ad hoc</i> .....	106
4.3 Il ruolo della Corte penale internazionale nel condannare i crimini sessuali .....	113
4.3.1 <i>La definizione di violenza sessuale nello Statuto di Roma</i> .....	113
4.3.2 <i>Tratti innovativi della Corte penale internazionale</i> .....	119
4.3.3 <i>Il caso della Repubblica Centrafricana</i> .....	124
4.4 Carenze e debolezze della Corte penale internazionale .....	127
CONCLUSIONI .....	130
BIBLIOGRAFIA .....	134
SITOGRAFIA .....	158
RIASSUNTO.....	160

## INTRODUZIONE

La violenza durante i conflitti armati e la condizione delle donne in tali contesti sono due aspetti che da sempre si intrecciano e che, nel tempo, hanno ricevuto sempre più attenzione da parte della comunità internazionale. Infatti, i conflitti hanno solitamente generato una grande preoccupazione per l'impatto negativo che possono avere sulla stabilità e l'ordine mondiale e proprio per questo motivo, con la creazione delle Nazioni Unite alla fine della Seconda guerra mondiale, uno degli obiettivi principali che ci si è posti ha riguardato il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Al contrario, non è possibile affermare lo stesso per quanto riguarda la protezione delle donne dai rischi che corrono in situazioni di conflitto armato e la tutela dei loro diritti. Infatti, per molto tempo le criticità relative alla condizione femminile in tali contesti sono state ignorate, in particolare per quanto riguarda la diffusione dell'impiego della violenza sessuale come arma di guerra, considerata a lungo come un'inevitabile conseguenza dei conflitti.

Una problematica molto rilevante emersa nel corso dei conflitti armati – sia a carattere interno che internazionale – riguarda il fatto che le donne sono una delle categorie maggiormente esposte a determinati rischi all'interno della popolazione civile. Dando uno sguardo ai numerosi conflitti che si sono verificati nella storia, è possibile osservare come la violenza sessuale sia stata uno degli strumenti più utilizzati per intimidire e disgregare intere comunità, a cui si sono aggiunti verso la fine del secolo scorso episodi drammatici che hanno fatto leva proprio su pratiche di questo tipo per portare a termine progetti di pulizia etnica. La gravità del fenomeno, dunque, non risiede unicamente nell'azione perpetrata in sé, ma nel fatto che la violenza sessuale è stata usata per secoli in maniera sistematica durante i combattimenti per arrecare il maggior danno e la maggior sofferenza possibili alla popolazione di uno Stato o di una fazione nemica. Negli ultimi decenni, infatti, non esiste conflitto che sia rimasto immune da tali pratiche, aggravate dal fatto che non si tratta di episodi sporadici, ma di atti che fanno parte di veri e propri schemi o strategie di guerra.

Considerata l'assoluta rilevanza del problema, le Nazioni Unite hanno ricoperto un ruolo centrale nell'indirizzare maggiore attenzione alla condizione delle donne in tutte le

fasi del conflitto e nel promuovere una maggiore consapevolezza in seno agli Stati sulla necessità di adottare una strategia di contrasto, che si è concretizzata nell'Agenda "Donne, Pace e Sicurezza". Le varie risoluzioni adottate dal Consiglio di Sicurezza rappresentano uno dei primi passi della comunità internazionale nella lotta alla violenza di genere e nel riconoscimento dell'importanza del ruolo attivo che possono svolgere le donne nelle aree di conflitto. Allo stesso modo, hanno assunto una posizione di rilievo anche gli sviluppi del diritto internazionale penale a partire dalla fine del secolo scorso che, attraverso la creazione dei Tribunali *ad hoc* e della Corte penale internazionale, hanno attribuito una valenza criminale alla violenza nei confronti delle donne e hanno contribuito a rendere perseguibili i crimini sessuali che per lungo tempo erano rimasti impuniti.

Tuttavia, la discriminazione e la violenza di genere rimangono una questione tutt'altro che risolta anche ai giorni nostri, poiché il perpetuarsi di tali abusi su larga scala spesso dipende fortemente dal contesto e dalle norme sociali preesistenti allo scoppio del conflitto. Infatti, lo status attribuito alle donne dalla società è indicativo dei diritti e delle libertà di cui godono nonché del grado di uguaglianza (o disuguaglianza) di genere all'interno di uno Stato.

Questi elementi sono di fondamentale importanza poiché tendono a riflettersi nelle dinamiche di un conflitto armato e ad esacerbare i comportamenti violenti e lesivi dei diritti delle donne. Anche le società contemporanee più avanzate si caratterizzano per il fatto che tengono in vita strutture patriarcali e gerarchiche, incentrate sul primato dell'uomo e in cui la donna ricopre solitamente una posizione di inferiorità. Il divario di genere spesso riguarda tutti gli ambiti della vita ed incide fortemente sui costrutti sociali che tendono ad attribuire ruoli e a definire comportamenti. Tutto ciò ha delle profonde conseguenze nelle aree di conflitto poiché le pratiche violente commesse nei confronti delle donne, spesso di natura sessuale, non rappresentano altro che l'aggravarsi di problematiche già esistenti all'interno di uno Stato e che spesso hanno un impatto negativo anche sugli assetti e gli equilibri futuri delle società.

Esaminando la condizione delle donne nelle situazioni di conflitto armato e lo stato dei diritti umani si intende da un lato, comprendere le cause per cui ancora oggi permane una profonda disuguaglianza di genere in seno alle società e come quest'ultima influenzi le dinamiche dei conflitti e dall'altro, analizzare quali sono state le risposte e le misure

adottate a livello internazionale per contrastare la violenza di genere ed in particolar modo la violenza sessuale.

Per raggiungere tale obiettivo, l'elaborato è suddiviso in quattro capitoli: il primo propone un'introduzione ai contesti di conflitto armato e al ruolo che svolgono le donne in relazione ad essi, nonché un'analisi del fenomeno della violenza di genere e delle sue conseguenze; il secondo fornisce una base teorica sulla correlazione tra conflitti armati e violenza di genere per poi analizzare le disposizioni in materia di diritti umani e diritto internazionale umanitario che tutelano le donne; il terzo capitolo è incentrato sulle missioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite e sulla problematicità del fenomeno degli abusi sessuali commessi dai Caschi blu nei confronti della donne locali, oltre a valutare quali sono stati gli approcci utilizzati per prevenirne e contrastarne la diffusione; il quarto capitolo, infine, osserva il ruolo svolto in un primo momento dai Tribunali penali internazionali per l'ex-Jugoslavia e per il Ruanda e in seguito dalla Corte penale internazionale nel perseguire i crimini sessuali commessi in situazioni di conflitto, anche alla luce dei successi e dei fallimenti delle corti.

# CAPITOLO PRIMO

## L'IMPATTO DEI CONFLITTI ARMATI SULLE DONNE

### 1.1 Quadro introduttivo dei conflitti armati

I conflitti armati attirano da sempre l'attenzione della comunità internazionale, non solo per l'alto numero di vittime che creano, ma anche perché contribuiscono a produrre situazioni in cui spesso la tutela dei diritti umani può venir meno. Infatti, come vedremo in seguito, nonostante in situazioni di conflitto la popolazione civile goda della protezione fornita dal regime di diritto internazionale umanitario e delle tutele – seppur con alcune eccezioni – derivanti dall'insieme di norme che costituiscono il diritto internazionale dei diritti umani, ad alcune categorie vengono sistematicamente negate tali garanzie. In particolar modo, le donne rappresentano una categoria perennemente a rischio di subire violenze e violazioni nel corso dei conflitti<sup>1</sup>.

In linea generale, il diritto internazionale umanitario si occupa di tutelare alcune categorie di persone, ovvero i civili che non partecipano in alcun modo alle ostilità o gli individui che hanno cessato di prendervi parte, come gli ex combattenti<sup>2</sup>. Pertanto, da questa branca del diritto internazionale derivano degli obblighi che devono essere

---

<sup>1</sup> Cfr. BUCHOWSKA, *Violated or protected. Women's rights in armed conflicts after the Second World War*, in *International Comparative Jurisprudence*, 2016, pp. 73-75.

<sup>2</sup> La maggior parte delle norme di diritto internazionale umanitario sono contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei Protocolli aggiuntivi del 1977, all'interno dei quali è possibile rinvenire le categorie di vittime dei conflitti armati che devono essere protette, ovvero la popolazione civile, i prigionieri di guerra, i feriti e i malati, i naufraghi e il personale sanitario. Per quanto riguarda i conflitti armati internazionali, si veda *Geneva Convention for the Amelioration of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, adottata dalla Conferenza Diplomatica il 12 agosto 1949 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1950, 75 U.N.T.S. 31, artt. 13, 23-24; *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*, adottata dalla Conferenza Diplomatica il 12 agosto 1949 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1950, 75 U.N.T.S. 85, artt. 13, 36-37; *Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*, adottata dalla Conferenza Diplomatica il 12 agosto 1949 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1950, 75 U.N.T.S. 135, art. 4; *Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, adottata dalla Conferenza Diplomatica il 12 agosto 1949 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1950, 75 U.N.T.S. 287, artt. 16-22, 52; *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, adottato dalla Conferenza Diplomatica l'8 giugno 1977 ed entrato in vigore il 7 dicembre 1979, 1125 U.N.T.S. 3, artt. 8-20, 43-47. Per quanto riguarda, invece, i conflitti armati non-internazionali, si veda l'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra e *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts*, adottato dalla Conferenza Diplomatica l'8 giugno 1977 ed entrato in vigore il 7 dicembre 1978, 1125 U.N.T.S. 60, artt. 7-14.

rispettati dalle parti belligeranti nel corso di un conflitto<sup>3</sup>. In particolare, esso sancisce il divieto assoluto di colpire, mediante attacchi o atti discriminatori, gli individui rientranti nelle categorie appena menzionate.

Ogni conflitto è a sé stante e differisce l'uno dall'altro sotto una moltitudine di aspetti. Solo per citare qualche profilo di differenziazione, i conflitti possono distinguersi per la durata, la dimensione, le condizioni politiche e socio-economiche preesistenti nell'area interessata o la tipologia di attori coinvolti. A tal proposito, anche il diritto internazionale opera una distinzione tra le tipologie di conflitti armati che, di conseguenza, vengono disciplinati in maniera differente. La divisione principale si articola in conflitti armati internazionali e conflitti armati non internazionali (o interni)<sup>4</sup>. La prima e più evidente differenza tra conflitti internazionali e conflitti interni riguarda gli attori impegnati nelle ostilità. Nella prima categoria, i principali protagonisti del conflitto sono gli Stati, ma vi rientrano anche le guerre di liberazione nazionale volte a favorire l'autodeterminazione dei popoli<sup>5</sup>; mentre nei conflitti appartenenti alla seconda

---

<sup>3</sup> Cfr. O'CONNELL, *Historical Development and Legal Basis*, in FLECK (ed.), *The Handbook of International Humanitarian Law*, III ed., Oxford, 2013, p. 1.

<sup>4</sup> Cfr. VITÉ, *Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations*, in *International Review of the Red Cross*, 2009, pp. 70-71, 75-76. Alle due categorie generalmente riconosciute dei conflitti armati internazionali e interni, se ne aggiunge una terza anche se non è menzionata nelle Convenzioni di Ginevra, ovvero quella dei conflitti interni che diventano conflitti armati internazionalizzati. Cfr. STEWART, *Towards a single definition of armed conflict in international humanitarian law: A critique of internationalized armed conflict*, in *International Review of the Red Cross*, 2003, pp. 315-316.

<sup>5</sup> In base al principio di autodeterminazione dei popoli, sancito dal diritto internazionale e dalla Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare liberamente il proprio status politico (autodeterminazione interna) e di essere indipendenti, nonché a liberarsi da una condizione di oppressione (autodeterminazione esterna). V. *Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples*, adottata con risoluzione 1514 (XV) dall'Assemblea Generale il 14 dicembre 1960, UN Doc. A/RES/1514 (XV), par. 2; v. anche *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, adottata con la risoluzione 2625 (XXV) dall'Assemblea Generale il 24 ottobre 1970, UN Doc. A/RES/2625(XXV), pp. 4-6, 8. Infatti, uno degli obiettivi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite è proprio quello di “develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples [...]”. V. *Charter of the United Nations*, firmata a San Francisco il 26 giugno del 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945, 1 U.N.T.S. XVI, art. 1 § 2 e art. 55; cfr. NAPANG, *The Rights of Self Determination: One of the Principles of International Settlement Dispute*, in *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2016, p. 151. A livello internazionale, il principio di autodeterminazione ha valenza solo nella sua dimensione esterna e si applica a tre fattispecie: nel caso in cui un popolo sia soggetto a dominazione coloniale, a occupazione straniera, o ad un regime di segregazione razziale o lesivo dei diritti umani fondamentali. Pertanto, vengono ritenuti legittimi dal diritto internazionale quei conflitti che abbiano come oggetto la realizzazione dell'autodeterminazione di un popolo e che rientrino in una delle categorie precedentemente enunciate. V. *The Right to Self-Determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments*, studio del Relatore speciale della sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze del 1981, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/404/Rev. 1, p. 6. Considerato l'importante valore attribuito al principio di autodeterminazione da tutta la comunità internazionale, esso costituisce una norma di *jus cogens*, ovvero a

categoria, solitamente si contrappongono il governo legittimo di uno Stato e attori non statali, quali gruppi di ribelli. Già da questa macro-distinzione dei conflitti ne deriva un'importante conseguenza nel modo in cui essi vengono disciplinati: mentre i primi sono regolamentati dal diritto internazionale dei conflitti armati, i secondi sono soggetti alle norme del diritto relativo ai conflitti interni, ovvero sono disciplinati dall'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra e dal secondo Protocollo aggiuntivo del 1977<sup>6</sup>.

Allo scopo di fornire maggiore chiarezza, il diritto internazionale ha operato nel tempo una scelta anche in merito alla terminologia da utilizzare per descrivere quelle situazioni caratterizzate dall'impiego diffuso della forza armata tra due o più Stati o nei casi in cui venga occupato con la forza il territorio di uno Stato. È evidente, dunque, come nel panorama giuridico internazionale, il termine "conflitto armato" – inteso nella sua dimensione internazionale – abbia ormai sostituito il più desueto concetto di guerra, prevedendo anche conseguenze diverse per quanto riguarda la disciplina dei trattati internazionali. Infine, è proprio in situazioni di conflitto che è possibile rinvenire una stretta correlazione con il diritto internazionale umanitario poiché all'immediato scoppio delle ostilità vige l'obbligo di applicare le norme previste da quest'ultimo<sup>7</sup>. In particolare, dal diritto umanitario discende quel complesso di norme che hanno come scopo primario la protezione della popolazione civile e dei prigionieri di guerra in tempo di conflitto armato, nonché la tutela dei loro diritti fondamentali<sup>8</sup>.

Per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni pattizie contenute nei trattati internazionali, lo scoppio di un conflitto armato può comportare l'estinzione o la sospensione del patto, nel caso in cui la situazione creatasi dia vita a una sostanziale incompatibilità con l'applicazione o il rispetto delle norme in esso contenute<sup>9</sup>. Di norma,

---

cui non è possibile derogare in alcun modo, ad eccezione di una nuova norma avente lo stesso carattere. Cfr. MCWHINNEY, *Self-Determination of Peoples and Plural-Ethnic States in Contemporary International Law: Failed States, Nation-Building and the Alternative, Federal Option*, Leiden-Boston, 2007, p. 8.

<sup>6</sup> Cfr. RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Torino, 2017, p. 140.

<sup>7</sup> L'obbligo di rispettare il diritto internazionale umanitario durante i conflitti è definito all'articolo 1 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra.

<sup>8</sup> Cfr. KOLB, HYDE, *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts*, Portland, 2008, p. 40.

<sup>9</sup> A tal proposito, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati esclude l'apertura delle ostilità tra Stati dal suo campo di applicazione, ma nel 2011 è stato adottato dalla Commissione di diritto internazionale delle Nazioni Unite il Progetto di articoli sugli effetti dei conflitti armati sui trattati. In quest'ultimo viene stabilito che, come regola generale, la sopravvenienza di un conflitto armato non

i trattati in materia di diritti umani non dovrebbero essere in alcun modo soggetti a sospensione o estinzione durante un conflitto. Infatti, trattandosi di un insieme di norme che garantisce diritti e libertà indistintamente a tutti gli esseri umani in quanto tali, trovano applicazione sia in tempo di pace che in tempo di guerra, al contrario del diritto umanitario che si applica principalmente durante i conflitti armati<sup>10</sup>. Tuttavia, nella prassi, diversi trattati internazionali sono provvisti di una clausola che consente allo Stato belligerante di invocare lo stato di guerra per sospendere l'applicabilità delle disposizioni pattizie che tutelano i diritti umani<sup>11</sup>. Nonostante ciò, alcune disposizioni relative alla protezione dei diritti umani non possono essere derogate in alcun modo, come ad esempio il divieto di subire trattamenti inumani o degradanti<sup>12</sup>.

Dunque, al dualismo tra guerra e pace non corrisponde di norma quello tra violazione e rispetto dei diritti umani poiché il verificarsi di una situazione di conflitto armato non dovrebbe in alcun modo pregiudicare la garanzia dei diritti fondamentali. La rilevanza di tale prescrizione è stata in seguito confermata anche dalla sentenza della Corte internazionale di giustizia relativa al caso *Repubblica Democratica del Congo c. Uganda*<sup>13</sup>. Condannando la cattiva condotta delle forze armate dell'Uganda, colpevoli di aver compiuto torture e altri atti di estrema violenza nei confronti della popolazione civile dello Stato congolese, la Corte ha ribadito l'obbligo giuridico per gli Stati di rispettare le disposizioni di diritto internazionale dei diritti umani anche in situazioni di conflitto armato<sup>14</sup>. Nonostante l'obbligo per tutte le parti coinvolte in un conflitto di rispettare una

---

costituisce automaticamente causa di estinzione o sospensione di un trattato concluso tra le parti belligeranti o da queste ultime con Stati terzi poiché è necessario valutare diverse circostanze, quali la natura del trattato e la tipologia di conflitto. V. *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980, 1155 U.N.T.S. 331, art. 73; v. *Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties*, progetto presentato all'Assemblea Generale come parte del *Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third session*, UN Doc. A/66/10, capitolo VI (E), artt. 3 e 6.

<sup>10</sup> V. *Respect of Human Rights in Armed Conflicts*, rapporto del Segretario Generale del 20 novembre 1969, UN Doc. A/7720, parr. 23-24; cfr. KALLEMBERGER, *International Humanitarian Law and Other Legal Regimes: Interplay in Situations of Violence*, in *International Review of the Red Cross*, 2003, pp. 645-646.

<sup>11</sup> Clausole di questo tipo permettono agli Stati parte di adottare misure in deroga agli obblighi previste dal trattato in situazioni di emergenza, come ad esempio allo scoppio di un conflitto armato. Per quanto riguarda i trattati sui diritti umani, si può ritrovare, ad esempio, all'articolo 15 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e all'articolo 4 del Patto sui diritti civili e politici.

<sup>12</sup> Cfr. RONZITTI, *op. cit.*, p. 147.

<sup>13</sup> V. *Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)*, sentenza della Corte internazionale di giustizia del 19 dicembre 2005, *I.C.J. Reports* 2005.

<sup>14</sup> *Ivi*, p. 187, par. 2.

serie di norme internazionali e di non violare per quanto possibile i diritti umani dei civili, le donne hanno ugualmente sperimentato – nel passato così come nel presente – gravissime violazioni, per cui l’attenzione della comunità internazionale ha iniziato ad essere indirizzata verso tale problema.

## **1.2 L’impegno delle Nazioni Unite nel contrasto alla violenza contro le donne in contesti di conflitto armato**

Nell’arco dei decenni si è assistito a un notevole sviluppo del diritto internazionale umanitario ed in particolare – considerato lo scopo di questa analisi – è accresciuta la preoccupazione nei confronti della condizione delle donne in situazioni di conflitto. Considerevole è altresì l’impegno dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), a partire dagli anni Duemila, nella promozione dei diritti umani delle donne e nella prevenzione e contrasto alla violenza di genere<sup>15</sup>. Gli abusi sessuali nei confronti delle donne sono parte integrante della logica dei conflitti e la diffusione di queste pratiche trova le sue radici in una cultura bellica che pone l’accento sull’esaltazione della mascolinità e della violenza<sup>16</sup>. Di norma, quindi, le due o più parti coinvolte in un conflitto, cercano di commettere una serie di atti volti ad indebolire il nemico e ad infliggere sofferenza ed umiliazione. In questo quadro si inseriscono le violenze ai danni della componente femminile, che spesso viene vista come un oggetto di conquista e nei confronti della quale la fazione nemica cerca di stabilire una sorta di diritto di proprietà<sup>17</sup>.

Nonostante tutte le frange della popolazione siano vittime durante un conflitto, è indubbio come le donne siano sottoposte in maggior misura a trattamenti crudeli e degradanti. Per esempio, è stato stimato che nella regione di Sud Kivu – nella Repubblica Democratica del Congo – circa 40 donne al giorno sono state vittime di stupro tra il 2007 e il 2009<sup>18</sup>; durante il conflitto in Darfur, 200 donne sono state vittime di abusi in un solo

---

<sup>15</sup> Cfr. GEORGE, SHEPHERD, *Women, Peace and Security: Exploring the implementation and integration of UNSCR 1325*, in *International Political Science Review*, 2016, pp. 297-298.

<sup>16</sup> Cfr. DILORIO, *Feminism and War: Theoretical Issues and Debates*, in *Reference Services Review*, 1992, p. 53.

<sup>17</sup> Cfr. DEGANI, *Per una prospettiva di genere della sicurezza umana*, in *Contemporanea*, 2008, pp. 724-725.

<sup>18</sup> L’area orientale della Repubblica Democratica del Congo è in preda alla violenza fin dagli anni Novanta, poiché in seguito al genocidio in Ruanda milioni di Hutu fuggirono in Congo, in quanto considerati i responsabili del massacro. Nel 1996 il Ruanda e l’Uganda decisero di invadere la parte est della RDC per poter espatriare i responsabili del genocidio, ma questa operazione scaturì nella Seconda guerra del Congo, coinvolgendo diversi Stati africani. Da questo momento, la violenza nel Paese non si è

mese nel 2006<sup>19</sup>; in Colombia, nel conflitto ancora in corso tra il Governo e le Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), si stima che nel 2020 i casi di abusi sessuali commessi contro le donne siano stati 197 su un totale di 239 registrati<sup>20</sup>.

Considerata la gravità della condizione delle donne in contesti di conflitto armato, si è assistito ad un notevole aumento dell'impegno da parte delle istituzioni internazionali nella protezione e nella promozione dei diritti umani delle donne. La necessità di colmare il vuoto normativo in materia scaturisce da un'aumentata sensibilità verso la parità di genere e ad una maggiore presa di coscienza nella comunità internazionale della necessità di dar vita a politiche efficaci in un'ottica di *gender mainstreaming*<sup>21</sup>. Tale concetto ha assunto notevole rilievo in tempi recenti, parallelamente all'aumentato dibattito sia a livello nazionale che internazionale sulla necessità di raggiungere la parità di genere attraverso l'adozione di leggi e politiche che favoriscano pari opportunità per uomini e donne<sup>22</sup>.

In tal senso, il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) ha definito il concetto come segue:

*“The process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a strategy for making women's as well as men's concerns and experiences an integral dimension of the design,*

---

più fermata e ancora oggi molti gruppi armati portano avanti attacchi e guerriglie. In tutti questi anni, la popolazione civile è stata vittima di numerose violenze e per quanto riguarda le donne, in particolare nella regione del Kivu, è stata registrata un'alta percentuale di violenze sessuali. Cfr. STEINER *et al.*, *Sexual violence in the protracted conflict of DRC programme for rape survivors in South Kivu*, in *Conflict and Health*, 2009, pp. 3-4; cfr. anche GOLDENBERG GOLDSTOFF, *Security Council Resolution 1820: An imperfect but necessary resolution to protect civilians from rape in war zones*, in *Cardozo Journal of Law & Gender*, 2010, p. 492.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> V. *Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence*, rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza il 30 marzo 2021, UN Doc. S/2021/312, par. 24.

<sup>21</sup> Il concetto di *gender mainstreaming* è emerso nel panorama internazionale in seguito alla IV Conferenza di Pechino del 1995, incentrata sulle donne. Si tratta sostanzialmente di una strategia che ripensa in un'ottica di genere più inclusiva le politiche sociali ed economiche, l'attività legislativa e tutto quel complesso di programmi che possono contribuire a colmare la disuguaglianza di genere sia a livello nazionale che internazionale. Per una panoramica sull'approccio del *gender mainstreaming*, si veda ad esempio CAGLAR, *Gender Mainstreaming*, in *Politics & Gender*, 2013, pp. 336-344; WOODFORD-BERGER, *Gender mainstreaming: what is it (about) and should we continue doing it?*, in CORNWALL, HARRISON, WHITEHEAD (eds.), *Feminism in Development: Contradictions, Contestations and Challenges*, Londra-New York, 2007, pp. 122-134; DALY, *Gender Mainstreaming in Theory and in Practice*, in *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 2005, pp. 433-450.

<sup>22</sup> Cfr. DEGANI, *Condizione femminile e Nazioni Unite. Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, Padova, 2010, pp. 26-27.

*implementation, monitoring and evaluation of policies and programmes in all political, economic and societal spheres so that women and men benefit equally and inequality is not perpetuated. The ultimate goal is to achieve gender equality*<sup>23</sup>.

Concepire le politiche e le strategie di azione in quest'ottica diventa fondamentale ai fini dello smantellamento degli stereotipi di genere, anche (e soprattutto) durante i conflitti, e del raggiungimento della parità di genere in tutti i settori della società. Questo approccio permette di indirizzare gli sforzi verso le lacune che ancora persistono a livello normativo e sono altresì volti a colmare il divario di genere che si accompagna da sempre a radicate convinzioni sociali: da un lato, le donne viste come soggetti passivi e vulnerabili e dall'altro, gli uomini quali soggetti proattivi e dominanti.

La diffusione di questa consapevolezza a livello internazionale si fonda sul *“paradigma della differenza che pone la libertà a fondamento dell'eguaglianza e che legge la lotta per la promozione dei diritti in relazione alla libertà effettivamente goduta, oltrepassando il dato strettamente normativo”*<sup>24</sup>. È dunque da questo presupposto che scaturisce l'impegno di numerose istituzioni internazionali<sup>25</sup>, in particolare delle Nazioni Unite, per un pieno riconoscimento dei diritti delle donne.

Nel quadro delle Nazioni Unite sono state adottate una serie di risoluzioni che mirano a raggiungere i suddetti obiettivi, ma ancor prima è possibile rintracciare una serie atti che possono essere considerati l'apripista dell'operato dell'organizzazione internazionale. Risulta sul punto fondamentale l'adozione della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (c.d. CEDAW)<sup>26</sup> che

---

<sup>23</sup> V. *Report of the Economic and Social Council for the year 1997*, rapporto presentato all'Assemblea Generale il 18 settembre 1997, UN Doc. A/52/3 p. 24.

<sup>24</sup> Cfr. DEGANI, *Condizione femminile e Nazioni Unite. Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, cit., pp. 8-9.

<sup>25</sup> Ad esempio, a livello europeo, l'Unione Europea integra da anni la prospettiva di genere nella preparazione e attuazione di tutte le sue politiche e programmi, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile che mirano al raggiungimento della parità di genere entro il 2030. V. *Report on Gender Mainstreaming in the work of the European Parliament*, rapporto presentato dal Comitato per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere del 23 febbraio 2016, Doc. A8-0034/2016, lett. F-G. A tal scopo, è rilevante anche l'azione dello European Institute for Gender Equality, ovvero un'agenzia dell'Unione Europea che contribuisce a promuovere e rafforzare la parità tra uomini e donne nelle politiche dell'UE e nelle conseguenti strategie nazionali. Allo stesso modo, il Consiglio d'Europa ha contribuito allo sviluppo di questo approccio fin dagli anni Novanta e attualmente rappresenta una parte integrante di tutte le attività dell'organizzazione. V. *Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2030*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 marzo 2018, p. 3.

<sup>26</sup> V. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, adottata con risoluzione 34/180 il 18 dicembre 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981.

sottolinea fin da subito come una delle cause principali e più persistenti di discriminazione sia costituita dagli stereotipi e dai pregiudizi sui ruoli e le capacità delle donne<sup>27</sup>. Tali convinzioni alimentano una mentalità errata per cui, soprattutto in situazioni di conflitto armato, le donne vengono percepite come soggetti deboli ed indifesi e perciò ritratte più frequentemente come vittime piuttosto che in qualità di agenti proattivi<sup>28</sup>.

Nei decenni successivi è stato molto rilevante anche l'impegno di organizzazioni non governative ed associazioni di donne<sup>29</sup> che, attraverso la loro attività di *lobbying*, hanno spinto per un continuo impegno delle Nazioni Unite nella lotta alla discriminazione di genere e alla violenza contro le donne. Tutto ciò ha portato, nel giugno del 2000, allo svolgimento della 23° Sessione speciale dell'Assemblea Generale per dare attuazione alla Dichiarazione di Pechino e alla Piattaforma di Azione<sup>30</sup>, che ha posto le basi per la prima risoluzione dell'organizzazione in materia di uguaglianza e diritti delle donne.

La risoluzione 1325 su "Donne, Pace e Sicurezza"<sup>31</sup>, adottata dal Consiglio di Sicurezza, può essere considerata come la pietra miliare dell'impegno delle Nazioni Unite e degli Stati membri nel contrastare la violenza sessuale durante i conflitti armati, nel proteggere le donne in tali contesti e garantire loro il godimento dei propri diritti. A tal proposito, dalla risoluzione si evince la preoccupazione relativa alla condizione delle donne che, insieme ai minori, risultano essere la categoria maggiormente colpita dai conflitti armati. Durante i conflitti, infatti, le donne sono ulteriormente esposte al rischio di subire una qualche forma di violenza o abuso non solo ad opera della controparte

---

<sup>27</sup> *Ivi*, artt. 1 e 5.

<sup>28</sup> Cfr. GOLDENBERG GOLDSTOFF, *op. cit.*, p. 514.

<sup>29</sup> Ai lavori delle Nazioni Unite in ambito "Donne, Pace e Sicurezza", ha partecipato anche il gruppo di lavoro delle ONG, composta ad esempio da International Alert, The Women Caucus for Gender Justice, Women International League for Peace and Freedom e diverse altre. L'elenco completo delle organizzazioni non-governative che fanno parte di questa rete e che tuttora partecipa alle discussioni del Consiglio di Sicurezza è consultabile su <https://www.womenpeacesecurity.org/> (consultato in data 7 settembre 2021).

<sup>30</sup> La Conferenza mondiale sulle donne di Pechino si è tenuta nel 1995, durante la quale è stata riaffermata l'importanza di tematiche già emerse negli anni precedenti, quali l'uguaglianza di genere, i diritti delle donne e la valorizzazione delle donne a tutti i livelli. Al termine della conferenza sono stati adottati due documenti: la dichiarazione finale, in cui vengono definite le problematiche principali relative alla condizione femminile, e la Piattaforma d'Azione in cui ben 189 governi hanno affermato il loro impegno nel supporto dei diritti delle donne e nell'adottare misure che possano tutelarle dalla violenza anche nelle aree di conflitto. V. *Report of the Fourth World Conference on Women*, presentato all'Assemblea Generale il 17 ottobre 1995, UN Doc. A/CONF.177/20, Annex I, par. 8-12 e Annex II, sez. D-E.

<sup>31</sup> V. *Security Council Resolution 1325*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 31 ottobre 2000, UN Doc. S/RES/1325.

coinvolta, ma anche del personale militare delle missioni di *peacekeeping*. In tal senso, al decimo punto della risoluzione si legge che spetta a “*all parties to armed conflict to take special measures to protect women and girls from gender-based violence, particularly rape and other forms of sexual abuse, and all other forms of violence in situations of armed conflict*”<sup>32</sup>. Inoltre, le Nazioni Unite enfatizzano l’assoluta necessità di applicare le disposizioni derivanti dal diritto internazionale umanitario e dal diritto internazionale dei diritti umani affinché possano tutelare le donne nel corso dei conflitti<sup>33</sup>.

Tuttavia, l’attuazione della risoluzione 1325 ha incontrato diversi ostacoli. In primo luogo, non è previsto alcun meccanismo di controllo che permetta di verificare l’effettivo impegno degli Stati membri nel rispetto dei principi affermati nel documento<sup>34</sup>; inoltre, si registra un mancato coordinamento operativo poiché diverse agenzie delle Nazioni Unite sono state incaricate dell’attuazione della risoluzione, ma in questo modo la connessa responsabilità risulta frammentata tra diversi organi<sup>35</sup>.

In conseguenza ai limiti riscontrati nell’applicazione e nell’efficacia della risoluzione 1325, la comunità internazionale ha ritenuto opportuno fare passi avanti e accrescere il proprio impegno nell’ambito della protezione delle donne e dei loro diritti<sup>36</sup>. Inoltre, il preoccupante diffondersi di alcune pratiche in situazioni di conflitto, prima tra tutte l’uso della violenza sessuale come arma di guerra, ha portato nel 2008 all’adozione da parte del Consiglio di Sicurezza della risoluzione 1820<sup>37</sup>. Tale documento segna una svolta importante per il diritto internazionale umanitario, in quanto le Nazioni Unite si impegnano in particolar modo a proteggere le donne in situazioni di conflitto armato.

---

<sup>32</sup> *Ivi*, par. 10.

<sup>33</sup> *Ivi*, p. 1.

<sup>34</sup> È da notare però come negli ultimi anni il lavoro di monitoraggio sugli sviluppi relativi agli impegni contenuti nella risoluzione 1325 sia stato svolto dalla società civile, in particolar modo da associazioni di donne quali Women Network of Women Peacebuilders. Cfr. CABRERA-BALLEZA *et al.*, *Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring Report 2014*, New York, 2014, pp. 8-9.

<sup>35</sup> Cfr. WILLETT, *Introduction: Security Council Resolution 1325: Assessing the Impact on Women, Peace and Security*, in *International Peacekeeping*, 2010, pp. 142-143.

<sup>36</sup> La risoluzione 1325 ha rappresentato il punto di partenza dell’azione delle Nazioni Unite verso una maggiore tutela dei diritti delle donne, in seguito alla quale si è continuato a rivolgere l’attenzione alle situazioni più problematiche relative alla condizione femminile attraverso una serie di altre risoluzioni: 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019), 2493 (2019).

<sup>37</sup> V. *Security Council Resolution 1820*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 19 giugno 2008, UN Doc. S/RES/1820.

Infatti, nel testo si sottolinea che durante i conflitti “*women and girls are particularly targeted by the use of sexual violence, including as a tactic of war to humiliate, dominate, instill fear in, disperse and/or forcibly relocate civilian members of a community or ethnic group [...]*”<sup>38</sup>. Viene riconosciuto dunque che, tra i civili, le donne costituiscono quella parte di popolazione che subisce in maggior misura l’impatto e le conseguenze del conflitto, ma viene anche introdotta un’importante novità. Infatti, alla luce di quanto affermato nella risoluzione, le Nazioni Unite si riferiscono per la prima volta alla violenza sessuale quale tattica di guerra, quest’ultima arrivando dunque a costituire una minaccia per la sicurezza internazionale che può essere sottoposta a regime sanzionatorio<sup>39</sup>.

Inoltre, il Consiglio di Sicurezza, rifacendosi alla giurisprudenza dei Tribunali penali internazionali per l’ex-Jugoslavia e per il Ruanda, sottolinea che:

*“[...] Rape and other forms of sexual violence can constitute a war crime, a crime against humanity, or a constitutive act with respect to genocide [...] and calls upon Member States to comply with their obligations for prosecuting persons responsible for such acts, to ensure that all victims of sexual violence, particularly women and girls, have equal protection under the law and equal access to justice, and stresses the importance of ending impunity for such acts as part of a comprehensive approach to seeking sustainable peace, justice, truth, and national reconciliation”*<sup>40</sup>.

Il passaggio sopracitato rappresenta una presa di posizione rilevante da parte del sistema delle Nazioni Unite nel contrasto alle diverse forme di violenza sessuale che le donne sono spesso costrette a subire nel corso di un conflitto. In particolare, si condanna il ricorso a questi atti ad opera delle parti coinvolte nelle ostilità e di conseguenza viene riaffermato il diritto per le vittime ad avere accesso al sistema giudiziario. Viene così stabilita la possibilità di perseguire penalmente i responsabili di violenze sessuali in situazioni di conflitto armato attraverso gli organi giuridici internazionali preposti, competenti a giudicare tali azioni o la possibilità di imporre sanzioni nei confronti delle parti coinvolte nel conflitto che facciano ricorso a questi atti<sup>41</sup>. Questi ultimi, infatti,

---

<sup>38</sup> *Ivi*, p. 1.

<sup>39</sup> *Ivi*, par. 5.

<sup>40</sup> *Ivi*, par. 4.

<sup>41</sup> Inoltre, anche gli Stati Membri sono chiamati a mettere fine all’impunità e perseguire i responsabili di vari crimini, inclusi quelli collegati alla violenza sessuale nei confronti delle donne. Cfr. BARROW, *UN Security Council Resolutions 1325 and 1820: constructing gender in armed conflict and international humanitarian law*, in *International Review of the Red Cross*, 2010, p. 230.

costituiscono una grave violazione del diritto internazionale e umanitario, nonché delle norme contenute nei trattati internazionali, in riferimento ai quali il Consiglio di Sicurezza richiama innanzitutto la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e il suo Protocollo Opzionale<sup>42</sup>.

La volontà del sistema delle Nazioni Unite di impegnarsi attivamente nella protezione delle donne e delle ragazze in situazioni di conflitto risulta evidente dall'aggiunta di un ulteriore elemento contenuto nella risoluzione e volto ad aumentarne l'efficacia nell'attuazione. Infatti, l'organizzazione internazionale si impegna a raccogliere informazioni sulla condizione delle donne in aree di conflitto e sull'impiego della violenza sessuale nei loro confronti in modo da responsabilizzare quegli Stati che non contrastano efficacemente tali pratiche e poter conseguentemente adottare misure a riguardo.<sup>43</sup>.

Gli sviluppi della comunità internazionale nella sua interezza<sup>44</sup>, nel corso del decennio scorso, sono stati positivi e i risultati riscontrati tangibili, nonostante migliaia di donne in tutto il mondo siano ancora oggi discriminate e sottoposte a forme di violenza nelle aree di conflitto. La preoccupazione nei confronti di pratiche discriminatorie di genere – ed in particolare del genere femminile – ha assunto sempre più rilevanza sul piano internazionale ed è possibile osservare come le Nazioni Unite abbiano giocato un ruolo fondamentale in questo ambito, grazie alle quali ha preso il via un processo volto a raggiungere una maggiore consapevolezza sulla gravità del problema<sup>45</sup>. Infatti, gli sforzi dell'ONU in materia di protezione dei diritti umani delle donne sono proseguiti e di lì a

---

<sup>42</sup> V. *Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, adottato con risoluzione A/54/4 il 6 ottobre 1999 dall'Assemblea Generale ed entrato in vigore il 22 dicembre 2000, 2131 U.N.T.S. 83.

<sup>43</sup> V. UN Doc. S/RES/1820, *cit.*, par. 15.

<sup>44</sup> A oltre venticinque anni di distanza dalla IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, gli ostacoli che incontra il progresso verso una reale protezione delle donne e dei loro diritti sono ancora molti, ma la Piattaforma d'Azione e l'operato delle Nazioni Unite hanno portato all'adozione di riforme in un'ottica di *gender mainstreaming* a livello normativo e legale in 131 Stati, all'inclusione delle donne in posizioni chiave a livello decisionale e all'aumento in termini di opportunità di accesso all'educazione e alle cure mediche a donne e ragazze in tutto il mondo. V. Nazioni Unite, *Progress Towards Gender Equality Under Threat, World Leaders Warn as General Assembly Marks Twenty-Fifth Anniversary of Landmark Women's Rights Conference*, Press Release del 1° ottobre 2020, disponibile su <https://www.un.org/press/en/2020/ga12275.doc.htm> (consultato in data 7 settembre 2021).

<sup>45</sup> V. United Nations Division for the Advancement of Women, *Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations Response*, 1998, p. 2, disponibile su <https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/pdf/sexual-violence-and-armed-conflict-1998-UN-report.pdf> (consultato in data 10 agosto 2021).

poco hanno portato all'adozione di altre risoluzioni strettamente correlate alla 1820, in quanto sottolineano nuovamente la forte complementarità tra genere e dinamiche di un conflitto e il nesso che sussiste tra questi due elementi e la sicurezza internazionale. Infatti, questi due fattori chiave sono alla base delle risoluzioni 1888 e 1889<sup>46</sup>, entrambe adottate dal Consiglio di Sicurezza nel 2009, che hanno l'obiettivo primario di rafforzare ed estendere – insieme alla risoluzione 1820 – l'attuazione della risoluzione 1325, la quale può essere definita come la “risoluzione madre” delle seguenti<sup>47</sup>.

La risoluzione 1888 si basa sulla protezione delle donne e delle ragazze dalla violenza sessuale durante i conflitti armati e tra le misure in essa contenute, è importante sottolineare l'istituzione di un Rappresentante Speciale per le violenze sessuali in situazioni di conflitto a partire dall'aprile del 2010<sup>48</sup>. Il mandato del Rappresentante Speciale è incentrato principalmente sul monitoraggio della condizione delle donne in aree colpite da conflitti e sull'attuazione e armonizzazione a livello internazionale delle politiche volte a contrastare le violenze contro le donne e ad assicurare loro il godimento dei diritti<sup>49</sup>.

Mentre la risoluzione 1889 si concentra maggiormente sul ruolo attivo che le donne possono ricoprire nelle situazioni post-conflitto, richiamando dunque ad un maggiore impegno di tutti gli Stati membri nell'assicurare la piena partecipazione delle donne in tutte le fasi del conflitto e nei processi di pace, la risoluzione 2106<sup>50</sup> si focalizza più precisamente sulla problematica della violenza sessuale in situazioni di conflitto armato. Dimostrando ancora una volta la propria volontà nel mettere fine alla diffusione di queste

---

<sup>46</sup> V. *Security Council Resolution 1888*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 30 settembre 2009, UN Doc. S/RES/1888; v. *Security Council Resolution 1889*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 5 ottobre 2009, UN Doc. S/RES/1889.

<sup>47</sup> Cfr. DESHMUKH, *Introductory Note to United Nations Security Council Resolutions 1888 and 1889: Women, Peace and Security*, in *International Legal Materials*, 2010, p. 71.

<sup>48</sup> V. UN Doc. S/RES/1888, *cit.*, par. 4.

<sup>49</sup> V. Senato della Repubblica, legislatura 17<sup>a</sup> – Dossier n. 28, [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1009221/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione8-h1\\_h19](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1009221/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione8-h1_h19) (consultato in data 17 aprile 2021). L'Ufficio del Rappresentante speciale per la violenza sessuale nei conflitti pubblica a cadenza annuale il rapporto del Segretario Generale sulla situazione delle donne nel mondo. L'ultimo rapporto del 2021 ha messo in luce come la pandemia rischi di peggiorare ulteriormente la condizione femminile, a causa dell'aumento della disuguaglianza di genere che è notoriamente uno dei fattori alla base dei conflitti, ma anche per via della preoccupazione che l'attenzione e gli sforzi degli Stati in questo ambito possano fare un passo indietro. V. UN Doc. S/2021/312, *cit.*, par. 2-3.

<sup>50</sup> V. *Security Council Resolution 2106*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 24 giugno 2013, UN Doc. S/RES/2106.

pratiche violente, il Consiglio di Sicurezza esorta non solo le parti coinvolte nel conflitto, ma tutti gli Stati membri dell'ONU, a rafforzare le misure esistenti e ad aumentare l'impegno nell'attuare pienamente le disposizioni contenute nelle varie risoluzioni che abbiano come tema le donne e la pace<sup>51</sup>.

Negli anni seguenti sono state adottate altre risoluzioni con l'obiettivo di rispondere alla complessità delle dinamiche dei conflitti armati, anche alla luce del continuo perpetuarsi dell'impiego della violenza nei confronti delle donne come tattica di guerra per indebolire il nemico. Senza dubbio l'operato delle Nazioni Unite in materia è risultato fondamentale e l'insieme di misure previste dalle risoluzioni ha contribuito a dare maggior voce ai bisogni delle donne e alla necessità di fare passi avanti nell'*empowerment* femminile<sup>52</sup>.

Tuttavia, le donne rimangono i soggetti più colpiti durante i conflitti e per questo motivo le ripercussioni a livello fisico e psicologico sono di enorme portata. Di conseguenza, prevedere tutele legali per le donne sul piano nazionale ed internazionale rappresenta una priorità, proprio in virtù del fatto che durante i conflitti sono la categoria maggiormente esposta al rischio di subire una qualche forma di violenza. A tutto ciò si aggiunge il fattore della discriminazione, che contribuisce ad esacerbare la problematica poiché spesso donne e ragazze subiscono abusi per via del loro genere, in particolare alla luce del contesto militare ancora di stampo patriarcale e caratterizzato dalla posizione dominante degli uomini.

A tal proposito, gli studi sul femminismo hanno evidenziato la forte correlazione tra il concetto di mascolinità e il contesto militare<sup>53</sup>, quest'ultimo caratterizzato da strutture patriarcali, composte da istituzioni create e gestite dagli uomini e perciò basate

---

<sup>51</sup> *Ivi*, p. 1.

<sup>52</sup> Il concetto di *empowerment* femminile si basa principalmente sul voler ridefinire la distribuzione di ruoli e di potere tra uomini e donne, rafforzando la posizione di queste ultime sia in ambito privato che pubblico. Cfr. TADON, *Women Empowerment: Perspectives and Views*, in *International Journal of Indian Psychology*, 2016, p. 6; v. United Nations Development Programme Regional Bureau for Africa, *African Human Development Report 2016: Accelerating Gender Equality and Women's Empowerment in Africa*, New York, 2016, p. 12.

<sup>53</sup> La letteratura femminista sul tema è molto ampia, si veda a tal proposito ADCOCK, *Fear of 'Other': The Common Root of Sexism and Militarism*, in MCALLISTER (ed.), *Reweaving the Web of Life: Feminism and Nonviolence*, Philadelphia, 1982, pp. 209-219; cfr. anche ÅS, *A Materialistic View of Men's and Women's Attitudes toward War*, in *Women's Studies International Forum*, 1982, pp. 355-365; cfr. anche PATTERSON, *Militarism and the Tradition of Radical Feminism*, in *Women: A Journal of Liberation*, 1981, pp. 2-5; SEGAL, *Gender, War and Militarism: Making and Questioning the Links*, in *Feminist Review*, 2008, pp. 21-35.

fortemente su costrutti sociali che devono rispecchiare le aspettative di virilità<sup>54</sup>. Da ciò non deriva che gli uomini siano più violenti delle donne per natura, ma l'ampia diffusione di pratiche violente in caso di conflitti armati scaturisce dalla volontà degli individui di soddisfare tali criteri di mascolinità che spesso vengono imposti dalla società di appartenenza<sup>55</sup>.

### **1.3 Il ruolo delle donne durante i conflitti armati**

I ruoli che le donne possono ricoprire durante un conflitto sono diversi e variano in base al contesto geografico e alle dinamiche del conflitto stesso, ma la chiave di lettura attraverso cui analizzare le differenti forme di partecipazione femminile poggia innanzitutto sulla dicotomia inclusione-esclusione. In particolare, l'esclusione delle donne da qualsiasi posizione rilevante e a qualsiasi stadio del conflitto avviene principalmente perché esse non vengono considerate all'altezza di determinati ruoli, quali quello militare o politico-decisionale, poiché spesso ritenute troppo deboli o sensibili per poter prendervi parte attivamente al fianco degli uomini<sup>56</sup>.

La cultura bellica predominante – prevalentemente patriarcale, misogina e gerarchica – ha modellato per secoli il panorama della sicurezza internazionale, stabilendo a priori chi avesse il diritto di essere incluso nelle dinamiche di un conflitto armato e chi dovesse rimanerne escluso. Di conseguenza, il conflitto in sé e le attività militari sono da sempre percepite come monopolio esclusivo di coloro che sono ritenuti gli unici attori possibili: gli uomini<sup>57</sup>. Tuttavia, questa visione della guerra a senso unico ha contribuito nel tempo ad alimentare una mentalità stereotipata, da cui ha luogo proprio quella cultura fuorviante che stabilisce cosa possono e non possono fare le donne durante un conflitto.

Inoltre, il concetto di inclusione rappresenta il *fil rouge* che si lega strettamente ad altre due dimensioni fondamentali del corso di un conflitto: i diritti umani e la sicurezza nazionale ed internazionale. I diritti umani, infatti, si basano sul concetto di inclusione e

---

<sup>54</sup> Cfr. TURSHEN, *Women's War Stories*, in TURSHEN, TWAGIRAMARIYA (eds.), *What Women Do in Wartime: Gender and Conflict in Africa*, Londra, 1998, p. 5.

<sup>55</sup> Cfr. EL JACK, *Gender and Armed Conflict: Overview Report*, NARAYANASWAMY, BELL (eds.), Brighton, 2003, p. 13.

<sup>56</sup> Cfr. FERGUSON, *Masculinity and War*, in *Current Anthropology*, 2021, p. 112.

<sup>57</sup> Cfr. DILORIO, *op. cit.*, p. 53.

promuovono la tutela di determinate garanzie inderogabili a tutti gli individui, indistintamente dal proprio genere<sup>58</sup>. Allo stesso modo, i sistemi di sicurezza nazionale ed internazionale dovrebbero consentire a uomini e donne la stessa possibilità di partecipazione ai processi decisionali, di contribuire alla conservazione e alla stabilità della società nonché a prendere parte alle attività militari nel caso di un conflitto in egual misura. Se tale condizione dovesse avverarsi, probabilmente quel complesso di pratiche violente che vengono commesse ai danni delle donne andrebbero scemando e ciò porterebbe nel tempo ad uno smantellamento della cultura militare maschio-centrica. Infine, anche sicurezza e diritti umani a loro volta sono strettamente correlati, in virtù del fatto che la nozione di sicurezza si fonda sulla persona in quanto tale e, di conseguenza, è da considerarsi un bene comune del cui godimento tutti dovrebbero avere diritto e a cui tutti dovrebbero poter prenderne parte<sup>59</sup>.

Nonostante a livello internazionale siano stati adottati molti strumenti giuridici<sup>60</sup> affinché l'inclusione in molteplici ambiti e situazioni – da quelle di conflitto vero e

---

<sup>58</sup> Cfr. NADJ, *A Subject without Name-the Inclusion of Gender and the Exclusion of the Women in Contemporary Human Rights Discourse*, in *Westminster Law Review*, 2013, pp. 2-3.

<sup>59</sup> Cfr. OBERLEITNER, *Human Security and Human Rights*, in *European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy Occasional Paper Series*, 2002, pp. 14-22.

<sup>60</sup> La Carta delle Nazioni Unite è stato il primo trattato internazionale a proclamare l'uguaglianza di genere come diritto fondamentale, oltre alla creazione da parte dell'Organizzazione di una Commissione sullo status delle donne nel 1946. In seguito, gli sforzi delle Nazioni Unite sono proseguiti con l'adozione della Dichiarazione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna nel 1967 da parte dell'Assemblea Generale e successivamente diventata vincolante nel 1979 con l'adozione della già citata omonima Convenzione, oltre che con l'istituzione dell'*International Women's Year* in occasione della prima conferenza mondiale sul tema delle donne a Città del Messico nel 1975. Il decennio successivo si prefigura particolarmente fruttuoso dal punto di vista delle iniziative volte al miglioramento della condizione delle donne, con lo svolgimento di diverse conferenze e piani d'azione in cui viene affermata la volontà politica degli Stati. Cfr. United Nations Department of Public Information, *The Advancement of Women 1945-1996*, New York, 1996, pp. 3-5; cfr. anche DEGANI, *Donne, diritti umani e conflitti armati. La questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale*, Padova, 2000, pp. 10-18. Inoltre, nel 1992 viene adottata dal Comitato istituito con la Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna la General Recommendation n. 19 che, seppur non avendo carattere vincolante, esorta gli Stati a rendere conto delle misure intraprese a livello nazionale per combattere la discriminazione, anche in riferimento alla problematicità della violenza nei conflitti armati. V. *General Recommendation No. 19: violence against women*, adottata dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne nel 1992, UN Doc. A/47/38, par. 16, 24(e)(u). La questione delle donne nei conflitti armati è stata poi trattata qualche anno dopo in maniera più approfondita nella IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino, menzionata precedentemente, durante la quale sono state individuate le aree più critiche che necessitavano attenzione. Un tema strettamente connesso alle situazioni di conflitto armato è quello delle donne rifugiate, in merito al quale ha svolto un ruolo fondamentale l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), la quale ha adottato una serie di documenti volti a migliorare l'assistenza umanitaria nei confronti delle donne. V. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *UNHCR Policy on Refugee Women*, Ginevra, 1990; v. anche Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Guidelines on the Protection of Refugee Women*, Ginevra, 1991. Sempre nell'ambito della protezione delle donne dalle diverse forme di violenza, ma a

proprio a quelle di post-conflitto – possa essere effettiva, in determinati contesti l’ostacolo legato agli stereotipi sui ruoli di genere non è ancora stato superato e perciò non si è riscontrato un vero passaggio dal piano formale a quello sostanziale.

Come già affermato in precedenza, dunque, la guerra è da sempre erroneamente considerata una prerogativa maschile e nella sua narrativa si dà spesso precedenza all’enfasi sull’eroismo e il sacrificio degli uomini che combattono piuttosto che su come questa esperienza altrettanto traumatica viene vissuta dalla loro controparte femminile. Questa visione del contesto bellico è legata alla tradizionale concezione dei ruoli a cui la donna è relegata e per cui a quest’ultima, in genere, non viene mai attribuito un ruolo più attivo. Il costrutto di una gerarchia nei generi deriva dalla mentalità predominante all’interno della società, che gioca sulla dicotomia tra dominazione e subordinazione nella divisione dei ruoli<sup>61</sup>. Invero, le caratteristiche attribuite ad uno o l’altro genere sono spesso percepite come naturali ed imm modificabili e in un contesto di conflitto armato questa caratterizzazione non può che contribuire a creare ulteriori divisioni e disuguaglianze<sup>62</sup>.

Per raggiungere una concezione più paritaria di genere anche durante i conflitti è necessario abbandonare la prospettiva che tende storicamente a sottovalutare le competenze e la preparazione delle donne in situazioni che richiedono capacità decisionali e di gestione di questioni complesse. In quest’ottica, la prospettiva di genere non è una questione che riguarda solamente le donne, ma diventa parte integrante di ogni scelta politica, economica, militare e organizzativa della società. Non si tratta dunque di riservare alle donne un trattamento favorevole o di attribuire loro una sorta di superiorità in determinati ruoli, bensì di poter godere dei propri diritti e di avere la possibilità di pari accesso e pari partecipazione in diversi contesti.

Durante un conflitto armato, donne e uomini ricoprono ruoli differenti, specificamente attribuiti dal complesso tradizionale di norme e pratiche della società in cui vivono<sup>63</sup>. In questo contesto la componente femminile della popolazione si ritrova in

---

livello regionale, si inserisce la Convenzione di Istanbul adottata dal Consiglio d’Europa nel 2014, la quale rappresenta il trattato internazionale di più ampia portata in termini di tutela dei diritti delle donne.

<sup>61</sup> Cfr. LEVANT, RICHMOND, *A Review of Research on Masculinity Ideologies Using the Male Role Norms Inventory*, in *The Journal of Men’s Studies*, 2007, p. 131.

<sup>62</sup> Cfr. WILLETT, *op. cit.*, p.145.

<sup>63</sup> Cfr. EL-BUSHRA, *Fused in Combat: Gender Relations and Armed Conflict*, in *Development in Practice*, 2003, p. 261.

una condizione di ulteriore svantaggio e iniquità rispetto ad una situazione di normalità. Tuttavia, secondo Stasiulis<sup>64</sup>, la costruzione sociale dei ruoli di genere può trovarsi a dover far fronte a forti contraddizioni nelle zone colpite da conflitti armati. Da un lato, lo Stato richiede alle donne di partecipare alle sfide della nazione in quanto parte attiva della collettività: ad esempio, in varie zone di conflitto, le donne sono state mobilitate poiché il loro supporto, il loro lavoro e i loro servizi erano necessari. Dall'altro lato, la delineazione del ruolo delle donne come madri e custodi della società ha spesso limitato il loro potenziale di attivismo all'interno di movimenti di liberazione nazionale o delle forze armate, sia durante il conflitto che nei processi di ricostruzione post-bellici<sup>65</sup>.

In merito a quest'ultimo punto, infatti, è evidente come sovente venga negata alle donne la possibilità di prendere parte a determinate attività e come questa condizione si rifletta a sua volta nei rapporti di potere che sussistono tra i generi, alimentando le discriminazioni. Nella letteratura sui ruoli di genere e i conflitti armati<sup>66</sup>, la definizione di donne quali vittime è quella che si riscontra più frequentemente, ma ad essa si contrappongono una molteplicità di ruoli che spesso vengono lasciati in ombra.

Dando uno sguardo alle cause strutturali dell'attribuzione a priori dei ruoli di genere, alcuni fattori come un alto tasso di povertà o di disoccupazione possono portare ad un incremento degli uomini costretti a prendere parte all'esercizio militare per garantire il sostentamento della propria famiglia<sup>67</sup>. Di conseguenza, le donne ricoprono un ruolo di grande responsabilità nell'assicurare la stabilità necessaria in periodi di sconvolgimento sociale. Ricoprono questo ruolo in qualità di madri, di custodi della casa e soprattutto di capifamiglia<sup>68</sup>. Tuttavia, in determinati contesti sociali caratterizzati da

---

<sup>64</sup> Cfr. STASIULIS, *Relational Positionalities of Nationalisms, Racisms and Feminisms*, in KAPLAN, ALARCÓN, MOALLEM (eds.), *Between Woman and Nation: Nationalisms, Transnational Feminisms and the State*, Durham-Londra, 1999, p. 182.

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> La letteratura sul rapporto che sussiste tra conflitti armati e ruoli di genere è piuttosto corposa. Per una disamina a proposito, si veda ad esempio: ZARKOV, *From Women and War to Gender and Conflict? Feminist Trajectories*, in AOLAIN, CAHN, HAYNES, VALJI (eds.), *The Oxford Handbook of gender and conflict*, Oxford, 2018, pp. 17-34; COCKBURN, *The Gendered Dynamics of Armed Conflict and Political Violence*, in MOSER, CLARK (eds.), *Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence*, Londra, 2001, pp. 13-29; CHINKIN, *Gender and Armed Conflict*, in CLAPHAM, GAETA (eds.), *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict*, Oxford, 2014, pp. 675-699.

<sup>67</sup> Cfr. HUMPHREYS, WEINSTEIN, *Who Fights? The Determinants of Participation in Civil War*, in *American Journal of Political Science*, 2008, p. 451.

<sup>68</sup> Cfr. BYRNE, MARCUS, *Gender, conflict and development – Volume II: Case studies: Cambodia; Rwanda; Kosovo; Algeria; Somalia; Guatemala and Eritrea*, Bridge Report, 1996, p. 109.

una cultura patriarcale, questo ruolo viene percepito negativamente e difficilmente viene accettato dalla società.

Inoltre, le donne possono doversi ritrovare a sostituire i mariti nelle attività economiche per continuare ad assicurare la produzione e la disponibilità di cibo, servizi e beni di prima necessità. Lo svolgimento delle suddette mansioni da parte delle donne viene percepito come necessario e fondamentale ai fini della conservazione del tessuto sociale ed economico di un Paese. Eppure, il peso rilevante che viene attribuito a questo ruolo mette in luce come spesso vengano tralasciate una molteplicità di altre attività che le donne possono svolgere durante un conflitto. Ad esempio, le donne svolgono anche un importante ruolo nel campo dell'attivismo in zone di conflitto, attraverso la creazione e la partecipazione ad organizzazioni locali che possono essere un utile strumento di pressione nei confronti del governo nazionale<sup>69</sup>. Oltre a ciò, tali organizzazioni se ben strutturate possono giocare un ruolo rilevante nel tentativo di mediare tra le parti coinvolte nel conflitto.

Questa attività di dialogo può avere un impatto particolarmente positivo sulle donne perché permette loro di essere incluse in maniera maggiore nelle dinamiche del conflitto stesso e se il loro coinvolgimento è tale anche una volta cessate le ostilità, esse possono diventare attrici attive nei processi decisionali. Tale coinvolgimento nella fase di riabilitazione del Paese e della ricostruzione della pace può anche permettere alle donne di far avanzare le loro richieste e le loro necessità, spesso ignorate come conseguenza della loro esclusione.

I processi di mediazione e dialogo possono avere luogo nei momenti di maggior tensione di un conflitto e proseguire una volta cessate le ostilità, con l'obiettivo di ristabilire la pace e di raggiungere un accordo tra le parti<sup>70</sup>. Solitamente le donne vengono escluse in questa fase perché è parte del pensiero comune che esse non abbiano le competenze specifiche e l'attitudine necessaria per portare avanti un compito di non certo facile livello.

Inoltre, ai negoziati per la soluzione di un conflitto solitamente partecipano gli attori principali coinvolti nella conduzione delle ostilità, quali politici e personale militare di

---

<sup>69</sup> Cfr. KAUFMAN, WILLIAMS, *Women and War: Gender Identity and Activism in Times of Conflict*, Sterling, Virginia, 2010, p. 58.

<sup>70</sup> Cfr. WALLENSTEEN, SVENSSON, *Talking peace: International mediation in armed conflicts*, in *Journal of Peace Research*, 2014, p. 316.

alto rango, ma poiché si tratta per lo più di cariche ricoperte da uomini, ciò concorre all'esclusione delle donne dal processo decisionale e dalla determinazione delle questioni prioritarie per la ricostruzione del Paese<sup>71</sup>. Qui risulta fondamentale la correlazione tra genere e potere, che si concretizza spesso nell'esclusione delle donne dalle cariche più importanti e nella sotto-rappresentanza, circostanze che si protraggono anche negli stadi seguenti di *peacekeeping* e *peace-building*<sup>72</sup>.

Tuttavia, la partecipazione femminile già nella fase di svolgimento del conflitto vero e proprio è fondamentale e prodromica all'inclusione anche nelle fasi successive, ponendo le basi per un sistema e delle istituzioni comprensive di tutte le istanze della società<sup>73</sup>. Infatti, l'equa partecipazione di uomini e donne alla sfera sociale e politica nel processo decisionale permette di fornire basi più solide al Paese nel momento di ricostruzione post-conflitto, per cui diventa più probabile che in questa fase i bisogni e le richieste delle diverse fasce della popolazione vengano inclusi efficacemente<sup>74</sup>.

Per questo motivo, il processo di mediazione è visto come una vera e propria "arma di inclusione" delle donne, in quanto permette loro di prendere parte al processo decisionale e di modificare o modellare le sorti di un conflitto, tentando di contribuire al raggiungimento di una soluzione che sancisca la fine delle ostilità<sup>75</sup>. A tal proposito, è stato dimostrato che l'inclusione delle donne nei processi di pace ha un impatto positivo sia in termini di un ruolo più attivo nel mediare tra le parti in conflitto, sia sulle misure adottate in sede decisionale, che tenderanno ad includere una terminologia e delle iniziative che danno una particolare attenzione alle questioni di genere<sup>76</sup>.

Le modalità attraverso le quali è possibile favorire l'inclusione delle donne nel processo negoziale sono molteplici e si distinguono per il diverso ruolo che esse possono

---

<sup>71</sup> Cfr. PAFFENHOLZ, *Women in Peace Negotiations*, in AGGESTAM, TOWNS (eds.), *Gendering Diplomacy and International Negotiation*, Londra, 2018, p. 175.

<sup>72</sup> Cfr. HAERI, PUECHGUIRBAL, *From helplessness to agency: Examining the plurality of women's experiences in armed conflict*, in *International Review of the Red Cross*, 2010, p. 107.

<sup>73</sup> Cfr. PORTER, *Women, Political Decision-Making, and Peace-Building*, in *Global Change, Peace & Security*, 2003, pp. 256-257.

<sup>74</sup> Cfr. HAERI, PUECHGUIRBAL, *From helplessness to agency: Examining the plurality of women's experiences in armed conflict*, cit., p. 107.

<sup>75</sup> Cfr. WALLSTRÖM, *Mediation: The Real Weapon for Peace*, in *Huffington Post*, 29 gennaio 2017, disponibile su [https://www.huffpost.com/entry/mediation-the-real-weapon-for-peace\\_b\\_9092268](https://www.huffpost.com/entry/mediation-the-real-weapon-for-peace_b_9092268) (consultato in data 22 aprile 2021).

<sup>76</sup> Cfr. AGGESTAM, SVENSSON, *Where are the Women in Peace Mediation?*, in AGGESTAM, TOWNS (eds.), *Gendering Diplomacy and International Negotiation*, Londra, 2018, p. 161.

ricoprire. Il primo metodo riguarda una sorta di presenza diretta, ovvero le donne possono svolgere un ruolo attivo in qualità di rappresentanti delle parti coinvolte nel conflitto, che possono essere sia attori statali che non-statali<sup>77</sup>.

Una forma di inclusione più indiretta può avvenire attraverso le consultazioni – formali o informali – che permettono di tenere in considerazione una base più ampia di interessi che non si limitano unicamente a quelli dell'*élite* decisionale<sup>78</sup>. Infatti, la creazione di gruppi all'interno della società civile dediti all'attività di consultazione risulta particolarmente utile per dare maggiore legittimazione al processo negoziale, attraverso l'inclusione di prospettive differenti e la facilitazione di discussioni su questioni particolarmente complesse.

A tal proposito, l'inclusione della componente femminile può essere promossa attraverso la tecnica della cosiddetta *transfer strategy*, ossia il trasferimento delle richieste e del punto di vista di determinati gruppi della società, emersi in sede di consultazione, alle parti direttamente coinvolte nel processo negoziale<sup>79</sup>. In questo modo è possibile modificare le preferenze degli attori coinvolti nel conflitto e di conseguenza accrescere l'influenza di determinati settori della società civile nel corso del processo.

Tra le altre modalità, le donne possono poi mobilitarsi e svolgere un ruolo rilevante in quanto membri della società civile e dunque attraverso l'organizzazione di azioni di massa. Queste ultime possono avere luogo attraverso l'organizzazione di manifestazioni pubbliche o di campagne di ampio respiro che promuovono determinate problematiche, ma anche attraverso l'uso dei mezzi di comunicazione, tra i quali i più accessibili sono i social media<sup>80</sup>. Questa modalità di partecipazione permette alle donne di organizzare la loro attività in maniera coesa e di attrarre ampie porzioni della popolazione e, in termini di risultati, permette di esercitare delle pressioni sulle parti coinvolte nel conflitto per l'adozione di iniziative a livello governativo o per l'inclusione di questioni lasciate in ombra fino a quel momento<sup>81</sup>.

---

<sup>77</sup> Cfr. PAFFENHOLZ *et al.*, *Making Women Count – Not Just Counting Women: Assessing Women's Inclusion and Influence on Peace Negotiations*, Ginevra, 2016, p. 26.

<sup>78</sup> Cfr. PAFFENHOLZ, *Women in Peace Negotiations*, *cit.*, pp. 178-179.

<sup>79</sup> Cfr. PAFFENHOLZ, *Inclusivity in Peace Processes*, United Nations University Centre for Policy Research, 2015, p. 3.

<sup>80</sup> Cfr. PAFFENHOLZ, *Women in Peace Negotiations*, *cit.*, pp. 180-181.

<sup>81</sup> Ad esempio, in Nepal le donne sono riuscite a fare pressione sul governo per il raggiungimento di un accordo di pace con il gruppo armato di ispirazione maoista attraverso manifestazioni di massa. Allo

L'impiego di quest'ultima modalità si è rivelata particolarmente efficace nel caso della guerra civile in Liberia, dove un centinaio di donne hanno dato vita al movimento pacifico *Women of Liberia Mass Action for Peace* che, attraverso l'organizzazione di una serie di proteste, ha portato l'attenzione dell'opinione pubblica sulla spirale di violenze in cui era piombato il conflitto nel Paese<sup>82</sup>. In particolare, il movimento femminile si è rivelato un utile strumento di pressione nei confronti del governo: nel 2003, l'attivista per i diritti umani e leader del movimento, Leymah Gbowee, riuscì ad ottenere un incontro con l'allora Presidente liberiano Charles Taylor, nel corso del quale quest'ultimo promise di avviare le discussioni per raggiungere un accordo di pace con le diverse fazioni di ribelli coinvolte nelle ostilità<sup>83</sup>. Grazie alla sua influenza sulla sfera politica e decisionale del Paese, il gruppo *Women of Liberia Mass Action for Peace* riuscì infine ad ottenere le dimissioni dell'allora Presidente in carica, il quale fu successivamente giudicato responsabile per crimini di guerra e crimini contro l'umanità dalla Corte speciale per la Sierra Leone<sup>84</sup>. Il considerevole impegno delle donne a favore della cessazione del conflitto ha portato nel 2005 all'elezione di un Capo di Stato donna, Ellen Johnson Sirleaf, per la prima volta nella storia dell'Africa<sup>85</sup>.

In sostanza, le donne possono svolgere un importante ruolo nella risoluzione dei conflitti e nella promozione della pace e della stabilità, se viene loro riconosciuta la possibilità di prendere parte ad una serie di attività che nella maggior parte dei casi vengono considerate una prerogativa unicamente maschile. Come si evince dalle parole della Presidente liberiana Sirleaf: *"It is crucial that women's voices are heard and their*

---

stesso modo, sono riuscite ad essere rappresentate largamente anche nell'Assemblea costituente prevista dall'accordo di pace, in misura pari al 33% dei membri. Cfr. The Graduate Institute of International and Development Studies, *Women in peace & Transition Process. Nepal (2008-2012)*, Ginevra, 2017, p. 1.

<sup>82</sup> Cfr. JACKSON, *Crossing the Bridge: African-Americans and the Necessity of a 21<sup>st</sup> Century Human Rights Movement*, in *Human Rights & Globalization Law Review*, 2013-2014, p. 81.

<sup>83</sup> *Ivi*, p. 82.

<sup>84</sup> V. *The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor*, sentenza della Corte speciale per la Sierra Leone del 30 maggio 2012, Trial Chamber II, causa n. SCSL-03-01-T; v. *The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor*, sentenza della Corte speciale per la Sierra Leone del 26 settembre 2013, Camera d'Appello, causa n. SCSL-03-01-A; cfr. GERTLER, *Legal Aid and International Obligation: Ensuring Access to Justice in the Liberian Context*, in *Columbia Human Rights Law Review*, 2014, pp. 956-957.

<sup>85</sup> Cfr. SHEPHERD, *The Role of Women in International Conflict Resolution*, in *Hamline University's School of Law's Journal of Public Law and Policy*, 2015, pp. 57-62, disponibile su <https://digitalcommons.hamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=jplp> (consultato in data 26 aprile 2021).

*work on the ground is recognized, valued and supported. Decisions should be made with them, not for them*”<sup>86</sup>.

Pertanto, in situazioni di conflitto armato è necessario tenere in considerazione il ruolo attivo che possono svolgere le donne affinché una evoluzione nei ruoli di genere si possa riflettere a sua volta in un mutamento delle relazioni di genere. Infatti, è fondamentale che alle donne vengano riconosciute pari opportunità di partecipazione alla vita politico-istituzionale, sociale ed economica del proprio Paese, perché solo in questo modo è possibile raggiungere risultati concreti che possano portare ad un cambiamento culturale sostanziale. In caso contrario, se la libertà di svolgere determinate attività e di poter godere dei diritti fondamentali nel corso di un conflitto sono limitati, la struttura dei rapporti tra gli uomini e le donne continuerà a mantenere la sua tradizionale impostazione, che tenderà a persistere anche una volta cessate le ostilità.

Se la limitata possibilità per le donne di ricoprire un ruolo attivo in tutte le fasi del conflitto rappresenta un problema, un'altra grave conseguenza a cui si assiste in questi scenari è quella del fenomeno che spinge molte persone a fuggire dal conflitto, divenendo dunque sfollati interni o profughi<sup>87</sup>. L'*Internal Displacement Monitoring Centre* ha stimato che alla fine del 2018, la maggior parte dei milioni di sfollati nel mondo a causa dei conflitti era costituita da donne e ragazze<sup>88</sup>. Infatti, durante un conflitto le disuguaglianze vengono esacerbate, per cui le donne si trovano spesso a sperimentare una condizione di doppio svantaggio, ovvero in quanto donne e civili<sup>89</sup>. Tali disparità di

---

<sup>86</sup> Cfr. REHN, SIRLEAF, *Women, War and Peace: The Independent Experts: Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-Building*, JACOBS (ed.), New York, 2002, p. 6.

<sup>87</sup> L'UNHCR, l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, fornisce una definizione precisa di sfollati interni (in inglese *Internally Displaced Persons* o IDP). Gli sfollati interni sono “*persons or groups of persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an internationally recognized State border*”. V. Global Protection Cluster Working Group, *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, Ginevra, 2010, p. 8, disponibile su <https://www.unhcr.org/5ad5a43a7> (consultato in data 8 settembre 2021). Il mandato dell'UNHCR inizialmente non prevedeva protezione e assistenza per gli sfollati interni, ma limitatamente ai rifugiati. Tuttavia, l'ambito d'azione stato ampliato anche a questa categoria di persone che rappresentano una problematica sempre più rilevante sul piano internazionale. Gli sfollati interni a causa di conflitti, secondo i dati dell'organizzazione per il 2019, ammontavano a 45,7 milioni nel mondo.

<sup>88</sup> Internal Displacement Monitoring Centre, <https://www.internal-displacement.org/media-centres/the-female-face-of-displacement-21-million-women-and-girls-uprooted-by-conflict-and> (consultato in data 4 maggio 2021).

<sup>89</sup> Cfr. MCKAY, *The Effects of Armed Conflict on Girls and Women*, in *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 1998, p. 384.

trattamento si acquisiscono nel corso di un conflitto e spesso si traducono nella necessità per le donne di dover lasciare la propria casa o addirittura il proprio paese a causa delle violenze cui sono soggette.

Durante la fase di transito, le donne sono più esposte alla probabilità di trovarsi ad affrontare situazioni critiche o anche pericolose per la loro salute e la loro vita<sup>90</sup>. Le donne costrette a fuggire dal conflitto possono andare incontro a viaggi particolarmente difficili e pericolosi, senza tralasciare il fatto che le condizioni nei campi profughi non siano necessariamente migliori. All'interno di queste strutture, infatti, non è raro che donne e ragazze siano vittime di violenze sessuali o di altre forme di maltrattamento, ma anche in questo caso possono svolgere un ruolo fondamentale nella protezione della comunità femminile del campo<sup>91</sup>.

Tenendo in considerazione che questi luoghi sono spesso permeati da un clima di insicurezza, per cui vengono meno la tutela dei diritti umani e la protezione delle categorie più a rischio, le donne possono dar vita a forme di organizzazione che mirino a garantire la protezione delle rifugiate e ad impedire che la loro permanenza nel campo si trasformi in una lotta per la sopravvivenza. Si fa riferimento, ad esempio, all'equa ripartizione del cibo durante i pasti o alla fornitura di beni di prima necessità perché di frequente viene tacitamente data la precedenza agli uomini presenti nel campo<sup>92</sup>. Oltre a garantire il soddisfacimento dei bisogni primari, le donne presenti nei campi possono anche aiutare a prevenire abusi nei confronti di altre donne da parte dei rifugiati di sesso maschile<sup>93</sup>. Questo ruolo assume primaria importanza se si considera che spesso le strutture adibite all'accoglienza dei profughi sono carenti in termini di sicurezza e le donne e le ragazze risultano una delle categorie più vulnerabili al loro interno. Il fattore sicurezza all'interno dei campi profughi può avere ripercussioni negative sulla salute

---

<sup>90</sup> Cfr. ROHWERDER, *Women and girls in forced and protracted displacement*, GSDRC Helpdesk Research Report 1364, 2016, pp. 2-3, disponibile su <https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/06/HDQ1364.pdf> 8 (consultato in data 8 settembre 2021).

<sup>91</sup> V. Women's Commission for Refugee Women and Children, *Displaced Women and Girls At Risk: Risk Factors, Protection Solutions and Resource Tools*, New York, 2006, pp. 9-10.

<sup>92</sup> Cfr. ASHFORD, HUET-VAUGHN, *The Impact of War on Women*, in LEVY, SIDEL (eds.), *War and public health*, New York, 1997, p. 188.

<sup>93</sup> V. Austrian Development Cooperation, *Focus: Women, Gender and Armed Conflict*, 2009, p. 3, disponibile su <https://www.oecd.org/social/gender-development/44896284.pdf> (consultato in data 7 maggio 2021).

fisica e psicologica di queste persone, che già hanno dovuto affrontare situazioni di estrema drammaticità.

Infine, nonostante rappresentino ancora una percentuale esigua, le donne possono prendere parte attivamente ad un conflitto in qualità di combattenti<sup>94</sup>. Anche in questo caso, spesso per ragioni culturali non viene accettato dalla società che le donne possa ricoprire un incarico storicamente associato alla figura maschile. Tuttavia, in alcuni conflitti le donne hanno giocato un ruolo importante all'interno delle forze armate. È il caso della guerra d'indipendenza dell'Eritrea che si estese per un arco di tempo di trenta anni, a partire dal 1961, e in cui le donne costituivano quasi il 40% delle forze del Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo<sup>95</sup>. Così come nel caso dell'Eritrea, anche in altri contesti le donne hanno giocato un ruolo primario tra le file delle forze armate: ad esempio, nel 2004 in El Salvador e in Nicaragua, le donne che combattevano nel fronte per la liberazione rappresentavano circa il 30% e hanno potuto ricoprire alte cariche militari, mentre in Guatemala diverse donne erano presenti anche ai vertici degli eserciti<sup>96</sup>.

La partecipazione delle donne all'interno delle forze armate aumenta sensibilmente nel caso di eserciti non-statali, in particolare per la loro strutturazione più informale e meno gerarchica che lascia meno spazio al dibattito sul se e come le donne dovrebbero poter prendervi parte<sup>97</sup>. Tuttavia, in generale, la maggior parte dei combattenti sia nei ranghi dell'esercito che dei movimenti di resistenza è ancora rappresentata da uomini.

Oltre al mero ruolo di combattenti, le donne possono ricoprire una moltitudine di ruoli all'interno di forze armate irregolari, ad esempio nelle vesti di cuoche, di

---

<sup>94</sup> Cfr. ALISON, *Women as Agents of Political Violence: Gendering Security*, in *Security Dialogue*, 2004, p. 448.

<sup>95</sup> Il conflitto avente come obiettivo l'indipendenza dell'Eritrea, ebbe inizio in seguito alla decisione della vicina Etiopia di anettere il Paese. Si concluse nel 1991 con la vittoria dell'Eritrea e la proclamazione ufficiale dell'indipendenza in seguito al referendum tenutosi due anni dopo. Durante il corso del conflitto, ebbe un ruolo rilevante il movimento di resistenza che, all'inizio degli anni Settanta, vide una spaccatura al suo interno, basata su divisioni etnico-religiose. Da questa scissione nacquero il Fronte di Liberazione Eritreo (FLE) e il Fronte di Liberazione del Popolo Eritreo (FLPE). Il secondo avrà una maggiore influenza sulle sorti del conflitto e siglerà la tregua nel 1991, con cui avranno definitivamente fine le ostilità. Cfr. BERNAL, *Equality to Die For?: Women Guerrilla Fighters and Eritrea's Cultural Revolution*, in *Political and Legal Anthropology Review*, 2000, pp. 61-63.

<sup>96</sup> Cfr. EADE, MACLEOD, *Women and armed conflict: from victims to activists*, in *State of World's Minorities and Indigenous Peoples*, 2011, p. 54.

<sup>97</sup> Cfr. RAJIVAN, SENARATHNE, *Women in armed conflicts: Inclusion and exclusion*, in *Asia-Pacific Human Development Report Background Papers Series 2010/2011*, 2010, p. 4, disponibile su [https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/human\\_development/aphdr-gender/tbp-11.html](https://www.asia-pacific.undp.org/content/rbap/en/home/library/human_development/aphdr-gender/tbp-11.html) (consultato in data 15 maggio 2021).

messaggere o di spie, ma contribuiscono anche attraverso la gestione della logistica e le campagne di propaganda e reclutamento. In genere le donne tendono a ricoprire ruoli di minore rilievo all'interno delle forze armate, regolari e non-statali, ad eccezione di alcuni casi come i movimenti di liberazione in cui solitamente è prevista una maggiore inclusione ed uguaglianza<sup>98</sup>.

Ne è un esempio il gruppo paramilitare delle Tigri per la liberazione della patria Tamil<sup>99</sup>, la cui organizzazione rispecchiava una struttura perlopiù orizzontale, in cui le donne erano presenti in tutte le unità, compresi i ranghi più alti del movimento. Tuttavia, questa larga inclusione deriva anche da considerazioni di tipo strategico, in quanto le donne vengono generalmente percepite come meno minacciose e pertanto più utili nel portare a termine attacchi in luoghi pubblici<sup>100</sup>.

È d'uopo osservare che, in diversi casi, anche le donne hanno commesso brutali atrocità quando implicate in combattimenti e in particolar modo se operavano all'interno di movimenti di guerriglia<sup>101</sup>. Ciò nonostante, è importante riconoscere come le donne possano avere un ruolo fondamentale nella condotta delle ostilità, anche se nella storia, i conflitti sono sempre stati combattuti dagli uomini in una misura tale che le donne hanno rappresentato solamente l'1% dei combattenti nei conflitti<sup>102</sup>. Tale assetto viene percepito come naturale nell'ordine delle cose, ma non implica che le donne siano meno adatte o capaci a svolgere questo tipo di attività. Semplicemente il loro contributo in questo senso è sempre stato sottostimato e vi è una tendenza generale a non accettare che le donne possano ricoprire cariche che tradizionalmente sono sempre state prerogativa degli uomini.

---

<sup>98</sup> Cfr. BOUTA, FRERKS, BANNON, *Gender, conflict, and development*, Washington DC, 2005, pp. 11-12.

<sup>99</sup> Si tratta di un gruppo armato costituito in Sri Lanka nel 1976, il cui obiettivo era quello di ottenere la secessione dal paese, dando vita al nuovo Stato indipendente del Tamil Eelam nella parte orientale e settentrionale dello Sri Lanka. L'ideologia del gruppo era basata sulla retorica comunista e nazionalista e le tattiche di guerriglia utilizzate erano perlopiù di matrice estremamente violenta, tanto da accomunare il gruppo ad una organizzazione terroristica. Definitivamente sconfitte dall'esercito nazionale, le Tigri del Tamil hanno cessato le proprie attività nel 2009. Cfr. HELLMANN-RAJANAYAGAM, *Female Warriors, Martyrs and Suicide Attackers: Women in the LTTE*, in *International Review of Modern Sociology*, 2008, pp. 3-8.

<sup>100</sup> Cfr. RAJIVAN, SENARATHNE, *op.cit.*, pp. 5-6.

<sup>101</sup> Cfr. HAERI, PUECHGUIRBAL, *From helplessness to agency: Examining the plurality of women's experiences in armed conflict*, *cit.*, p. 111.

<sup>102</sup> Cfr. GOLDSTEIN, *War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa*, Cambridge, 2001, p. 10.

Eppure, la responsabilizzazione e l'accrescimento del potere delle donne – il cosiddetto *empowerment*<sup>103</sup> – getta proprio le sue basi nel riconoscimento da parte della società in cui vivono, degli attori politici e della comunità internazionale nella sua interezza, che possano svolgere attivismo attraverso diverse modalità o che possano contribuire a portare a termine un conflitto con successo nelle vesti di mediatrici.

#### **1.4 Le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne in situazioni di conflitto armato**

I conflitti armati hanno un impatto differente sulla vita di uomini e donne e le modalità attraverso cui queste ultime sperimentano tale contesto dipendono dalla diffusione su larga scala di pratiche violente nei loro confronti. Tutto ciò ha serie implicazioni, anche di lungo termine, sulla salute fisica e psicologica delle donne<sup>104</sup>. Per molte di esse, quindi, sperimentare un conflitto significa non solo dover affrontare una serie di difficoltà legate alle condizioni di vita critiche che una simile situazione comporta, ma anche dover fare i conti con le conseguenze sulle loro vite delle violenze che subiscono.

Dando uno sguardo agli effetti che produce un conflitto armato su una scala dal breve al lungo periodo, è possibile affermare che gli uomini costituiscono la parte di popolazione più colpita nel corso del conflitto, essendo esposti ad un maggiore rischio di rimanere feriti o uccisi durante i combattimenti<sup>105</sup>. Al tempo stesso, però, le donne patiscono in maggior misura gli effetti di lungo termine derivanti da un conflitto che in molti casi tendono a persistere anche una volta cessate le ostilità<sup>106</sup>.

Dunque, nonostante i conflitti abbiano un impatto devastante per tutti gli individui che ne sono affetti, le donne spesso ne risentono maggiormente anche in base alla società in cui vivono e al ruolo che viene attribuito loro dal contesto culturale. Infatti, è ormai un fatto consolidato che le società poco egualitarie e basate sulle gerarchie dei ruoli possano

---

<sup>103</sup> Cfr. WEBSTER, CHEN, BEARDSLEY, *Conflict, Peace, and the Evolution of Women's Empowerment*, in *International Organization*, 2019, pp. 1-3.

<sup>104</sup> Cfr. ASHFORD, HUET-VAUGHN, *op. cit.*, pp. 188-190.

<sup>105</sup> Cfr. BYRNE, *Towards a Gendered Understanding of Conflict*, in *IDS Bulletin*, 1996, p. 34.

<sup>106</sup> Ai fini di questa ricerca mi concentrerò esclusivamente sugli effetti e le conseguenze che i conflitti armati hanno sulla salute fisica e psicologica delle donne. Tuttavia, secondo diversi studi anche i minori soffrono in maniera considerevole delle implicazioni negative di lungo termine legate ai conflitti, come ad esempio la scarsità di cibo e la mancanza di adeguate infrastrutture sanitarie.

sperimentare con più facilità un aumento delle disuguaglianze allo scoppiare di un conflitto<sup>107</sup>. Per le donne questo si traduce solitamente in una maggiore difficoltà nel poter accedere e usufruire di alcuni servizi pubblici quali l'educazione e la sanità, ma esse possono anche vedersi costrette a rinunciare al loro lavoro per ricoprire il tradizionale ruolo di custode della casa e della famiglia<sup>108</sup>.

A queste discriminazioni sovente si affianca il fattore economico che genera ulteriori disuguaglianze e precarietà<sup>109</sup>. La dipendenza finanziaria dal marito o da un altro membro della famiglia risulta di particolare rilevanza nel momento in cui la donna si trova a dover fare i conti con l'assenza o la lontananza dell'uomo, il quale in molti casi rappresenta la fonte di guadagno per la famiglia. Per le donne non autonome dal punto di vista economico, ulteriori difficoltà possono emergere nel momento in cui, a causa del conflitto, sono costrette a lasciare la propria casa o addirittura il proprio Paese.

A questo proposito, rappresentando in molti casi la prima categoria ad essere evacuata tra i civili, le donne *“are generally exposed to foreign – and often inadequate – living conditions and, consequently, tend to be more prone to accidents, injuries, and disease”*<sup>110</sup>.

Inoltre, altri fattori culturali possono contribuire a peggiorare la condizione delle donne nel caso, ad esempio, di scarsità di cibo ed alimenti. Secondo la tradizione di determinate culture, infatti, gli uomini hanno il diritto a nutrirsi per primi in modo da poter svolgere le loro mansioni e questo porta le donne ad essere più frequentemente soggette alla malnutrizione in situazioni del genere<sup>111</sup>. I dati forniti dal Comitato Internazionale della Croce Rossa, riferiti alla guerra civile in Afghanistan tra il 1992 e il 1996, riportano che tra i residenti di Kabul intervistati, il 38% dichiarò di soffrire di malnutrizione. Tuttavia, considerando solo la popolazione femminile, la cifra risultava

---

<sup>107</sup> V. OECD, *Gender Equality and Women's Empowerment in Fragile and Conflict-affected Situations: a Review of Donor Support*, OECD development policy papers, 2017, p. 17.

<sup>108</sup> Cfr. GARDAM, CHARLESWORTH, *Protection of Women in Armed Conflict*, in *Human Rights Quarterly*, 2000, pp. 150-151.

<sup>109</sup> Cfr. ALTUZARRA, GÁLVEZ-GÁLVEZ, GONZÁLEZ-FLORES, *Is Gender Inequality a Barrier to Economic Growth? A Panel Data Analysis of Developing Countries*, in *Sustainability*, 2021, pp. 1-2.

<sup>110</sup> Cfr. GARDAM, CHARLESWORTH, *Protection of Women in Armed Conflict*, cit., p. 153.

<sup>111</sup> Cfr. LOOBY, *Women in Bougainville*, in *Refractory Girl: A Women's Studies Journal*, 1992, p. 67.

molto più alta poiché, secondo la cultura afghana, gli uomini devono nutrirsi per primi e alle donne spesso non rimangono altro che avanzi di cibo<sup>112</sup>.

Oltre a dar vita a diverse forme di discriminazione, un conflitto armato può avere conseguenze ben peggiori sulle donne, che possono prolungarsi per diversi anni e che possono avere un'influenza anche sulle loro condizioni di vita all'interno della società<sup>113</sup>. Infatti, il trauma maggiore cui sono sottoposte le donne riguarda innanzitutto le violenze sessuali e gli abusi che tendono ad aumentare in un contesto bellico. In questi casi, le conseguenze negative variano dal non poter accedere a cure adeguate a dover subire fenomeni di stigmatizzazione da parte della comunità in cui vivono<sup>114</sup>.

Oltre alla violenza sessuale, esistono altre forme di abusi perpetrati con altrettanta frequenza, come la violenza fisica più in generale o la violenza psicologica<sup>115</sup>. Gli strascichi derivanti da questo genere di atti discriminatori e violenti tendono inevitabilmente a lasciare un segno indelebile nelle vite di chi li subisce, spesso contribuendo a determinare un deterioramento della qualità della vita anche una volta terminato il conflitto.

#### 1.4.1 Sexual and gender-based violence (SGBV)

Quando si parla di violenza di genere nei confronti delle donne, esistono diverse definizioni che forniscono un preciso quadro teorico e che aiutano a delimitare, anche dal punto di vista giuridico, le situazioni a cui si fa riferimento quando vengono compiuti determinati atti. In generale, il concetto di derivazione anglofona “*sexual and gender-based violence*” si riferisce a quelle situazioni in cui viene commessa una violenza sessuale nei confronti di una donna o, più in generale, una qualsiasi forma di violenza che pone le basi sulla discriminazione di genere<sup>116</sup>. Una definizione più generica e inclusiva è quella fornita dall'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani:

---

<sup>112</sup> V. *Guidelines on the Protection of Refugee Women*, cit., p. 49.

<sup>113</sup> Cfr. HAERI, PUECHGUIRBAL, *From helplessness to agency: Examining the plurality of women's experiences in armed conflict*, cit., p. 120.

<sup>114</sup> Cfr. BJARNEGÅRD *et al.*, *Gender, peace and armed conflict*, in DAVIS (ed.), *SIPRI Yearbook 2015: Armaments, Disarmament and International Security*, Oxford, 2015, p. 104.

<sup>115</sup> Cfr. MCKAY, *The Effects of Armed Conflict on Girls and Women*, cit., p. 385.

<sup>116</sup> Cfr. IYANDA *et al.*, *Determinants of Gender-Based Violence and Its Physiological Effects Among Women in 12 African Countries*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 2019, p. 2, disponibile su <https://doi.org/10.1177/0886260519888536> (consultato in data 9 settembre 2021).

*“Sexual violence is a form of gender-based violence and encompasses any sexual act, attempt to obtain a sexual act, unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed against a person’s sexuality using coercion, by any person regardless of their relationship to the victim, in any setting”*<sup>117</sup>.

Una definizione invece più specifica, classifica tra gli atti che costituiscono una violenza sessuale, i seguenti: *“sexual threat, assault, interference, exploitation, humiliation, molestation, incest, involuntary prostitution, torture, insertion of objects into genital openings and attempted rape, including statutory rape, carried out against on women and girls or men and boys”*<sup>118</sup>.

Per meglio inquadrare le definizioni precedenti, è opportuno anche chiarire la distinzione tra vittime e aggressori. Le prime si identificano come individui appartenenti alla popolazione civile interessata da un conflitto armato, mentre i secondi solitamente costituiscono membri delle forze armate ufficiali o non-statali<sup>119</sup>.

Oltre ai casi specifici, è stato osservato più in generale come le situazioni di conflitto facciano emergere spesso l’elemento dell’opportunità – così come definito da Swaine<sup>120</sup> – che crea le condizioni per un aumento della violenza. L’opportunità di perpetrare violenze può derivare, ad esempio, dalla percezione che le forze armate (comprese quelle governative) non verranno sanzionate o condannate per i propri comportamenti illeciti oppure a causa di un’*escalation* delle componenti del conflitto stesso che possono portare ad un aumento generalizzato delle violenze di natura settaria<sup>121</sup>.

---

<sup>117</sup> Ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Sexual and gender-based violence in the context of transnational justice*, 2014, disponibile su [https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepaggers/sexual\\_and\\_gender-based\\_violence.pdf](https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepaggers/sexual_and_gender-based_violence.pdf) (consultato in data 12 giugno 2021).

<sup>118</sup> Cfr. COLOMBINI, *Gender-based and Sexual Violence against Women during Armed Conflict*, in *Journal of Health Management*, 2002, p. 167.

<sup>119</sup> Cfr. CHUN, SKJELSBÆK, *Sexual Violence in Armed Conflicts*, PRIO Policy Brief 1/2010, p. 2, disponibile su <https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=7338> (consultato in data 9 settembre 2021).

<sup>120</sup> L’autrice, riferendosi a diverse situazioni di conflitto in cui la violenza sessuale ai danni delle donne è stata commessa sia da attori statali che da attori non-statali, afferma che *“under this variable [opportunity], it is understood that war sometimes increases the opportunity of violence”*. Cfr. SWAINE, *Beyond strategic rape and between the Public and Private: Violence against women in armed conflict*, in *Human Rights Quarterly*, 2015, p. 763.

<sup>121</sup> *Ibid.*

La violenza sessuale nei confronti delle donne, ed in particolar modo lo stupro, vengono spesso definiti come un'arma di guerra, utilizzata come mezzo complementare per perseguire determinate tattiche o strategie militari. I conflitti, infatti, sono composti da rituali e regole precise che permettono di identificare chiaramente uno o più nemici e lo scopo solitamente è quello di infliggere il maggior danno possibile alla controparte<sup>122</sup>. La logica in tali situazioni porta i combattenti a credere di poter fare uso di pratiche violente nei confronti della popolazione civile senza conseguenze dal punto di vista penale, allo scopo di aumentare il proprio potere e la propria predominanza sul nemico<sup>123</sup>. Infatti, in diverse situazioni di conflitto, la violenza sessuale nei confronti delle donne è tacitamente riconosciuta ed accettata non solo dai membri delle forze armate, ma anche dai loro superiori, generando talvolta le condizioni per l'istituzione di veri e propri campi adibiti allo stupro<sup>124</sup>.

Gli abusi perpetrati nei confronti delle donne si traducono spesso nella volontà di umiliare profondamente il nemico e di palesare l'incapacità degli uomini o dello Stato a cui appartengono di proteggerle adeguatamente. La violenza sessuale diventa quindi una vera e propria arma che sminuisce ed indebolisce la morale di una comunità, specialmente nel caso di società che dipingono le donne come *"the 'mother of the nation' and the carrier of the 'purity' of the group"*<sup>125</sup>, trasmettendo così l'idea di aver *"symbolically raping the nation itself"*<sup>126</sup>. Si può affermare quindi che il risultato sia una sostanziale esaltazione (o esasperazione) della mascolinità all'interno delle file dell'esercito che è in molti casi complementare alla cultura bellica.

Lo stupro come pratica di guerra ha un forte impatto anche sulla componente psicologica di una comunità, in quanto viene deliberatamente usato come mezzo strumentale capace di creare rotture all'interno della società e dei nuclei familiari<sup>127</sup>,

---

<sup>122</sup> Cfr. SMITH, *Codes and Conflict: Toward a Theory of War as Ritual*, in *Theory and Society*, 1991, p. 107.

<sup>123</sup> Cfr. WOOD, *Variation in Sexual Violence During War*, in *Politics & Society*, 2006, p. 327.

<sup>124</sup> Cfr. BASTICK, GRIMM, KUNZ, *Sexual Violence in Armed Conflict: A Global Overview and Implications for the Security Sector*, Ginevra, 2007, p. 117.

<sup>125</sup> Cfr. LEATHERMAN, *Sexual violence and armed conflict: Complex dynamics of re-victimization*, in *International Journal of Peace Studies*, 2007, p. 63.

<sup>126</sup> Cfr. EL JACK, *op. cit.*, p. 16.

<sup>127</sup> Cfr. INDER, *The impact of armed conflict on women*, 2012, p. 2, disponibile su [https://www.nato.int/issues/women\\_nato/meeting-records/2012/pdf/NATO-Gender-Committee2012-presentation-Brigid-Inder.pdf](https://www.nato.int/issues/women_nato/meeting-records/2012/pdf/NATO-Gender-Committee2012-presentation-Brigid-Inder.pdf) (consultato in data 16 giugno 2021).

portando in alcuni casi all'emarginazione degli individui che hanno subito violenze. Tuttavia, le situazioni di conflitto armato portano non solo ad un aumento della violenza di genere in quella che si potrebbe definire la sfera pubblica, legata al contesto militare, ma anche ad un incremento della violenza domestica nella sfera privata, a causa delle fratture che si creano all'interno delle famiglie e delle comunità durante un conflitto.

Gli abusi e le violenze sessuali commessi sia da civili che da forze armate sono pratiche molto diffuse durante un conflitto armato, tanto che in alcuni Stati una donna su cinque ha dichiarato di aver subito violenze<sup>128</sup>. Tuttavia, le motivazioni per cui vengono compiuti tali atti variano ampiamente: nella maggior parte dei casi, le donne subiscono abusi sotto forma di punizione e umiliazione, ma in diversi casi è stato riscontrato come le donne siano state costrette ad avere rapporti sessuali con soldati delle fazioni nemiche per ottenere in cambio acqua e cibo essenziali per la loro sopravvivenza e quella dei propri figli<sup>129</sup>.

L'uso della violenza come tattica di guerra spesso mira ad invertire o a consolidare la gerarchia sociale dei generi basata sulla subordinazione, ma è stato riscontrato in molteplici conflitti che se ne è fatto ricorso anche allo scopo di portare a termine un programma di pulizia etnica<sup>130</sup>.

---

<sup>128</sup> Ad esempio, durante il genocidio in Ruanda originato dalle forti tensioni tra le due principali etnie presenti nel Paese – Hutu e Tutsi – e concomitante ad un sanguinoso conflitto, si stima che le donne e le ragazze vittime di stupri e altri abusi siano tra le 250.000 e le 500.000. Questo dato è ancora più rappresentativo dell'ampia diffusione dell'impiego di metodi violenti e coercitivi nei confronti delle donne, se si considera che l'alto numero di violenze sessuali è stato compiuto nell'arco di circa cento giorni. Cfr. SHIPMAN, RUMBLE, *Neglected challenges: the humanitarian responsibility to protect*, in *The shame of War: sexual violence against women and girls in conflict*, Kenya, 2007, p. 115.

<sup>129</sup> Cfr. MUHWEZI *et al.*, *Vulnerability to high risk sexual behavior (HRSB) following exposure to war trauma as seen in post-conflict communities in eastern Uganda: a qualitative study*, in *Conflict and Health*, 2011, p. 7.

<sup>130</sup> Secondo il diritto internazionale, la pulizia etnica non costituisce un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, anche se una tale condotta potrebbe integrare il compimento di tali crimini a determinate condizioni, e allo stesso modo non vi è una definizione giuridica univoca a livello internazionale che classifichi quali atti ne fanno parte. Tuttavia, in seguito ai gravi crimini commessi in ex-Jugoslavia, le Nazioni Unite hanno dato vita ad una Commissione di esperti, responsabile di analizzare e verificare le violazioni commesse durante il conflitto in Bosnia ed Erzegovina tra il 1992 e il 1995. Cfr. DEGANI, *Donne, diritti umani e conflitti armati. La questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale*, cit., p. 6. Considerate le numerose e ripetute violazioni dei diritti umani che hanno accompagnato una serie di violenze nei confronti della popolazione civile e le motivazioni etno-nazionaliste alla base del conflitto armato, la Commissione preposta ha stilato un rapporto conclusivo in cui ha definito le operazioni di pulizia etnica come una *"purposeful policy designed by one ethnic or religious group to remove by violent and terror-inspiring means the civilian population of another ethnic or religious group from certain geographic areas"*. V. *Letter dated 24 May 1994 from the Secretary-General to the President of the Security Council*, rapporto finale della Commissione di esperti presentato al Consiglio di Sicurezza il 27 maggio 1994, UN Doc. S/1994/674, parr. 130. La Commissione ha anche elencato i diversi atti che possono contribuire ad un progetto di pulizia etnica: *"murder, torture, arbitrary*

Un caso esemplare è rappresentato dai conflitti in ex-Jugoslavia e dalle atrocità che sono state compiute dalla polizia e dai gruppi paramilitari serbi in particolar modo contro la popolazione civile in Bosnia-Erzegovina<sup>131</sup>. Le radici del conflitto armato risiedono nella contrapposizione tra le maggiori etnie presenti sul territorio al momento della dissoluzione della Jugoslavia nei primi anni Novanta e dalle principali culture religiose che compongono le popolazioni dei nascenti Stati indipendenti di Serbia, Croazia e Bosnia ed Erzegovina<sup>132</sup>. In particolare, i maggiori scontri si verificarono tra le forze armate della Serbia a maggioranza cristiano-ortodossa e l'esercito della Repubblica della Bosnia ed Erzegovina a prevalenza musulmana. Infatti, migliaia di donne musulmane furono violentate in Bosnia-Erzegovina dalle forze paramilitari e di polizia serbe tra il 1992 e il 1995, come parte di un più grande progetto di pulizia etnica<sup>133</sup>.

Nonostante non ci siano dati ufficiali precisi sul numero di donne vittime di stupro in questo periodo, le stime prodotte dalle agenzie delle Nazioni Unite ammontano a circa 60.000 casi<sup>134</sup>. In questo contesto le donne venivano ampiamente prese di mira con l'obiettivo di perseguire uno schema di guerra che avrebbe dovuto portare all'annullamento della dignità della popolazione musulmana e di conseguenza alla sua eliminazione definitiva dal territorio interessato dal conflitto armato. Come osservato da Amnesty International nel rapporto sui conflitti in ex-Jugoslavia:

*"[...] the rape and sexual abuse of women, the great majority of them Muslims, by Serbian forces has occurred in many places in Bosnia-Herzegovina and in some cases has been carried out in an organized or systematic way, with the deliberate detention of women for the purpose of rape and sexual abuse. Such incidents would seem to fit into the wider pattern of warfare, involving intimidation and abuses against*

---

*arrest and detention, extra-judicial executions, rape and sexual assaults, confinement of civilian population in ghetto areas, forcible removal, displacement and deportation of civilian population, deliberate military attacks or threats of attacks on civilians and civilian areas, and wanton destruction of property". V. Letter dated 9 February 1993 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, rapporto intermedio della Commissione di esperti presentato al Consiglio di Sicurezza il 10 febbraio 1993, UN Doc. S/25274, Annex I, sez. II, lett. D (6) e par. 57.*

<sup>131</sup> Una ricostruzione del conflitto in Bosnia-Erzegovina è proposta da NIZICH, *Violations of the Rules of War by Bosnian, Croat, and Muslim Forces in Bosnia-Herzegovina*, in *Hasting Women's Law Journal*, 1994, pp. 25-52.

<sup>132</sup> Cfr. MOJZES, *The Role of the Religious Communities in the War in Former Yugoslavia*, in *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe*, 1993, pp. 14-15.

<sup>133</sup> Cfr. JONES, *Gender and ethnic conflict in ex-Yugoslavia*, in *Ethnic and Racial Studies*, 1994, p. 117.

<sup>134</sup> V. Outreach Programme on the 1994 Genocide Against the Tutsi in Rwanda and the United Nations, *Sexual Violence: a Tool of War*, 2014, p. 1, disponibile su <https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/Backgrounder%20Sexual%20Violence%202014.pdf> (consultato in data 22 giugno 2021).

*Muslims and Croats which have led thousands to flee or to be compliant when expelled from their home areas out of fear of further violations*<sup>135</sup>.

Nel complesso, sia che le violenze sessuali nei confronti delle donne siano perpetrate come complementari ad una strategia di guerra, sia che vengano commesse per la mera soddisfazione personale dell'aggressore, nei contesti bellici esse rappresentano un'ampia e diffusa manifestazione di gravi violazioni dei diritti umani. Per questo motivo, quindi, le donne sperimentano le situazioni di conflitto in maniera differente rispetto agli uomini<sup>136</sup>, con l'aggravante che in diversi casi determinate forme di violenza – come la violenza sessuale – vengono tacitamente accettate durante il conflitto e di conseguenza interiorizzate all'interno della società anche una volta cessate le ostilità.

Inoltre, la difficoltà che spesso si presenta per le donne di riferire alle autorità le violenze subite, oltre agli ostacoli incontrati dalle organizzazioni internazionali e dagli enti coinvolti nell'esame delle violazioni commesse durante un conflitto, contribuiscono a non fornire un quadro complessivo del numero esatto delle vittime di abusi sessuali<sup>137</sup>. Tutto ciò ha portato a livello internazionale e statale, anche se in maggior misura nel passato rispetto al presente, a non rispondere con misure adeguate alla violenza di genere durante i conflitti<sup>138</sup>, spesso facendo passare la problematica in secondo piano e rendendo di fatto invisibili le conseguenze vissute dalle vittime.

#### *1.4.2 Forced displacement*

Durante un conflitto armato, una delle conseguenze con cui può trovarsi a fare i conti la popolazione civile è la migrazione forzata, che interessa in particolar modo le donne e i minori<sup>139</sup>. Il trasferimento forzato può avvenire sia all'interno dello stesso Stato, per cui si parla di sfollati interni, sia al di fuori dei confini nazionali per i rifugiati. Le cause alla base del fenomeno sono molteplici e possono variare, ma principalmente le

---

<sup>135</sup> V. *Bosnia-Herzegovina: Rape and sexual abuse by armed forces*, rapporto di Amnesty International del 21 gennaio 1993, AI Index EUR 63/01/93, pp. 6-7.

<sup>136</sup> Cfr. THOMPSON, *Women, Gender, and Conflict: Making the Connections*, in *Development in Practice*, 2006, pp. 342-343.

<sup>137</sup> V. *Report of the Secretary-General on Conflict-related sexual violence*, rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza il 29 marzo 2019, UN Doc. S/2019/280, par. 11.

<sup>138</sup> Cfr. ALCORN, *Responding to sexual violence in armed conflict*, in *The Lancet*, 2014, pp. 2034-2035.

<sup>139</sup> Cfr. MANCHANDA, *Gender Conflict and Displacement: Contesting 'Infantilisation' of Forced Migrant Women*, in *Economic and Political Weekly*, 2004, p. 4179.

persone interessate si vedono costrette a lasciare il proprio Paese di origine o la città natia per cause di forza maggiore, quali un conflitto, situazioni di generalizzata violenza, consistenti violazioni dei diritti umani o disastri naturali.

Tra le diverse discriminazioni che possono subire le persone sfollate, figura anche la persecuzione basata sul genere, che vede come vittime principali le donne. Qualsiasi sia la ragione alla base della migrazione forzata, quest'ultima è chiaramente una privazione dei diritti fondamentali e una violazione del diritto internazionale umanitario<sup>140</sup>. Tuttavia, è opportuno specificare che nel diritto internazionale la protezione accordata alle persone che fuggono da conflitti varia in base alla categoria cui appartengono queste ultime<sup>141</sup>.

Lo status di rifugiato e di conseguenza le condizioni in base alle quali un individuo può avvalersi della protezione internazionale sono regolamentati dalla Convenzione di Ginevra del 1951<sup>142</sup>, secondo la quale possono ricevere protezione e chiedere asilo coloro che subiscono persecuzioni nel proprio Paese di origine o coloro che, essendo sprovvisti della cittadinanza (i cosiddetti apolidi), non possono fare ritorno nello Stato in cui risiedono abitualmente poiché la loro vita sarebbe messa in grave pericolo<sup>143</sup>. Perciò la Convenzione protegge solamente gli individui che sono stati costretti ad una migrazione forzata al di fuori dei confini nazionali, ma non gli sfollati interni che rimangono di fatto sprovvisti di qualsiasi garanzia<sup>144</sup>. Inoltre, all'interno del trattato non è prevista una categoria apposita per le donne che subiscono persecuzioni e violenze in base al genere e

---

<sup>140</sup> Cfr. CHETAIL, *Armed Conflict and Forced Migration: A Systematic Approach to International Humanitarian Law, Refugee Law, And International Human Rights Law*, in CLAPHAM, GAETA (eds.), *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict*, Oxford, 2014, pp. 704-705.

<sup>141</sup> Cfr. HICKEL, *Protection of internally displaced persons affected by armed conflict: concept and challenges*, in *International Review of the Red Cross*, 2001, pp. 700-701.

<sup>142</sup> V. *Convention relating to the Status of Refugees*, adottata con risoluzione 429 (V)/1950 dell'Assemblea Generale il 28 luglio 1951, 189 U.N.T.S. 150. Per una panoramica sullo status dei rifugiati e sulla Convenzione di Ginevra del 1951, si veda ad esempio: KLEIST, *The History of Refugee protection: Conceptual and Methodological Challenges*, in *Journal of Refugee Studies*, 2017, pp. 161-169; NASCIMBENE, *Asilo e statuto di rifugiato*, in *Rivista Associazione Italiana Degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori*, 2010, pp. 4-30; LEHMANN, *At the crossroads: The 1951 Geneva Convention today*, in JUSS (ed.), *Research Handbook on International Refugee Law*, Cheltenham, 2019, pp. 2-15; *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary*, in ZIMMERMANN (ed.), Oxford, 2011.

<sup>143</sup> V. *Convention relating to the Status of Refugees*, 189 U.N.T.S. 150, *cit.*, art. 1, par. A (2).

<sup>144</sup> Cfr. EL JACK, *op. cit.*, p. 14.

di conseguenza, la causa del loro trasferimento non figura tra le motivazioni che permettono di ricevere protezione internazionale<sup>145</sup>.

Tutto ciò rappresenta un grande ostacolo per le donne, soprattutto dal momento che costituiscono una parte consistente delle persone costrette a fuggire. Nel momento in cui lasciano la propria casa o il proprio Paese, diverse persone cercano temporaneamente rifugio nei campi profughi, dove – come già accennato – le donne sono maggiormente esposte al rischio di subire molestie e violenze sessuali<sup>146</sup>. I dati relativi al numero di donne e ragazze che hanno subito violenze all'interno dei campi scarseggiano e ciò contribuisce a non fornire un quadro esaustivo del fenomeno, a causa del fatto che molte donne non riportano ciò che hanno vissuto per timore o per vergogna, ma anche perché a volte il personale presente nelle strutture non è formato adeguatamente per riconoscere determinati tipi di trauma<sup>147</sup>. Tuttavia, l'elemento centrale qui è rappresentato dal fatto che la violenza di genere nei confronti di rifugiate/ sfollate è un fenomeno diffuso e complementare ai conflitti armati, poiché essa rappresenta spesso un'arma di guerra utilizzata nei confronti delle civili, ma anche un problema che colpisce molte donne che decidono di fuggire dalle aree di conflitto proprio perché lì la loro vita è in grave pericolo.

#### *1.4.3 L'impatto di breve e lungo periodo delle violenze sulle donne*

Le conseguenze dovute alle violenze che subiscono i corpi e le menti delle donne sono di diverso tipo e variano in gravità, ma nella maggior parte dei casi tendono a persistere anche dopo la fine del conflitto, contribuendo a creare traumi permanenti nelle vite delle persone coinvolte. L'impatto delle violenze subite può essere di breve durata, se ha effetti nell'immediato dell'accaduto e tende ad esaurirsi con la fine del conflitto armato oppure di lungo periodo, nel caso in cui le conseguenze creino danni permanenti a livello fisico, mentale o sociale<sup>148</sup>. Questo avviene non solo perché determinati traumi sono difficili da dimenticare o da curare, ma anche perché durante un conflitto può

---

<sup>145</sup> Cfr. MANCHANDA, *op. cit.*, p. 4181.

<sup>146</sup> Cfr. FREEDMAN, *Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the refugee 'crisis'*, in *Reproductive Health Matters*, 2016, p. 18.

<sup>147</sup> Cfr. KWIRINGIRA *et al.*, *Experiences of Gender Based Violence among Refugee Populations in Uganda: Evidence from Four Refugee Camps*, in *East Africa Social Science Research Review*, 2018, pp. 292-293.

<sup>148</sup> Cfr. KOOS, *What Do We Know About Sexual Violence in Armed Conflicts? Recent Empirical Progress and Remaining Gaps in Peace and Conflict Research*, German Institute of Global and Area Studies Working Papers, 2015, p. 13.

risultare molto più complicato per le donne avere accesso alle strutture sanitarie e alle cure mediche necessarie.

Questa condizione può poi persistere laddove, anche una volta ripristinata una situazione di normalità, il basso sviluppo del Paese o la mancanza di personale qualificato non permettono ugualmente di aiutare in maniera adeguata le donne che hanno subito violenze. A tal proposito, una delle conseguenze più comuni che derivano dalle violenze sessuali e che diversi Paesi hanno avuto difficoltà a gestire, è la diffusione di HIV/AIDS<sup>149</sup>. Con l'aumento degli abusi nei confronti delle donne, anche la diffusione di questa malattia tende a propagarsi nelle aree colpite<sup>150</sup>, mettendo potenzialmente a rischio il benessere dell'intera comunità. Inoltre, lo stigma sociale legato al fatto di aver subito una violenza e, ancora di più, di aver contratto una malattia di cui ancora oggi si parla molto poco, rende ulteriormente complicato assistere con le cure necessarie coloro che ne sono affetti<sup>151</sup>.

Ulteriori implicazioni sulla salute che possono derivare dall'aver subito un abuso o una violenza sessuale si presentano, nell'immediato, sotto forma di dolore fisico agli organi genitali o derivante da altre ferite, malattie sessualmente trasmissibili o gravidanze indesiderate<sup>152</sup>. Sul lungo periodo, invece, gli effetti possono includere danni permanenti all'apparato riproduttivo, tra cui l'infertilità e altre complicazioni che aumentano il rischio di decesso<sup>153</sup>. Le gravidanze derivanti da una violenza sessuale rappresentano poi un ulteriore problema<sup>154</sup>, sia per le donne che vivono in Paesi in cui non è legale praticare l'aborto sia per coloro che possono optare per questa scelta, a causa delle complicazioni sulla salute della donna che possono rivelarsi in alcuni casi fatali.

Così come le conseguenze sulla salute, anche le implicazioni psicologiche possono essere di breve o lunga durata. Molte donne che hanno subito violenze hanno provato un

---

<sup>149</sup> Cfr. SUPERVIE, HALIMA, BLOWER, *Assessing the impact of mass rape on the incidence of HIV in conflict-affected countries*, in *AIDS*, 2010, pp. 2841-2842.

<sup>150</sup> V. Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, *Reproductive Health for Communities in Crisis: UNFPA Emergency Response*, New York, 2001, p. 19-25.

<sup>151</sup> Cfr. EL JACK, *op. cit.*, p. 17.

<sup>152</sup> Cfr. SHANKS, SCHULL, *Rape in War: The Humanitarian Response*, in *Canadian Medical Association Journal*, 2000, pp. 1152-1153.

<sup>153</sup> Cfr. COLOMBINI, *op. cit.*, p. 171.

<sup>154</sup> Cfr. WATSON, *Children Born of Wartime Rape: Rights and Representations*, in *International Feminist Journal of Politics*, 2007, p. 21.

sentimento di paura e di impotenza che può persino arrivare a limitare lo svolgimento di semplici attività quotidiane, hanno sofferto di crisi di ansia e di amnesia causate dal trauma<sup>155</sup>. Questi sono solamente alcuni degli effetti che possono verificarsi, ma nel caso in cui non venisse fornito l'aiuto psicologico necessario a superare l'accaduto, le implicazioni psicologiche possono trasformarsi in conseguenze che perdurano nel tempo, come la depressione, la difficoltà a stabilire contatti con le persone per paura o il senso di costante angoscia e vergogna che possono portare anche al suicidio<sup>156</sup>.

Tutto ciò, dalle implicazioni fisiche a quelle psicologiche, allo stigma attribuito dalla società dopo aver subito una violenza sessuale, è la chiara dimostrazione dei differenti modi in cui donne e uomini sperimentano una situazione di conflitto e di quanto sia fondamentale indirizzare la giusta attenzione al problema nel momento in cui questi atti avvengono, per evitare che gli effetti collaterali potenzialmente risolvibili o quantomeno arginabili diventino permanenti.

---

<sup>155</sup> V. Organizzazione Mondiale della Sanità, *Reproductive health during conflict and displacement: a guide for programme managers*, Ginevra, 2000, pp. 10-11.

<sup>156</sup> Cfr. COLOMBINI, *op. cit.*, pp. 171-172.

## CAPITOLO SECONDO

### I DIRITTI DELLE DONNE IN TEMPO DI GUERRA

#### 2.1 La condizione delle donne nei conflitti armati

Nel cercare di comprendere la complessità della condizione umana – femminile e maschile – nel corso di un conflitto armato e di come un evento di tale portata influisca sui rapporti di genere, rimodellandoli o sovvertendoli, è importante capire cosa si intende esattamente con il termine “genere”. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità<sup>157</sup>, il genere “*refers to the characteristics of women, men, girls and boys that are socially constructed. This includes norms, behaviors and roles associated with being a woman, man, girl or boy, as well as relationships with each other*”<sup>158</sup>. La condizione delle donne nel corso di un conflitto, dunque, sembra dipendere in primo luogo dalla posizione che esse ricoprivano nel periodo antecedente allo scoppio delle ostilità e dal grado di sviluppo in termini di diritti e libertà all’interno dello Stato di appartenenza.

Proprio lo Stato, infatti, sotto molti aspetti risulta essere centrale nell’analisi delle questioni di genere. La nascita dello Stato moderno<sup>159</sup>, come ente dotato di personalità giuridica, viene datata al 1648 con la Pace di Vestfalia<sup>160</sup>: lo Stato è fin da allora il soggetto principale dell’ordinamento giuridico internazionale. In quanto tale, lo Stato e la sua organizzazione influenzano fortemente le relazioni di genere e di conseguenza lo status accordato alla donna al suo interno. Nonostante il costruito sociale del concetto di genere possa cambiare ed evolversi nel corso del tempo, molti Stati, ancora oggi,

---

<sup>157</sup> L’organizzazione è impegnata da tempo nel sostenere il raggiungimento della parità di genere, in particolare supportando i *Sustainable Development Goals* fissati dalle Nazioni Unite, tra cui figura anche l’uguaglianza di genere. L’OMS ha creato una serie di standard e linee guida per migliorare l’accesso alle cure mediche per le donne e per promuovere il miglioramento delle condizioni di salute di queste ultime. Organizzazione Mondiale della Sanità, *Gender and Health*, disponibile su [https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1) (consultato in data 13 luglio 2021).

<sup>158</sup> *Ibid.*

<sup>159</sup> Con la Pace di Vestfalia nasce un nuovo sistema internazionale di Stati moderni, conosciuto anche come ordine di Vestfalia. Esso si caratterizza per la presenza di Stati sovrani che esercitano la loro giurisdizione su un territorio e una popolazione e tra i quali intercorrono rapporti di parità e uguaglianza sul piano delle relazioni internazionali. Cfr. SCHMIDT, *To Order the Minds of Scholars: The Discourse of the Peace of Westphalia in International Relations Literature*, in *International Studies Quarterly*, 2011, pp. 601-602.

<sup>160</sup> Cfr. KRASNER, *Westphalia and All That*, in GOLDSTEIN, KEOHANE (eds.), *Ideas and Foreign Policy*, Ithaca, New York, 1993, p. 235.

mantengono una struttura patriarcale che si riflette nei rapporti di potere tra i due generi, sia nella sfera pubblica che in quella privata e nella quotidianità<sup>161</sup>.

Arrivando poi all'epoca contemporanea, è possibile notare come anche gli Stati considerati più moderni ed avanzati conservino ancora alcuni tratti delle società meno mature che li hanno preceduti, i quali contribuiscono a preservare la disuguaglianza di genere in certi ambiti<sup>162</sup>. Per questo motivo si potrebbe affermare che il sistema patriarcale sia universale<sup>163</sup>, in quanto tutti gli Stati, anche se alcuni in maggior misura rispetto ad altri, alimentano al loro interno rapporti di genere gerarchici, dando vita a disuguaglianze tra i gruppi che compongono la società e che risultano essere particolarmente più acute nei confronti delle donne<sup>164</sup>.

Di conseguenza, la natura dei rapporti tra uomo e donna tende a svilupparsi in maniera verticale all'interno della società, oltre a risultare in qualche modo predeterminata: nel senso che, nonostante sia possibile un cambiamento, difficilmente questo avviene<sup>165</sup>. Da questa conformazione dei rapporti di genere nella società deriva inevitabilmente un diverso trattamento per l'uomo e per la donna, con il primo che storicamente ha sempre goduto di maggiori diritti e libertà rispetto alla seconda.

Inoltre, con il passare dei secoli e l'evolversi delle relazioni tra Stati, ha avuto luogo anche una crescente globalizzazione<sup>166</sup>, la quale ha portato ad ulteriori disparità in termini di diverse condizioni sociali ed economiche per le donne. Queste disuguaglianze si intrecciano spesso con altri fattori che danno vita a vere e proprie discriminazioni, basate

---

<sup>161</sup> Cfr. CONNELL, *The State, Gender, and Sexual Politics: Theory and Appraisal*, in *Theory and Society*, 1990, p. 514; cfr. anche MIES, *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in The International Division of Labour*, III ed., Londra, 2014, p. 26.

<sup>162</sup> Cfr. LOCKARD, *Societies, Networks, and Transitions: A Global History*, III ed., Stamford, 2015, p. 88.

<sup>163</sup> Cfr. GOLDBERG, *Inevitability of Patriarchy: Why the Biological Difference Between Men and Women Always Produces Male Domination*, New York, 1973, p. 31; cfr. RIDGEWAY, *Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World*, New York, 2011, pp. 3-8.

<sup>164</sup> Ivi, pp. 57-58.

<sup>165</sup> Cfr. SCHMID MAST, *The World According to Men: It Is Hierarchical and Stereotypical*, in *Sex Roles*, 2005, p. 920.

<sup>166</sup> Cfr. PÉREZ VILLALOBOS, ROMO AVILÉS, *Equality and Gender. Basic concepts for application in the fields of security and defence*, in *The Role of Women and Gender in Conflicts*, 2013, p. 21, disponibile su [http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/cuadernos/CE\\_157\\_B\\_TheRoleofWomenandGenderinConflicts.pdf](http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/cuadernos/CE_157_B_TheRoleofWomenandGenderinConflicts.pdf) (consultato in data 14 luglio 2021).

ad esempio sull'etnia, la religione, l'orientamento sessuale e così via<sup>167</sup>. Il genere, quindi, influenza ogni aspetto dell'esistenza umana e proprio per questo motivo è fondamentale capirne l'importanza quando ci si riferisce a situazioni di conflitto armato, perché è proprio in questi casi che disuguaglianze preesistenti all'interno di uno Stato non possono far altro che diventare più acute.

Nel panorama internazionale, il tema dei diritti delle donne ha iniziato ad emergere nel dibattito politico e sociale già nel XIX secolo, periodo a cui risale la prima ondata femminista che si concentrò principalmente sul conseguimento del suffragio femminile<sup>168</sup>. Tuttavia, i primi passi in direzione di un'effettiva elaborazione di maggiori diritti estesi anche ad altri ambiti, sono stati fatti solo a partire dal 1975, quando l'Organizzazione delle Nazioni Unite iniziò a tenere alcune importanti conferenze incentrate proprio su questo argomento<sup>169</sup>.

Sempre nel contesto dell'ONU e con particolare riferimento alla Dichiarazione universale dei diritti umani, il primo articolo<sup>170</sup> rimarca il principio cardine di eguaglianza di tutti gli esseri umani. A completamento di quest'ultimo, l'articolo 2 sottolinea che ognuno deve poter godere dei propri diritti e libertà “[...] without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social

---

<sup>167</sup> Cfr. DOVIDIO *et al.*, *Stereotyping, Prejudice and Discrimination: Another Look*, in MACRAE, STANGOR, HEWSTONE (eds.), *Stereotypes and Stereotyping*, New York, 1996, pp. 276-319.

<sup>168</sup> Il dibattito femminista per l'ottenimento di maggiori diritti emerge già nella prima metà del 1800, con il movimento delle suffragette nel Regno Unito mirato al conseguimento del diritto di voto per le donne. Tuttavia, fu a partire dalla metà del XX secolo con la seconda ondata femminista che il dibattito sui diritti delle donne si intensificò, reclamando l'uguaglianza anche nella sfera economica e sociale. Fino a quel momento, le donne erano principalmente relegate alla sfera domestica, nel ruolo di madri e mogli, ma a partire dagli anni '60, l'attivismo femminista iniziò a compattarsi e a diventare più organizzato, parallelamente anche alle trasformazioni che stavano avvenendo all'interno della società. Cfr. ANTROBUS, *The Global Women's Movement: Origins, Issues and Strategies*, Londra, 2004, pp. 22-23, 33. Per una discussione sul movimento femminista e i diritti delle donne si veda SALVATORE, *The politicisation of sexuality: feminism, difference, differences*, in AGHA (ed.), *Law, Politics and the Gender Binary*, 2019, Abingdon-New York, pp. 8-20.

<sup>169</sup> Il 1975 rappresenta un anno molto importante per l'operato delle Nazioni Unite in termini di diritti delle donne, soprannominato per questo motivo *International Women's Year*. Si tratta dell'anno in cui si tenne la prima conferenza sulla condizione delle donne nel mondo, con un focus sulla necessità di richiamare gli Stati a impegnarsi maggiormente nel garantire loro la parità di genere. Cfr. DEGANI, *Condizione femminile e Nazioni Unite. Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, cit., p. 91.

<sup>170</sup> L'articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani afferma che “*all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*”. V. *Dichiarazione universale dei diritti umani*, adottata dall'Assemblea Generale con risoluzione 217 A del 10 dicembre 1948, art. 1.

*origin, property, birth or other status*”<sup>171</sup>. A partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, che rappresenta il documento fondante per lo sviluppo dei diritti umani sulla scena internazionale, si svilupperà in seguito un movimento volto all’elaborazione di una serie di altri accordi internazionali a protezione dei diritti fondamentali, tra cui anzitutto il Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali<sup>172</sup> e il Patto internazionale sui diritti civili e politici<sup>173</sup> del 1966. In entrambi i testi è possibile rinvenire il principio di parità fra uomo e donna<sup>174</sup>, ma nonostante l’affermazione di quest’ultimo all’interno di innumerevoli documenti, la sua effettiva applicazione non è ancora riscontrabile ad oggi. In particolare, nelle situazioni di conflitto armato, i diritti degli individui rappresentano uno degli elementi che viene a mancare per primo e nel caso delle donne, le violazioni dei diritti e delle libertà sono sovente ancora più marcate dal momento che nel periodo antecedente al conflitto sperimentano già molteplici carenze sotto questo punto di vista.

### *2.1.1 La disuguaglianza di genere come causa della violenza nei conflitti armati*

A livello globale, le donne possiedono uno status diverso a seconda della società e dello Stato in cui vivono: ad esempio, in Occidente le donne non sono più relegate alla sfera domestica come accadeva un tempo e godono di pieni diritti almeno nella teoria<sup>175</sup>, anche se con alcune limitazioni e spesso in misura inferiore rispetto agli uomini nella pratica. Questa permanente eterogeneità in merito al godimento dei diritti è a sua volta strettamente correlata alla nozione di disuguaglianza di genere<sup>176</sup>, ovvero quel fattore che tende ad esacerbarsi con il verificarsi di un conflitto armato. Nel caso di Stati in cui la condizione della donna è già precaria nel periodo antecedente al conflitto – ad esempio, a livello economico o politico – e/o dove la violenza è già ampiamente diffusa, è assai

---

<sup>171</sup> *Ivi*, art. 2.

<sup>172</sup> V. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, adottato dall’Assemblea Generale il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976, 999 U.N.T.S. 3.

<sup>173</sup> V. *International Covenant on Civil and Political Rights*, adottato dall’Assemblea Generale il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, 999 U.N.T.S. 171.

<sup>174</sup> In particolare, all’art. 3 (parte II) del Patto internazionale sui diritti economici sociali e culturali e all’art. 3 (parte II) del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

<sup>175</sup> Cfr. PÉREZ VILLALOBOS, ROMO AVILÉS, *op. cit.*, 2013, p. 21.

<sup>176</sup> Cfr. EVANS, *The Persistence of Gender Inequality*, Cambridge, 2017, p. 1.

probabile che la vita delle donne sia messa in grave pericolo al momento dello scoppio delle ostilità<sup>177</sup>.

Molti studi incentrati sulla ricerca di una correlazione tra la disuguaglianza di genere all'interno di uno Stato e la propensione di quest'ultimo ad essere maggiormente coinvolto in un conflitto armato, hanno dimostrato che effettivamente esiste un nesso tra i due fattori<sup>178</sup>. In particolar modo, la parità tra uomini e donne nella sfera statale è un parametro misurato secondo una serie di indicatori che riguardano il grado di uguaglianza nella sfera politica, sociale ed economica<sup>179</sup>. A tal proposito, è stato riscontrato che Stati in cui il grado di disuguaglianza di genere è particolarmente elevato, tendono più facilmente a sperimentare conflitti interni<sup>180</sup>. Allo stesso tempo, però, è stato riscontrato anche un forte legame tra la dimensione statale e quella internazionale, per cui Stati che registrano una diffusa inuguaglianza, tendono ad essere più bellicosi anche nei confronti degli altri Stati e quindi ad essere maggiormente coinvolti in conflitti internazionali<sup>181</sup>.

---

<sup>177</sup> La disuguaglianza di genere si intreccia con il fenomeno della povertà, soprattutto in Paesi in cui le donne non hanno opportunità in termini di lavoro e di conseguenza non sono indipendenti a livello economico. Ad esempio, in Asia meridionale circa il 70% delle donne lavora in zone rurali perché hanno scarso accesso ad altri ambiti lavorativi e a causa della mancanza di politiche sociali efficienti. In Sri Lanka, invece, solo l'1,6% delle donne ha accesso alla sfera politica e decisionale. Dai forniti da UN Women, *Facts & Figures*, disponibile su <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/commission-on-the-status-of-women-2012/facts-and-figures> (consultato in data 16 luglio 2021).

<sup>178</sup> Cfr. HERBERT, *Links between gender-based violence and outbreaks of violent conflict*, GSDRC Helpdesk report 1169, 2014, disponibile su <http://gsdrc.org/docs/open/hdq1169.pdf> (consultato in data 20 luglio 2021); cfr. anche HERBERT, *Links between women's empowerment (or lack of) and outbreaks of violent conflict*, GSDRC Helpdesk report 1170, 2014, disponibile su <https://gsdrc.org/publications/links-between-womens-empowerment-or-lack-of-and-outbreaks-of-violent-conflict/> (consultato in data 20 luglio 2021); cfr. anche HUDSON *et al.*, *The Heart of the Matter: The Security of Women and the Security of States*, in *International Security*, 2009.

<sup>179</sup> Mary Caprioli, nei suoi diversi studi sulla correlazione tra la disuguaglianza di genere e la propensione di uno Stato a fare ricorso all'uso della forza armata, utilizza diversi indicatori. Ad esempio, per misurare l'uguaglianza sociale, la variabile principale è il tasso di fertilità, mentre per quanto riguarda l'uguaglianza politica, vengono utilizzati indicatori come la percentuale di donne in Parlamento e la diffusione del suffragio universale. Infine, per l'uguaglianza economica viene considerata la percentuale di donne nella forza lavoro. Cfr. CAPRIOLI, *Gendered Conflict*, in *Journal of Peace Research*, 2000, pp. 57-58.

<sup>180</sup> Cfr. MELANDER, *Gender Equality and Intrastate Armed Conflict*, in *International Studies Quarterly*, 2005, p. 696.

<sup>181</sup> Cfr. CAPRIOLI, *Gendered Conflict*, *cit.*, pp. 51-68; cfr. CAPRIOLI, BOYER, *Gender, Violence and International Crisis*, in *Journal of Conflict Resolution*, 2001, pp. 503-518; cfr. anche BIRCHALL, *Gender as a causal factor in conflict*, K4D Helpdesk Report 459, 2019, pp. 4-5, disponibile su [https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/14393/549\\_Gender\\_as\\_A\\_Causal\\_Factor\\_in\\_Conflict.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/14393/549_Gender_as_A_Causal_Factor_in_Conflict.pdf?sequence=1&isAllowed=y) (consultato in data 25 luglio 2021).

Questa stretta connessione tra la sfera domestica e l'arena internazionale è uno degli assunti fondamentali della teoria del realismo nelle relazioni internazionali<sup>182</sup>, ai sensi della quale in molteplici occasioni è stata riscontrata l'attitudine degli Stati a riprodurre il loro comportamento a livello domestico nella dimensione esterna e quindi in rapporto agli altri Stati della comunità internazionale. In particolare, Stati che mostrano elevati livelli di violenza domestica nei confronti delle donne, di intolleranza nei confronti delle minoranze o che fanno ricorso a pratiche discriminatorie su larga scala, sono più inclini al ricorso della violenza per risolvere le dispute a livello internazionale<sup>183</sup>.

Ciò si verifica prevalentemente in Stati caratterizzati da un'impostazione non democratica<sup>184</sup>, da un elevato grado di accentramento del potere statale nelle mani di pochi e dal mancato rispetto dello stato di diritto<sup>185</sup>. All'interno di questi ultimi, infatti, è più facile riscontrare opportunità differenziate nell'accesso alla sfera politica o economica tra uomini e donne, che derivano anche dalle modalità in cui i ruoli di genere vengono opportunamente attribuiti a diverse funzioni e responsabilità, secondo credenze radicate nella società<sup>186</sup>.

Gli indicatori che principalmente vengono utilizzati per misurare il grado di uguaglianza all'interno di uno Stato variano in base all'ambito a cui si riferiscono, distinguendo così tre macro-categorie: parità a livello politico, economico e sociale. Per quanto riguarda l'ambito politico, dagli studi eseguiti su un ampio campione di Paesi, è stato rilevato che quelli in cui vi è una lunga tradizione di suffragio universale femminile e una presenza elevata di donne in Parlamento sono generalmente meno propensi a risolvere le dispute internazionali attraverso l'uso della forza armata<sup>187</sup>.

---

<sup>182</sup> Cfr. LUMSDAINE, *The Intertwining of International and Domestic Politics*, in *Polity*, 1996, p. 299; cfr. anche WALTZ, *Teoria della politica internazionale* (1979), Bologna, 1987, pp. 136-142.

<sup>183</sup> Cfr. LUMSDAINE, *op. cit.*, p. 299.

<sup>184</sup> Cfr. HEGRE, *Democracy and armed conflict*, in *Journal of Peace Research*, 2014, pp. 161-162; cfr. anche GOWA, *Democratic States and International Disputes*, in *International Organization*, 1995, p. 512.

<sup>185</sup> Cfr. RUMMEL, *Death by government*, VII ed., New Brunswick, New Jersey, 2009, pp. 14-27.

<sup>186</sup> Cfr. MOGHADAM, *The Gender of Democracy: The Link Between Women's Rights and Democratization in the Middle East*, disponibile su <https://carnegieendowment.org/sada/21226> (consultato in data 27 luglio 2021); cfr. anche CAPRIOLI, *Democracy and Human Rights versus Women's Security: A Contradiction?*, in *Security Dialogue*, 2004, p. 415.

<sup>187</sup> In tema, lo studio principale è stato condotto da Mary Caprioli, con l'obiettivo di analizzare quanto frequentemente è stato fatto ricorso all'uso della forza e in relazione a quali variabili presenti o meno all'interno dello Stato. Lo studio si basa su un periodo di tempo che va dal 1960 al 1992, facendo ricorso anche al *Militarized Interstate Dispute dataset* per misurare il numero di conflitti internazionali.

L'uguaglianza sociale, invece, risulta più difficile da misurare in quanto dipende da molte variabili che sono correlate a loro volta ad altre sfere dello Stato e per questo motivo solitamente viene preso come punto di riferimento il tasso di fertilità. Quest'ultimo parametro, infatti, non fornisce soltanto un quadro del livello di autonomia decisionale che hanno le donne sul proprio corpo e sulla propria salute, ma anche del grado di emancipazione all'interno di un determinato Stato<sup>188</sup>, soprattutto in termini di istruzione, status sociale e diritti. In tal senso, è stato riscontrato che Stati con alti tassi di fertilità sono più spesso protagonisti di conflitti armati<sup>189</sup>.

A completamento dell'analisi sui fattori che influenzano le disuguaglianze di genere, un ruolo importante è ricoperto dall'elemento economico, che viene misurato in base alla percentuale di donne presenti nella forza lavoro sul totale<sup>190</sup>: anche in questo caso, con l'aumentare della percentuale diminuisce la propensione dello Stato a fare ricorso a mezzi violenti nel panorama internazionale<sup>191</sup>.

Per ricapitolare, dunque, tutti questi indicatori mostrano come la parità di genere a livello nazionale dipenda fortemente dal grado di tolleranza dello Stato stesso nei confronti delle donne e dal valore ad esse attribuito. In generale, infatti, l'atteggiamento di uno Stato nei confronti delle diverse fasce della popolazione, a cui sono strettamente collegati il rispetto delle diversità e la parità di trattamento, ha forti implicazioni sulla politica estera perseguita e quindi sul modo di rapportarsi con gli altri Stati nell'arena internazionale. Per questo motivo, uno Stato caratterizzato al suo interno da profonda intolleranza, discriminazione verso determinati settori della società e violenza risulterà più aggressivo anche nei confronti degli altri Stati<sup>192</sup>.

---

Cfr. CAPRIOLI, *Gendered Conflict*, cit., p. 56; cfr. anche REGAN, PASKEVICIUTE, *Women's Access to Politics and Peaceful States*, in *Journal of Peace Research*, 2003, p. 295.

<sup>188</sup> Cfr. BERNHARDT, *Fertility and Employment*, in *European Sociological Review*, 1993, p. 30.

<sup>189</sup> Cfr. REGAN, PASKEVICIUTE, *op. cit.*, p. 292.

<sup>190</sup> Cfr. GALLAGHER, *The Gender Gap in Popular Attitudes Toward the Use of Force*, in HOWES, STEVENSON (eds.), *Women and the Use of Military Force*, Boulder, Colorado, 1993, pp. 23-37; *Contra* TOGEBY, *The Gender Gap in Foreign Policy Attitudes*, in *Journal of Peace Research*, 1994, p. 384.

<sup>191</sup> Cfr. STEWART, *Employment in Conflict and Post-Conflict Situations*, Background Think Piece for Human Development Report, 2015, pp. 4-6, disponibile su [http://hdr.undp.org/sites/default/files/stewart\\_hdr\\_2015\\_final.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/stewart_hdr_2015_final.pdf) (consultato in data 28 luglio 2021).

<sup>192</sup> Cfr. CAPRIOLI, *Gendered Conflict*, cit., pp. 63-64.

Nonostante le disuguaglianze più profonde, quelle che danno vita al *gender gap*<sup>193</sup>, siano solitamente riscontrate nell'ambito politico, sociale ed economico, vi sono altre spiegazioni nella diversità di trattamento che traggono origine proprio dalla diversa natura di uomini e donne e che possono in qualche modo aiutare ad arricchire la spiegazione del fenomeno. Tra queste, una delle teorie psicologiche più accreditate è quella della *male warrior hypothesis*<sup>194</sup>, che tenta di osservare e studiare le caratteristiche comportamentali delle dinamiche relazionali e di trovare un nesso causale tra queste ultime e l'origine dei conflitti<sup>195</sup>. L'assunto di base in questa ipotesi è che gli esseri umani, indistintamente dalla società alla quale appartengono o dallo Stato nel quale vivono, hanno dei pregiudizi nei confronti di ciò che non conoscono, i quali si concretizzano a loro volta in percezioni positive o negative degli altri individui.

Questo porta a riconoscere coloro che fanno parte dello stesso gruppo, ovvero tutti quegli individui con cui si condividono valori, idee, norme e una cultura comune<sup>196</sup>. In questo modo, si vengono a creare dinamiche volte alla protezione degli altri membri del gruppo e alla collaborazione. Chiunque, invece, venga etichettato come un *outsider* è percepito come un pericolo<sup>197</sup>, in particolar modo perché si teme che individui al di fuori dal gruppo possano alterare l'equilibrio psicologico e riproduttivo (ad esempio impossessandosi delle donne di un determinato gruppo o commettendo violenze sessuali

---

<sup>193</sup> L'European Institute for Gender Studies definisce la disuguaglianza di genere come un "gap in any area between women and men in terms of their level of participation, access, rights, remuneration or benefits". V. Commissione Europea, Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, *One hundred Words for Equality: A Glossary of Terms of Equality Between Women and Men*, Lussemburgo, 1998, p. 28.

<sup>194</sup> La *male warrior hypothesis* è appunto un'ipotesi, elaborata dal professore Mark van Vugt, che tenta di spiegare la natura dei conflitti e della violenza attraverso lo studio dei comportamenti umani, caratterizzati in particolar modo da una forte competizione tra uomini e da dinamiche di gruppo, che definiscono chi ne fa parte e chi no. In riferimento a quest'ultimo concetto, chi fa parte del gruppo è considerato come "maschio dominante" che corrisponde alle aspettative dettate dalla società, mentre tutti coloro che si trovano fuori dal gruppo sono percepiti come nemici o come potenziali *competitors*, nei confronti dei quali dunque è giustificata la violenza allo scopo di proteggere il proprio gruppo e le proprie donne. Cfr. VAN VUGT, *The Male Warrior Hypothesis: The Evolutionary Psychology of Intergroup Conflict, Tribal Aggression, and Warfare*, in SHACKELFORD, WEEKS-SHACKELFORD (eds.), *The Oxford Handbook of Evolutionary Perspective on Violence, Homicide, and War*, Oxford, 2012, pp. 291-300.

<sup>195</sup> Cfr. BOWLES, GINTIS, *A cooperative species: Human reciprocity and its evolution*, Princeton, 2011, p. 3.

<sup>196</sup> Cfr. VAN VUGT, CREMER, JANSSEN, *Gender differences in cooperation and competition: The male-warrior hypothesis*, in *Psychological Science*, 2007, pp. 19-23.

<sup>197</sup> Cfr. NAVARRETE *et al.*, *Prejudice at the nexus of race and gender: An outgroup male target hypothesis*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 2010, pp. 933-945.

nei confronti di queste ultime)<sup>198</sup>. Questa visione della natura psicologica degli uomini mette in luce come la paura e i pregiudizi nei confronti degli altri diano vita a comportamenti aggressivi e violenti, che non fanno altro che sottolineare le differenze tra diversi gruppi e aumentare la probabilità che si verifichi un conflitto tra questi.

Infine, vi sono diversi studi che si concentrano maggiormente sulla psicologia e il comportamento delle donne<sup>199</sup>, giungendo alla conclusione che esse siano per natura più pacifiche e quindi meno propense all'uso della violenza sia a livello statale che internazionale<sup>200</sup>. Questo è dovuto al fatto che le donne vengono percepite in genere come più cooperative e meno competitive rispetto agli uomini, anche se recente letteratura<sup>201</sup> ha messo in luce come questo assunto non sia valido per le donne originarie del Medio Oriente. Infatti, diversi sondaggi d'opinione svolti in Stati appartenenti a questa area geografica<sup>202</sup>, hanno mostrato come le donne abbiano spesso un'attitudine differente rispetto a donne provenienti da altre parti del mondo, risultando non meno propense degli uomini all'uso della violenza e ai conflitti come metodo di risoluzione delle dispute internazionali, in particolar modo per quanto riguarda conflitti armati che sono caratterizzati fortemente dalla matrice religiosa o etnica<sup>203</sup>.

---

<sup>198</sup> Cfr. MCDONALD, NAVARRETE, VAN VUGT, *Evolution and the psychology of intergroup conflict: the male warrior hypothesis*, in *Philosophical Transactions of The Royal Society B*, 2012, pp. 670-672.

<sup>199</sup> Cfr. FRANKOVIC, *Sex and Politics. New Alignments, Old Issues*, in *American Political Science Association*, 1982, p. 444; cfr. anche DE BOER, *The Polls: The European Peace Movement and Deployment of Nuclear Weapons*, in *The Public Opinion Quarterly*, 1985, pp. 119, 122, 128; cfr. anche SHAPIRO, MAHAJAN, *Gender Differences in Policy Preferences: A Summary of Trends From the 1960s to the 1980s*, in *The Public Opinion Quarterly*, 1986, pp. 45-46.

<sup>200</sup> Cfr. CAPRIOLI, BOYER, *Gender, Violence and International Crisis*, in *Journal of Conflict Resolution*, cit., p. 504. Secondo altri studiosi, invece, le donne non sarebbero più pacifiche per natura, ma a seconda dell'area geografica di provenienza e in base alle preferenze sulle questioni politiche in gioco. Sul punto – *inter alia* – TESSLER, WARRINER, *Gender, Feminism, and Attitudes towards International Conflict: Exploring Relationships with Survey Data from the Middle East*, in *World Politics*, 1997, pp. 265-281.

<sup>201</sup> Cfr. TESSLER, NACHTWEY, GRANT, *Further Tests of the Women and Peace Hypothesis: Evidence from Cross-National Survey Research in the Middle East*, in *International Studies Quarterly*, 1999, pp. 528-530.

<sup>202</sup> Negli studi visionati sono state analizzate le preferenze delle donne in termini politici e di propensione al conflitto o alla pace nei seguenti Paesi: Israele, Egitto, Kuwait e Palestina. *Ivi*, pp. 526-527.

<sup>203</sup> Cfr. CONOVER, SHAPIRO, *Gender, feminist Consciousness and War*, in *American Journal of Political Science*, 1993, p. 1095.

Tornando all'ipotesi iniziale presentata nello studio elaborato da Caprioli e Boyer<sup>204</sup>, vengono presi in considerazione alcuni indicatori per analizzare se le donne siano effettivamente meno aggressive e violente rispetto agli uomini<sup>205</sup>. Anche in questo caso, la premessa fondamentale è che all'aumentare dell'uguaglianza di genere all'interno dello Stato, diminuisce la probabilità che quest'ultimo faccia ricorso all'uso della violenza<sup>206</sup>. In questa direzione vanno anche alcune delle variabili prese in esame: ad esempio, è stato riscontrato che un'alta percentuale di donne in Parlamento è direttamente correlata ad un minor impiego della violenza da parte dello Stato, in quanto questo indicatore è sinonimo di parità di genere a livello politico<sup>207</sup>.

Tuttavia, vi sono situazioni che vanno nella direzione opposta rispetto ai risultati appena menzionati: è il caso della presenza di leader politiche che, per non mostrarsi deboli a livello internazionale e soprattutto nei confronti delle controparti maschili, spesso ricorrono a comportamenti aggressivi e all'uso della violenza<sup>208</sup>. Questo risultato però non va letto in netto contrasto con quelli precedenti e non deve nemmeno portare alla conclusione che le donne che hanno accesso al potere e ricoprono un ruolo importante siano a priori più aggressive. Infatti, la presenza di donne leader che hanno fatto ricorso all'uso della forza per risolvere dispute internazionali o che hanno portato ad una *escalation* della crisi, non porterebbe alla conclusione di una loro natura violenta,

---

<sup>204</sup> Cfr. CAPRIOLI, BOYER, *Gender, Violence and International Crisis*, in *Journal of Conflict Resolution*, cit., pp. 503.

<sup>205</sup> Per misurare la propensione delle donne nella sfera decisionale all'uso della forza vengono usati diversi indicatori, tra cui l'intensità della violenza utilizzata da leader durante una crisi, la percentuale di rappresentanza femminile nella legislatura, la diffusione del suffragio universale al momento dello scoppio della crisi, il numero di donne che hanno avuto un ruolo decisionale durante una crisi e il grado di democrazia dello Stato. *Ivi*, pp. 512-513.

<sup>206</sup> Cfr. SCHAFTENAAR, *How (wo)men rebel: Exploring the effect of gender equality on nonviolent and armed conflict onset*, in *Journal of Peace Research*, 2017, pp. 764-765.

<sup>207</sup> Per contro, secondo alcuni autori un'alta rappresentanza delle donne in Parlamento non è sufficiente per affermare che di conseguenza lo Stato sia meno propenso all'uso della violenza, in quanto bisogna tenere in considerazione altri indicatori come il grado di supporto dell'opinione pubblica. Cfr. FLESCHENBERG, *Revisiting the Glass Ceiling in Asia: Comments on Feminist Leadership Models*, Duisburg-Essen – Erlangen-Nürnberg, 2003, p. 10.

<sup>208</sup> Ai fini dello studio di Caprioli e Boyer, vengono presi in considerazione ventiquattro Stati che hanno avuto leader donne al potere (nel ruolo di Presidente, Prima Ministra o *decision maker* di alto rango) tra il 1900 e il 1994. Per quanto riguarda situazioni di crisi o di conflitto, però, il numero di donne leader coinvolte si riduce a dieci, per cui il campo di indagine risulta ristretto ai pochi casi disponibili. Cfr. CAPRIOLI, BOYER, *Gender, Violence and International Crisis*, in *Journal of Conflict Resolution*, cit., pp. 511-512. Risultati simili sono evidenziati negli studi di ALEXANDER, ANDERSEN, *Gender as a factor in the attribution of leadership traits*, in *Political Research Quarterly*, 1993, pp. 527-545; cfr. anche LEEPER, *The Impact of Prejudice on Female Candidates: An Experimental Look at Voter Inference*, in *American Politics Quarterly*, 1991, pp. 248-261.

essendo piuttosto riconducibile al contesto in cui operavano<sup>209</sup>, il quale le porta generalmente a tenere un comportamento simile a quello dei leader uomini per non essere etichettate come deboli.

### 2.1.2 La correlazione tra conflitti armati e violenza di genere

In seguito allo scoppio di un conflitto armato, è evidente che ci sia un notevole aumento della violenza in generale, ma in particolare vi è un aumento della violenza di genere nei confronti delle donne<sup>210</sup>. In particolar modo, le Nazioni Unite riconoscono due tipi di violenza contro le donne: la violenza interpersonale e la violenza strutturale/istituzionale<sup>211</sup>. La prima è la tipologia che si ritrova più comunemente all'interno delle società, venendo commessa sotto diverse “*forms of abuse as economic, psychological, sexual, emotional, physical and verbal threats and actions*”<sup>212</sup>, mentre la seconda include “*any form of structural inequality or institutional discrimination that maintains a woman in a subordinate position, whether physical or ideological, to other people within her family, household or community*”<sup>213</sup>. Inoltre, mentre la violenza interpersonale è più legata alla sfera intima degli individui, la violenza strutturale ha luogo nell'ambito pubblico<sup>214</sup>, dove lo Stato, attraverso determinate politiche e norme, contribuisce a mantenere determinati gruppi in una posizione di inferiorità rispetto al resto della società<sup>215</sup>.

Tra i gruppi che vengono maggiormente discriminati, le donne risultano essere la componente più svantaggiata e discriminata a priori, senza distinzione della società o dello Stato a cui si fa riferimento. In assenza di disposizioni ugualitarie a livello statale, le donne subiscono forme di discriminazione che possono variare dalle scarse opportunità in termini di educazione e di lavoro all'assenza di norme che le proteggano dalle violenze

---

<sup>209</sup> Cfr. *Women as Political Leaders: Studies in Gender and Governing*, GENOVESE, STECKENRIDER (eds.), New York, 2013, p. 291.

<sup>210</sup> V. *Report of the Secretary-General on in-depth study on all forms of violence against women*, presentato all'Assemblea Generale il 6 luglio 2006, UN Doc. A/61/122/Add.1, par. 33.

<sup>211</sup> V. *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences*, presentato all'Assemblea Generale il 2 maggio 2011, UN Doc. A/HRC/17/26, parr. 25-26.

<sup>212</sup> *Ivi.*, par. 25.

<sup>213</sup> *Ivi.*, par. 26.

<sup>214</sup> Cfr. VOROBEJ, *Structural Violence*, in *Peace Research*, 2008, p. 84.

<sup>215</sup> Cfr. MARUSKA, *Why are states hypermasculine?*, in SJOBERG (ed.), *Gender and International Security: Feminist Perspectives*, Abingdon, 2010, pp. 235-251.

o da altre forme di abusi<sup>216</sup>. L'emarginazione di una componente così numerosa della comunità è quindi ancora più grave quando praticata dalle istituzioni che, così facendo, contribuiscono a mantenere in vita un sistema basato sulla stratificazione sociale che mina in ultima istanza anche la stabilità della società nella sua interezza<sup>217</sup>.

Inoltre, la violenza strutturale è particolarmente rilevante quando si parla di conflitti armati perché poggia le basi sul mantenimento di pratiche e norme sociali basate sull'immutabilità dei ruoli di genere e sulla loro formulazione gerarchica<sup>218</sup>, che contribuisce a instillare insicurezza all'interno dei membri della comunità<sup>219</sup>. Infatti, è proprio in un contesto di elevata disuguaglianza tra i diversi gruppi che compongono la società che alcune dinamiche latenti iniziano ad invigorirsi. Ad esempio, elementi quali il militarismo<sup>220</sup>, ovvero la percezione per gli uomini di dover soddisfare le aspettative di virilità e di mascolinità dettate dalla società, portano inevitabilmente a incoraggiare questi ultimi a tenere comportamenti violenti che vengono in qualche modo giustificati e che portano ad un aumento dell'instabilità e delle tensioni nella sfera statale<sup>221</sup>.

Il fatto che le istituzioni permettano il perpetrarsi di trattamenti differenziati e discriminatori per le donne e per gli uomini è all'origine della diffusione della violenza sessuale durante i conflitti, così come spiega l'ex Relatrice speciale contro la violenza sulle donne delle Nazioni Unite, Rashida Manjoo:

*“This is particularly evident in the articulation of sexual violence in conflict situations as being different and exceptional, as opposed to it being a continuation of a pattern of discrimination and violence that is*

---

<sup>216</sup> V. UN Doc. A/HRC/17/26, *cit.*, par. 27.

<sup>217</sup> Cfr. GALTUNG, *Violence, Peace and Peace Research*, in *Journal of Peace Research*, 1969, pp. 187-188.

<sup>218</sup> Cfr. WRIGHT, *Masculinities, Conflict and Peacebuilding: Perspectives on men through a gender lens*, 2014, p. 2 disponibile su <https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/862-masculinities-conflict-and-peacebuilding-perspectives-on-men-through-a-gender-lens> (consultato in data 1 agosto 2021).

<sup>219</sup> Cfr. BIRCHALL, *op. cit.*, p. 6.

<sup>220</sup> Cfr. LAFOGIA, *Intersections of Violence Against Women and Militarism*, Meeting Report 9-11 giugno 2011 del Center for Women's Global Leadership, New Jersey, 2011, p. 5.

<sup>221</sup> Il militarismo è spesso associato con comportamenti violenti, che includono aggressività, la propensione all'uso della forza e delle minacce e una forte competizione. Cfr. ECKHARDT, NEWCOMBE, *Militarism, Personality, and Other Social Attitudes*, in *The Journal of Conflict Resolution*, 1969, pp. 213-214.

*exacerbated in times of conflict - as reflected in recent armed conflict situations*<sup>222</sup>.

Da qui è possibile notare come la violenza istituzionale, nonostante non comporti veri e propri abusi a livello fisico, porti ad un'iniqua distribuzione delle risorse e a limitate possibilità di accesso a determinati servizi essenziali (si intende per le donne) per cui lo Stato e le istituzioni impediscono di fatto a certe porzioni della società di soddisfare i bisogni fondamentali<sup>223</sup>.

Tuttavia, la repressione da parte del governo della popolazione femminile, la mancanza di protezioni sostanziali nel sistema giuridico dalle diverse forme di violenza e la presenza di strutture sociali fortemente incentrate sugli uomini sono alcuni, tra i tanti elementi, che fanno sì che la violenza di genere diventi una pratica così diffusa nel corso di un conflitto armato. Inoltre, la violenza strutturale così come quella interpersonale, non solo costituisce un fenomeno di enorme gravità di per sé, ma rappresenta senza dubbio anche una violazione dei diritti fondamentali.

## **2.2 Le violazioni dei diritti umani durante i conflitti armati**

Il diritto internazionale dei diritti umani, a differenza del diritto internazionale umanitario, è applicabile sia in tempo di guerra sia – e soprattutto – in tempo di pace<sup>224</sup>, anche se con alcune eccezioni<sup>225</sup>. Infatti, i diritti umani vengono garantiti a qualsiasi

---

<sup>222</sup> V. *Women & Armed Conflicts and the issue of Sexual Violence*, colloquium ICRC-EUISS del 30 settembre 2014, p. 31, disponibile su <https://www.iss.europa.eu/content/women-armed-conflicts-and-issue-sexual-violence> (consultato in data 3 agosto 2021).

<sup>223</sup> Cfr. GALTUNG, *op. cit.*, pp. 174-175; cfr anche CHOUCRI, NORTH, *The Underlying Causes of War*, in SMALL, SINGER (eds.), *International War*, Chicago, 1989, pp. 249-253.

<sup>224</sup> V. *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 8 luglio 1996, *I.C.J. Reports* 1996, par. 25; v. anche *Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, parere consultivo Corte internazionale di giustizia del 9 luglio 2004, *I.C.J. Reports* 2004, par. 106; v. anche *Democratic Republic of Congo v. Uganda*, *I.C.J. Reports* 2005, *cit.*, parr. 216-217.

<sup>225</sup> Di norma, le disposizioni relative alla protezione dei diritti umani contenute nei trattati internazionali vengono applicate anche in situazioni di conflitto armato, ma come già discusso nel capitolo precedente, tali strumenti giuridici possono essere dotati di clausole che permettono deroghe agli obblighi in esso contenuti in caso di stato d'urgenza nazionale o di conflitto armato, ad eccezione di taluni diritti fondamentali. V. *International Covenant on Civil and Political Rights*, 999 U.N.T.S. 171, *cit.*, art. 4; v. *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, ETS 5, art. 15, v. *American Convention on Human Rights*, adottata a San José il 22 novembre 1969 ed entrata in vigore il 18 luglio 1978, art. 27. Per una discussione in dottrina sulla derogabilità dei diritti umani, si confronti ANNONI, SALERNO, *La tutela internazionale della persona umana nei conflitti armati*, Bari, 2019, p. 79; cfr. anche DROEGE, *The*

individuo in quanto tale e per questo sono considerati universali<sup>226</sup>, senza distinzione alcuna di sesso, nazionalità, etnia, religione o qualsiasi altra condizione<sup>227</sup>.

Con l'adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani nel 1948, l'obiettivo delle Nazioni Unite era quello di dar vita a una serie di principi che enunciassero le libertà e i diritti fondamentali, costituendo così la base per la formulazione successiva di trattati internazionali che potessero porre obblighi specifici in capo agli Stati<sup>228</sup>. Infatti, nonostante la Dichiarazione abbia riscosso fin da subito un grande successo in seno alla comunità internazionale e quindi abbia assunto negli anni un grande valore simbolico, il documento non ha valore giuridico vincolante<sup>229</sup>.

Tutto ciò ha dato adito ad un acceso dibattito tra l'Occidente e il resto del mondo, con i Paesi non-occidentali che ancora oggi criticano l'effettiva universalità dei diritti umani<sup>230</sup>. Questi ultimi, ritrovando le proprie radici in culture e tradizioni notoriamente differenti da quelle del mondo occidentale, hanno fin da subito contestato una concezione dei diritti umani non condivisa da tutti gli Stati e, secondo il loro punto di vista,

---

*Interplay between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict*, in *Israel Law Review*, 2007, pp. 318-320.

<sup>226</sup> L'articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani afferma che “*Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty*”.

<sup>227</sup> Si veda, ad esempio, *International Covenant on Civil and Political Rights*, 999 U.N.T.S. 171, *cit.*, art. 2(1); v. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, 999 U.N.T.S. 3, *cit.*, art. 2(2); v. *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, ETS 5, *cit.*, art. 14. Cfr. VANDENHOLE, *Non-Discrimination and Equality in the View of the UN Human Rights Treaty Bodies*, Anversa-Oxford, 2005, pp. 6-28.

<sup>228</sup> Tra questi, esistono nove trattati internazionali e nove protocolli opzionali che sono considerati il fulcro della tutela dei diritti umani. Si segnalano ad esempio la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti ed i relativi protocolli opzionali. L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani stima che l'80% degli Stati ne abbiano ratificati almeno quattro tra trattati e protocolli opzionali. V. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *The Core International Human Rights Treaties*, New York-Ginevra, 2006.

<sup>229</sup> Anche se la Dichiarazione universale dei diritti umani non crea di per sé responsabilità ed obblighi per gli Stati, molte delle sue disposizioni sono entrate a far parte del diritto internazionale consuetudinario e quindi hanno assunto valore giuridicamente vincolante. Cfr. HANNUM, *The UDHR in National and International Law*, in *Health and Human Rights*, 1998, p. 145.

<sup>230</sup> Cfr. POLLIS, SCHWAB, *Human Rights: A Western Construct with Limited Applicability*, in KOGGEL (ed.), *Moral Issues in Global Perspectives*, II ed., Mississauga, Canada, 2006, vol. I, pp. 60-69; cfr. anche WOOD, *An Islamic Legal Perspective on the Universal Declaration of Human Rights*, in *Human Rights, Faith and Culture*, Proceedings of the Australian Baha'i Studies Conference 7-8 novembre 1998, disponibile su [https://bahai-library.com/human\\_rights\\_faith\\_culture](https://bahai-library.com/human_rights_faith_culture) (consultato in data 5 agosto 2021).

considerata eccessivamente etnocentrica<sup>231</sup>. Nonostante ciò, resta indiscutibile l'immensa portata della Dichiarazione universale dei diritti umani nel formulare una serie di diritti inalienabili per gli individui e nel creare una base di valori comuni a tutti gli Stati.

Nonostante la suddetta Dichiarazione enunci il principio di non discriminazione, per cui a tutti gli individui spetta il godimento dei diritti e delle libertà in essa contenuti, non vi sono articoli specificamente dedicati alla tutela dei diritti delle donne. Tuttavia, nel corso del tempo sono stati adottati diversi trattati internazionali che si occupano prevalentemente della protezione dei diritti delle donne. Tra questi figurano, ad esempio, la già citata Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, ma anche la Convenzione sui diritti politici della donna<sup>232</sup> poiché quando fu adottata molti Stati non garantivano ancora l'effettiva libertà politica alle donne<sup>233</sup>. Di forte rilievo è poi la Convenzione di Istanbul<sup>234</sup> adottata nel quadro regionale del Consiglio d'Europa, in quanto si pone l'obiettivo di combattere qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne, ponendo in capo alle Parti contraenti l'obbligo di proteggere le vittime e perseguire i responsabili delle violenze<sup>235</sup>.

---

<sup>231</sup> Cfr. CONSTANTINIDES, *Questioning the Universal Relevance of the Universal Declaration of Human Rights*, in *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, 2008, pp. 51-53, disponibile su <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26749.pdf> (consultato in data 5 agosto 2021).

<sup>232</sup> V. *Convention on the Political Rights of Women*, adottata con risoluzione A/RES/640 il 20 dicembre 1952 dall'Assemblea Generale ed entrata in vigore il 7 luglio 1954, 193 U.N.T.S. 135.

<sup>233</sup> Cfr. DUSTAN, *Convention on the Political Rights of Women*, in FORD (ed.), *Encyclopedia of Women and American Politics*, New York, 2008, p. 131. Un'altra convenzione degna di nota è la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (conosciuta anche come Convenzione di Palermo), insieme alla quale sono stati adottati diversi protocolli e uno in particolare si occupa dei diritti delle donne. Il protocollo in questione, denominato "Protocollo delle Nazioni Unite sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini", si occupa appunto di contrastare e prevenire la tratta di essere umani, ma tenendo in considerazione i maggiori rischi che corrono le donne e i minori di essere soggetti a tale fenomeno. V. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, adottato con risoluzione A/RES/55/25 il 15 novembre 2000 dall'Assemblea Generale ed entrato in vigore il 25 dicembre 2003, 2237 U.N.T.S. 319. Infatti, si riconosce il grave impatto che ha il fenomeno della tratta sulle donne e le ragazze, le quali spesso vengono costrette alla prostituzione forzata o al lavoro forzato, in particolare in determinate aree del mondo. Cfr. HYLAND, *The Impact of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, in *Human Rights Brief*, 2001, p. 30.

<sup>234</sup> V. *Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, adottata dal Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, ETS 210.

<sup>235</sup> Per una panoramica sulle disposizioni a tutela delle donne, si veda MCQUIGG, *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights*, Abingdon-New York, 2017; cfr. anche GRANS, *The Istanbul Convention and the Positive Obligation to prevent Violence*, in *Human Rights Law Review*, 2018, pp. 133-155.

Da questa breve panoramica sui principali strumenti giuridici internazionali a tutela dei diritti delle donne, ne consegue che essi si estendono a diversi ambiti ed includono molteplici fenomeni che minacciano il godimento di tali diritti. Più in generale, è ragionevole pensare che i diritti umani dovrebbero sempre essere garantiti, ma questa materia può parzialmente non trovare applicazione in situazioni di conflitto, poiché gli Stati possono derogare alle norme relative ai diritti umani in situazioni di emergenza<sup>236</sup>, tra cui figurano i conflitti armati<sup>237</sup>. Può accadere che spesso i diritti umani non vengano rispettati e garantiti nel corso di un conflitto non solo perché le parti coinvolte nelle ostilità sono deliberatamente intenzionate a violarli per infliggere la maggiore sofferenza possibile alla popolazione della controparte, ma anche perché le istituzioni e l'apparato statale spesso risultano indeboliti e inefficienti nell'assicurare e tutelare le libertà e i diritti degli individui<sup>238</sup>.

---

<sup>236</sup> Alcuni diritti rimangono non derogabili in alcun modo ed in nessuna circostanza, anche se il catalogo di diritti non derogabili varia parzialmente nei diversi trattati internazionali. Ad esempio, la Convenzione europea sui diritti dell'uomo non autorizza la derogabilità del diritto alla vita, della proibizione della tortura, della proibizione di schiavitù o servitù e del principio *nulla poena sine lege*. Il Patto sui diritti civili e politici, invece, prevede l'inderogabilità per il diritto alla vita, la proibizione della tortura o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, la proibizione della schiavitù e della servitù, il divieto di detenzione per non aver adempiuto a un obbligo contrattuale, il principio di legalità e di *ne bis in idem* in materia penale, il diritto al riconoscimento della personalità giuridica e il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. V. *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, ETS 5, *cit.*, art. 15(2); v. anche *International Covenant on Civil and Political Rights*, 999 U.N.T.S. 171, *cit.*, art. 4(2). Cfr. VINUESA, *Interface, Correspondence and Convergence of Human Rights and International Humanitarian Law*, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, vol. I, 1998, pp. 76-90; v. anche *General Comment No. 29 - States of Emergency (article 4)*, commento generale del Comitato per i diritti umani del 31 agosto 2001, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, parr. 1-2, 7.

<sup>237</sup> Per quanto riguarda la relazione che intercorre tra diritti umani e diritto umanitario in tempo di guerra, è opportuno evidenziare come quest'ultimo abbia natura di *lex specialis* nei confronti del diritto internazionale dei diritti umani (*lex generalis*) e pertanto, in situazioni di conflitto armato il primo ha la precedenza sul secondo. Ciò non significa, però, che i diritti fondamentali non debbano essere tutelati durante un conflitto, poiché tra le due branche del diritto internazionale sussiste un rapporto di complementarità, per cui le norme generali – in questo caso sui diritti umani – vengono interpretate alla luce del diritto umanitario. È possibile affermare, dunque, che il diritto umanitario in un certo senso rinforzi la tutela dei diritti umani fondamentali, in quanto sono vincolati al loro rispetto anche soggetti generalmente inosservanti di determinati obblighi, quali i gruppi armati. Cfr. SPEROTTO, *La salvaguardia dei diritti dell'uomo durante i conflitti armati e le operazioni militari*, 2004, pp. 3-4, disponibile su [https://www.studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=20041025010744](https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041025010744) (consultato in data 10 settembre 2021); cfr. anche DROEGE, *The Interplay between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict*, *op. cit.*, pp. 312-317. Per una discussione sul rapporto tra diritti umani e diritto umanitario, si veda la discussione dell'inderogabilità del diritto alla vita della Corte di giustizia internazionale, *Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, I.C.J. Reports 1996, *cit.*, parr. 24-25. Per una critica del rapporto tra diritti umani e diritto umanitario come inteso dalla Corte internazionale di giustizia, si veda GOWLLAND-DEBBAS, *The right to life and genocide: the Court and an international public policy*, in BOISSON DE CHAZOURNES, SANDS (eds.), *International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons*, Cambridge, 1999, pp. 315-337.

<sup>238</sup> Cfr. PROVOST, *International Humanitarian and Human Rights Law*, Cambridge, 2002, pp. 66, 344.

Per quanto riguarda i diritti umani delle donne in tempo di guerra, la loro situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che spesso subiscono violazioni ulteriori derivanti, ad esempio, dalle violenze sessuali cui sono sottoposte o da diverse forme di tortura<sup>239</sup>. Anche se in situazioni di conflitto tutta la popolazione nella sua interezza soffre privazioni ed abusi, considerando che spesso la tutela di determinati diritti non viene assicurata alle donne neanche in tempo di pace, la loro condizione risulta ancora più precaria in tempo di guerra. Infatti, la discriminazione e la violazione dei diritti umani delle donne nel corso di un conflitto, spesso non è altro che una continuazione di ciò che avveniva già nella fase precedente<sup>240</sup>, contribuendo così non solo alla perpetuazione di tali abusi, ma anche all'aumento della violenza nella sfera domestica<sup>241</sup>.

Soprattutto nel passato, certi tipi di violazione dei diritti umani venivano percepiti sia dai singoli Stati sia dalle organizzazioni internazionali come un inevitabile effetto collaterale dei conflitti e pertanto la problematica riceveva ben poca attenzione. Per questo motivo, spesso nella legislazione in materia di diritti umani è sempre prevalso il punto di vista maschile<sup>242</sup>, portando così a negare la tutela per le donne da forme di oppressione o da violazioni dei loro diritti. Soltanto in tempi più recenti, anche a causa dell'aumentata diffusione della violenza sessuale nei confronti delle donne come vera e propria arma di guerra<sup>243</sup>, la questione ha iniziato ad assumere una rilevanza maggiore nel contesto internazionale.

Ad esempio, nel quadro delle Nazioni Unite è stata istituita nel 1946 la Commissione sullo status delle donne<sup>244</sup> che opera in qualità di organo sussidiario del Consiglio economico e sociale per monitorare la condizione delle donne nel mondo e lo

---

<sup>239</sup> Cfr. ANDERLINI, *Women, Peace and Security: A policy Audit. From the Beijing Platform for Action to UN Security Council Resolution 1325 and Beyond*, 2001, pp. 29-33, disponibile su [https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS\\_PolicyAudit\\_IA\\_2001\\_0.pdf](https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS_PolicyAudit_IA_2001_0.pdf) (consultato in data 7 agosto 2021).

<sup>240</sup> V. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Women's Rights are Human Rights*, New York-Ginevra, 2014, p. 93.

<sup>241</sup> Cfr. REILLY, *Women's Human Rights*, Cambridge, 2009, p. 98.

<sup>242</sup> Cfr. LLOYD, *The Democratizing Potential of (Women's) Human Rights: Paradoxes and Possibilities*, in *Review of International Studies*, 2007, p. 91. Per una visione femminista dei diritti umani cfr. BUNCH, *Transforming Human Rights from a Feminist Perspective*, in PETERS, WOLPER (eds), *Women's Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives*, New York-Londra, 1995, pp. 12-15.

<sup>243</sup> Anche le Nazioni Unite hanno riconosciuto la violenza sessuale come tattica di guerra attraverso le risoluzioni 1820 (2008), 1888 (2009) e 1960 (2010) del Consiglio di Sicurezza.

<sup>244</sup> V. *Commission on the Status of Women*, risoluzione adottata dal Consiglio economico e sociale il 21 giugno 1946, UN Doc. E/RES/11(II).

stato di avanzamento dei loro diritti<sup>245</sup>. Oltre a svolgere un lavoro formidabile nella promozione dell'uguaglianza di genere e del potenziamento del ruolo delle donne, la Commissione si è occupata anche di implementare strategie per tutelare le donne nelle situazioni di conflitto, in particolare alla luce degli obiettivi che erano stati prefissati dagli Stati nel corso della Conferenza di Pechino e nella conseguente Piattaforma d'Azione.

Nel 2020, in occasione del 25° anniversario della IV Conferenza mondiale sulle donne, la Commissione ha ribadito il suo impegno nel rafforzamento delle misure a sostegno e protezione delle donne, prestando una particolare attenzione a determinati fenomeni che ancora oggi ostacolano il miglioramento della condizione femminile, quali gli stereotipi di genere, la violenza sessuale e la persistente presenza di misure discriminatorie che impediscono alle donne di avere accesso a pari opportunità<sup>246</sup>.

Un'iniziativa invece più recente, sempre volta ad incrementare la tutela dei diritti umani per le donne in situazioni di conflitto, è rappresentata dalla Raccomandazione generale n. 30<sup>247</sup>, adottata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, la quale instaura una stretta connessione tra le disposizioni sui diritti umani contenuti nella Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne e l'Agenda "Donne, Pace e Sicurezza" istituita dalle Nazioni Unite. In particolare, tale documento sottolinea l'importanza di indirizzare una maggiore attenzione e maggiori sforzi alla situazione delle donne e ai loro bisogni durante i conflitti, incaricando gli Stati parte della Convenzione a comunicare lo stato dell'attuazione dell'Agenda e gli sviluppi a livello nazionale in termini di protezione dei diritti delle donne in tutte le fasi del conflitto<sup>248</sup>.

---

<sup>245</sup> Cfr. GALEY, *Promoting Nondiscrimination against Women: The UN Commission on the Status of Women*, in *International Studies Quarterly*, 1979, p. 273.

<sup>246</sup> V. *Political declaration on the occasion of the twenty-fifth anniversary of the Fourth World Conference on Women*, adottata dalla Commissione sullo status delle donne il 2 marzo 2020, UN Doc. E/CN.6/2020/L.1, par. 12.

<sup>247</sup> V. *General recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations*, adottata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne il 1° novembre 2013, UN Doc. CEDAW/C/GC/30, p. 7, par. 4.

<sup>248</sup> Nella Raccomandazione generale, al paragrafo 84, si richiede agli Stati parte della Convenzione "to provide information on the implementation of the Security Council agenda on women, peace and security, in particular resolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) and 2122 (2013), including by specifically reporting on compliance with any agreed United Nations benchmarks or indicators developed as part of that agenda".

Sempre per quanto riguarda la sinergia che si è venuta a creare tra la Convenzione del 1979 e le risoluzioni relative alla *WPS Agenda*, nel 2016 si è tenuto il primo incontro tra membri del Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne e il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite<sup>249</sup>, in cui è stata evidenziata la necessità di una maggiore armonizzazione dei meccanismi internazionali di monitoraggio dei diritti umani e il contenuto delle risoluzioni della *WPS Agenda*.

Inoltre, dal momento che la violenza sessuale è stata riconosciuta dalle Nazioni Unite come un fenomeno grave e sempre più diffuso durante i conflitti, è stato istituito un regime sanzionatorio nei confronti di parti coinvolte nelle ostilità che commettono violenze o altre forme di abusi nei confronti di donne e ragazze<sup>250</sup>. Inizialmente le sanzioni potevano essere imposte solo in relazione ad atti riguardanti lo stupro ed altre forme di violenza sessuale, ma con la risoluzione 2242<sup>251</sup> viene introdotta la possibilità di imporre sanzioni anche ad altri attori oltre agli Stati, come i gruppi terroristici, e viene ampliata la categoria di atti sottoponibili a regime sanzionatorio, includendo tutte le violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario<sup>252</sup>. Anche se l'imposizione di sanzioni non sempre ha dato luogo alla cessazione delle violazioni, essa rappresenta senza dubbio un potente strumento politico e giuridico per dare maggiore visibilità alla questione della violenza sessuale e della relativa condizione delle donne in situazioni di conflitto.

---

<sup>249</sup> L'incontro "Arria Formula Meeting" incentrato sul tema "Synergies between SC Resolutions on Women Peace and Security and the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW)" si è tenuto al quartier generale delle Nazioni Unite il 5 dicembre 2016, a cui hanno partecipato anche Stati non membri del Consiglio di Sicurezza e al termine del quale sono state fatte diverse raccomandazioni per aumentare gli sforzi a protezione dei diritti delle donne in situazioni di conflitto. Un resoconto dell'incontro è disponibile su <https://www.peacewomen.org/node/96803> (consultato in data 8 agosto 2021).

<sup>250</sup> A partire dal 2008, con la risoluzione 1820, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha introdotto la possibilità di imporre sanzioni mirate nei confronti di una o più parti che commettano violenze sessuali durante un conflitto, al fine di proteggere la popolazione femminile. Le prime sanzioni sono state imposte in risposta al conflitto nella Repubblica Democratica del Congo tra il 1998 e il 2003, ancora oggi interessata da ondate di violenza da parte di diversi gruppi di ribelli, imponendo ad esempio un embargo sulle armi nel 2002. Cfr. HUVÉ, *The Use of UN Sanctions to Address Conflict-Related Sexual Violence*, 2018, pp. 4 e 9, disponibile su <https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2018/03/Use-of-UN-Sanctions-to-Address-Conflict-related-Sexual-Violence.pdf> (consultato in data 8 agosto 2021); v. anche *12<sup>th</sup> report of the Secretary-General on United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, presentato al Consiglio di Sicurezza il 18 ottobre 2002, UN Doc. S/2002/1180, par. 45-46.

<sup>251</sup> V. *Security Council resolution 2242*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 13 ottobre 2015, UN Doc. S/RES/2242 (2015).

<sup>252</sup> *Ivi*, par. 6.

Tuttavia, nonostante l'impegno della comunità internazionale verso una maggiore protezione dei diritti umani delle donne soprattutto in situazioni di conflitto armato sia tangibile, restano ancora diverse zone d'ombra in questo ambito. In particolar modo, i diritti delle donne in situazioni di conflitto risultano scarsamente considerati in quanto la maggior parte dei trattati internazionali sui diritti umani utilizzano un linguaggio poco inclusivo e in linea generale non contengono riferimenti specifici sulle donne e sul divieto di commettere pratiche collegate alla violenza di genere<sup>253</sup>. Anche se ciò non implica che tali violazioni dei diritti umani delle donne non siano proibite dai trattati internazionali, sicuramente questa carenza contribuisce a dare un minor peso al fenomeno della violenza sessuale rispetto ad altre forme di abusi.

Riguardo alla mancanza di disposizioni specifiche a tutela delle donne, vengono in aiuto le interpretazioni di altri documenti internazionali. Ne è un esempio la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti<sup>254</sup>, in base alla quale tali violazioni vengono definite quali atti che infliggono una grave sofferenza, di natura fisica o psicologica, commesse intenzionalmente per raggiungere determinati scopi<sup>255</sup>.

Oltre alla suddetta Convenzione, tutti i principali trattati internazionali sui diritti umani<sup>256</sup> contengono disposizioni sull'inderogabilità della proibizione della tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, le quali forniscono una base per poter sostenere che la violenza sessuale sia anch'essa vietata senza eccezioni. In tal senso, la violenza sessuale costituisce una forma di sofferenza per le vittime ed è sicuramente commessa intenzionalmente, tanto più quando rientra nel quadro di una strategia militare.

---

<sup>253</sup> A scopo esemplificativo, si veda il Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), ma anche trattati regionali quali la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (1950) e la Convenzione americana sui diritti umani (1969).

<sup>254</sup> V. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, adottata dall'Assemblea Generale con risoluzione 39/46 del 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, 1465 U.N.T.S. 85.

<sup>255</sup> L'articolo 1 della Convenzione definisce la tortura o altri atti crudeli, disumani o degradanti come *"any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity"*.

<sup>256</sup> Si vedano, ad esempio, l'articolo 7 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici o l'articolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani.

Questo tipo di pratica sembra dunque disporre di tutti gli elementi che definiscono quali atti possano essere considerati una tortura o un trattamento inumano secondo i principali trattati internazionali sui diritti umani. Esistono anche diversi casi giurisprudenziali<sup>257</sup> che hanno confermato questa tesi e hanno considerato la violenza sessuale come una forma di tortura fisica. Di conseguenza, anche se i trattati sui diritti umani non contengono specifiche disposizioni in merito alla proibizione della violenza sessuale nei confronti delle donne, si possono in ogni caso rinvenire le basi giuridiche per affermarne l'assoluto divieto, come chiarito anche dalla giurisprudenza.

Tuttavia, l'inserimento di riferimenti specifici a questo tipo di abusi all'interno dei trattati internazionali avrebbe sicuramente scongiurato l'insorgere di numerosi dubbi circa la loro punibilità o meno ed avrebbe messo in maggiore evidenza le problematiche che sperimentano le donne in conflitto, tutelando i loro diritti al pari degli uomini<sup>258</sup>. Allo stesso tempo, però, è altrettanto doveroso tenere in considerazione che nel periodo in cui sono stati adottati i principali trattati sui diritti umani, ovvero tra il 1960 e il 1990, la questione delle violenze sessuali nei confronti delle donne non aveva ancora assunto un forte rilievo sul piano internazionale ed è per questo motivo che spesso i trattati in materia di diritti umani risultano poco inclusivi in tal senso.

### **2.3 Il diritto internazionale umanitario e la protezione delle donne**

Il diritto internazionale umanitario<sup>259</sup>, nonostante abbia la finalità comune al diritto internazionale dei diritti umani di proteggere gli individui e i loro diritti<sup>260</sup>, è nato

---

<sup>257</sup> V. *Raquel Martín de Mejía v. Peru*, causa n. 10.970, *Report n. 5/96* presentato dalla Commissione interamericana dei diritti umani, in *Annual Report 1995*, OEA/Ser.L/V/II.91 Doc. 7 rev. (1996), p. 185; v. anche *Aydin v. Turkey*, ricorso n. 57/1996/676/866, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 25 settembre 1997, parr. 83–86.

<sup>258</sup> Cfr. DEGANI, *Donne, diritti umani e conflitti armati. La questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale*, cit., p. 5.

<sup>259</sup> Il diritto internazionale umanitario è una branca del diritto internazionale pubblico che regola le relazioni tra Stati belligeranti, si tratta dunque di un insieme di norme, stabilite nei trattati internazionali o attraverso il diritto consuetudinario, specificamente indirizzate a gestire e minimizzare le crisi umanitarie derivanti dalle violenze che alimentano un conflitto. Il diritto internazionale umanitario trova dunque applicazione durante un conflitto armato. Cfr. ABI-SAAB, *The Specificities of Humanitarian Law*, in *Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet*, SWINARSKI (ed.), L'Aia, 1984, pp. 265-280; cfr. anche SASSOLI, BOUVIER, QUINTIN, *How does Law Protect in War?: Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law*, III ed., Ginevra, 2011, vol. I, cap. 2, pp. 1-2; cfr. anche SOLIS, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, New York, 2010, pp. 3-5.

<sup>260</sup> Cfr. GASSER, *International Humanitarian Law: An Introduction*, Ginevra, 1993, pp. 3-4, 16; cfr. anche KLUGMAN *et al.*, *Can the Women, Peace and Security Agenda and International Humanitarian*

appositamente per regolare la condotta delle ostilità e far sì che determinate categorie di persone siano protette nel corso di un conflitto. L'emergere di questa branca del diritto internazionale risale alla metà dell'Ottocento<sup>261</sup>, quando Henry Dunant, fondatore del Comitato Internazionale della Croce Rossa, mise in luce la problematica relativa alla mancanza al tempo di regole chiare e precise in grado di disciplinare i conflitti armati.

A partire dal XX secolo, il diritto internazionale umanitario iniziò ad essere codificato, ritrovando così le sue fondamenta nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949<sup>262</sup>, nei due Protocolli aggiuntivi del 1977<sup>263</sup> e nel Protocollo aggiuntivo del 2005<sup>264</sup>. Le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli aggiuntivi trovano la loro applicazione in situazioni di conflitti a carattere internazionale<sup>265</sup>, nel corso dei quali le disposizioni in essi contenute hanno l'obiettivo di proteggere i civili e gli ex-combattenti, ovvero tutti coloro che non prendono o hanno cessato di prendere parte al conflitto. Al contrario, per quanto riguarda i conflitti interni, inizialmente questi erano regolati solamente dall'articolo 3 comune a tutte le convenzioni<sup>266</sup> e solo in seguito anche dalle disposizioni

---

*Law Join Forces?*, 2021, p. 4, disponibile su <https://giwps.georgetown.edu/resource/can-the-women-peace-and-security-agenda-and-international-humanitarian-law-join-forces/> (consultato in data 9 agosto 2021).

<sup>261</sup> Per una breve panoramica sui primi pensatori del diritto internazionale umanitario si veda CRAWFORD, PERT, *International Humanitarian Law*, II ed., New York, 2020, pp. 4-5; cfr. anche GROZIO, "On the Law of War and Peace Three Books" (trad. da *De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres*), in BROWN SCOTT (ed.), *Classics of International Law*, Londra, 1925, vol. II, pp. 643, 646-51, 651-653, 656-657; cfr. anche VON MARTENS, *Summary of the Law of Nations, Founded on the Treaties and Customs of the Modern Nations of Europe*, Philadelphia, 1795, pp. 279-297.

<sup>262</sup> V. *Geneva Convention for the Amelioration of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, 75 U.N.T.S. 31, *cit.*; *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*, 75 U.N.T.S. 85, *cit.*; *Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*, 75 U.N.T.S. 135, *cit.*; *Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, 75 U.N.T.S. 287, *cit.*

<sup>263</sup> V. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, 1125 U.N.T.S. 3, *cit.*; *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts*, 1125 U.N.T.S. 609, *cit.*

<sup>264</sup> V. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem*, adottato l'8 dicembre 2005 ed entrato in vigore il 14 gennaio 2007, 2404 U.N.T.S. 261.

<sup>265</sup> Cfr. CROWE, WESTON-SCHEUBER, *Principles of International Humanitarian Law*, Cheltenham, 2013, p. 17.

<sup>266</sup> L'articolo 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra, enuncia quanto segue: "In the case of armed conflict not of an international character occurring in the territory of one of the High Contracting Parties, each Party to the conflict shall be bound to apply, as a minimum, the following provisions: (1) Persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed 'hors de combat' by sickness, wounds, detention, or any other cause, shall in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, colour, religion or faith, sex, birth or wealth, or any other similar criteria. To this end, the following acts are and shall

contenute nel Protocollo aggiuntivo II, poiché i conflitti non internazionali venivano considerati eventi di interesse esclusivamente nazionale<sup>267</sup>.

Anche se le Convenzioni di Ginevra rappresentano il fulcro del diritto internazionale umanitario, la nascita di questa branca del diritto internazionale ha origini ben più lontane nel tempo. Infatti, il primo tentativo di codificazione del diritto dei conflitti risale al 1863, con l'elaborazione del Codice Lieber<sup>268</sup>. Negli anni seguenti, l'ampliamento del corpo di norme che oggi costituiscono il diritto internazionale umanitario è proseguito con l'adozione di diversi documenti, tra cui per citarne alcuni, le Convenzioni dell'Aia del 1899 e del 1907<sup>269</sup>. Dunque, nonostante l'elaborazione di norme per regolare le situazioni di conflitto armato sia stata piuttosto copiosa nel periodo precedente all'adozione delle Convenzioni di Ginevra del 1949, queste ultime rappresentano senz'altro il cardine della tutela della popolazione civile e dei relativi diritti in tempo di guerra.

Tuttavia, il diritto umanitario, così come il diritto internazionale dei diritti umani, data le sue prime formulazioni e codificazioni nei secoli passati e questo fattore ha avuto un forte impatto sulla protezione delle donne nei conflitti armati. Infatti, sia le Convenzioni di Ginevra sia i relativi Protocolli non utilizzano mai espressioni riferite al

---

*remain prohibited at any time and in any place whatsoever with respect to the above-mentioned persons: (a) violence to life and person, in particular murder of all kinds, mutilation, cruel treatment and torture; (b) taking of hostages; (c) outrages upon personal dignity, in particular humiliating and degrading treatment; (d) the passing of sentences and the carrying out of executions without previous judgment pronounced by a regularly constituted court, affording all the judicial guarantees which are recognized as indispensable by civilized peoples. (2) The wounded and sick shall be collected and cared for. [...]*"

<sup>267</sup> Cfr. CROWE, WESTON-SCHEUBER, *op. cit.*, p. 35.

<sup>268</sup> V. *General Orders No. 100: Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field*, promulgato il 24 aprile 1863, ristampato in SCHINDLER, TOMAN, *The Laws of Armed Conflicts*, Martinus Nijhoff Publishers, 1988, pp.3-23. Il Codice Lieber è una compilazione privata di diritto umanitario, emanato dal Presidente degli Stati Uniti Abraham Lincoln per regolare la condotta delle ostilità durante la Guerra di secessione americana. Tuttavia, esso non aveva valore di trattato internazionale in quanto vincolava solamente le parti coinvolte nella guerra civile in questione. Cfr. AKANDE, HILL-CAWTHORNE, *The Lieber Code and the Regulation of Civil War in International Law*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 2015, p. 639.

<sup>269</sup> Le Convenzioni dell'Aia rappresentano un insieme di trattati e dichiarazioni che crearono le basi per il diritto bellico, regolando diversi aspetti dei conflitti, quali la condotta delle ostilità sia delle guerre terrestri che marittime, la limitazione dell'uso degli armamenti e la risoluzione pacifica delle controversie internazionali, attraverso la creazione della prima Corte permanente di arbitrato. Ai diversi documenti adottati durante le Conferenze dell'Aia, seguì nel 1954 l'adozione di un'ulteriore convenzione sulla protezione dei beni culturali in situazioni di conflitto armato. Cfr. RONZITTI, *op. cit.*, pp. 149-151; cfr. anche HUDSON, *Present Status of the Hague Conventions of 1899 and 1907*, in *The American Journal of International Law*, 1931, pp. 114-117.

genere<sup>270</sup>, anche se è possibile rintracciare lo stesso al loro interno disposizioni indirizzate specificamente ai bisogni delle donne<sup>271</sup>.

Quest'ultimo punto ha originato numerose critiche<sup>272</sup>, in quanto è opinione diffusa che il diritto umanitario sia inadeguato nel fornire un sistema di protezione efficace per le donne. In primo luogo, l'insieme di norme che costituiscono il diritto internazionale umanitario non tengono conto della diffusa disuguaglianza tra uomini e donne all'interno della società e per questo motivo risulta già evidente come i bisogni delle donne, le quali hanno fisiologicamente necessità diverse dagli uomini, possono essere corrisposti solo in maniera parziale<sup>273</sup>. In secondo luogo, il linguaggio utilizzato nelle Convenzioni del 1949 tende a definire e proteggere le donne spesso per il ruolo che ricoprono – ad esempio, in qualità di madri o di mogli – piuttosto che in quanto esseri umani<sup>274</sup>.

Tutto ciò ha serie implicazioni su un altro fenomeno, ovvero quello della violenza sessuale nei conflitti armati, sia perché il linguaggio utilizzato al momento della stesura dei trattati relega questa pratica ad un ruolo secondario sia perché negli anni della loro adozione la violenza sessuale non riceveva ancora la giusta attenzione<sup>275</sup>.

### 2.3.1 La proibizione della violenza sessuale nel diritto internazionale umanitario

La violenza sessuale è uno degli esempi più lampanti di violazione dei diritti umani durante un conflitto armato e anche uno dei fenomeni meno considerati dal diritto

---

<sup>270</sup> Cfr. VENTURINI, *Women, Gender and International Humanitarian Law: A Complex Relationship*, in POCAR, BERUTO (eds.), *The Additional Protocols 40 Years Later: New Conflicts, New Actors, New Perspectives*, Sanremo, 2018, p. 217.

<sup>271</sup> Cfr. GAGGIOLI, *Sexual violence in armed conflicts: A violation of international humanitarian law and human rights law*, in *International Review of the Red Cross*, 2014, p. 511.

<sup>272</sup> Cfr. GARDAM, *Women, Human Rights and International Humanitarian Law*, in *International Review of the Red Cross*, 1998, pp. 421–432; cfr. anche DURHAM, *Women, Armed Conflict and International Law*, in *International Review of the Red Cross*, 2002, pp. 655–659.

<sup>273</sup> Cfr. GARDAM, JARVIS, *Women, Armed Conflict and International Law*, L'Aia, 2001, p. 97. Il trattamento differenziale a cui sono sottoposte le donne nella società varia dalla difficoltà o dalle diverse opportunità di avere accesso al cibo, alle cure mediche e ad altri servizi essenziali. Per questo motivo gli obblighi in capo agli Stati nei confronti della popolazione femminile, derivanti dai trattati internazionali sul diritto umanitario, dovrebbero essere meglio chiariti ed ampliati per ridurre visibilmente le disparità di genere. A tal proposito, si veda GARDAM, *The Neglected Aspect of Women and Armed Conflict – Progressive Development of the Law*, in *Netherlands International Review*, 2005, p. 218.

<sup>274</sup> Le disposizioni a protezione delle donne riguardano perlopiù la protezione di donne in stato di gravidanza o nella loro qualità di madri: su un totale di 34 disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra e nei Protocolli aggiuntivi per la salvaguardia delle donne, 19 di esse sono in realtà volte a proteggere in primo luogo i minori. Cfr. GARDAM, *Women and the Law of Armed Conflict: Why the Silence?*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 1997, p. 57.

<sup>275</sup> Cfr. GARDAM, CHARLESWORTH, *Protection of Women in Armed Conflict*, cit., p. 159.

umanitario. Il problema principale risiede nel fatto che la violenza sessuale, la quale nel tempo è stata qualificata anche come una forma di tortura grazie all'interpretazione giurisprudenziale dei tribunali internazionali e all'apporto del Comitato contro la tortura<sup>276</sup>, nel diritto umanitario è percepita quasi come un prodotto inevitabile del conflitto e le poche tutele specificamente indirizzate alle donne, le pongono sempre in relazione ad altre situazioni o persone<sup>277</sup>.

Per meglio chiarire quest'ultimo concetto, il riferimento è alle disposizioni che considerano la violenza sessuale come un'offesa al loro onore piuttosto che come una violazione all'integrità fisica e psicologica della persona. A tal proposito, l'articolo 27, paragrafo 2, della Quarta Convenzione di Ginevra afferma che “*any attack on the honour of women, in particular rape, enforced prostitution, or any form of indecent assault, is prohibited*”<sup>278</sup>. Il concetto di onore sembra però avere ben poco a che vedere con la vittima che subisce un abuso e che potrebbe soffrirne gli effetti per un periodo di tempo indeterminato. Al contrario, appare più un assunto di matrice patriarcale<sup>279</sup>, in quanto nel passato e in diverse società ancora oggi, una donna violentata è percepita come una fonte di imbarazzo e di disonore per la famiglia e/o il marito.

La suddetta modalità con cui le norme delle Convenzioni si rivolgono al fenomeno della violenza di genere rappresenta una forma molto indiretta di protezione dalle violazioni dei loro diritti e in un certo contribuisce a perpetuare l'idea che il fenomeno della violenza sessuale nei conflitti sia marginale<sup>280</sup>, seppur largamente diffuso. Dunque,

---

<sup>276</sup> La dottrina e la giurisprudenza dei tribunali internazionali in materia di violenza sessuale verranno trattate in seguito, mentre per quanto riguarda il Comitato contro la tortura, è stato rilevante il suo contributo nel qualificare lo stupro quale atto di tortura. Il Comitato ONU è stato istituito in virtù della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, con il compito di monitorare l'effettiva attuazione delle disposizioni contenute nel trattato da parte degli Stati, ma può anche giudicare questioni che gli vengono sottoposte dagli Stati parte. V. *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1465 U.N.T.S. 85, *cit.*, artt. 17-24. Per quanto riguarda la violenza sessuale, il Comitato ha adottato due decisioni nel 2007, in cui viene affermato che lo stupro può qualificarsi come tortura ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione. V. *C. T. and K. M. v. Sweden*, decisione del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura del 7 dicembre 2006, UN Doc. CAT/C/37/D/279/2005, par. 7.5; v. *V.L. v. Switzerland*, decisione del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura del 22 gennaio 2007, UN Doc. CAT/C/37/D/262/2005, par. 8.10.

<sup>277</sup> Cfr. ALISON, *Wartime Sexual Violence: Women's Human Rights and Questions of Masculinity*, in *Review of International Studies*, 2007, p. 79.

<sup>278</sup> V. *Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, 75 U.N.T.S. 287, *cit.*, art. 27 (2).

<sup>279</sup> Cfr. GARDAM, *An Alien's Encounter with the Law of Armed Conflict*, in NAFFINE, OWENS (eds.), *Sexing the Subject of Law*, North Ryde, Australia, 1996, p. 233.

<sup>280</sup> Cfr. ASKIN, *Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles*, in *Berkley Journal of International Law*, 2003, p. 289.

anche se fin dagli esordi il diritto umanitario ha incluso la violenza sessuale tra le possibili violazioni che avvengono durante il conflitto, la modalità in cui essa viene regolata rimane imperfetta.

Un altro elemento di problematicità del diritto umanitario riguarda il fatto che spesso le disposizioni si esprimono in termini di protezione delle donne dalla violenza sessuale invece di proibizione. Un esempio a riguardo è l'articolo 76 del primo Protocollo aggiuntivo, secondo il quale le donne devono essere considerate *“the object of special respect and shall be protected in particular against rape, forced prostitution and any other form of indecent assault”*<sup>281</sup>. Questa disposizione trasmette l'idea che determinati atti nei confronti delle donne non debbano essere in alcun modo commessi, ma allo stesso tempo non si percepisce l'elemento di punibilità per chi commette tali pratiche. Questa tecnica normativa è rintracciabile invece in relazione a quelle pratiche che vengono considerate “gravi violazioni” del diritto internazionale umanitario<sup>282</sup>, che conferiscono agli Stati parte l'obbligo e la giurisdizione per perseguire penalmente chi le commette<sup>283</sup>.

Per contro, la violenza sessuale o altri abusi non vengono in alcun modo designati come gravi violazioni dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni del 1949<sup>284</sup>, con la conseguenza che, apparentemente, non vi sia nessun obbligo di punire chi commette crimini contro le donne<sup>285</sup>. Tuttavia, anche se la violenza sessuale nei confronti delle donne non viene specificamente menzionata tra gli atti che costituiscono gravi violazioni, è sempre valida la sua assimilazione a tortura o trattamento inumano<sup>286</sup>, fattispecie che vengono designate come gravi violazioni in tutte le Convenzioni di Ginevra. Ad ogni modo, il fatto che questa pratica così come altre forme di violenza simili non siano state

---

<sup>281</sup> V. *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, 1125 U.N.T.S. 3, *cit.*, art. 76.

<sup>282</sup> Le specifiche gravi violazioni del diritto umanitario sono enunciate nell'art. 50 della Convenzione di Ginevra I, nell'art. 51 della Convenzione di Ginevra II, nell'art. 130 della Convenzione di Ginevra III e nell'art. 147 della Convenzione di Ginevra IV. Per quanto riguarda i Protocolli aggiuntivi, si trova il riferimento a gravi violazioni agli artt. 11 e 85 del Protocollo I.

<sup>283</sup> L'articolo 146, comune a tutte e quattro le Convenzioni, impone l'obbligo in capo agli Stati di perseguire i responsabili di gravi violazioni.

<sup>284</sup> Cfr. GARDAM, *Women and the Law of Armed Conflict: Why the Silence?*, *cit.*, p. 75.

<sup>285</sup> Cfr. MUHAMMADAMIN, BABAN, *The International Protection of Women in Armed Conflicts: Analytical Study*, in *Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences*, 2020, p. 74.

<sup>286</sup> Cfr. KHUSHALANI, *Dignity and Honour of Women as Basic and Fundamental Human Rights*, L'Aia-Boston-Londra, 1982, pp. 71-73; cfr. anche MERON, *Rape as a Crime Under International Humanitarian Law*, in *The American Journal of International Law*, 1993, p. 426.

espressamente inserite nell'elenco delle gravi violazioni del diritto umanitario al momento della redazione delle Convenzioni, rischia di lasciare spazio a diverse e meno stringenti interpretazioni.

### 2.3.2 *La criminalizzazione della violenza sessuale*

Per ovviare al senso di impunità per i crimini contro le donne e chiarire il grado di gravità di tali atti, a partire dagli anni Novanta in merito alla questione si sono pronunciati diversi tribunali internazionali<sup>287</sup>. Il primo organo giurisdizionale ad occuparsi dell'interpretazione relativa alla violenza sessuale nella Convenzione di Ginevra è stato il Tribunale *ad hoc* per la ex-Jugoslavia<sup>288</sup>, il quale ha designato – attraverso diverse sentenze che verranno analizzate in seguito – la violenza sessuale come grave violazione del diritto internazionale umanitario al fine di poter condannare i responsabili. Il mandato del Tribunale, infatti, è esteso a quattro tipologie di crimini, ossia i crimini di guerra distinti tra gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 (ex art. 2 dello Statuto) e violazioni delle leggi e degli usi di guerra (art. 3 Statuto), il genocidio (art. 4) e i crimini contro l'umanità (art. 5)<sup>289</sup>. In particolare, l'articolo 5<sup>290</sup> dello Statuto annovera esplicitamente la fattispecie dello stupro tra i crimini contro l'umanità.

La dottrina elaborata dal Tribunale in relazione ai crimini sessuali è dunque di fondamentale importanza, soprattutto se si considera che fu il primo organo giuridico internazionale a dedicare una particolare attenzione a questa tipologia di crimini. Inoltre, avanzamenti in materia di punibilità dei responsabili di violenza sessuale sono stati possibili grazie alla giurisprudenza elaborata dalla corte. In particolar modo, alcune sentenze del Tribunale *ad hoc* per l'ex-Jugoslavia<sup>291</sup>, nel riconoscere la gravità dei crimini

---

<sup>287</sup> V. *Women & Armed Conflicts and the issue of Sexual Violence*, colloquium ICRC-EUISS, *cit.*, p. 22.

<sup>288</sup> Il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia (ICTY) venne creato negli anni Novanta dalle Nazioni Unite con la risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza, in seguito ai conflitti nei Balcani che diedero origine a numerose violenze, violazioni dei diritti umani e crimini di guerra. V. *Security Council Resolution 827*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 25 maggio 1993, UN Doc. S/RES/827(1993). Esso è rimasto operativo dal 1993 fino al 2017, data in cui ha concluso il suo mandato dopo aver condannato 90 persone sulle 161 processate per aver commesso crimini efferati a partire dal 1991. V. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, *Infographic: ICTY Facts & Figures*, disponibile su <https://www.icty.org/en/content/infographic-icty-facts-figures> (consultato in data 11 agosto 2021).

<sup>289</sup> V. *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (as amended on 17 May 2002)*, adottato con risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza il 25 maggio 1993.

<sup>290</sup> *Ivi*, art. 5, lett. g.

<sup>291</sup> Nel caso “Celebici”, il Tribunale condannò a venti anni di reclusione il vicecomandante bosniaco, Delic, del campo di prigionia di Celebici, per aver stuprato due donne detenute nel campo, dichiarandolo

sessuali commessi hanno assimilato questi ultimi alla tortura. Esistono, tuttavia, diverse critiche che sono state indirizzate all'operato del Tribunale in merito alla sua efficacia nel perseguire i crimini sessuali e che saranno discusse in seguito, ma la sua creazione costituisce senz'altro un traguardo importante poiché per la prima volta viene riconosciuta la grave sofferenza a cui sono sottoposte le donne in un conflitto, che sia interno o internazionale<sup>292</sup>.

Un ruolo altrettanto rilevante fu svolto dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda<sup>293</sup>, in quanto fu la prima corte internazionale istituita con lo scopo di punire ufficiali e militari di alto rango per le massicce violazioni dei diritti umani compiute sul territorio africano. Il mandato del Tribunale in questione si estende al crimine di genocidio (articolo 2 dello Statuto), ai crimini contro l'umanità (art. 3), alle gravi violazioni dell'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo aggiuntivo II (art. 4)<sup>294</sup>. Anche lo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha riconosciuto e codificato la fattispecie dello stupro tra i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, che consistono in questo caso in violazioni dell'art. 3 delle quattro

---

anche colpevole di gravi violazioni del diritto umanitario e di crimini di guerra per gli atti commessi paragonati a tortura. V. *Prosecutor v. Delalić, Mucić, Delić, Landžo* (“*Celebici*” Case), sentenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia del 16 novembre 1998, causa n. IT-96-21-T, pp. 429 e 431, parr. 1253-1254, 1262, pp. 444-445. Nello stesso anno, fu dichiarato colpevole anche un comandante della polizia croata della Bosnia-Erzegovina per atti di tortura, in particolare per avere stuprato una donna nel corso di un interrogatorio. V. *Prosecutor v. Anto Furundžija*, sentenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia del 10 dicembre 1998, causa n. IT-95-17/1-T, pp. 101-102, parr. 266-267, 269.

<sup>292</sup> L'articolo 5 dello Statuto dell'ICTY afferma che il Tribunale “*shall have the power to prosecute persons responsible for the following crimes when committed in armed conflict, whether international or internal in character [...]*”.

<sup>293</sup> Il Tribunale *ad hoc* per i crimini commessi in Ruanda (ICTR), con sede ad Arusha, fu istituito nel 1995 dalle Nazioni Unite con la risoluzione 955 del Consiglio di Sicurezza. V. *Security Council Resolution 955*, adottata dal Consiglio di Sicurezza l'8 novembre 1994, UN Doc. S/RES/955(1994). Così come per la creazione del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia, la volontà politica delle Nazioni Unite di perseguire i crimini commessi sui territori coinvolti dai conflitti si ricollega ai poteri del Consiglio di Sicurezza. Infatti, è stato possibile invocare il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, per cui il Consiglio di Sicurezza può intervenire in presenza di minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. Il termine del suo mandato è datato alla fine del 2015, dopo aver giudicato 93 individui per gravi violazioni del diritto umanitario commessi sul territorio del Ruanda e degli Stati confinanti nel corso del 1994. Cfr. HINTJENS, *The creation of the ICTR*, in DE BROUWER, SMEULERS (eds.), *The Elgar Companion to The International Criminal Tribunal for Rwanda*, Cheltenham, 2016, pp. 17-20; cfr. anche BINGHAM, *Strategy or Process – Closing the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda*, in *Berkley Journal of International Law*, 2006, p. 692.

<sup>294</sup> V. *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (as last amended on 13 October 2006)*, adottato con la risoluzione 955/1994 del Consiglio di Sicurezza dell'8 novembre 1994.

Convenzioni di Ginevra per la protezione delle vittime di guerra in conflitti a carattere non internazionale<sup>295</sup>.

Entrambi i tribunali hanno contribuito a definire e sviluppare in maniera sostanziale il concetto di crimine sessuale in ambito penale, ma come vedremo più approfonditamente in seguito, importanti novità in termini di punibilità degli atti di violenza sessuale sono scaturite anche dall'interpretazione delle corti in occasioni di diverse sentenze. Infatti, la giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per il Ruanda ha raggiunto un traguardo importante in occasione della sentenza sul *Akayesu*<sup>296</sup>, in cui per la prima volta la violenza sessuale ha rappresentato un elemento costitutivo del crimine di genocidio poiché commessa con l'intenzione di annientare un determinato gruppo<sup>297</sup>.

In particolare, Akayesu, sindaco del comune ruandese di Taba, fu accusato di genocidio, crimini contro l'umanità e di guerra, con l'aggravante di aver facilitato che numerose violazioni avvenissero e dunque di esserne pienamente a conoscenza<sup>298</sup>. Akayesu fu infine condannato dalla corte all'ergastolo per diversi crimini<sup>299</sup>, tra cui l'aver incitato e commesso il crimine di stupro genocida nei confronti di un gruppo etnico<sup>300</sup>. Questa sentenza può essere considerata un grande passo in avanti nel panorama della giustizia internazionale, in quanto ha aperto alla possibilità di considerare lo stupro sistematico in relazione al genocidio a determinate condizioni e di rendere giustizia alle vittime in maniera effettiva.

---

<sup>295</sup> *Ivi*, art. 3, lett. g; art. 4, lett. e.

<sup>296</sup> Il Tribunale, alla luce dell'interpretazione dell'articolo 2, lett. b della Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, che considera lo stupro come illecito costitutivo del crimine di genocidio in quanto atto che causa "[...] *serious bodily or mental harm to members of the group*", ha riconosciuto che la violenza sessuale può essere perseguita come parte di un progetto di genocidio. V. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, approvata e aperta alla firma e ratifica dall'Assemblea Generale con risoluzione 260 A (III) del 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951, 78 U.N.T.S. 277, art. 2 (b); V. anche *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, decisione del Tribunale penale internazionale per il Ruanda del 2 settembre 1998, ICTR-96-4-T, par. 731.

<sup>297</sup> Cfr. GUNAWARADANA, *Contributions by the International Criminal Tribunal for Rwanda to Development of the Definition of Genocide*, in *American Society of International Law*, 2000, pp. 277-278.

<sup>298</sup> V. *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, decisione del 2 settembre 1998, causa n. ICTR-96-4-T, *cit.*, par. 12B.

<sup>299</sup> V. *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, sentenza del Tribunale penale internazionale per il Ruanda del 1° giugno 2001, causa n. 6051/A bis, ICTR-96-4-T, p. 143.

<sup>300</sup> V. *The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, decisione del 2 settembre 1998, causa n. ICTR-96-4-T, *cit.*, parr. 698-699.

In seguito, grazie anche all'istituzione della Corte penale internazionale<sup>301</sup>, sono stati registrati notevoli sviluppi nel panorama del diritto internazionale penale. Infatti, la Corte penale internazionale ha innanzitutto provveduto a fornire una definizione molto più ampia e dettagliata di stupro, oltre che delle altre forme di violenza sessuale, richiamando anche gli elementi del crimine sviluppati dai precedenti Tribunali *ad hoc*<sup>302</sup>. Di conseguenza, grazie all'ampliamento delle categorie di atti che costituiscono un crimine sessuale<sup>303</sup>, la Corte è stata in grado di punire una serie di condotte che integrano i crimini per cui ha competenza giurisdizionale e che fino a quel momento non erano state tenute in considerazione.

Come si vedrà nel quarto capitolo, lo Statuto di Roma ha contribuito fortemente a tutelare in maniera efficace i diritti delle donne e in particolar modo, si contraddistingue dagli Statuti dei tribunali internazionali precedenti per aver introdotto diverse novità: ne sono un esempio l'inclusione di una maggiore prospettiva di genere a tutti i livelli,

---

<sup>301</sup> La Corte penale internazionale (CPI) ha sede a L'Aia e così come i precedenti tribunali *ad hoc*, ha il compito di punire i singoli individui che commettono crimini internazionali e non gli Stati, ma a differenza degli altri due tribunali, ha carattere permanente. La Corte viene istituita nel 1998 in seguito alla Conferenza di Roma, in corrispondenza della quale viene adottato lo Statuto che ne chiarisce il mandato e il funzionamento. V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, adottato dalla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari per la creazione della Corte penale internazionale il 17 luglio 1998, UN Doc. A/CONF.183/9. La peculiarità della Corte penale internazionale risiede nel fatto che, a differenza dei Tribunali *ad hoc*, è un organo giurisdizionale indipendente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, i cui rapporti con quest'ultima sono regolati da un apposito accordo. La Corte, infatti, è una vera e propria organizzazione internazionale che è stata creata attraverso il suo trattato istitutivo, ovvero lo Statuto di Roma. Quest'ultimo, essendo un accordo internazionale, richiedeva un numero minimo di 60 ratifiche o adesioni da parte degli Stati per poter entrare in vigore. Pertanto, la Corte penale internazionale è entrata in funzione a partire dal 1° luglio 2002 ed è competente a giudicare crimini di genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e – a partire dalla Conferenza di Kampala, il crimine di aggressione, commessi successivamente a tale data. Ad oggi, sono 123 gli Stati Parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale. Cfr. SCHABAS, *An introduction to the International Criminal Court*, VI ed., Cambridge, 2020, pp. 23-24; cfr. anche ÇAKMAK, *A Brief History of International Criminal Law and International Criminal Court*, New York, 2017, pp. 147-180.

<sup>302</sup> La definizione di stupro si ritrova nel documento *Elements of Crimes* ed è la seguente: “*The perpetrator invaded the body of a person by conduct resulting in penetration, however slight, of any part of the body of the victim or of the perpetrator with a sexual organ, or of the anal or genital opening of the victim with any object or any other part of the body. The invasion was committed by force, or by threat of force or coercion, such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or abuse of power, against such person or another person, or by taking advantage of a coercive environment, or the invasion was committed against a person incapable of giving genuine consent*”. V. *Elements of Crimes*, Corte penale internazionale, 2013, riprodotti da *Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 September 2002* (ICC-ASP/1/3 e Corr.1), part II.B, art. 8, § 2, let. (b) (xxii) – 1, parr. 1-2.

<sup>303</sup> Le condotte che costituiscono un crimine sessuale, enunciate all'interno dei crimini di guerra e contro l'umanità, includono “*rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity*”, a cui si aggiunge la persecuzione basata sul genere. V. *Rome Statute of the International Criminal Court, cit.*, art. 7, lett. (g) e (h); art. 8, let. (b) (xxii).

l'utilizzo di un linguaggio più puntuale e neutrale nel definire i crimini sessuali, l'istituzione di regole e procedure che tutelino e supportino le vittime e la realizzazione dell'equa rappresentazione di uomini e donne nel corpo giudicante<sup>304</sup>.

D'altro canto, le innovazioni apportate dalla Corte penale internazionale sono andate di pari passo con i cambiamenti che stavano avvenendo nelle società a livello globale, con particolare riferimento ad una rinnovata attenzione della comunità internazionale verso la protezione delle donne. Infatti, i traguardi raggiunti sono riscontrabili anche alla luce del fatto che oggigiorno vi è un consenso pressoché univoco attorno alla necessità di attribuire alla violenza sessuale nei conflitti armati una “*valenza criminale*”<sup>305</sup>.

A tal proposito, la creazione della Corte penale internazionale e l'evoluzione degli strumenti giuridici penali hanno indubbiamente dato vita ad un ampliamento dell'effettiva protezione dei diritti umani<sup>306</sup>, soprattutto per le donne che fino ad allora rimanevano scoperte di tutele in molteplici situazioni. Tutto ciò ha contribuito anche a promuovere diverse iniziative a livello internazionale<sup>307</sup>, da parte sia di organizzazioni governative sia di ONG che hanno aiutato a rendere meno invisibili le violenze di cui sono vittime le donne e le disuguaglianze che ancora permangono in termini di accesso alla giustizia.

Nonostante gli sviluppi sul piano penalistico internazionale<sup>308</sup>, rimangono sicuramente diverse carenze normative, dovute al fatto che negli anni in cui sono state

---

<sup>304</sup> Cfr. GREY, *Prosecuting Sexual and Gender-Based Crimes at the International Criminal Court: Practice, Progress and Potential*, New York, 2019, p. 113; cfr. anche DE VOS, *Prosecuting sexual and gender-based violence at the International Criminal Court*, in SHEPHERD (ed.), *Handbook on Gender and Violence*, Cheltenham, 2019, pp. 398-401.

<sup>305</sup> Cfr. DEGANI, *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, in *I Quaderni del Centro diritti umani*, 2000, p. 68.

<sup>306</sup> Cfr. BOOTH, *Prospects and issues for the International Criminal Court: lessons from Yugoslavia and Rwanda*, in SANDS (ed.), *From Nuremberg to The Hague: The Future of International Criminal Justice*, Cambridge, 2003, pp. 177-180.

<sup>307</sup> Tra i vari progetti, ci sono ad esempio quelli di United Nations Office on Drugs and Crime, in collaborazione anche con l'European Institute for Crime Prevention and Control, affiliato alle Nazioni Unite o le iniziative del Centre for Women's Justice. V. UNODC, <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2021/May/how-unodc-wants-to-eliminate-gender-based-violence-against-women.html>; CWJ, <https://www.centreforwomensjustice.org.uk/about> (consultati in data 11 agosto 2021).

<sup>308</sup> Cfr. GAGGIOLI, *op. cit.*, p. 537; cfr. anche ASKIN, *Women's Issues in International Criminal Law: Recent Developments and the Potential Contribution of the ICC*, in SHELTON (ed.), *International Crimes, Peace and Human Rights: The Role of the International Criminal Court*, New York, 2000, p. 52.

adottate molte convenzioni internazionali sui diritti umani e sul diritto umanitario, le questioni di genere ricevevano un'attenzione minima. Sicuramente la creazione di un tribunale internazionale permanente preposto a giudicare i colpevoli di gravi violazioni commesse durante un conflitto è un evento molto positivo, ma gli Stati spesso risultano ancora riluttanti nell'ammettere che tali crimini siano avvenuti sul loro territorio perché ciò significa affermare che chi ricopre una posizione a livello decisionale non è stato in grado di prevenire o impedire che le violazioni venissero commesse<sup>309</sup>.

---

<sup>309</sup> Cfr. DEGANI, *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, cit., pp. 72-73.

## CAPITOLO TERZO

### LA VIOLENZA SULLE DONNE NELLE OPERAZIONI INTERNAZIONALI

#### 3.1 Analisi del fenomeno della violenza di genere relativa alle donne nelle missioni di peacekeeping delle Nazioni Unite

Le missioni di *peacekeeping* sono operazioni istituite dalle Nazioni Unite – la prima delle quali risale al 1948<sup>310</sup> – inizialmente con il fine di creare le condizioni favorevoli per stabilire e mantenere la pace e la sicurezza in Stati precedentemente coinvolti da un conflitto<sup>311</sup>. Con il tempo, però, il mandato di queste missioni è diventato sempre più ampio, arrivando ad includere diverse dimensioni, quali la tutela della popolazione civile e dei diritti umani, la riorganizzazione e strutturazione delle istituzioni statali e la formazione del personale di polizia e delle forze armate<sup>312</sup>. Le missioni che dispiegano i contingenti internazionali dei Caschi blu di norma vengono autorizzate con una risoluzione del Consiglio di Sicurezza e la loro base giuridica è rintracciabile nella Carta delle Nazioni Unite<sup>313</sup>, anche se esiste un intenso dibattito su tale questione<sup>314</sup>. Oltre a

---

<sup>310</sup> La prima missione di *peacekeeping* delle Nazioni Unite fu approvata nel 1948 tramite la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 50, con la quale venne istituita l'operazione *United Nations Truce Supervision Organization*, al fine di monitorare il cessate il fuoco tra Israele e gli Stati arabi, in seguito al conflitto originatosi con la nascita dello Stato di Israele. V. *Security Council resolution 50*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 29 maggio 1948, UN Doc. S/RES/50 (1948).

<sup>311</sup> Cfr. DIEHL, *Peacekeeping Operations and the Quest for Peace*, in *Political Science Quarterly*, 1988, p. 487.

<sup>312</sup> Cfr. BERTOLAZZI, *Women with a Blue Helmet: The Integration of Women and Gender Issues in UN Peacekeeping Missions*, in *United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women Working Paper Series*, ANDERSON (ed.), Santo Domingo, 2010, p. 6; cfr. anche KOLBE, *Prospects for Post-Minustah Security in Haiti*, in *International Peacekeeping*, 2020, p. 44.

<sup>313</sup> V. *Charter of the United Nations*, 1 U.N.T.S. XVI, cit.

<sup>314</sup> Le operazioni di *peacekeeping* rappresentano oramai una prassi consolidata, anche se nel momento in cui vengono istituite non vi è mai un chiaro riferimento a quali articoli della Carta delle Nazioni Unite siano riconducibili. Per una parte consistente della dottrina, esse sarebbero riconducibili al Capitolo VII della Carta e più precisamente agli articoli 39, 40 e 42 che costituiscono le basi per l'azione del Consiglio di Sicurezza in presenza di minacce alla pace e alla sicurezza internazionale. Infatti, inizialmente le operazioni militari sono state previste dal Capitolo VII, tuttavia non vi è nessun riferimento esplicito alle operazioni di pace. Nonostante ciò, il Consiglio di Sicurezza è dotato di una certa discrezionalità in merito alla scelta delle misure da intraprendere per il mantenimento della pace ai sensi degli articoli 41 e 42, pertanto le operazioni di pace potrebbero costituirsi come parte di tali misure. Al contrario, una parte della dottrina ricollega le missioni di *peacekeeping* al Capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite, incentrato sui metodi di risoluzione pacifica delle controversie. A tal proposito, in base all'articolo 36, il Consiglio di Sicurezza può raccomandare i metodi che ritiene più appropriati per la risoluzione pacifica di una

ciò, le operazioni di pace traggono legittimazione anche dal fatto che vengono formalmente autorizzate attraverso l'adozione di una risoluzione da parte del Consiglio di Sicurezza.

Non disponendo di un proprio esercito, le Nazioni Unite fanno affidamento sul personale militare degli Stati membri al fine di formare i contingenti che prendono parte alle missioni. Proprio in merito al personale delle missioni, alcune pratiche poste in essere negli Stati ospiti e a danno della popolazione civile sono venute alla luce fin dagli anni Novanta, dando vita a numerose critiche nei confronti dell'operato dei Caschi blu e minando al contempo la credibilità delle Nazioni Unite<sup>315</sup>.

Tra tali pratiche, è risultata particolarmente grave e dilagante quella della violenza sessuale, non solo nei confronti delle donne su larga scala, ma anche nei confronti dei minori<sup>316</sup>. Il fenomeno risulta poi ulteriormente aggravato dal fatto che tali abusi vengono perpetrati proprio da coloro che dovrebbero proteggere la popolazione, quest'ultima già reduce dal trauma della guerra e spesso obbligata ad offrire favori sessuali ai Caschi blu in cambio della propria sopravvivenza<sup>317</sup>.

---

controversia tra Stati. Tuttavia, appare difficile che il Capitolo VI possa costituire la base giuridica per le missioni di pace, in quanto queste ultime non rientrano tra i metodi previsti per la risoluzione delle controversie. Allo stesso tempo, però, il Consiglio di Sicurezza può raccomandare qualsiasi metodo o procedura di risoluzione che ritiene appropriata e pertanto le operazioni di *peacekeeping* potrebbero trovare il loro fondamento nel Capitolo VI. Relativamente a questo punto di vista sorge un ulteriore problema, ovvero il fatto che il Capitolo VI della Carta non prevede in alcun modo l'uso della forza. Inoltre, nel tempo è emersa anche una visione intermedia sulle missioni di *peacekeeping*, la cosiddetta teoria del “*Chapter Six and a Half*”, in base alla quale tali operazioni sarebbero in parte qualificate come metodo di risoluzione pacifica delle controversie ai sensi del Capitolo VI e in parte autorizzate ad impiegare l'uso della forza in caso di minacce alla pace così come previsto dal Capitolo VII. Infine, è opportuno sottolineare che al fine di ricollegare le missioni di *peacekeeping* all'uno o all'altro capitolo, si potrebbe adottare la teoria dei poteri impliciti, secondo la quale le operazioni di pace potrebbero essere inquadrate più generalmente tra i fini delle Nazioni Unite enunciati nell'articolo 1, tra cui figura anche il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Cfr. CAMERON, *The Privatization of Peacekeeping: Exploring Limits and Responsibility under International Law*, Cambridge, 2017, pp. 53-54; cfr. anche CONFORTI, FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, VIII ed., Padova, 2010, p. 263; cfr. anche ORAKHELASHVILL, *The Legal Basis of the United Nations Peace-Keeping Operations*, in *Virginia Journal of International Law*, 2003, pp. 490-497.

<sup>315</sup> Cfr. GENOVESE, *Prosecuting U.N. Peacekeepers for Sexual and Gender-Based Violence in the Central African Republic*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 2018, p. 637.

<sup>316</sup> Cfr. MURPHY, *An Assessment of UN Efforts to Address Sexual Misconduct by Peacekeeping Personnel*, in *International Peacekeeping*, 2006, p. 531; cfr. anche MARTIN, *Must Boys Be Boys? Ending Exploitation & Abuse in UN Peacekeeping Missions*, Washington DC, 2005, p. 1.

<sup>317</sup> Nel corso di diverse missioni sono stati registrati innumerevoli casi di donne e giovani ragazze che hanno intrattenuto rapporti sessuali con i Caschi blu in cambio di cibo, denaro o protezione. V. *Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers: Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping Forces in the Central African Republic*, rapporto presentato all'Assemblea Generale il 23 giugno 2016, UN Doc. A/71/99, pp. 3, 31-33. Nonostante si possa pensare che questi rapporti siano di natura consensuale, molte vittime hanno dichiarato di aver ricevuto

Negli ultimi anni, i casi di violenze riportati appaiono in calo, frutto forse di un'aumentata sensibilità delle Nazioni Unite al problema e alle misure messe in atto per contrastare il fenomeno. Allo stesso tempo, però, le vittime spesso faticano a denunciare gli abusi subiti, a causa della coercizione o della paura nei confronti di chi indossa l'uniforme<sup>318</sup>. Ad ogni modo, è indiscutibile la severità del fenomeno che contribuisce a minare le fondamenta di quegli Stati che cercano di ricostruire le proprie basi con grandi sforzi, nonché delle loro comunità che tentano di rinascere dopo aver testimoniato gli orrori di un conflitto. Si nota a tal proposito che le donne, sia nel corso del conflitto sia al termine di esso, rimangono una categoria particolarmente vulnerabile che continua ad essere sfruttata anche nel momento in cui il Paese cerca di ripristinare la pace. Questo ha un forte impatto sulla loro sicurezza perché non viene loro garantita la tutela necessaria affinché smettano di essere le vittime principali di violenze ed abusi sia da parte dello Stato sia da parte del personale delle missioni internazionali. A tutto ciò si aggiunge anche la percezione che a queste condotte non sia collegato un sistema efficace di repressione degli illeciti<sup>319</sup>, dando origine così a una lunga storia di impunità.

### *3.1.1 Gli illeciti commessi dai Caschi blu e dal personale civile delle missioni contro le donne*

A partire dagli anni Novanta, gli scandali legati alle accuse di violenze e abusi sessuali da parte del personale delle operazioni di *peacekeeping* si sono fatti sempre più frequenti e hanno messo in luce una problematica che fino a quel momento era rimasta nell'ombra. Le Nazioni Unite, dal canto loro, hanno iniziato ad indirizzare una maggiore attenzione alla ricerca di possibili metodi per arginare il fenomeno del “*sexual exploitation and abuse*”<sup>320</sup>. In particolare, nel definire il fenomeno, ci si è concentrati

---

piccole somme di denaro o beni di prima necessità solo al termine del rapporto sessuale, mascherando così la violenza. V. *A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations Peacekeeping operations*, rapporto stilato dal principe Zeid Ra'ad Zeid Al Hussein e presentato all'Assemblea Generale il 24 marzo 2005, UN Doc. A/59/710, par. 6.

<sup>318</sup> Cfr. NDULO, *The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by Peacekeepers During Peacekeeping Missions*, in *Berkley Journal of International Law*, 2009, p. 143.

<sup>319</sup> Cfr. LEWIS, *Human Rights Abuses in U.N. Peacekeeping: Providing Redress and Punishment While Continuing Peacekeeping Missions for Humanitarian Progress*, in *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 2014, p. 597; cfr. anche DONNENBAUM, *Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective Accountability: How Liability Should be Apportioned for Violations of Human Rights by a Member State Troop Contingents Serving as United Nations Peacekeepers*, in *Harvard International Law Journal*, 2010, pp. 127-128.

<sup>320</sup> Le Nazioni Unite, nei documenti ufficiali, si riferiscono al fenomeno degli abusi nelle missioni di *peacekeeping* con questa espressione, il cui acronimo spesso utilizzato è SEA. Con tale espressione, ci

sull'abuso di potere o, più in generale, sulla disparità delle condizioni tra la vittima e il responsabile dell'abuso che fanno leva proprio sulla precarietà della comunità locale che vive in un contesto colpito da un conflitto e che hanno già vissuto diversi traumi<sup>321</sup>.

Per quanto riguarda le donne, dunque, sembra che la violenza in molte situazioni non abbia un inizio e una fine: prima subiscono violenze e torture durante un conflitto da parte della fazione nemica, poi continuano ad essere esposte a questo rischio da parte degli operatori umanitari e dai Caschi blu<sup>322</sup>, oltre al fatto che in alcuni contesti si assiste a violenza domestica e strutturale nei loro confronti anche nel periodo antecedente al conflitto a causa della diffusa disuguaglianza di genere nella società. Questo *continuum* della violenza di genere tra le diverse fasi di un conflitto e soprattutto durante le missioni di *peacekeeping*, mette in luce una grande contraddizione: il personale che dovrebbe occuparsi di proteggere la popolazione e aiutarla in un momento così delicato per la nazione, è proprio quello che in diversi casi commette illeciti, spesso approfittando della vulnerabilità delle persone e del differenziale di potere<sup>323</sup>.

---

si riferisce in particolare a tutte quelle condotte inappropriate che vengono tenute dal personale della missione nei confronti della popolazione civile dello Stato ospite. Nel definire il fenomeno si è cercato di comprendere tutte le varie fattispecie che possono avere luogo, intendendolo nella sua accezione più ampia: in particolare, le Nazioni Unite con il termine il *sexual abuse* intendono qualsiasi “*actual or threatened physical intrusion of a sexual nature, whether by force or under or coercive conditions*” mentre per *sexual exploitation* si intende “*any actual or attempted abuse of position of vulnerability, differential power or trust, for sexual purposes, including, but not limited to, profiting monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another*”. V. *Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, Secretary-General's bulletin del 9 ottobre 2003, UN Doc. ST/SGB/2003/13, sez. 1.

<sup>321</sup> Nel bollettino sulle misure di prevenzione relative al problema del SEA, il Segretario Generale ricorda gli obblighi del personale delle Nazioni Unite che operano nelle missioni di pace al fine di proteggere la popolazione ed in particolar modo le donne e i bambini. Tra i comportamenti inappropriati che possono aver luogo, si scoraggia vivamente qualsiasi tipo di relazione sessuale con membri della comunità “*since they are based on inherently unequal power dynamics, undermine the credibility and integrity of the United Nations and are strongly discouraged*”. Ivi, par. 3.2 (d); v. *Prohibition of discrimination, harassment, including sexual harassment, and abuse of authority*, Secretary General's bulletin dell'11 febbraio 2008, UN Doc. ST/SGB/2008/5, par. 1.4.

<sup>322</sup> Cfr. ANGIOI, *Sexual exploitation and abuse nel peacekeeping delle Nazioni Unite: analisi della strategia di contrasto tra prevenzione e repressione degli illeciti*, in *Archivio Penale*, 2018, p. 5.

<sup>323</sup> Ad esempio, riguardo alla missione di *peacekeeping* delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo (MONUC), il gruppo investigativo incaricato di approfondire i casi violenza sessuale da parte del personale militare e in piccola parte del personale civile nei confronti di donne e ragazze, ha registrato un totale di 72 accuse. In molti casi, le vittime sarebbero state ragazze tra gli 11 e i 14 anni, costrette ad avere rapporti sessuali con i *peacekeepers*, le quali avrebbero talvolta ricevuto cibo *ex post* come compenso. V. *Investigation by the Office of Internal Oversight Services into allegations of sexual exploitation and abuse in the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, report of the Secretary-General on the activities of the Office of Internal Oversight Services del 5 gennaio 2005, UN Doc. A/59/661, parr. 7-11.

Considerata la rilevanza del fenomeno, già nel 1998 le Nazioni Unite adottarono un sintetico codice di condotta per i Caschi blu<sup>324</sup>, il quale elenca in dieci punti il comportamento idoneo da tenere nel corso di una missione di *peacekeeping*. In particolare, la regola numero 4 stabilisce che lo staff alle dirette dipendenze delle Nazioni Unite deve astenersi dall'intrattenere rapporti sessuali e dal commettere qualsiasi forma di abuso o di sfruttamento nei confronti della popolazione locale ed in particolare delle donne e dei minori<sup>325</sup>. Tuttavia, la semplice adozione di queste regole non ha comportato un reale cambio di passo nella condotta dei *peacekeepers*, anche a causa del fatto che l'attenzione nei confronti degli scandali legati al fenomeno del *sexual abuse and exploitation* è aumentata solo negli anni seguenti, in concomitanza di un maggiore interesse da parte della stampa e delle organizzazioni non-governative<sup>326</sup>.

A questo riguardo, l'evento all'origine di un maggiore impegno delle Nazioni Unite alla lotta contro le condotte illecite da parte del personale è rappresentato dalla missione di pace nella Repubblica Democratica del Congo – denominata MONUC – durante la quale i *peacekeepers* violentarono donne locali con una certa frequenza<sup>327</sup>. Le donne non solo subirono innumerevoli abusi, ma questi ultimi furono anche uno dei fattori scatenanti della diffusione di malattie sessuali nel Paese ed in particolare di HIV/AIDS nonché del problema dei cosiddetti “*peacekeeper babies*”<sup>328</sup>, ovvero i figli nati dalle violenze sessuali e mai riconosciuti dai padri<sup>329</sup>.

---

<sup>324</sup> V. *Ten Rules. Code of Personal Conduct for Blue Helmets*, disponibile su <https://conduct.unmissions.org/ten-rulescode-personal-conduct-blue-helmets> (consultato in data 17 agosto 2021).

<sup>325</sup> *Ivi*, par. 4.

<sup>326</sup> Cfr. MURPHY, *An Assessment of UN Efforts to Address Sexual Misconduct by Peacekeeping Personnel*, in *International Peacekeeping*, cit., p. 531.

<sup>327</sup> Cfr. HIGATE, *Peacekeepers, Masculinities, and Sexual Exploitation*, in *Men and Masculinities*, 2007, p. 108.

<sup>328</sup> V. Human Rights Watch, *The War Within the War: Sexual Violence Against Women and Girls in Eastern Congo*, New York, 2002, p. 95; v. UN Doc. A/59/710, cit., par. 6.

<sup>329</sup> Per supportare le madri ed i figli abbandonati, il *Department of Peacekeeping Operations* e il *Department of Field Support*, entrambi posti sotto al Segretariato delle Nazioni Unite, hanno creato un protocollo per facilitare il processo di riconoscimento, che mira ad aiutare gli Stati Membri nella raccolta di campioni di DNA per eseguire poi il test di paternità. Una volta che la paternità viene appurata, le Nazioni Unite cercano di facilitare il processo legale volto all'effettivo riconoscimento da parte dei tribunali negli Stati di appartenenza del padre e della madre e a concordare il mantenimento del minore. V. *Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse*, rapporto del Segretario Generale del 13 febbraio 2015, UN Doc. A/69/779, parr. 69-72.

In seguito a questi tristi sviluppi, che hanno reso noto il carattere patologico di tali condotte, le Nazioni Unite hanno elaborato una nuova strategia a partire dal 2005 che prende il nome di *zero tolerance policy*<sup>330</sup>. Le Nazioni Unite, preoccupate dalla crescente diffusione del fenomeno che rischiava oltretutto di minare l'integrità e l'immagine dell'organizzazione<sup>331</sup>, hanno optato per una strategia che veicolasse il messaggio che nessun tipo di comportamento immorale da parte dei *peacekeepers* sarebbe più stato tollerato. Tuttavia, dal momento in cui il principio della "tolleranza zero" è stato adottato fino ai giorni nostri, le accuse di cattiva condotta sono scarsamente diminuite rispetto a quanto ci si aspettasse<sup>332</sup>.

Considerata la natura particolarmente resistente del fenomeno, le misure di contrasto adottate si sono fatte via via più stringenti, prevedendo ad esempio il licenziamento per membri dello staff delle Nazioni Unite responsabili di abusi o di sfruttamento sessuale<sup>333</sup>, oltre all'adozione di un meccanismo di monitoraggio per le segnalazioni di casi di cattiva condotta<sup>334</sup>.

Nel quadro delle misure di carattere disciplinare, si prefigura in aggiunta la possibilità di rimpatriare l'intero contingente dello Stato di invio nel caso di prove che testimoniano sistematiche violazioni, rendendo così responsabile non solo il singolo o i singoli individui, ma in certo senso anche lo Stato di provenienza dei militari<sup>335</sup>.

---

<sup>330</sup> V. UN Doc. A/59/710, *cit.*, par. 69.

<sup>331</sup> Cfr. GRADY, *Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers: A Threat to Impartiality*, in *International Peacekeeping*, 2010, p. 220.

<sup>332</sup> La cattiva condotta è delineata dalle Nazioni Unite come "*failure by a staff member to comply with his or her obligations under the Charter of the United Nations, the Staff Regulations and Rules or other relevant administrative issuances or to observe the standards of conduct expected of an international civil servant may amount to misconduct and may lead to the institution of a disciplinary process and the imposition of disciplinary measures for misconduct*". V. *Staff Regulations and Rules of the United Nations*, Secretary-General's Bulletin del 1° gennaio 2018, UN Doc. ST/SGB/2018/1, Chapter X, Rule 10.1 (a). Secondo i dati forniti dalle Nazioni Unite, dal 2007 al 2021 i casi di abuso e sfruttamento sessuale hanno subito un andamento oscillante: ad esempio, nel 2007 i casi riportati erano 127 per le missioni in corso mentre nel 2010 sono scesi a 60 casi. Tuttavia, nel 2016 sono nuovamente aumentati a 104 accuse per poi diminuire leggermente negli anni successivi. Dati forniti dalle Nazioni Unite, *Sexual Exploitation and Abuse*, disponibile su <https://conduct.unmissions.org/sea-overview> (consultato in data 17 agosto 2021).

<sup>333</sup> Cfr. STERN, *Reducing Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping: Ten Years After the Zeid Report*, Policy Brief n. 1, 2015, p. 10.

<sup>334</sup> A partire dal 2008, il *Department of Field Support* ha creato un sistema per il tracciamento dei dati relativi alle accuse di cattiva condotta, il *Misconduct Tracking System* (MTS). Questo database aiuta a monitorare la frequenza con cui avvengono gli illeciti per ogni tipologia e l'andamento delle indagini sui presunti casi di abuso o sfruttamento sessuale. V. UN Doc. A/69/779, *cit.*, par. 41.

<sup>335</sup> *Ivi*, par. 54.

Queste misure, nonostante risultino utili nel sanzionare gli illeciti e quindi nel responsabilizzare le condotte dei *peacekeepers*, non procurano alcun tipo di sollievo alle vittime delle violenze<sup>336</sup>. Per questo motivo, sono state pensate soluzioni alternative che pongono l'accento sul supporto e sull'aiuto alle donne. In particolare, nel 2016 è stato istituito il *Trust Fund in Support of Victims of Sexual Exploitation and Abuse*<sup>337</sup>, per garantire una forma di sostegno economico alle vittime che allo stesso tempo costituisce anche una sorta di misura disciplinare per i responsabili degli illeciti. Tale fondo, infatti, viene in parte finanziato dalle decurtazioni sugli stipendi dei membri dello staff delle Nazioni Unite impegnati nelle missioni di pace e colpevoli di violazioni. Inoltre, è stata creata una stretta partnership tra le diverse agenzie delle Nazioni Unite e i governi nazionali degli Stati Membri<sup>338</sup>, per dare vita all'*Office of the Victim's Rights Advocate*<sup>339</sup>, il quale si occupa di garantire che i diritti delle vittime vengano effettivamente tutelati, accertandosi che possano avere accesso ai meccanismi di segnalazione degli abusi e che ricevano il sostegno necessario dopo il trauma subito.

Per quanto riguarda gli Stati Membri, invece, ed in particolar modo in riferimento a quelli di invio dei contingenti, si registra da sempre una certa reticenza nell'ammettere che determinate azioni di cattiva condotta siano state commesse dal proprio personale e una certa inclinazione a non punire i responsabili<sup>340</sup>.

In quest'ottica, al fine di promuovere una maggiore impegno da parte degli Stati nel contrastare gli abusi e le violenze durante le operazioni di pace, il Segretario Generale ha invitato gli Stati Membri a aderire al *Voluntary Compact on Elimination of Sexual*

---

<sup>336</sup> Cfr. FERSTMAN, *Sexual Exploitation and Abuse in Peacekeeping Operations: Improving Victims' Access to Reparation, Support and Assistance*, Londra, 2017, p. 4.

<sup>337</sup> Il Fondo è stato istituito su richiesta del Segretario Generale delle Nazioni Unite, con il fine di fornire un supporto finanziario alle vittime di violenze e ai figli nati da tali abusi. V. UN Doc. A/69/779, *cit.*, par. 66.

<sup>338</sup> *Ivi*, par. 67.

<sup>339</sup> L'*Office of the Victim's Rights Advocate* è nato con l'obiettivo di mettere in primo piano i diritti delle vittime degli abusi e dello sfruttamento sessuale da parte del personale delle missioni di *peacekeeping*, elaborando una strategia improntata alla collaborazione con diversi enti ed organizzazioni per costruire una rete di supporto psicologico e legale. Inoltre, l'agenzia compie regolarmente visite in Paesi in cui sono dispiegate operazioni di pace, al fine di verificare gli sviluppi relativi alla protezione dal fenomeno SEA e quali misure di prevenzione vengono messe in atto. Per maggiori informazioni sull'*Office of the Victim's Rights Advocate*, consultare il seguente indirizzo web: <https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/victims-rights-advocate> (consultato in data 17 agosto 2021).

<sup>340</sup> Cfr. ODELLO, BURKE, *Between immunity and impunity: peacekeeping and sexual abuses and violence*, in *The International Journal of Human Rights*, 2016, p. 844.

*Exploitation and Abuse*<sup>341</sup>, attraverso cui gli Stati coinvolti nelle missioni si impegnano a supportare la strategia elaborata dalle Nazioni Unite per rispondere efficacemente agli atti di cattiva condotta. Nonostante si tratti di uno strumento a carattere volontario, il *compact* ha già registrato un notevole successo, contando 103 Stati firmatari dalla sua adozione nel 2017<sup>342</sup>. Auspicabilmente, questo ampio supporto da parte degli Stati potrebbe indicare un reale cambiamento rispetto all’atteggiamento finora tenuto nei confronti degli abusi da parte del personale civile e militare ed una concreta volontà politica, volta a cercare di porre fine a tale fenomeno che rischia di vanificare gli sforzi dell’intera missione di *peacekeeping*.

### 3.1.2 Il caso della missione ONU di stabilizzazione nella Repubblica Democratica del Congo

La missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite nella Repubblica Democratica del Congo (RDC), denominata MONUC e autorizzata con la risoluzione 1279 del Consiglio di Sicurezza<sup>343</sup>, è stata resa operativa a partire dalla fine del 1999<sup>344</sup>. In quegli anni il Congo versava in condizioni disastrose, a causa di diversi episodi di violenza che avevano fortemente destabilizzato il Paese e per questo motivo la comunità internazionale decise di intervenire per cercare di ristabilire la pace.

Per capire a fondo le ragioni per cui le Nazioni Unite hanno deciso di creare una missione di *peacekeeping* e come si è arrivati alla situazione attuale, è necessario fare qualche breve cenno sulla storia del Congo. Il fattore di primaria importanza da tenere in considerazione riguarda l’eterogeneità etnica della popolazione congolese<sup>345</sup>, che nel

---

<sup>341</sup> Il progetto di accordo è stato presentato per la prima volta dal Segretario Generale durante la settantunesima sessione dell’Assemblea Generale. V. *Special measures for protection from sexual exploitation and abuse: a new approach*, rapporto del Segretario Generale del 28 febbraio 2017, UN Doc. A/71/818, Annex I (B).

<sup>342</sup> Gli ultimi dati resi noti dalle Nazioni Unite risalgono all’8 marzo 2021, disponibili su [https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/compact\\_countries\\_list\\_8\\_march\\_2021.pdf](https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/compact_countries_list_8_march_2021.pdf) (consultato in data 17 agosto 2021).

<sup>343</sup> V. *Security Council resolution 1279*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 30 novembre 1999, UN Doc. S/RES/1279 (1999), par. 4.

<sup>344</sup> Il 1° luglio 2010, la missione MONUC è stata rinominata e sostituita dalla missione MONUSCO per ampliare il mandato dell’operazione precedente e aiutare il Governo della RDC a rafforzare le proprie basi e la propria capacità di fornire un’adeguata protezione alla popolazione. Quest’ultima è stata istituita con la risoluzione 1925 del 2010 ed è tuttora attiva sul territorio congolese. V. *Security Council resolution 1925*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 28 maggio 2010, UN Doc. S/RES/1925 (2010).

<sup>345</sup> La Repubblica Democratica del Congo conta una variegata molteplicità di etnie al suo interno, stimate in circa 250 gruppi distinti. Dati aggiornati a giugno 2018 da *Minority Rights Group International*,

1996 rappresentò la causa scatenante della Prima Guerra del Congo<sup>346</sup>, seguita poi da una seconda guerra civile che devastò il Paese fino al 2003<sup>347</sup>. Il conflitto, tuttavia, non interessava solo il territorio congolese, sempre più in preda alla violenza dei gruppi di ribelli, ma anche gli Stati vicini come il Ruanda<sup>348</sup>, circostanza che rendeva la situazione ancora più complessa da gestire. Dopo anni di sanguinosi scontri, nel 1999 si arrivò ad un primo accordo tra le parti in conflitto, che prevedeva il cessate il fuoco<sup>349</sup>, in seguito al quale entrò in gioco anche la comunità internazionale.

Nello stesso anno, infatti, la missione MONUC fu dispiegata con il compito di monitorare il rispetto del cessate il fuoco e le disposizioni contenute nell'accordo di pace da parte delle fazioni<sup>350</sup>. Tuttavia, il periodo di tregua non servì a fermare le violenze: dal momento in cui fu firmato l'accordo alla fine del conflitto sono stati registrati più di cinque milioni di decessi e un ricorso sistemico alla violenza sessuale nei confronti delle donne<sup>351</sup>.

Il nesso tra la fase di conflitto vero e proprio e la fase post-conflitto risulta anche in questo caso appurato quando si parla di violenze sessuali, in quanto le donne congolese hanno subito abusi e violazioni dei diritti umani prima da parte delle forze militari e dei gruppi di ribelli coinvolti nelle ostilità e in seguito da parte dei *peacekeepers*. Tutto ciò è avvalorato anche alla luce del fatto che sia la MONUC sia la MONUSCO<sup>352</sup> risultano

---

disponibile su <https://minorityrights.org/country/democratic-republic-of-the-congo/> (consultato in data 18 agosto 2021).

<sup>346</sup> Cfr. VLASSENROOT, *Citizenship, Identity Formation & Conflict in South Kivu: The Case of the Banyamulenge*, in *Review of African Political Economy*, 2002, p. 508.

<sup>347</sup> La Seconda guerra del Congo si trasformò rapidamente da guerra civile combattuta da gruppi di ribelli appartenenti ad etnie contrapposte a conflitto interstatale, arrivando a coinvolgere sei Stati africani e almeno sedici gruppi armati. In questo conflitto assunse un ruolo di primo piano il fattore religioso, attraverso la partecipazione del gruppo di ribelli *Lord's Resistance Army Insurgency* – tuttora operativo – che mira a stabilire uno Stato teocratico. Cfr. MARCUCCI, *Democratic Republic of the Congo: Conflict in the Eastern Regions*, in *The War Report: Armed Conflicts in 2018*, BELLAL (ed.), Ginevra, 2019, p. 95.

<sup>348</sup> Cfr. AUTESSERRE, *The Trouble with Congo: How Local Disputes Fuel Regional Conflict*, in *Foreign Affairs*, 2008, pp. 99-101.

<sup>349</sup> Cfr. DOSS, *United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)*, in *The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations*, KOOPS. TARDY, MACQUEEN, WILLIAMS (eds.), New York, 2014, p. 658.

<sup>350</sup> V. UN Doc. S/RES/1279 (1999), *cit.*, par. 5.

<sup>351</sup> Cfr. ECHEVERRY BURCKHARDT, *Sexual Abuse by United Nations Peacekeeping Forces and the Legitimacy of Peace Operations*, in *Yearbook 2010 on Peacebuilding and Civilian Crisis Management Studies*, HENRIKSSON (ed.), Kuopio, Finlandia, 2010, p. 106.

<sup>352</sup> Il mandato della MONUSCO ricomprende in parte gli obiettivi della missione precedente, ovvero la protezione dei civili e la stabilizzazione della parte orientale del Paese, ancora oggi preda della violenza dei gruppi armati. Negli anni, la MONUSCO ha condotto diverse operazioni nei confronti delle milizie,

essere le missioni con più casi riportati di *sexual exploitation and abuse* in confronto a tutte le altre operazioni portate avanti dalle Nazioni Unite<sup>353</sup>. Per quanto riguarda le cause alla base di questa condotta, innanzitutto essa è dovuta al fatto che almeno in un primo periodo il fenomeno non ha ricevuto la giusta attenzione e, in secondo luogo, risulta in parte attribuibile anche alle condizioni in cui versava la popolazione congolese all'epoca<sup>354</sup>.

In merito a quest'ultimo punto, quando ci si riferisce al fenomeno *sexual exploitation and abuse*, è fondamentale comprendere il contesto locale in cui si inseriscono le missioni di pace, che possono creare opportunità – ad esempio in termini di miglioramento dello stile di vita della popolazione – ma possono anche contribuire a creare ulteriori squilibri<sup>355</sup>. Ciò avviene quando vi è una rilevante disparità economica tra i *peacekeepers* e la popolazione locale, per cui le donne possono vedersi costrette ad offrire favori sessuali per poter sopravvivere o mantenere la propria famiglia ed è proprio questo fenomeno che è risultato maggiormente diffuso nella Repubblica Democratica del Congo<sup>356</sup>, dove la popolazione vive in condizioni di estrema povertà. In questo modo, la disparità economica e di potere esacerbano ulteriormente una situazione che risulta già estremamente critica, portando le donne locali ad essere sfruttate in cambio di pochi soldi o di qualche bene alimentare. Dunque, nonostante le dinamiche del fenomeno e la sua diffusione possano portare alla conclusione che si tratti di rapporti di natura consensuale,

---

che continuano tuttora a commettere attacchi contro i civili e ad alimentare l'instabilità, ma a causa della relativa efficacia della strategia militare di contrasto ai ribelli, sono sorti diversi dubbi in merito alla reale protezione dei civili da parte dei *peacekeepers*. In aggiunta, è stato adottato anche un accordo regionale per la pace, il *Peace, Security and Cooperation Framework*, tuttavia la continua precarietà del Congo e la mancanza di una leadership efficiente e risoluta, rendono il processo di stabilizzazione e di *peace building* particolarmente complicato. Cfr. DOSS, *op. cit.*, pp. 656-657, 671-672.

<sup>353</sup> Cfr. NEUDORFER, *Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping: An Analysis of Risk and Prevention Factors*, Lexington Books, 2014, p. 98.

<sup>354</sup> Il Codice di condotta per il personale delle Nazioni Unite operativo nella missione MONUC è stato adottato nel 2004, ovvero ben cinque anni dopo l'inizio delle prime violenze. Il Codice dispone il divieto di abusare o sfruttare sessualmente la popolazione locale, oltre al divieto di scambiare denaro, lavoro o beni in cambio di rapporti sessuali. V. United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of Congo, *Code of Conduct on Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, 2004, p. 1.

<sup>355</sup> In tal senso, spesso si fa riferimento alle “*peacekeeping economies*”, ovvero al fatto che l'arrivo del personale delle Nazioni Unite nel paese ospite rappresenta una nuova fonte di guadagno per l'economia locale, ad esempio necessitando di cibo, beni di prima necessità, un posto per dormire e così via. Cfr. HIGATE, HENRY, *Engendering (In)security in Peace Support Operations*, in *Security Dialogue*, 2004, pp. 485-486.

<sup>356</sup> Cfr. GILLIARD, *Peacekeepers or Perpetrators? An Analysis of Sexual Exploitation and Abuse (SEA) by UN Personnel in the Democratic republic of Congo*, in *Mapping Politics*, 2010, p. 29.

l'evidente disuguaglianza nelle relazioni di potere tra le due parti è stata confermata quale elemento sufficiente affinché tali rapporti siano fortemente scoraggiati<sup>357</sup>.

L'insieme dei comportamenti illeciti tenuti dal personale di missione durante gli oltre due decenni di presenza sul territorio congolese ha portato con sé diverse conseguenze. Innanzitutto, come spesso accade, molte donne vittime di violenza sono rimaste incinta e si sono ritrovate a dover mantenere un figlio senza averne le possibilità economiche<sup>358</sup>. Un'altra conseguenza che ha tuttora ripercussioni sulla salute della popolazione del Congo è legata alla diffusione massiccia di malattie sessualmente trasmissibili, prime tra tutte l'infezione da HIV<sup>359</sup>.

Questi effetti collaterali incidono sulla vita delle donne che subiscono abusi e si protraggono nel tempo, ma la gravità del fenomeno risiede anche nella particolare concezione che ha il personale straniero delle culture di determinati Stati. Nel caso del Congo, ad esempio, diversi *peacekeepers* hanno dichiarato di non percepire le loro azioni in termini di violenze o sfruttamento come errate<sup>360</sup>, in quanto convinti che la prostituzione – anche minorile – fosse la norma nel Paese. La convinzione che tali atti fossero giustificati alla luce di una subcultura già presente nel Paese, sommata alle

---

<sup>357</sup> Nel corso degli anni, le Nazioni Unite hanno scoraggiato qualsiasi comportamento potesse risultare immorale o potesse minare l'integrità dell'organizzazione, in particolare per quanto riguarda la questione dei rapporti sessuali con donne locali, anche quelli considerati consensuali. Questo perché spesso i *peacekeepers* intrattenevano relazioni con minori o cercavano di mascherare le violenze in prostituzione. Anche laddove non sia commesso un vero e proprio abuso, il rapporto viene ad ogni modo scoraggiato per via del suo carattere intimidatorio, in quanto le donne possono sentirsi obbligate ad intrattenere una relazione sessuale con qualcuno che ricopre un ruolo di potere. V. *Investigation into sexual exploitation of refugees by aid workers in West Africa, report of the Secretary-General on the Activities of the Internal Oversight Services* dell'11 ottobre 2002, UN Doc. A/57/465, sez. E, par. 10 (a).

<sup>358</sup> Cfr. HIGATE, HENRY, *Engendering (In)security in Peace Support Operations*, cit., p. 492.

<sup>359</sup> Secondo diversi punti di vista ed in particolar modo quello delle Nazioni Unite, l'ampia diffusione di HIV/AIDS in alcuni Paesi non è correlata alle altrettanto comuni pratiche di abusi sessuali da parte dei Caschi blu, in quanto l'infezione rappresenta una problematica intrinseca ad alcuni contesti, a causa della povertà, della scarsità di metodi contraccettivi e della mancanza di cure mediche. Diversamente, altre voci sostengono che sia proprio a causa dei numerosi casi di stupro durante le missioni che le malattie sessualmente trasmissibili si propagano maggiormente. Per una discussione in proposito, si veda NOTAR, *Peacekeepers as Perpetrators: Sexual Exploitation and Abuse of Women and Children in the Democratic Republic of the Congo*, in *Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 2006, pp. 428-429.

<sup>360</sup> Cfr. HIGATE, *Peacekeepers, Masculinities, and Sexual Exploitation*, in *Men and Masculinities*, cit., p. 107.

violenze che venivano commesse dalle forze di polizia locali<sup>361</sup>, ha portato il fenomeno a rimanere largamente impunito<sup>362</sup>.

L'impunità sembra rappresentare una costante rispetto agli atti di cattiva condotta dei *peacekeepers*, ma in seguito allo scandalo di numerose ragazzine minorenni stuprate nella provincia dell'Ituri nel 2006<sup>363</sup>, le Nazioni Unite furono incentivate a trovare nuove strategie per combattere il fenomeno dilagante. Infatti, il Segretario Generale annunciò un nuovo programma che prevedeva la collaborazione con altre agenzie dell'ONU impegnate nella promozione dei diritti umani e nella tutela della popolazione in quest'area e con i rappresentanti del governo affinché gli sforzi per mettere fine alle violenze di genere divenissero più coordinati<sup>364</sup>. Tuttavia, la volontà politica scarsamente si tramutò in azioni efficaci sul campo, soprattutto a causa dei limitati progressi in termini di sanzioni disciplinari e procedimenti penali nei confronti degli aggressori<sup>365</sup>, sia che si trattasse di personale delle Nazioni Unite che delle autorità nazionali<sup>366</sup>.

Una svolta nel senso di un rafforzamento delle misure sanzionatorie nei confronti dei *peacekeepers* responsabili di violenze sessuali è avvenuta nel 2007, in seguito all'adozione del già citato database per il monitoraggio delle violazioni e delle relative accuse, che ha reso le indagini più efficienti e di conseguenza ha portato ad un numero

---

<sup>361</sup> V. *Twenty-first report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza il 13 giugno 2006, UN Doc. S/2006/390, par. 53.

<sup>362</sup> Ad esempio, nell'arco del 2006, sono stati riportate 357 accuse di abusi o sfruttamento sessuale, ma solo 14 di queste sono state confermate e inoltrate allo Stato Membro di riferimento affinché venissero presi provvedimenti. V. *Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse*, rapporto del Segretario Generale del 15 giugno 2007, UN Doc. A/61/957, Annex V.

<sup>363</sup> V. *Report of the Office of Internal Oversight Services on its investigation into allegations of sexual exploitation and abuse in the Ituri region (Bunia) in the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, rapporto presentato all'Assemblea Generale il 5 aprile 2007, UN Doc. A/61/841, parr. 8-10.

<sup>364</sup> V. *Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza il 17 gennaio 2011, UN Doc. S/2011/20, parr. 51-52.

<sup>365</sup> Cfr. NEUDORFER, *op. cit.*, p. 107.

<sup>366</sup> Nel trentesimo rapporto del Segretario Generale sulla missione viene espressa la preoccupazione per la situazione dei diritti umani nel Paese, dovuta a violazioni sistematiche dei diritti e delle libertà della persona, inclusa la violenza sessuale. Inoltre, la gravità è espressa in termini di violazioni da parte della polizia nazionale e delle forze armate del Congo, che risultano aver commesso persistenti violazioni nel 2009, anno in cui è stato registrato un nuovo vertiginoso aumento della violenza di genere. V. *Thirtieth report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza il 4 dicembre 2009, UN Doc. S/2009/623, par. 40.

molto più alto di casi confermati<sup>367</sup>. Tutto ciò si inserisce anche in un contesto di maggiore trasparenza: infatti, a partire dal 2015 le Nazioni Unite hanno iniziato a rendere pubbliche le nazionalità dei militari accusati di abusi o di altre forme di violenza sessuale nei confronti di donne<sup>368</sup>. Alla luce di questi recenti sviluppi, è possibile notare una sensibilità aumentata al problema del *sexual abuse and exploitation* nelle operazioni di pace, così come una maggiore consapevolezza da parte del personale delle Nazioni Unite del carattere deplorabile di queste condotte. Nonostante ciò, il fatto che il fenomeno degli abusi sessuali rimanga ancora una pratica piuttosto diffusa nel quadro delle missioni di *peacekeeping*, mette in luce quanto sia essenziale la formazione del personale su questi temi e sulle ricadute che atti di cattiva condotta possono avere sulla popolazione locale sul Paese ospite.

### **3.2 Approcci per “securizzare” le missioni di pace**

#### *3.2.1 Il ruolo dei comandanti*

Al fine di prevenire e contrastare il fenomeno degli abusi sessuali nelle missioni di *peacekeeping*, assume una posizione di rilievo l’integrazione di una prospettiva di genere sia per quanto riguarda l’inclusione di personale femminile nelle missioni sia per quanto riguarda la formazione dei militari e dei civili impegnati nelle operazioni di pace sul comportamento da tenere nei confronti delle donne locali<sup>369</sup>. In merito a quest’ultimo punto, ricoprono un ruolo importante i comandanti dei contingenti e i responsabili del personale civile, in quanto hanno l’obbligo giuridico di supervisionare sulla condotta dei loro subordinati<sup>370</sup>.

---

<sup>367</sup> V. *Special measures for protection from sexual exploitation and abuse*, rapporto del Segretario Generale del 25 giugno 2008, UN Doc. A/62/890, Annex V.

<sup>368</sup> Cfr. WHEELER, *UN Peacekeeping has a Sexual Abuse Problem*, in *The Hill*, 1 novembre 2020, disponibile su <https://thehill.com/opinion/international/477823-un-peacekeeping-has-a-sexual-abuse-problem?rnd=1578754838> (consultato in data 19 agosto 2021).

<sup>369</sup> Sulla scia della definizione fornita dal Consiglio economico e sociale di *gender mainstreaming*, le Nazioni Unite ed in particolare il Dipartimento per le Operazioni di Peacekeeping (DPKO), ha confermato il suo impegno in tal senso poiché “*peacekeeping personnel are mandated to integrate gender perspectives into their work in compliance with the United Nations Charter, international human rights instruments and Security Council Resolutions [...]*”. V. *Policy on Gender Equality in UN Peacekeeping Operations*, adottata dal Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support il 26 luglio 2010, ref. 2010.25, p. 3.

<sup>370</sup> Cfr. *L’integrazione della Prospettiva di Genere nelle Operazioni Internazionali*, VENTURINI (a cura di), Sanremo, 2019, p. 12.

Questo obbligo si inserisce nel quadro delle politiche adottate dalle Nazioni Unite per la prevenzione degli abusi sessuali nelle missioni di *peacekeeping* ed in particolare alla luce della *zero tolerance policy*. A tal proposito, la responsabilità di prevenire condotte contrarie a questo approccio e di aderire alle politiche delle Nazioni Unite in materia spetta ai superiori<sup>371</sup>, i quali dovrebbero essere in grado di supervisionare i membri delle truppe e di essere a conoscenza di eventuali illeciti commessi da questi ultimi. Inoltre, in diverse missioni è apparso evidente come il mancato rispetto dei codici di condotta e il continuo perpetrarsi di violenze sessuali nei confronti delle donne locali, traggano origine da diversi fattori. Tra questi, sono stati evidenziati, ad esempio, la parziale conoscenza del contesto operativo da parte dei comandanti o dell'inadeguatezza dell'addestramento relativamente alle questioni di genere<sup>372</sup>. Laddove, dunque, avvengono abusi sessuali da parte dei *peacekeepers* – sia che i superiori ne siano a conoscenza o meno – presumibilmente è possibile riscontrare anche un parziale disinteresse nei confronti di queste violazioni, considerate di secondaria importanza e di cui si sottovalutano le conseguenze.

All'obbligo per il personale di rispettare gli standard delle Nazioni Unite in materia di contrasto agli abusi sessuali nel corso delle missioni, si affianca anche il dovere di rispettare i principi e i valori fondanti delle Nazioni Unite, tra cui *in primis* i diritti umani<sup>373</sup>. A questo proposito, lo stupro e la violenza di genere contro le donne sono stati dichiarati quali gravi violazioni dei diritti umani che continuano ad essere commesse in maniera sistematica in tutto il mondo<sup>374</sup>. Alla luce dei fatti, dunque, risulta evidente il dovere in capo al personale militare e civile e dei loro superiori nel cercare di impedire

---

<sup>371</sup> Cfr. ANANIA, MENDES, NAGEL, *Preventing Sexual Exploitation and Abuse by Male Peacekeepers*, Special Report n. 478, 2020, p. 7.

<sup>372</sup> V. United Nations Peacekeeping, *Military Aide Memoire: United Nations Measures against Sexual Exploitation and Abuse. Commanders' guide on measures to combat Sexual Exploitation and Abuse in United Nations military*, 2017, p. 9.

<sup>373</sup> V. United Nations Department of Peacekeeping Operations, *United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines*, New York, 2008, p. 20.

<sup>374</sup> Le due fattispecie menzionate sono state classificate quali violazioni dei diritti umani anche in un recente rapporto della Relatrice speciale per la violenza sulle donne, che riprende il quadro legale e giurisprudenziale in materia a livello internazionale: “*Currently, the international human rights framework and jurisprudence recognizes rape as a human rights violation and a manifestation of gender-based violence against women and girls that could amount to torture. Under international humanitarian law and international criminal law, rape can constitute a war crime, a crime against humanity, or a constitutive act with respect to genocide when the other elements of the crimes are present*”. V. *Rape as a grave, systematic and widespread human rights violation, a crime and a manifestation of gender-based violence against women and girls, and its prevention*, report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences del 19 aprile 2021, UN Doc. A/HRC/47/26, parr. 8-9.

che violazioni del genere avvengano, a maggior ragione quando il compito loro assegnato è quello di proteggere la popolazione civile e assicurarsi che vengano rispettati i diritti e le libertà.

Affinché condotte che costituiscono illeciti siano fortemente scoraggiate, però, vi è la necessità di ulteriori accorgimenti che permettano di creare un ambiente operativo durante le missioni che non incentivino determinati atteggiamenti. A tal proposito, sono già state introdotte nuove misure, come l'obbligo in alcuni contesti di indossare l'uniforme anche fuori servizio o politiche che disincentivano la fraternizzazione con la popolazione locale<sup>375</sup>. Nonostante i nuovi approcci adottati a livello internazionale per contrastare il fenomeno SEA, non si può dire di certo che sia stato debellato e per questo motivo assume estrema importanza la formazione e l'addestramento forniti al personale<sup>376</sup>, in quanto unico strumento davvero efficace nel veicolare una maggiore consapevolezza e trasformare i comportamenti verso un maggiore rispetto degli standard internazionali e dei diritti umani.

### 3.2.2 Strategie di formazione del personale

Dalla prima missione di *peacekeeping* nel 1948 fino ad oggi, le Nazioni Unite hanno introdotto numerose misure per arginare la diffusione degli abusi sessuali e della violenza di genere in campo, ma anche per condannare i responsabili degli illeciti. Sul punto, svolge un ruolo molto importante la fase di formazione del personale che partecipa alle operazioni, soprattutto in un'ottica di prevenzione che mira a educare lo staff ai valori delle Nazioni Unite e al rispetto della popolazione locale<sup>377</sup>. Proprio il tema della prevenzione, infatti, è diventato un elemento centrale nella strategia delle Nazioni Unite di contrasto al fenomeno del *sexual exploitation and abuse* nel momento in cui si è capito che prevenire episodi di cattiva condotta è più efficace rispetto all'adozione di provvedimenti correttivi *ex post*. La prevenzione si concreta perlopiù nell'addestramento

---

<sup>375</sup> Cfr. WESTENDORF, SEARLE, *Sexual exploitation and abuse in peace operations: trends, policy responses and future directions*, in *International Affairs*, 2017, p. 379.

<sup>376</sup> Cfr. ANANIA, MENDES, NAGEL, *op. cit.*, p. 18. Secondo altri autori, invece, i programmi di *training* risultano eccessivamente standardizzati e improntati sul singolo individuo invece che sulla collettività, ovvero sulla squadra. Per diversa opinione si confronti WESTENDORF, SEARLE, *op. cit.*, p. 383; cfr. anche AOLAIN, *The "War on Terror" and Extremism: Assessing the Relevance of Women, Peace and Security Agenda*, in *International Affairs*, 2016, pp. 290-291.

<sup>377</sup> Dal 2005, l'addestramento del personale con un focus speciale sul *sexual exploitation and abuse* è diventato obbligatorio, ed è previsto dal Dipartimento per le Operazioni di Peacekeeping delle Nazioni Unite per tutto il personale civile internazionale, mentre per il personale militare e di polizia dei contingenti nazionali deve essere fornito dallo Stato contributore. Cfr. STERN, *op. cit.*, p. 12.

pre e post dislocamento, ma in alcuni contesti che rappresentano un particolare rischio per la sicurezza delle donne, possono essere adottate misure preventive aggiuntive<sup>378</sup>.

Per completare questo quadro iniziale, però, bisogna tenere in considerazione anche come sono cambiate le missioni di *peacekeeping* nel tempo, ovvero da operazioni create puramente col fine di monitorare il rispetto dei confini in seguito ad un accordo di pace o una tregua tra due parti in conflitto a missioni molto più complesse e con ampi mandati<sup>379</sup>. Questo mutamento ha indubbiamente avuto un impatto sulla popolazione locale, con la quale il personale militare e civile delle missioni entra ora in contatto più che mai, con i vantaggi e rischi che ne possono conseguire. Proprio per questo motivo, rimanendo le donne la categoria più esposta a rischi in termini di violazioni e sfruttamento, è estremamente necessario adottare un approccio di genere nella fase di formazione del personale<sup>380</sup>. Infatti, i principi ed il rispetto che stanno alla base dell'uguaglianza di genere possono essere assimilati dagli individui ed entrare a far parte di una nuova cultura– contrapposta a quella prevalente nelle società che pone l'uomo e i suoi diritti al centro – solo attraverso l'educazione a quei valori<sup>381</sup>. Dunque, se il personale sia delle Nazioni Unite sia degli Stati contributori alle missioni hanno realmente come fine ultimo quello di proteggere la popolazione e di ristabilire la pace in seguito a un conflitto armato o ad un periodo di sconvolgimenti, è fondamentale che il suddetto personale sia educato ai valori fondamentali per portare a termine il mandato nel migliore dei modi.

Per quanto riguarda le operazioni di *peacekeeping* sotto l'egida delle Nazioni Unite, nel corso degli anni la formazione del personale è stata sempre più improntata ad un approccio basato sul genere e sul rispetto dei diritti umani in ogni sua fase<sup>382</sup>. Il *training*

---

<sup>378</sup> Queste includono, ad esempio, l'imposizione del coprifuoco o restrizioni agli spostamenti, l'aumento di pattuglie di perlustrazione in alcune aree, l'adozione di politiche specifiche che dettano il comportamento da tenere nei confronti dei civili e così via. *Ibid.*

<sup>379</sup> Cfr. MACKAY, *Training the Uniforms: Gender and Peacekeeping Operations*, in *Development in Practice*, 2003, pp. 217-218.

<sup>380</sup> Cfr. KOYAMA, MYRTTINEN, *Unintended consequences of peace operations on Timor Leste from a gender perspective*, in AOI, DE CONING, THAKUR (eds.), *Unintended Consequences of Peacekeeping Operations*, Tokyo, 2007, pp. 23-24.

<sup>381</sup> Cfr. KARIM, BEARDSLEY, *Explaining Sexual Exploitation and Abuse in Peacekeeping Missions. The role of female peacekeepers and gender equality in contributing countries*, in *Journal of Peace Research*, 2016, p. 113.

<sup>382</sup> In quest'ottica le Nazioni Unite hanno ricordato che l'approccio di genere in fase di formazione non è superfluo ed opzionale, ma un requisito necessario affinché il mandato della missione sia effettivo e finalizzato ad impedire comportamenti dannosi da parte dei *peacekeepers*. V. United Nations Department of Peacekeeping Operations, *Gender Resource Package for Peacekeeping Operations*, New York, 2004, p. 45.

iniziale spetta allo Stato Membro di invio dei contingenti<sup>383</sup>, anche se il materiale da utilizzare viene fornito dal Dipartimento per le Operazioni di Peacekeeping<sup>384</sup>. Tuttavia, il fatto che la responsabilità primaria in termini di adeguata formazione spetti agli Stati ha rappresentato in diverse occasioni un problema<sup>385</sup>, soprattutto nel caso in cui essi dispongano di limitate risorse<sup>386</sup>.

Queste carenze nella preparazione del personale nazionale, soprattutto in termini di mancata adozione di un approccio di genere, non solo aumentano la possibilità che si verifichino violazioni dei diritti nel corso delle missioni, ma rischiano anche di vanificare l'efficacia dell'intera operazione. Per questo motivo è fondamentale che lo Stato di invio così come i comandanti e i superiori del personale civile e militare siano consapevoli dell'importanza che assume l'inclusione di una prospettiva di genere nelle operazioni di pace. Sotto il profilo della rilevanza, si sottolineano alcuni aspetti che possono essere acquisiti dal personale esclusivamente integrando questo approccio nella fase di formazione, come il saper riconoscere i differenti bisogni di uomini e donne<sup>387</sup>, anche alla luce di differenze in termini di accesso alle risorse e alle opportunità in seno alla società, così come l'essere in grado di comprendere l'impatto che comportamenti di cattiva condotta possono avere sulla vita delle donne e sulla stabilità futura del Paese.

L'impegno di integrare una prospettiva di genere da parte delle Nazioni Unite, invece, è chiaro fino dall'inizio del XXI secolo, quando il Segretario Generale ha espresso la necessità di inserire questo approccio in tutte missioni di *peacekeeping*<sup>388</sup>. Nonostante

---

<sup>383</sup> In aggiunta alle truppe e alla polizia nazionali che hanno il compito primario di provvedere all'effettiva formazione del personale, esistono corsi specializzati anche sull'approccio di genere nelle missioni, che sono forniti da centri di formazione nazionali o regionali. Cfr. HOLVIKIVI, *Training the Troops on Gender: The Making of a Transnational Practice*, in *International Peacekeeping*, 2021, p. 183; v. United Nations Department of Peacekeeping Operations, *Gender Resource Package for Peacekeeping Operations*, cit., pp. 45-46.

<sup>384</sup> Cfr. MACKAY, *op. cit.*, p. 219.

<sup>385</sup> Cfr. LYYTIKÄINEN, *Gender Training for Peacekeepers: Preliminary overview of United Nations peace support operations*, Gender, Peace and Security Working Paper 4, Santo Domingo, 2007, p. 9.

<sup>386</sup> Questa problematica è risultata particolarmente rilevante per quanto riguarda i centri di addestramento e formazione, in particolare alla luce del fatto che Stati come Ghana e Nigeria si posizionano tra i dieci Paesi che contribuiscono maggiormente alle operazioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite. Cfr. HITCHCOCK, *Building Capacity for African Peacekeeping: A Profile of Prominent Peacekeeping Centres in Africa*, in *Conflict Trends*, 2002, p. 22.

<sup>387</sup> Cfr. *L'integrazione della Prospettiva di Genere nelle Operazioni Internazionali*, VENTURINI (a cura di), cit., p. 20.

<sup>388</sup> V. *Report of the Secretary-General on women, peace and security*, presentato al Consiglio di Sicurezza il 16 ottobre 2002, UN Doc. S/2002/1154, par. 46, Action 10.

ciò, bisogna sempre ricordare che la responsabilità di formare il personale civile e militare spetta innanzitutto allo Stato d'origine, il quale non sempre provvede adeguatamente, a cui si aggiunge il fatto che il *training* somministrato sul posto ha una durata di massimo un paio d'ore, per cui i diversi moduli non possono essere trattati in maniera approfondita<sup>389</sup>.

Al fine di assicurarsi, dunque, che l'importanza dell'approccio di genere e della protezione delle donne nelle missioni di *peacekeeping* venga effettivamente compresa ed assimilata nel corso dell'addestramento, è nata la figura del *Gender Adviser*<sup>390</sup>. Si tratta di consulenti che, insieme alla *Gender Unit* nel suo complesso, forniscono supporto tecnico e strategico sulle esigenze delle donne e sulla loro protezione nel contesto operativo<sup>391</sup>, al fine di pianificare strategie per la prevenzione delle violenze e degli abusi sessuali e per rispondere in maniera quanto più efficace possibile ai bisogni delle donne locali<sup>392</sup>.

L'importanza di una prospettiva di genere è essenziale al fine di garantire un corretto svolgimento delle missioni, che siano rispettose della popolazione locale ed in particolare delle categorie vulnerabili. In tal senso, non è solo lo Stato ospite a trarne vantaggio, ma anche le operazioni di *peacekeeping* stesse poiché gli obiettivi principali che queste ultime si prefiggono, ovvero la stabilità del Paese ospite e il mantenimento di una pace duratura<sup>393</sup>, non sono perseguibili senza una società dalle basi solide, che tenga

---

<sup>389</sup> Cfr. CURRAN, *Training for Peacekeeping: Towards Increased Understanding of Conflict Resolution?*, in *International Peacekeeping*, 2013, p. 90; cfr. anche LAMPTEY, *Gender Training in United Nations Peacekeeping Operations*, Cape Town, 2012, p. 16.

<sup>390</sup> Inizialmente, la risoluzione 1325 (2000) su Donne, Pace e Sicurezza (v. UN Doc. S/RES/1325 (2000), *cit.*) non prevedeva la creazione di tale figura, ma le Nazioni Unite hanno ugualmente ritenuto opportuno inserire questa carica nella fase di preparazione del personale, al fine di assicurarsi che la prospettiva di genere venga adeguatamente integrata nelle missioni. Alla figura dei *Gender Advisers*, sono stati affiancati anche i *Gender Focal Points*, ovvero dei punti di contatto responsabili, *inter alia*, di monitorare l'effettivo *gender training* per il personale militare, di consultarsi regolarmente con le donne locali per capire a quali rischi sono maggiormente esposte e di promuovere l'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza su Donne, Pace e Sicurezza. V. United Nations Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support, *DPKO/DFS Guidelines: Integrating a Gender Perspective into the Work of the United Nations Military in Peacekeeping Operations*, New York, 2010, pp. 40-42.

<sup>391</sup> V. *Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations*, policy adottata dal Department of Peacekeeping Operations e Department of Field Support il 1° febbraio 2018, ref. 2018.01, par. 21.

<sup>392</sup> V. United Nations Department of Peacekeeping Operations, *Gender Resource Package for Peacekeeping Operations*, *cit.*, p. 59.

<sup>393</sup> Cfr. HENRY, *Parades, parties and pests: contradictions of everyday life in peacekeeping economies*, in *Journal of Intervention and Statebuilding*, 2015, pp. 387-388.

in considerazione tutte le sue componenti trattandole in egual modo e garantendone diritti e bisogni.

### 3.2.3 L'importanza della presenza di personale femminile nelle missioni

Le strategie e le misure adottate dalle Nazioni Unite al fine di promuovere l'uguaglianza di genere e la protezione delle donne sia in situazioni di conflitto sia nella fase di ricostruzione post-conflitto, hanno indubbiamente apportato cambiamenti significativi per la condizione della donna nel panorama internazionale. Fin dagli anni 2000, quando è stata adottata la risoluzione 1325, uno degli obiettivi principali che l'organizzazione si era prefissata – e che continua ancora oggi a perseguire – è quello di una maggiore inclusione femminile a tutti i livelli, ivi comprese le missioni di *peacekeeping*<sup>394</sup>.

Eppure, a vent'anni di distanza, la parità di genere nelle operazioni di pace è lungi dall'essere raggiunta: nel 2020 le donne costituivano appena il 4,8% del personale militare e circa l'11% per forze di polizia<sup>395</sup>. Questi dati evidenziano una notevole carenza di personale femminile e stanno ad indicare come alcuni settori come quello militare e della sicurezza siano ancora fortemente dominati dagli uomini nonché restii all'inclusione delle donne. Ciononostante, le Nazioni Unite ed in particolare il dipartimento dedicato alle operazioni di *peacekeeping* hanno adottato nuove iniziative per promuovere una maggiore partecipazione femminile<sup>396</sup>, che mirano principalmente ad aumentare le nomine di donne da parte degli Stati Membri al momento della formazione dello staff operativo e ad incrementare la loro presenza nei ruoli di *leadership*<sup>397</sup>.

---

<sup>394</sup> Nella risoluzione 1325, il Consiglio di Sicurezza sottolinea “*the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in peace-building, and stressing the importance of their equal participation and full involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security, and the need to increase their role in decision-making with regard to conflict prevention and resolution*”. V. S/RES/1325 (2000), *cit.*, p. 1.

<sup>395</sup> United Nations Peacekeeping, *Women in Peacekeeping*, disponibile su <https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping> (consultato in data 20 agosto 2021).

<sup>396</sup> Tra le nuove misure previste dal *Department of Peace Operations*, è richiesto agli Stati Membri che almeno il 20% delle posizioni come agente di polizia sia costituito da donne e che sia data priorità a donne qualificate per posizioni all'interno dello staff militare. Inoltre, negli ultimi anni, il Segretario Generale ha lanciato a cadenza regolare una “*Global Call*” al fine di aumentare l'eterogeneità dei candidati alle missioni di *peacekeeping*, che si è dimostrata efficace nell'aumentare la partecipazione delle donne. *Ibid.*

<sup>397</sup> Nonostante i diversi appelli delle Nazioni Unite e del Segretario Generale ad una maggiore partecipazione femminile nelle operazioni di *peacekeeping*, la decisione spetta allo Stato contributore, ovvero quello che viene chiamato *Troop Contributing Country* (TCC). Perciò, il reale raggiungimento della parità di genere anche in questo contesto dipende largamente dagli Stati Membri e dai loro sistemi nazionali

Questa serie di iniziative, che si inseriscono nella cosiddetta *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028*<sup>398</sup>, non hanno il mero obiettivo di veder crescere la partecipazione delle donne nelle missioni in quanto necessario, ma hanno alla loro base diverse motivazioni che rendono il suo raggiungimento ancora più significativo. Infatti, la partecipazione femminile nel contesto operativo è vista come un elemento di maggiore stabilità, capace di aumentare l'efficacia delle missioni e mitigarne gli effetti collaterali<sup>399</sup>. In merito a quest'ultimo punto, è opinione diffusa che una maggiore presenza di donne *peacekeepers* abbia un forte impatto nel ridimensionare i comportamenti di cattiva condotta<sup>400</sup>, soprattutto per quanto riguarda una riduzione degli abusi sessuali nei confronti della popolazione locale<sup>401</sup>.

Questo effetto mitigatore è legato alla percezione che un maggiore equilibrio tra la presenza di uomini e donne nelle missioni dovrebbe ridurre i comportamenti nocivi, che spesso originano dalla predominanza di uomini combinata ad un eccessivo militarismo maschilista<sup>402</sup>. Se si considera poi che le missioni di *peacekeeping* hanno acquisito un carattere sempre più multidimensionale con il passare del tempo, per cui sono aumentate oltremisura le interazioni con la popolazione locale, ecco che le suddette dinamiche comportamentali errate rappresentano un rischio aggiuntivo per la sicurezza delle donne. Per questo motivo, si pensa che la presenza di donne nel personale militare e civile sia fondamentale per poter meglio comprendere le esigenze delle donne e fornire loro

---

di reclutamento. Cfr. RUPESINGHE, STAMNES, KARLSRUD, *WPS and Female Peacekeepers*, in DAVIES, TRUE (eds.), *The Oxford Handbook of Women, Peace and Security*, New York, 2019, p. 212.

<sup>398</sup> V. Department of Peace Operations, *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028*, New York, 2018, par. 3.

<sup>399</sup> Cfr. BRIDGES, HORSFALL, *Increasing Operational Effectiveness in UN Peacekeeping: Toward a Gender-Balanced Force*, in *Armed Forces & Society*, 2009, p. 120.

<sup>400</sup> Cfr. SKJELSBÆK, *Sexual violence in times of war: A new challenge for peace operations?*, in *International Peacekeeping*, 2001, pp. 79-80; cfr. anche HURLEY, *Watermelons and Weddings: Making Women, Peace and Security 'Relevant' at NATO Through (Re)Telling Stories of Success*, in *Global Society*, 2018, p. 438. Diversi studi, al contrario, hanno sottolineato la mancanza di prove a sostegno della tesi che mette in relazione la partecipazione femminile e l'aumento dell'efficacia dell'operazione. Per diversa opinione, cfr. JENNINGS, *Women's Participation in UN Peace Operations*, in ERKSSON, M. UTAS (eds.), *Beyond "Gender and Stir": Reflections on gender and SSR in the aftermath of African conflicts*, 2012, pp. 24-28; cfr. anche GHITTONI, LEHOUCK, WATSON, *Elsie Initiative for Women in Peace Operations: Baseline Study*, BLOMBERG, DE TORRES (eds.), Ginevra, 2018, p. 15; cfr. anche WILEN, *What's the 'Added Value' of Male Peacekeepers? (Or – Why We Should Stop Instrumentalising Female Peacekeepers' Participation)*, in *Africa Policy Brief*, 2020, pp. 3-5.

<sup>401</sup> Cfr. BRIDGES, HORSFALL, *op. cit.*, p. 122.

<sup>402</sup> Cfr. BARRETT, *The Organizational Construction of Hegemonic Masculinity: The Case of the US Navy*, in *Gender, Work and Organization*, 1996, pp. 130-131.

un'assistenza più adeguata in caso di violenza subita rispetto alle controparti maschili<sup>403</sup>. Una seconda argomentazione a favore della partecipazione femminile, invece, riguarda il fatto che un numero maggiore di donne nelle missioni può avere un impatto positivo sulla promozione della parità di genere nel Paese ospite<sup>404</sup>, incentivando l'inclusione delle donne nelle diverse sfere della società e aumentando l'attenzione per le questioni di genere.

Tuttavia, la partecipazione femminile nelle missioni è ancora troppo esigua perché si possa parlare di parità tra i sessi e affinché si possa stabilire se una percentuale significativa di donne nelle operazioni di pace possa effettivamente portare a cambiamenti rilevanti sia nel contesto operativo sia nel Paese ospite<sup>405</sup>. Inoltre, questa visione pone sulle spalle delle donne una doppia responsabilità, ovvero quella di proteggere le donne locali da abusi e, allo stesso tempo, di cercare di disincentivare i colleghi a non tenere una cattiva condotta.

Quello del fenomeno della violenza sessuale durante le missioni, a cui si affianca spesso l'insufficiente formazione del personale improntata alle tematiche di genere, è un problema che dovrebbe essere risolto dall'organizzazione internazionale o dallo Stato di invio, risparmiando questo fardello ulteriore alle poche donne presenti in missione. Evitare di addossare questo onere alle donne risponde anche a un'altra *ratio*: la nozione delle *peacekeepers* come pacificatrici e protettrici non fa altro che rafforzare gli stereotipi di genere<sup>406</sup>, oltre al fatto che non tiene conto del contesto specifico<sup>407</sup>. Questa concezione tende così ad omologare le donne e ad attribuire loro un effetto mitigatore che deriverebbe da un'indole naturale<sup>408</sup>, contribuendo così ad alimentare una percezione fuorviante delle donne.

---

<sup>403</sup> Cfr. PUECHGUIRBAL, *Gender Training for Peacekeepers: Lessons from the DRC*, in *International Peacekeeping*, 2003, pp. 125-126.

<sup>404</sup> Cfr. SHARLAND, *Women, Gender and the A4P Agenda: An Opportunity for Action?*, Policy brief n. 7, 2019, p. 6, disponibile su <https://www.challengesforum.org/paper/policy-brief-20197-women-gender-and-the-a4p-agenda-an-opportunity-for-action/> (consultato in data 21 agosto 2021).

<sup>405</sup> Cfr. OSLAND, *Measuring and evaluation*, in PETER (ed.), *United Nations Peace Operations: Aligning Principles and Practice*, Oslo, 2015, pp. 39-40.

<sup>406</sup> Cfr. SIMIĆ, *Does the Presence of Women Really Matter? Towards Combating Male Sexual Violence in Peacekeeping Operations*, in *International Peacekeeping*, 2010, pp. 188-189.

<sup>407</sup> Cfr. OSLAND, NORTVEDT, GILEN RØYSAMB, *Female Peacekeepers and Operational Effectiveness in UN Peace Operations*, in *Norwegian Institute of International Affairs*, 2020, p. 3.

<sup>408</sup> Cfr. HERNANDEZ, *op. cit.*, p. 3.

Sempre in questa direzione va il fatto che le donne che operano nel settore della difesa potrebbero anche non essere d'accordo con la sua organizzazione e la sua mentalità, ma essendo in netta minoranza potrebbero sentirsi intimidite dal criticare comportamenti nocivi<sup>409</sup>. Perciò, se da un lato l'aumento del personale femminile nelle operazioni di pace ha indubbiamente un effetto positivo sull'equilibrio della missione, contribuendo a fornire una maggiore ricchezza in termini di visioni, idee e strategie date dalla diversità<sup>410</sup>, le donne non possono essere le sole incaricate nell'obiettivo di impedire comportamenti errati e di correggere una mentalità – quella del mondo militare – che risulta estremamente resistente ai cambiamenti e di cui solo le istituzioni che possiedono gli strumenti adeguati possono occuparsi.

### **3.3 Meccanismi di segnalazione degli abusi in ambito internazionale e misure di contrasto per gli atti di cattiva condotta**

Una componente chiave della *zero tolerance policy* delle Nazioni Unite riguardo gli abusi sessuali nelle missioni di *peacekeeping* e in un'ottica di attuazione delle varie risoluzioni<sup>411</sup> del Consiglio di Sicurezza su Donne, Pace e Sicurezza, è rappresentata dai meccanismi di segnalazione per cattiva condotta. I comportamenti illeciti generalmente vengono suddivisi in due categorie distinte<sup>412</sup>, secondo le quali gli abusi e lo sfruttamento sessuale da parte dello staff delle Nazioni Unite figurano tra le violazioni di grave entità<sup>413</sup>. Per quanto riguarda il fenomeno *sexual exploitation and abuse*, i reclami su

---

<sup>409</sup> Ad esempio, la missione di *peacekeeping* a Haiti (MINUSTAH) è stata caratterizzata da diversi scandali in merito agli abusi sessuali perpetrati dal personale delle Nazioni Unite. Da quanto emerso dalle indagini, pare che tutti fossero a conoscenza di ciò che succedeva, compresi i comandanti, ma tra i membri del personale nessuno ha mai denunciato le violenze. In particolare, le donne dell'unità di polizia erano relegate a un ruolo remissivo e subordinato rispetto agli uomini, per cui sentivano un'eccessiva pressione che le portava a non segnalare gli abusi dei colleghi. Cfr. LUTZ, GUTMANN, BROWN, *Conduct and discipline in UN peacekeeping operations: Culture, political economy and gender*, report presentato alla Conduct and Discipline Unit, Department of Peacekeeping Operations, United Nations, 19 ottobre 2009, p. 12.

<sup>410</sup> Cfr. OSLAND, NORTVEDT, GILEN RØYSAMB, *Female Peacekeepers and Operational Effectiveness in UN Peace Operations*, cit., p. 6.

<sup>411</sup> V. UN Doc. A/59/710, cit., par. 40; UN Doc. A/61/957, cit., par. 15(a); UN Doc. A/62/890, cit., par. 19; UN Doc. A/69/779, cit., par. 43.

<sup>412</sup> V. *Report of the Office of Internal Oversight Services on strengthening the investigation functions in the United Nations*, rapporto trasmesso dal Segretario Generale all'Assemblea Generale il 10 febbraio 2004, UN Doc. A/58/708, parr. 26-27.

<sup>413</sup> V. Office of Internal Oversight Services, *Investigations Manual*, New York, 2015, p. 9.

presunti casi di cattiva condotta sono gestiti dall'Ufficio per gli affari interni<sup>414</sup>, ovvero l'*Office for Internal Oversight Services* (OIOS) delle Nazioni Unite, il quale riceve un rapporto contenente le informazioni raccolte da diversi soggetti o enti che possono includere, ad esempio, la vittima stessa o un testimone e organizzazioni non-governative così come membri dello staff dell'Organizzazione<sup>415</sup>.

Una volta ricevuto il rapporto, se l'Unità di Condotta e Disciplina ritiene che le informazioni ricevute sui presunti atti di cattiva condotta possano determinare una violazione degli standard di condotta delle Nazioni Unite<sup>416</sup>, il rapporto viene deferito all'OIOS che inizia a condurre le indagini in maniera indipendente rispetto alla missione stessa, attraverso la ricerca di prove e di testimonianze a supporto del reclamo ricevuto<sup>417</sup>. A conclusione dell'indagine, l'*Office for Internal Oversight Service* stila un rapporto con il quale possono essere fatte raccomandazioni sulle misure disciplinari da adottare nei confronti del responsabile oppure, nel caso in cui le accuse si rivelino infondate, l'indagine viene chiusa<sup>418</sup>.

---

<sup>414</sup> Questo ufficio ha la responsabilità generale di svolgere indagini per conto delle Nazioni Unite e per il mandato conferitogli, può accedere a tutti i documenti, materiale di lavoro e sedi dello staff dell'Organizzazione per ottenere informazioni qualora lo ritenga necessario ai fini di un'indagine. V. *Establishment of the Office of Internal Oversight Services*, Secretary-General's Bulletin del 7 settembre 1994, UN Doc. ST/SGB/273, par. 10-24.

<sup>415</sup> Tra i diversi meccanismi di segnalazione, il *Conduct and Discipline Team* ha iniziato a collaborare con le comunità ospitanti ed in particolare con i governi locali e le organizzazioni della società civile, al fine di creare un meccanismo di ricezione delle segnalazioni basato sulla comunità (*community based complaint mechanism*) per atti di cattiva condotta commessi da parte del personale delle missioni di *peacekeeping*. Si tratta di un sistema che permette alle vittime di abusi di denunciare attraverso canali locali, con i quali potrebbero sentirsi di più a proprio agio rispetto a meccanismi più formali. V. Inter-Agency Standing Committee, *Inter-Agency Community-Based Complaints Mechanisms: Guidelines on the Protection against Sexual Exploitation and Abuse*, Ginevra, 2016, pp. xiii-xiv.

<sup>416</sup> V. Office of Internal Oversight Services, *Investigations Manual*, cit., p. 10.

<sup>417</sup> L'OIOS ed eventualmente altri organismi delle Nazioni Unite preposti alle indagini possono operare entro i limiti del loro mandato per quanto riguarda il personale civile, di polizia e gli esperti militari della missione alle dipendenze dell'Organizzazione. Il tempo prestabilito per completare le indagini è fissato a sei mesi. Per quanto riguarda invece personale dei contingenti militari dello Stato contributore, il caso viene notificato allo Stato Membro che ha dieci giorni per comunicare alle Nazioni Unite se intende avviare le indagini. *Ibid.*

<sup>418</sup> Nel caso in cui il presunto caso di cattiva condotta riguardi un membro dello staff delle Nazioni Unite, il rapporto viene trasmesso al Segretario Generale e/o al responsabile della missione e contiene raccomandazioni sulle possibili misure di natura giurisdizionale o disciplinare da adottare. Se invece il caso riguarda membri dei contingenti militari, la giurisdizione esclusiva rimane allo Stato di invio e pertanto, la questione viene deferita alle autorità nazionali preposte alle indagini. A partire dal 2016, i Paesi contributori sono obbligati ad includere ufficiali investigativi nazionali all'interno dei contingenti al fine di garantire che le indagini vengano svolte efficacemente e tempestivamente. Tuttavia, l'OIOS può predisporre un rapporto contenente raccomandazioni anche in quest'ultimo caso, al fine di aiutare il governo nazionale e le autorità investigative nelle indagini. V. *Resolution 48/218 B: Review of the efficiency of the administrative and financial functioning of the United Nations*, adottata dall'Assemblea Generale il 12 agosto 1994, UN Doc. A/RES/48/218 B, par. 5, lett. c; V. *Report of the Special Committee on Peacekeeping*

A questo punto, le strade percorribili in termini di misure di contrasto da adottare nei confronti dei responsabili sono due, a seconda del fatto che questi ultimi appartengano allo staff sotto le dipendenze delle Nazioni Unite o al personale di uno Stato Membro.

Per quanto riguarda il personale dell'organizzazione, una volta accertata l'esistenza di atti di cattiva condotta, il caso viene gestito attraverso il sistema di giustizia interna delle Nazioni Unite<sup>419</sup>, in quanto il personale delle Nazioni Unite gode dell'immunità per gli atti funzionali dalla giurisdizione locale e pertanto non può essere processato dai tribunali nazionali del Paese che ospita la missione<sup>420</sup>. Il caso viene inizialmente deferito all'Ufficio delle Risorse Umane<sup>421</sup>, che decide se avviare il procedimento disciplinare nei confronti di un membro dello staff e in tal caso, notifica all'interessato l'accusa in forma scritta<sup>422</sup>. Nel caso poi in cui la parte accusata desideri contestare la misura disciplinare adottata nei suoi confronti, può presentare un'istanza al Tribunale per le controversie delle Nazioni Unite (UNDT)<sup>423</sup>, ovvero l'organo amministrativo che conduce udienze in merito a casi di appello presentati da membri del personale, pronunciando in seguito sentenze vincolanti<sup>424</sup>. In seguito alla sentenza emessa dall'UNDT, il membro o ex-membro interessato dalla decisione, può ricorrere in appello al Tribunale d'appello delle Nazioni Unite (UNAT)<sup>425</sup>.

---

*Operations and its Working Group on the 2007 resumed session*, presentato all'Assemblea Generale il 12 giugno 2007, UN Doc. A/61/19 (Part III), art. 7 *quater*.

<sup>419</sup> V. *Resolution 61/261 on the Administration of justice at the United Nations*, adottata dall'Assemblea Generale il 30 aprile 2007, UN Doc. A/RES/61/261, par. 4.

<sup>420</sup> V. *Convention on the privileges and immunities of the United Nations*, adottata dall'Assemblea Generale il 13 febbraio 1946 ed entrata in vigore il 17 settembre 1946, 1 U.N.T.S. 15, art. VI, par. 22, lett. b.

<sup>421</sup> V. UN Doc. ST/SGB/273, *cit.*, parr. 19-20.

<sup>422</sup> V. Office of Internal Oversight Services, *Investigations Manual*, *cit.*, p. 27.

<sup>423</sup> Prima della riforma del sistema di giustizia amministrativa delle Nazioni Unite avvenuta nel 2009, gli organi competenti a risolvere le controversie riguardanti membri dello staff dell'Organizzazione, compresi i casi di accusa per abusi e sfruttamento sessuale, erano il Tribunale Amministrativo delle Nazioni Unite e i relativi comitati consultivi per la revisione. In seguito ad uno studio ad opera di un *panel* di giuristi internazionali, il sistema è stato giudicato inefficiente e riformato, attraverso la creazione di nuovi tribunali. Cfr. DURCH *et al.*, *Improving Criminal Accountability in United Nations Peace Operations: Report from the project on rule of law in post-conflict settings future of peace operations program*, Stimson Center, Washington DC, 2009, pp. 16-17.

<sup>424</sup> V. *Report of the Redesign Panel on the United Nations system of administration of justice*, rapporto presentato all'Assemblea Generale il 28 luglio 2006, UN Doc. A/61/205, par. 14.

<sup>425</sup> *Ibid.*, parr. 6, 9, 11; v. *Statute of the United Nations Appeals Tribunal*, art. 2, adottato dall'Assemblea Generale con la risoluzione 63/253 del 24 dicembre 2008, UN Doc. A/RES/63/253.

Le misure disciplinari variano in base alla natura della condotta, prevedendo ad esempio richiami scritti o orali fino al licenziamento per quanto riguarda il personale delle Nazioni Unite<sup>426</sup>, mentre per quanto riguarda il personale militare e di polizia accusato di atti gravi di cattiva condotta, generalmente l'organizzazione prevede il rimpatrio, ma può anche decidere di vietare la loro futura partecipazione ad altre missioni di *peacekeeping*.

Questo sistema giustizia interna si è rivelato più efficace del precedente nel risolvere le controversie con il personale non-militare, attraverso l'applicazione di sanzioni amministrative, oltre che nel tutelare maggiormente i diritti di difesa dei membri del personale delle Nazioni Unite<sup>427</sup>. Tuttavia, rimangono ancora diversi nodi da risolvere affinché questo sistema si possa definire totalmente efficiente nell'assicurare giustizia: ad esempio, a partire dal 2010 il Tribunale d'appello ha stabilito che le accuse basate su segnalazioni anonime ricevute dall'*Office of Internal Oversight Services* non sarebbero state prese in considerazione e di conseguenza non potevano giustificare il licenziamento di un membro dello staff<sup>428</sup>.

Tale decisione risulta essere un problema non di poco conto per quanto riguarda i casi di abusi e sfruttamento sessuale nelle missioni di *peacekeeping*, in quanto spesso le vittime preferiscono rimanere anonime, mentre in altri casi decidono di non denunciare nemmeno, per paura di ripercussioni sulla loro sicurezza personale<sup>429</sup>. Inoltre, per non delegittimare in maniera eccessiva le operazioni, non è raro che le Nazioni Unite decidano di non procedere con misure disciplinari a carico del personale, adeguandosi di conseguenza alla giurisprudenza del tribunale<sup>430</sup>.

Perciò, nonostante il sistema di giustizia sia stato rafforzato rispetto al passato, vi è la necessità di potenziare anche le procedure volte a garantire che i responsabili di abusi nei confronti della popolazione locale e soprattutto delle donne siano individuati e siano

---

<sup>426</sup> V. *Administrative Instruction of the Under-Secretary-General for Administration and Management on Revised disciplinary measures and procedures* del 2 agosto 1991, UN Doc. ST/AI/371, par. 9.

<sup>427</sup> Cfr. WALDEN, EDWARDS, *Tipping the Scales: Is the United Nations Justice System Promoting Accountability in the Peacekeeping Missions or Undermining it?*, Washington DC, 2012, p. 8.

<sup>428</sup> *Ibid.*, p. 24.

<sup>429</sup> Cfr. GRADY, *Sex, Statistics, Peacekeepers and Power: UN Data on Sexual Exploitation and Abuse and the Quest for Legal Reform*, in *The Modern Law Review*, 2016, pp. 936-937.

<sup>430</sup> V. *Practice of the Secretary-General in disciplinary matters and possible criminal behaviour, 1 July 2011 to 30 June 2012*, rapporto del Segretario Generale del 24 luglio 2012, UN Doc. A/67/171, par. 59.

puniti per gli atti commessi. Al contempo, la problematica principale – di cui si discuterà nel paragrafo successivo – è rappresentata dal fatto che spesso il personale inviato dagli Stati Membri rimane impunito per gli illeciti commessi nelle missioni, a causa di una sostanziale inadeguatezza o negligenza degli Stati nell'attivare le procedure necessarie a perseguire i responsabili.

### **3.4 La responsabilità penale dei *peacekeepers* e il problema dell'impunità negli Stati di invio**

Le modalità di perseguimento degli illeciti commessi dallo staff di missione alle dipendenze delle Nazioni Unite sono state discusse nel paragrafo precedente, ma la difficoltà principale riguardo alla possibilità di perseguire i responsabili di abusi è rappresentata dagli Stati contributori. Alla base delle modalità che determinano in che modo possono essere perseguiti gli illeciti commessi dal personale militare di uno Stato Membro vi è innanzitutto una serie di accordi che quest'ultimo stipula con le Nazioni Unite al momento di invio dei contingenti.

A tal proposito, si segnala che è attraverso un particolare un accordo, ovvero un *Memorandum of Understanding* (MoU)<sup>431</sup> che lo Stato contributore è tenuto a concludere con le Nazioni Unite, che vengono stabiliti gli obblighi in capo allo Stato, oltre a definire una serie di altri elementi di carattere amministrativo e finanziario. Tra questi obblighi, emerge la responsabilità degli Stati di non lasciare impuniti i casi di cattiva condotta che riguardano gli abusi sessuali, in linea con la strategia di contrasto adottata dalle Nazioni Unite e concretizzata nella *zero tolerance policy*.

Ancora più rilevante, però, al fine di comprendere lo status del personale militare di uno Stato Membro in riferimento a condotte scorrette è l'accordo relativo allo *Status of Forces Agreement*<sup>432</sup>, di cui le Nazioni Unite hanno redatto un modello di accordo bilaterale, conosciuto come *Model SOFA*. In base a questo modello di accordo, tra lo Stato contributore e le Nazioni Unite viene definito il quadro giuridico che disciplina le

---

<sup>431</sup> Tra le altre cose, uno degli obiettivi finalizzati alla conclusione dell'accordo tra le due parti è proprio quello di incaricare lo Stato contributore a perseguire i responsabili di SEA con l'ausilio dei tribunali nazionali e di comunicare al Segretario Generale gli sviluppi sul caso. V. UN Doc. A/59/710, *cit.*, par. 92.

<sup>432</sup> V. *Comprehensive review of the whole question of peace-keeping operations in all their aspects. Model status-of-forces agreement for peace-keeping operations*, rapporto del Segretario Generale del 9 ottobre 1990, UN Doc. A/45/594, Annex.

missioni di *peacekeeping* e viene così stabilita la giurisdizione esclusiva dello Stato di invio per quanto riguarda la perseguibilità degli illeciti commessi dal personale militare<sup>433</sup>.

Nonostante gli obblighi degli Stati siano spesso ben delineati nei suddetti accordi bilaterali, in diverse occasioni lo Stato di invio non ha provveduto efficacemente a dare avvio all'attività di indagine e, se del caso, a perseguire penalmente gli illeciti<sup>434</sup>. Pertanto, le Nazioni Unite hanno pensato di intensificare le azioni di contrasto, prefigurando azioni nel caso in cui lo Stato di invio si riveli inadeguato nell'adempiere ai suoi obblighi<sup>435</sup>.

Il fatto che per l'organizzazione internazionale si sia reso necessario adottare misure aggiuntive per sopperire alle carenze di alcuni Stati mette in luce un problema che da tempo caratterizza le missioni di *peacekeeping*, ovvero quello della parziale indulgenza degli Stati nei confronti degli illeciti<sup>436</sup>. Al fine di tentare di ovviare a queste complicazioni, l'azione delle Nazioni Unite e del Segretario Generale si è sempre più indirizzata verso una maggiore accuratezza nella selezione degli Stati contributori e del relativo personale<sup>437</sup>. Questo cambio di passo risulta particolarmente rilevante dal momento in cui la presa di posizione delle Nazioni Unite appare ancora più chiara nel voler eradicare in maniera definitiva gli abusi sessuali da parte del personale di missione, ma anche nel voler richiamare gli Stati a rispettare i propri obblighi e gli standard imposti per poter continuare a prendere parte alle operazioni di pace.

Dunque, se da un lato le Nazioni Unite si sforzano di definire responsabilità e obblighi in capo agli Stati attraverso la conclusione di accordi<sup>438</sup>, dall'altro il fatto che l'esercizio della giurisdizione per gli illeciti ricade esclusivamente nella competenza dello

---

<sup>433</sup> *Ibid.*, par. 47, lett. b.

<sup>434</sup> V. UN Doc. A/69/779, *cit.*, par. 53.

<sup>435</sup> Ad esempio, tra le misure previste, le Nazioni Unite possono decidere a propria discrezione di rimpatriare l'intero contingente o un'unità di polizia qualora vi siano prove di abuso e sfruttamento sessuale a carico del personale. *Ibid.*, par. 54; v. anche *Combating sexual exploitation and abuse*, rapporto del Segretario Generale del 23 giugno 2016, UN Doc. A/71/97, par. 24; v. anche *Security Council resolution 2272*, adottata dal Consiglio di Sicurezza l'11 marzo 2016, UN Doc. S/RES/2272, parr. 1-2.

<sup>436</sup> Cfr. VAN LEEUWEN, *Addressing the Gap: Accountability Mechanisms for Peacekeepers Accused of Sexual Exploitation and Abuse*, in *Victoria University of Wellington Law Review*, 2019, p. 143.

<sup>437</sup> V. UN Doc. A/71/97, *cit.*, par. 2.

<sup>438</sup> Cfr. FLECK, *The legal status of personnel involved in United Nations peace operations*, in *International Review of the Red Cross*, 2013, p. 633; cfr. anche BURKE, *Status of Forces Deployed on UN Peacekeeping Operations: Jurisdictional Immunity*, in *Journal of Conflict & Security Law*, 2011, p. 67.

Stato è una questione controversa sotto certi aspetti. Se, infatti, è opportuno che ad occuparsi della repressione degli illeciti sia lo Stato di invio, in quanto molto probabilmente gli organi giudiziari dello Stato ospite non sarebbero in grado di intervenire adeguatamente<sup>439</sup>, allo stesso tempo non viene concepita nessuna misura sanzionatoria per la mancata inottemperanza con gli obblighi previsti<sup>440</sup>.

Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito a questo proposito a un'evoluzione della giurisprudenza internazionale, per cui in alcune sentenze è stata riconosciuta la responsabilità dello Stato anche per illeciti commessi dai propri contingenti per violazioni dei diritti umani<sup>441</sup>. Ad ogni modo, tale impostazione non è stata finora applicata agli illeciti commessi dai *peacekeepers* con riguardo ad abusi o sfruttamento sessuale<sup>442</sup>, anche se un cambiamento in questa direzione conferirebbe sicuramente una maggiore tutela nei confronti delle vittime, oltre a permettere di sanzionare le responsabilità in capo allo Stato, potendo ciò tradursi in uno strumento alternativo per combattere il fenomeno delle violenze sessuali nelle missioni.

Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto inserendo negli appositi accordi stipulati tra le Nazioni Unite e gli Stati contributori – accordi *SOFA* e *Memorandum of Understanding* – disposizioni volte all'obbligo non solo individuale dei membri del personale, ma anche dello Stato di invio a rispettare i diritti umani. Per quanto riguarda la protezione dei diritti umani sul piano internazionale, negli ultimi anni ha iniziato ad assumere rilevanza il concetto di *due diligence*<sup>443</sup>, con riferimento alla necessità per gli

---

<sup>439</sup> Cfr. LAUTERPACHT, *The United Nations Emergency Forces*, Londra, 1960, p. 34.

<sup>440</sup> In tal senso, si intende che la responsabilità per gli atti di cattiva condotta è unicamente individuale, ovvero dei *peacekeepers* che li commettono, mentre non è prevista nessuna responsabilità per lo Stato di invio. Tuttavia, se si considera la particolare gravità degli abusi sessuali ai danni della popolazione locale, anche in virtù della sua preoccupante diffusione, appare evidente come una certa responsabilità sarebbe da attribuire anche allo Stato di riferimento, in quanto questi atti rappresentano una evidente violazione dei diritti umani. Pertanto, dovendo gli Stati rispettare gli obblighi internazionali derivanti dai trattati sui diritti umani, è possibile rilevare una certa incongruenza sotto questo aspetto. Cfr. SUTERA, *Sexual Exploitation and Abuse in Peacekeeping: Making Human Rights Obligations Universal*, in *Peace Human Rights Governance*, 2020, pp. 178.

<sup>441</sup> V. *Case of Al-Saadoon and Mufdhi v. The United Kingdom*, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2 marzo 2010, Application no. 61498/08, par. 171; v. anche *Case of Jaloud v. The Netherlands*, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 novembre 2014, Application no. 47708/08, parr. 227-228.

<sup>442</sup> Cfr. ANGIOI, *op. cit.*, p. 31.

<sup>443</sup> Cfr. KULESZA, *Due Diligence in International Law*, Leiden, 2016, pp. 1-3, 11. Con il termine *due diligence* si fa riferimento, nel suo senso più stretto del termine, alla condotta che un individuo, uno Stato o un ente deve tenere al fine non ledere i diritti altrui, anche se nel tempo il concetto è stato esteso ad altri settori, quale quello delle imprese multinazionali per cui anch'esse sono tenute a rispettare i diritti umani nei luoghi in cui operano e a valutare le attività produttive nonché le politiche aziendali alla luce del

Stati di adeguarsi a determinati standard internazionali in materia di diritti umani e, dal momento che sono chiamati a rispettare gli obblighi positivi derivanti dalle disposizioni pattizie<sup>444</sup>, la diligenza dovuta è da interpretare in relazione agli obblighi in capo agli Stati di prevenzione e repressione delle violazioni dei diritti umani<sup>445</sup>.

Per quanto riguarda le operazioni di *peacekeeping*, è emersa sempre più l'impostazione che predilige la protezione dei diritti umani della popolazione dello Stato ospite, per cui il personale di missione è tenuto ad avere comportamenti conformi alla diligenza dovuta<sup>446</sup>. Sotto questo aspetto, uno Stato può essere ritenuto responsabile di un illecito commesso da enti o persone private, nei confronti dei quali lo Stato abbia mancato di esercitare la *due diligence*, adottando misure per prevenire o punire tale condotta<sup>447</sup>.

Nel caso quindi di illeciti riguardanti abusi sessuali commessi da membri dei contingenti nazionali nelle operazioni di pace, lo Stato di invio può essere ritenuto indirettamente responsabile, ad esempio, nel caso in cui non abbia avviato le indagini necessarie in seguito ad accuse di *sexual exploitation and abuse* nei confronti del proprio personale o non abbia provveduto a perseguire penalmente nelle apposite sedi i responsabili degli illeciti<sup>448</sup>. Per questo motivo sarebbe opportuno prevedere negli accordi stipulati tra gli Stati e le Nazioni Unite al momento dell'invio dei contingenti, disposizioni

---

potenziale impatto negativo sui diritti umani (e sull'ambiente). V. Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, New York-Ginevra, 2011, p. 1. Per una panoramica completa delle responsabilità delle imprese multinazionali in materia di diritti umani e delle iniziative adottate a livello internazionale per promuovere il processo di *due diligence*, in particolar modo attraverso l'operato dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e delle Nazioni Unite, si veda SCISO, *Appunti di diritto internazionale dell'economia*, III ed., Torino, 2017, pp. 144-146, 221-232.

<sup>444</sup> V. *General comment no. 31 [80] on The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, commento del Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 26 maggio 2004, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13, par. 8.

<sup>445</sup> Cfr. MONNHEIMER, *Due Diligence Obligations in International Human Rights Law*, Cambridge, 2021, pp. 55-56. *Contra* CRAWFORD, *State Responsibility: The General Part*, Cambridge, 2013, p. 218.

<sup>446</sup> Cfr. WHITE, *In Search of Due Diligence Obligations in UN Peacekeeping Operations*, in *Journal of International Peacekeeping*, 2020, pp. 203, 212, 222-223; cfr. anche GILL *et al.*, *Leuven Manual on the International Law Applicable to Peace Operations*, Cambridge, 2017, pp. 76-78.

<sup>447</sup> V. *Case of Velasquez Rodriguez v. Honduras*, sentenza della Corte interamericana dei diritti umani del 29 luglio 1988, Inter-Am.Ct.H.R. Serie C No. 4, par. 172; cfr. BARNIDGE JR, *The Due Diligence Principle under International Law*, in *International Community Law Review*, 2006, pp. 86-91.

<sup>448</sup> Sul punto, si veda ERTÜRK, *The Due Diligence Standard: What Does It Entail for Women's Rights?*, in BENNINGER-BUDEL (ed.), *Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence*, Leiden, 2008, pp. 27-35.

riguardanti il rispetto dei diritti umani in base al principio della diligenza dovuta<sup>449</sup>, in modo da poter ritenere responsabile non solo l'individuo che commette l'illecito, ma anche lo Stato di riferimento in relazione ad atti di cattiva condotta commessi da propri organi sul territorio di uno Stato terzo. In questo modo, auspicabilmente, potrebbe verificarsi una diminuzione degli abusi commessi, spesso perpetrati proprio per il fatto che non vengono percepiti dal reo come un comportamento sbagliato o per il quale sarà tenuto a rispondere, affrontandone le conseguenze.

---

<sup>449</sup> Per quanto riguarda la possibilità di rintracciare una responsabilità simile in capo alle Nazioni Unite, invece, la questione è più complessa in quanto parte del personale dispiegato in missione lavora per conto dell'organizzazione, ma fa principalmente riferimento al Paese di invio. Inoltre, le Nazioni Unite hanno spesso e volentieri invocato l'immunità dalla giurisdizione in seguito ai diversi scandali sulla diffusione degli abusi sessuali da parte di *peacekeepers* che hanno investito le operazioni di pace. Tuttavia, come dichiarato anche dalla Corte internazionale di giustizia, le Nazioni Unite sono un soggetto dell'ordinamento giuridico internazionale e pertanto l'organizzazione è considerata destinataria di diritti ed obblighi sul piano internazionale. La Corte, infatti, ha stabilito che le organizzazioni internazionali sono destinatarie di "any obligations incumbent upon it under general rules of international law, under their constitutions or under international agreements to which it is a party". V. *Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt*, parere consultivo del 20 dicembre 1980, *ICJ Reports* 1980, par. 37. Perciò, considerata l'universale legittimazione che ha acquisito l'organizzazione nel corso degli anni e il suo contributo nel creare e promuovere norme relative alla tutela dei diritti umani, dovrebbe interiorizzare anche gli obblighi in materia di *due diligence* e poter essere ritenuta responsabile nel caso in cui, come gli Stati Membri, fallisca nell'adottare misure preventive o correttive per proteggere la popolazione civile in riferimento ad abusi commessi nelle operazioni di pace che supporta. Un piccolo passo in avanti è stato compiuto nel 2013 con l'adozione della *UN's Due Diligence Policy*, con la quale le Nazioni Unite si impegnavano ad ampliare le misure esistenti, in modo da assicurare che il personale degli Stati contributori non avrebbe continuato a commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani. In tal senso, è possibile rilevare uno sviluppo anche per quanto riguarda il fenomeno *sexual exploitation and abuse*, in quanto comprende una vasta gamma di condotte considerate alla stregua di gravi violazioni dei diritti umani, per cui si presume che le Nazioni Unite abbiano obblighi di *due diligence* anche in questo ambito V. *Identical letters dated 25 February 2013 from the Secretary-General addressed to the President of the General Assembly and to the President of the Security Council on the promotion and protection of human rights*, lettera del Segretario Generale del 5 marzo 2013, UN Docs. A/67/775-S/2013/110, parr. 1-3; cfr. VERDIRAME, *The UN and Human Rights: Who Guards the Guardians?*, Cambridge, 2011, p. 71. Per diversa opinione, cfr. KLABBERS, *Reflections on Role Responsibility: The Responsibility of International Organizations for Failing to Act*, in *European Journal of International Law*, 2017, pp. 1136-1143, 1149-1150. Tuttavia, il dibattito sull'intera questione non è ancora stato risolto e i reali obblighi specifici in capo all'organizzazione nonché la connessa responsabilità in caso di mancate misure o contromisure volte a proteggere la popolazione civile non sono ancora chiari, soprattutto finché la responsabilità di perseguire i colpevoli di illeciti appartenenti al personale nazionale rimarrà esclusivamente prerogativa degli Stati.

## CAPITOLO QUARTO

### I TRIBUNALI PENALI INTERNAZIONALI E I CRIMINI SESSUALI DI GUERRA

#### 4.1 La violenza sessuale e la sua evoluzione nel diritto internazionale: da atto tollerato a crimine

La violenza sessuale commessa in maniera sistematica rappresenta una delle tante violazioni dei diritti umani delle donne che si consumano in contesti caratterizzati da conflitti armati, spesso utilizzata come parte integrante di una più ampia strategia di guerra<sup>450</sup>. Oltre a costituire un insidioso strumento che ha il fine di sminuire ed umiliare le donne di una determinata popolazione o gruppo etnico durante un conflitto<sup>451</sup>, la violenza sessuale spesso e volentieri trae origine da preesistenti disequilibri all'interno della società<sup>452</sup>. Invero, come già ampiamente discusso, questo fattore risulta fortemente ancorato alla struttura stessa delle società - passate e contemporanee - creando una sorta di barriera che impedisce lo sviluppo egualitario e il pieno godimento dei diritti delle donne<sup>453</sup>.

Proprio per questo motivo la violenza di genere rappresenta una componente altamente lesiva della sfera sociale che non si manifesta solo al momento dello scoppio di un conflitto, durante il quale dinamiche violente e aggressive emergono in superficie, ma è spesso una costante che caratterizza la vita di uno Stato anche in periodo di pace. A tal proposito, si è visto che la violenza nei confronti delle donne può proseguire anche nel periodo post-conflitto<sup>454</sup>, soprattutto in aree di alta instabilità, quest'ultima dovuta ad

---

<sup>450</sup> Cfr. ANHOLT, *Understanding sexual violence in armed conflict: cutting ourselves with Occam's razor*, in *Journal of International Humanitarian Action*, 2016, p. 2.

<sup>451</sup> Cfr. BASTICK, GRIMM, KUNZ, *op. cit.*, p. 14.

<sup>452</sup> V. Organizzazione Mondiale della Sanità, *Respect Women: Preventing violence against women*, Ginevra, 2019, pp. 5-6.

<sup>453</sup> V. *General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*, adottata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne il 14 luglio 2017, UN Doc. CEDAW/C/GC/35, par. 10.

<sup>454</sup> V. *Integration of the human rights of women and the gender perspective: violence against women*, nota presentata dal Relatore speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze alla Commissione dei diritti umani, Consiglio Economico e Sociale, l'8 marzo 2004, UN Doc. E/CN.4/2004/66/Add.2, par. 57.

esempio alla presenza di gruppi di ribelli o di pratiche sociali che incoraggiano e addirittura tollerano la violenza di genere<sup>455</sup>.

Un'altra forma particolarmente odiosa delle violenze contro le donne è quella correlata alla presenza di personale internazionale dispiegato nelle missioni di *peacekeeping* sul territorio di uno Stato sconvolto da un conflitto o da qualche altro tipo di evento destabilizzante che richiede l'intervento della comunità internazionale<sup>456</sup>. Purtroppo, però, è proprio in questi contesti che si sono verificate troppo spesso violazioni dei diritti umani e diversi tipologie di abusi nei confronti delle donne proprio da parte di chi, al contrario, avrebbe dovuto provvedere a proteggerle<sup>457</sup>.

Nonostante il fenomeno, insieme alle sue cause e conseguenze, non sia emerso in tempi recenti, fino al termine della Seconda guerra mondiale non furono elaborate risposte dal punto di vista penale che garantissero l'effettiva protezione delle donne dalla violenza<sup>458</sup>, in quanto la portata di tali violazioni veniva perlopiù definita in termini di onore e dignità della famiglia della vittima. Per questo motivo, con il passare del tempo e l'evolversi della dottrina giurisprudenziale, si è percepita la necessità di dare una maggiore attenzione al fenomeno e al contempo di fornire una formulazione più puntuale rispetto alle misure da intraprendere per perseguire gli illeciti derivanti da violenze di natura sessuale. Infatti, proprio a causa degli agghiaccianti soprusi e trattamenti inumani nei confronti delle donne a cui si è assistito nell'ultimo decennio del Novecento<sup>459</sup>, seguiti

---

<sup>455</sup> Cfr. COPELON, *Gender Crime as War Crimes: Integrating Crimes against Women into International Criminal Law*, in *McGill Law Journal*, 2000, p. 239; cfr. COHEN, NORDÅS, *Sexual violence in armed conflict: Introducing the SVAC dataset, 1989-2009*, in *Journal of Peace Research*, 2014, p. 425.

<sup>456</sup> Cfr. DESCHAMPS, JALLOW, SOOKA, *Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers: Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping Forces in the Central African Republic*, 2015, p. 1.

<sup>457</sup> V. *Implementation of the United Nations Comprehensive Strategy on Assistance and Support to Victims of Sexual Exploitation and Abuse by United Nations Staff and Related Personnel*, rapporto del Segretario Generale del 17 luglio 2009, UN Doc. A/64/176, par. 1; cfr. AWORI, LUTZ, THAPA, *Final Report: Expert mission to evaluate risks to SEA prevention efforts in MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO, AND UNMISS*, 2013, p. 2, disponibile su <http://static1.squarespace.com/static/514a0127e4b04d7440e8045d/t/55afcfa1e4b07b89d11d35ae/1437585313823/2013+Expert+Team+Report+FINAL.pdf> (consultato in data 25 agosto 2021).

<sup>458</sup> Cfr. ELLIS, *Breaking the Silence: Rape as an International Crime*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2006-2007, p. 227. Nel corso del Secondo conflitto mondiale, furono innumerevoli i casi di violenze sessuali da parte delle forze armate nei confronti della popolazione femminile delle fazioni nemiche, ma i colpevoli non furono mai perseguiti penalmente. Ad esempio, si stima che l'armata giapponese abbia ridotto in schiavitù oltre 200.000 donne e ragazze con finalità sessuali, ma anche in questo caso nessun tribunale nazionale o internazionale si occupò di rendere giustizia alle vittime. Cfr. REHN, SIRLEAF, *op. cit.*, p. 90.

<sup>459</sup> Per una ricostruzione dettagliata sui conflitti che hanno interessato l'ex-Jugoslavia e il genocidio in Ruanda, cfr. NIARCHOS, *Women, War and Rape: Challenges facing the International Tribunal for the*

da un'ondata di indignazione della comunità internazionale, si è registrata una forte spinta acceleratrice verso l'adozione di nuovi strumenti che ponessero fine all'impunità<sup>460</sup>.

È stato dunque in seguito a una serie di eventi che hanno tristemente segnato la storia e al fatto che le norme elaborate fino ad allora avessero un impatto quasi nullo sulla possibilità di perseguire penalmente gli illeciti derivanti da violenze e abusi sessuali, che si è assistito a una svolta<sup>461</sup>. Siccome fino a questo momento il diritto internazionale non era riuscito ad affinare strumenti che permettessero effettivamente di perseguire tali condotte lesive<sup>462</sup>, la comunità internazionale concentrò gli sforzi nella creazione di tribunali internazionali che prima di tutto si occupassero di definire più precisamente gli elementi che costituiscono una violenza sessuale e a quali categorie di violazioni delle norme internazionali appartiene quest'ultima<sup>463</sup>. Infatti, i tribunali *ad hoc* per l'ex-Jugoslavia e per il Ruanda, così come la Corte penale internazionale, saranno fondamentali nel dare al fenomeno un taglio improntato alla criminalizzazione e nel promuovere l'evoluzione della giurisprudenza per punire in modo adeguato i responsabili<sup>464</sup>.

---

*former Yugoslavia*, in *Human Rights Quarterly*, 1995, p. 649; cfr. anche RAY, *The Shame of It: Gender Based Terrorism in the Former Yugoslavia and the Failure of International Human Rights Law to Comprehend the Injuries*, in *American University Law Review*, 1997, pp. 801-814; cfr. anche NOWROJEE, *Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and Its Aftermath*, Human Rights Watch, 1996, pp. 15-19, 39-68. Per un testo in chiave comparativa, cfr. SITKIN, LEE, GRACE LEE, *To destroy a people: Sexual violence as a form of genocide in the conflicts of Bosnia, Rwanda, and Chile*, in *Aggression and Violent Behaviour*, 2019, pp. 221-222.

<sup>460</sup> Cfr. DEGANI, *Donne, diritti umani e conflitti armati. La questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale*, cit., p. 5.

<sup>461</sup> Cfr. KOENIG, LINCOLN, GROTH, *The Jurisprudence of Sexual Violence*, in *Sexual Violence & Accountability Project Working Paper Series*, 2011, p. 2, disponibile su <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/04/The-Jurisprudence-of-Sexual-Violence-SV-Working-Paper.pdf> (consultato in data 25 agosto 2021).

<sup>462</sup> Cfr. ELLIS, *op. cit.*, p. 229.

<sup>463</sup> Cfr. VISEUR-SELLERS, *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict: The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*, Women's Human Rights and Gender Unit, 2008, p. 13.

<sup>464</sup> Per una panoramica sulla storia della nascita dei Tribunali *ad hoc* si veda *The Legacy of Ad Hoc Tribunals in International Criminal Law*, STERIO, SCHARF (eds.), Cambridge, 2019; WATERS, *The ad hoc tribunals: image, origins, pathways, legacies*, in KASTNER (ed.), *International Criminal Law in Context*, Oxon-New York, 2018, pp. 199-220. In merito alla Corte penale internazionale, cfr. MITCHELL, *The Prohibition of Rape in International Humanitarian Law as a Norm of Jus Cogens: Clarifying the Doctrine*, in *Duke Journal of Comparative & International Law*, 2005, p. 240; cfr. anche ARNAUT, *When in Rome...? The International Criminal Court and Avenues for U.S. Participation*, in *Virginia Journal of Internal Law*, 2002-2003, pp. 532-537.

## 4.2 L'operato del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia e del Tribunale penale internazionale per il Ruanda

### 4.2.1 La definizione di stupro nei Tribunali *ad hoc*

I due Tribunali penali internazionali, uno creato per i crimini commessi durante i conflitti in ex-Jugoslavia e l'altro per il genocidio in Ruanda, furono istituiti a pochi anni di distanza l'uno dall'altro per perseguire crimini violenti e gravi violazioni dei diritti umani. Nonostante questi Tribunali *ad hoc* si distinguano sotto numerosi punti di vista dalla Corte penale internazionale, ad esempio per quanto attiene alle modalità istitutive e alle competenze generali<sup>465</sup>, possono comunque essere considerati il punto di partenza

---

<sup>465</sup> I Tribunali penali *ad hoc* furono creati per giudicare individui responsabili di aver commesso gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, rispettivamente, sul territorio dell'ex Jugoslavia e del Ruanda. Il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (TPIJ), competente a giudicare gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949, violazioni delle consuetudini e delle leggi di guerra, crimini contro l'umanità e di genocidio, svolse il suo mandato in relazione ai conflitti in Croazia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Macedonia e per crimini commessi a partire dal 1° gennaio 1991. Il Tribunale penale per il Ruanda (TPIR), invece, ha giurisdizione sul territorio del Ruanda o su quello di Stati confinanti, nel caso in cui le violazioni siano state commesse da cittadini ruandesi, per violazioni dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra e del Protocollo addizionale II, per crimini contro l'umanità e genocidio commessi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre del 1994. V. *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (as amended on 17 May 2002)*, cit., art. 1; v. *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (as last amended on 13 October 2006)*, cit., art. 1. Entrambi i Tribunali *ad hoc*, dunque, sono nati a partire dalla volontà della comunità internazionale di reagire e punire le massicce violazioni del diritto umanitario e i crimini commessi esclusivamente sul territorio interessato dagli eventi. V. *Security Council Resolution 827*, UN Doc. S/RES/827 (1993), cit., p. 1; v. *Security Council Resolution 955*, UN Doc. S/RES/955 (1994), cit., p. 1. Come si può notare, i due Tribunali sono simili sotto diversi aspetti, a maggior ragione se si considera che per anni hanno condiviso lo stesso procuratore, oltre ad utilizzare in comune la Camera d'Appello. Per quanto riguarda, invece, la Corte penale internazionale, nonostante anch'essa si occupi di processare solamente persone fisiche e dunque non Stati per crimini di guerra, crimini contro l'umanità, atti di genocidio e crimine di aggressione, differisce dai due Tribunali *ad hoc* in maniera sostanziale. Innanzitutto, per quanto attiene alle modalità istitutive, si tratta di un tribunale nato su base volontaria tramite la stipulazione di un accordo internazionale multilaterale, ovvero lo Statuto di Roma, e non imposto come nel caso del TPIJ e del TPIR, i cui Statuti sono stati adottati con due diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Anche per quanto riguarda la competenza generale della Corte penale internazionale, vi è una netta differenza rispetto ai Tribunali speciali, poiché si tratta di una corte di natura permanente che non ha limiti temporali e territoriali, ad eccezione del fatto che può giudicare solamente crimini commessi successivamente alla sua creazione. Cfr. CASSESE, *Lineamenti di diritto internazionale penale II. Diritto processuale* (2003), GAETA (a cura di), Bologna, 2006, pp. 22- 27, 29-30; cfr. anche AKSAR, *Implementing International Humanitarian Law: From The Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court*, Londra-New York, 2004, pp. 16-18, 35-37, 50-58; cfr. anche GOLDSTONE, *International Criminal Court and Ad Hoc Tribunals*, in DAWS, WEISS (eds.), *The Oxford Handbook on the United Nations*, I ed., New York, 2008, pp. 466-470, 473-476. Per quanto attiene alla questione della giurisdizione, sia la Corte penale internazionale sia i due Tribunali *ad hoc* svolgono la loro azione in coordinamento con i tribunali nazionali, ma anche qui con alcune differenze: il TPIJ e il TPIR hanno giurisdizione concorrente nel perseguire i responsabili, anche se è affermata negli Statuti la precedenza rispetto ai tribunali nazionali; diversamente, la Corte penale ha competenza complementare, la quale implica che la responsabilità primaria nel giudicare i responsabili delle violazioni siano gli Stati sulla base dei criteri della territorialità e della nazionalità, mentre la Corte può esercitare la propria giurisdizione nel caso in cui lo Stato non abbia intenzione o non sia in grado di perseguire determinati crimini o quando il caso sia considerato di gravità elevata e dunque sia giustificata la prevalenza sulla giurisdizione nazionale. V. *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (as amended on 17 May 2002)*,

per la creazione di un sostanzioso corpo normativo che fino a quel momento era carente e per una rinnovata visibilità del diritto internazionale penale <sup>466</sup>.

In particolare, il merito dei due Tribunali è quello di aver portato alla luce il grave problema della violenza sessuale e delle atrocità subite dalle donne, facendone espresso riferimento nei loro Statuti, poiché questo genere di violazioni dei diritti umani non poteva più essere tollerato<sup>467</sup>. Infatti, tra gli episodi di violenza registrati nei territori dell'ex-Jugoslavia e del Ruanda, due in particolare hanno scosso la comunità internazionale per quanto riguarda le condotte lesive perpetrate nei confronti delle donne. Il primo riguarda l'operazione di pulizia etnica portata avanti dalle milizie e dalle forze armate serbe attraverso l'impiego sistematico della violenza sessuale nei confronti delle donne albanesi kosovare per annientarne la comunità e, in maniera del tutto simile, nei confronti delle donne musulmane durante il conflitto in Bosnia<sup>468</sup>; il secondo, invece, ha a che fare con l'intensità con cui le donne dell'etnia Tutsi vennero sottoposte a violenze sessuali, schiavitù sessuale, mutilazioni e altre atrocità da parte delle milizie ruandesi, anche in questo caso in un'ottica di distruzione di un determinato gruppo etnico<sup>469</sup>.

---

*cit.*, artt. 8 e 9; v. *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (as last amended on 13 October 2006)*, *cit.*, artt. 8 e 9; v. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.*, preambolo, § 10, artt. 1 e 17.

<sup>466</sup> Cfr. CHARNEY, *International Criminal Law and the Role of Domestic Courts*, in *American Journal of International Law*, 2001, pp. 120-124. Le origini del diritto internazionale penale sono relativamente recenti rispetto ad altre branche del diritto pubblico internazionale e per questo motivo l'insieme di norme sostanziali che lo costituiscono risulta ancora limitato. Infatti, fino alla Seconda guerra mondiale, erano riconosciuti soltanto i crimini di guerra, a cui si sono aggiunti i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra in seguito all'adozione degli Statuti del Tribunale internazionale militare di Norimberga nel 1945 e del Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente nel 1946. Di questa recente emergenza del diritto internazionale penale ne è un esempio la fattispecie della tortura, poiché stata criminalizzata soltanto negli anni Ottanta del secolo scorso. Inoltre, trattandosi di tribunali penali internazionali istituiti con uno scopo preciso, ovvero quello di perseguire i responsabili di crimini commessi durante la Seconda guerra mondiale, disponevano di un mandato ristretto e limitato nel tempo. Proprio per questo motivo, fino alla nuova istituzione dei Tribunali *ad hoc* per l'ex-Jugoslavia e per il Ruanda, il diritto internazionale penale ha assunto solo un discreto rilievo nel panorama internazionale. Cfr. CASSESE, *Lineamenti di diritto internazionale penale I. Diritto sostanziale* (2003), CANNATA (a cura di), Bologna, 2005, pp. 13-14.

<sup>467</sup> Cfr. DE LONDRAS, *Prosecuting sexual violence in the ad hoc International Criminal Tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia*, in ALBERTSON FINEMAN (ed.), *Transcending the Boundaries of Law: Generations of Feminism and the Legal Theory*, Abingdon-New York, 2011, p. 291.

<sup>468</sup> Cfr. KOVALOVSKA, *Rape of Muslim Women in Wartime Bosnia*, in *ILSA Journal of International & Comparative Law*, 1997, pp. 933-934; cfr. anche KRESOCK, *'Ethnic Cleansing' in the Balkans: The Legal Foundations of Foreign Intervention*, in *Cornell International Law Journal*, 1994, pp. 203 e 221.

<sup>469</sup> Cfr. BURNET, *Rape as a Weapon of Genocide: Gender, Patriarchy, and Sexual Violence in the Rwandan Genocide*, in RANDALL (ed.), *Genocide and Gender in the Twentieth Century: A Comparative Survey*, Londra-New York, 2015, pp. 150-152; cfr. anche NOWROJEE, *Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and Its Aftermath*, *cit.*, p. 39.

Alla luce dei fatti, che tuttavia compongono solo una parte delle violazioni e dei crimini commessi nel corso di quegli atroci eventi, è comprensibile come la comunità internazionale abbia deciso di reagire per cercare di dare giustizia alle vittime e punire i responsabili. Per la prima volta, dunque, vengono articolati gli elementi necessari affinché le violenze sessuali siano effettivamente perseguibili, attraverso definizioni proprie dei due Tribunali *ad hoc*<sup>470</sup>.

A differenza di quanto vedremo nello Statuto della Corte penale internazionale, i crimini sessuali enunciati negli Statuti del TPIJ e del TPIR si caratterizzano per essere composti da una più ristretta categoria di atti, i quali però sono stati successivamente definiti in modo più accurato attraverso una serie di sentenze chiave<sup>471</sup>. Ad esempio, l'articolo 5 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia<sup>472</sup> include unicamente lo stupro come fattispecie costitutiva del crimine contro l'umanità<sup>473</sup>, ma la stessa formulazione è anche rintracciabile all'articolo 3<sup>474</sup> dello Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda<sup>475</sup>. A questi due articoli, se ne aggiunge poi un terzo: l'articolo 4<sup>476</sup> dello Statuto dell'ICTR, che stabilisce quali atti costituiscono violazioni all'articolo 3 comune delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e al secondo Protocollo aggiuntivo, in cui vi rientrano anche lo stupro, la prostituzione forzata e qualsiasi altra forma di "violenza carnale"<sup>477</sup>. Nonostante in questo caso lo spettro di azioni che possono costituire una violenza sessuale sia stato ampliato rispetto alla mera inclusione della fattispecie dello stupro, si registra ad ogni modo un fallimento in quanto non vengono tenute in conto altre numerose situazioni.

Inoltre, considerando la sinteticità con cui viene trattata la violenza sessuale negli Statuti dei Tribunali *ad hoc*, oltre alle carenze normative nel qualificarla come crimini

---

<sup>470</sup> Cfr. ELLIS, *op. cit.*, p. 229.

<sup>471</sup> Cfr. CHUN, SKJELSBÆK, *Sexual Violence in Armed Conflicts*, *cit.*, p. 1.

<sup>472</sup> V. *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (as amended on 17 May 2002)*, *cit.*

<sup>473</sup> *Ivi*, art. 5, § 1, lett. (g).

<sup>474</sup> V. *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (as last amended on 13 October 2006)*, *cit.*

<sup>475</sup> *Ivi*, art. 3, § 1, lett. (g): si noti che mentre nel testo inglese si parla di "any form of indecent assault", in quello francese troviamo la seguente formulazione "tout attentat à la pudeur".

<sup>476</sup> V. *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (as last amended on 13 October 2006)*, *cit.*

<sup>477</sup> *Ivi*, art. 4, lett. (e).

diversi da quelli appena menzionati, sono di estremo aiuto alcune sentenze dei Tribunali al fine di comprendere come è evoluta la giurisprudenza in materia<sup>478</sup>. Un esempio di come sono state sviluppate le definizioni di stupro e di altre forme di violenza sessuale è fornito da due sentenze del TPIJ. La prima di queste sentenze riguarda la definizione della violenza sessuale come costitutiva di altri crimini di cui non viene fatto specifico riferimento negli Statuti ed è rappresentata dalla decisione del Tribunale penale internazionale per il Ruanda nel già citato caso *Akayesu*<sup>479</sup>. In questa occasione, infatti, il Tribunale ha affermato che lo stupro può costituire l'*actus reus* e la *mens rea* del genocidio<sup>480</sup>, conformandosi così anche all'interpretazione data all'articolo 2 della Convenzione sul genocidio<sup>481</sup>, per cui la violenza sessuale è stata intesa come possibile elemento fondante del crimine di genocidio poiché provoca gravi danni fisici e psicologici alle vittime<sup>482</sup>. Si tratta di una sentenza fondamentale nel panorama del diritto penale

---

<sup>478</sup> Cfr. FERIZOVIĆ, MLINAREVIĆ, *Applying International Experiences in National Prosecutions of Conflict-related Sexual Violence: A Case Study of Application of the ICTY Law, Findings and Practices in Prosecutions before the Court of Bosnia and Herzegovina*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2020, p. 327.

<sup>479</sup> V. *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, causa n. ICTR-96-4-T, *Chamber I Judgement*, 1998, *cit.*

<sup>480</sup> L'*actus reus* si caratterizza come l'elemento oggettivo, ovverosia la condotta che, una volta ricostruita e provata, permette di condannare l'accusato per aver commesso un atto illecito. La *mens rea*, invece, rappresenta il secondo tassello della responsabilità penale per un determinato crimine e si riferisce al fatto che sia necessario dimostrare anche la responsabilità soggettiva dell'imputato. In particolare, si riferisce all'intenzionalità di un individuo di commettere un determinato crimine che nel caso della violenza sessuale può essere rappresentata dal fatto di commettere tale atto con la consapevolezza che la vittima non aveva dato il consenso. V. *Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, sentenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia del 22 febbraio 2001, causa n. IT-96-23-T&IT-96-23/1-T, par. 460; v. anche *The Prosecutor v. Juvénal Kajelijeli*, sentenza di condanna del Tribunale penale internazionale per il Ruanda del 1° dicembre 2003, causa n. ICTR-98-44A-T, par. 915. In merito a quest'ultimo punto, nel caso *Furundžija* il Tribunale ha affermato che qualsiasi forma di prigionia o detenzione può viziare il consenso della vittima poiché le circostanze rendono quest'ultima vulnerabile. V. *Prosecutor v. Anto Furundžija*, causa n. IT-95-17/1-T, *Trial Chamber Judgment*, 1998, *cit.*, par. 271. Tale decisione è stata confermata successivamente anche nel caso *Kvočka et al.* V. *Prosecutor v. Miroslav Kvočka, Milojica Kos, Mlado Radić, Zoran Žigić, Dragoljub Prcać*, sentenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia del 2 novembre 2001, causa n. IT-98-30/1-T, parr. 178-179.

<sup>481</sup> V. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, 78 U.N.T.S. 277, *cit.*, art. 2, lett. (b).

<sup>482</sup> A tal proposito il Tribunale ha affermato, in riferimento ai crimini di stupro e violenza sessuale, che essi costituiscono “*genocide in the same way as any other act as long as they were committed with the specific intent to destroy, in whole or in part, a particular group, targeted as such. Indeed, rape and sexual violence certainly constitute infliction of serious bodily and mental harm on the victims and are even, according to the Chamber, one of the worst ways of inflicting harm on the victim as he or she suffers both bodily and mental harm*”. V. *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, causa n. ICTR-96-4-T, *Chamber I Judgement*, 1998, *cit.*, par. 731.

poiché l'intento del Tribunale è quello di creare un precedente affinché in conflitti futuri lo stupro genocida possa diventare un crimine perseguibile<sup>483</sup>.

Un'altra sentenza fondamentale riguarda la decisione della *Trial Chamber* nel caso *Furundžija*<sup>484</sup>, con cui ha stabilito quali sono gli elementi oggettivi che costituiscono il crimine di stupro durante un conflitto e nel farlo ha statuito che gli elementi necessari affinché un atto sia considerato stupro sono rappresentati dal contatto fisico e dalla coercizione o dell'uso della forza nei confronti della vittima<sup>485</sup>. Rispetto alle prime definizioni fornite dai Tribunali, vediamo dunque come si è evoluta la giurisprudenza, passando dal ricondurre la violenza sessuale unicamente all'elemento del contatto fisico al riconoscere una gamma più ampia di atti<sup>486</sup>, che rispecchiano maggiormente le situazioni di conflitto o di altri eventi quali il genocidio in Ruanda.

Se il Tribunale penale internazionale per il Ruanda si è rivelato fondamentale nel riconoscere, attraverso le sue decisioni, lo stupro e altre forme di violenza sessuale come elementi costitutivi dell'atto di genocidio, l'azione del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia è stata indispensabile al fine di ricondurre tali atti anche alle violazioni del diritto internazionale umanitario consuetudinario<sup>487</sup>. A tal proposito, un primo sviluppo è stato registrato in seguito alla sentenza del caso *Delalić et al.*<sup>488</sup>, in cui la corte

---

<sup>483</sup> Cfr. WACHALA, *The tools to combat the war on women's bodies: rape and sexual violence against women in armed conflict*, in *The International Journal of Human Rights*, 2012, p. 539.

<sup>484</sup> V. *Prosecutor v. Anto Furundžija*, causa n. IT-95-17/1-T, *Trial Chamber Judgment*, 1998, *cit.*

<sup>485</sup> *Ivi*, par. 185. Nel caso *Kunarac et al.*, il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia ha sottolineato la rilevanza di altri elementi costitutivi dello stupro, quali l'uso della forza o la minaccia di uso della forza nei confronti della vittima così come qualsiasi altra circostanza che rendano quest'ultima vulnerabile o impossibilitata a esprimere il proprio rifiuto, nonché situazioni in cui l'atto sessuale avviene senza il consenso della vittima. V. *Prosecutor v. Dragoljub Kunarac et al.*, causa n. IT-96-23-T&IT-96-23/1-T, *Trial Chamber Judgment*, 2001, *cit.* par. 442.

<sup>486</sup> Ad esempio, nel caso *Akayesu* la nudità forzata in pubblico è stata riconosciuta come forma di violenza sessuale, anche se non richiede necessariamente che vi sia un contatto fisico tra la vittima e il reo. V. *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, causa n. ICTR-96-4-T, *Chamber I Judgment*, 1998, *cit.*, par. 688.

<sup>487</sup> Cfr. GAGRO, *The Crime of Rape in the ICTY's and the ICTR's Case-Law*, in *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, 2010, p. 1325. Nel diritto internazionale, una consuetudine si caratterizza come un comportamento costante e uniforme tenuto dagli Stati, dettato da una prassi generalizzata a cui si accompagna la convinzione (*opinio juris*) che tale comportamento sia obbligatorio e necessario. Come spiegato di seguito, il Tribunale ha definito a quali condizioni la violenza sessuale può essere considerata un crimine di guerra, in seguito alla sua qualificazione in termini di violazione di una norma di diritto internazionale umanitario a carattere consuetudinario. Inoltre, anche se l'articolo 3 dello Statuto del TPIJ non si riferisce esplicitamente allo stupro come violazione delle leggi o costumi di guerra, esso è stato riconosciuto in quanto tale attraverso alcune sentenze del Tribunale. V. *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, *cit.*, art. 3.

<sup>488</sup> V. *Prosecutor v. Delalić et al.*, causa n. IT-96-21-T, *Trial Chamber Judgment*, 1998, *cit.*

ha affermato come lo stupro sia senza ombra di dubbio proibito dal diritto internazionale umanitario<sup>489</sup>.

Per individuare in che modo lo stupro e altre forme di violenza sessuale possano costituire una violazione del diritto internazionale consuetudinario ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, è utile osservare come si è pronunciato il Tribunale in merito. L'art. 3 dello Statuto del TPIJ proibisce una serie di condotte che costituiscono violazioni delle leggi e costumi di guerra, anche se non si esauriscono a quelle elencate, in quanto possono rientrarvi altre violazioni del diritto internazionale consuetudinario<sup>490</sup>. Nel caso *Tadic*<sup>491</sup>, la Camera d'Appello ha stabilito quali sono i requisiti affinché un atto possa costituire una violazione ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto e a questo proposito, uno degli elementi necessari è rappresentato dal fatto che la violazione deve essere di grave entità, ovvero deve configurarsi come violazione di una norma consuetudinaria del diritto internazionale umanitario<sup>492</sup>. Alla luce di questa spiegazione, lo stupro si caratterizza senza dubbio come un crimine di guerra poiché consiste in un atto di grave entità che viola numerose disposizioni di diritto internazionale consuetudinario e, di conseguenza, soddisfa pienamente i requisiti necessari stabiliti dal Tribunale<sup>493</sup>.

---

<sup>489</sup> Il Tribunale, nell'affermare l'assoluta proibizione del crimine di stupro, procede a passare in rassegna le principali disposizioni di diritto internazionale umanitario in materia: "*The terms of article 27 of the Fourth Geneva Convention specifically prohibit rape, any form of indecent assault and the enforced prostitution of women. A prohibition on rape, enforced prostitution and any form of indecent assault is further found in article 4(2) of Additional Protocol II, concerning internal armed conflicts. This Protocol also implicitly prohibits rape and sexual assault in article 4(1) which states that all persons are entitled to respect for their person and honour. Moreover, article 76(1) of Additional Protocol I expressly requires that women be protected from rape, forced prostitution and any other form of indecent assault. An implicit prohibition on rape and sexual assault can also be found in article 46 of the 1907 Hague Convention (IV) that provides for the protection of family honour and rights. Finally, rape is prohibited as a crime against humanity under article 6(c) of the Nürnberg Charter and expressed as such in Article 5 of the Statute*". Ivi, par. 476.

<sup>490</sup> Cfr. BASSIOUNI, *Principles of Legality in International and Comparative Criminal Law*, in BASSIOUNI (ed.), *International Criminal Law*, III ed., Leiden, 2008, vol. III, pp. 80-81. L'elenco di violazioni contenute nell'articolo 3 dello Statuto ha scopo illustrativo, ma come segnalato nell'articolo stesso non si limita solamente a quelle enunciate. V. *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, cit., art. 3.

<sup>491</sup> V. *Prosecutor v. Dusko Tadic*, Camera d'Appello, *Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction* del 2 ottobre 1995, causa n. IT-94-1-AR72.

<sup>492</sup> Ivi, par. 94.

<sup>493</sup> V. *Prosecutor v. Kunarac et al.*, causa n. IT-96-23-T&IT-96-23/1-T, *Trial Chamber Judgment*, 2001, cit., par. 195. La Camera d'Appello richiama anche la sentenza del caso *Furundžija*, in cui è stato affermato che il diritto all'integrità fisica è un valore fondamentale contenuto in molti trattati internazionali, oltre ad essere diventata anche una norma consuetudinaria del diritto internazionale. Le disposizioni a tutela di questo diritto, dunque, proibiscono implicitamente la violenza sessuale in quanto si tratta senza dubbio di una violazione del diritto all'integrità fisica. V. *Prosecutor v. Furundžija*, causa n. IT-95-17/1-T, *Trial Chamber Judgment*, 1998, cit., par. 170.

Allo stesso modo, il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia ha riconosciuto come lo stupro possa equivalere alla tortura e pertanto costituire una violazione dell'articolo 2 dello Statuto<sup>494</sup>, il quale include tra gli atti proibiti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 la tortura e altri trattamenti disumani<sup>495</sup>. In particolare, la corte ha seguito il ragionamento precedentemente fatto dal TPIR, secondo il quale lo stupro è paragonabile alla tortura sotto diversi aspetti, anche per via del fatto che entrambi violano il diritto alla dignità della persona<sup>496</sup>. La giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per il Ruanda in materia è stata poi ripresa dal TPIJ, enfatizzando l'elemento del dolore, inflitto alla vittima che subisce uno stupro e paragonato per gravità alla sofferenza derivante dal subire una tortura<sup>497</sup>.

Nell'ottica del Tribunale, di conseguenza, la violenza sessuale può costituire una violazione dell'articolo 2 dello Statuto, qualora sia dimostrabile che essa si possa qualificare come tortura in base al grado di sofferenza subita e inflitta<sup>498</sup>. Nonostante in molti casi non sia semplice per le vittime provare di aver subito una violenza, oltre al fatto che non sia stato chiarito in maniera dettagliata dal Tribunale quale sia il grado di dolore richiesto affinché lo stupro possa equipararsi alla tortura, questi sviluppi sono stati indubbiamente essenziali al fine di garantire la tutela delle donne rispetto a una più ampia categoria di violazioni.

In conclusione, l'evoluzione della giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc* ha contribuito in maniera sostanziale all'istituzione di un tribunale penale internazionale che acquisisse carattere permanente e ha fornito un apporto rilevante nell'ampliare le categorie di crimini a cui può essere elevata la violenza attraverso le sentenze. Tuttavia, i due Tribunali hanno mostrato anche diversi limiti: tirando le somme sull'operato delle

---

<sup>494</sup> Cfr. WACHALA, *op. cit.*, p. 537.

<sup>495</sup> V. *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, *cit.*, art. 2, lett. (b).

<sup>496</sup> Il Tribunale penale internazionale per il Ruanda, in occasione del processo per il caso *Akayesu*, ha precisato quali sono gli elementi di comunanza che permettono di qualificare la violenza sessuale come tortura: “*Like torture, rape is used for such purposes as intimidation, degradation, humiliation, discrimination, punishment, control or destruction of a person. Like torture, rape is a violation of personal dignity, and rape in fact constitutes torture when inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity*”. V. *Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, causa n. ICTR-96-4-T, *Chamber I Judgement*, 1998, *cit.*, par. 597.

<sup>497</sup> V. *Prosecutor v. Delalić et al.*, causa n. IT-96-21-T, *Trial Chamber Judgement*, 1998, *cit.* par. 489.

<sup>498</sup> *Ivi*, par. 440.

corti, molti imputati hanno finito per essere assolti perché i procuratori spesso non avevano sufficienti prove che dimostrassero le avvenute violenze sessuali<sup>499</sup>.

Per quanto riguarda, invece, l'azione dei Tribunali nel fornire una qualche forma di giustizia riparativa alle vittime in tempi rapidi, molti processi si sono rivelati di lunga durata e spesso impreparati rispetto al comportamento da tenere nei confronti delle vittime<sup>500</sup>. Rispetto a queste ultime, sono state avanzate alcune critiche in merito al trattamento che esse hanno subito nel corso dei processi, poiché si sono registrati diversi episodi in cui sono state obbligate a rispondere a domande del tutto inopportune da parte della difesa o a subire insinuazioni da parte dei giudici<sup>501</sup>.

Infine, è stato anche evidenziato come i due Tribunali abbiano avuto un impatto molto limitato sul mantenimento della pace nei territori dell'ex-Jugoslavia e del Ruanda. A tal proposito, sembra che il TPIJ non abbia svolto un ruolo deterrente rispetto alla violenza, in quanto i conflitti si sono prolungati per anni dopo la sua istituzione e che non abbia nemmeno contribuito nel periodo successivo al processo di *peace-building*, così come il TPIR ha avuto un'influenza minima nel ristabilire la pace in Ruanda e negli Stati confinanti, in quanto ancora oggi la Regione dei Grandi Laghi è grande teatro di violenze e precarietà<sup>502</sup>.

### **4.3 Il ruolo della Corte penale internazionale nel condannare i crimini sessuali**

#### *4.3.1 La definizione di violenza sessuale nello Statuto di Roma*

La Corte penale permanente internazionale, con sede all'Aia, viene istituita nel 1998 in seguito alla conclusione della conferenza diplomatica tenutasi nella capitale

---

<sup>499</sup> Cfr. NOWROJEE, 'Your Justice is Too Slow': Will the ICTR Fail Rwanda's Rape Victims?, United Nations Research Institute for Social Development, 2005, p. 13.

<sup>500</sup> Cfr. BARRIA, ROPER, *How Effective are International Criminal Tribunals? An Analysis of the ICTY and the ICTR*, in *The International Journal of Human Rights*, 2005, p. 361; cfr. anche LEIGH, *The Yugoslav Tribunal: Use of Unnamed Witnessed Against Accused*, in *American Journal of International Law*, 1996, pp. 235-238.

<sup>501</sup> Cfr. DE LONDRAS, *op. cit.*, pp. 303-304.

<sup>502</sup> Cfr. ROBERTS, *Implementation of the Laws of War in Late 20<sup>th</sup>-Century Conflicts: Part II*, in *Security Dialogue*, 1998, p. 274; cfr. anche SHINODA, *Peace-Building by the Rule of Law: An Examination of Intervention in the Form of International Tribunals*, in *International Journal of Peace Studies*, 2002, p. 45. Per diversa opinione, cfr. AKHAVAN, *Beyond Impunity: Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities?*, in *American Journal of International Law*, 2001, p. 23.

italiana, che culmina con l'adozione dello Statuto di Roma della Corte<sup>503</sup>. Dalla sua entrata in funzione nel 2002, la Corte è stata fondamentale nell'indirizzare la giustizia verso una prospettiva di genere<sup>504</sup>, anche se al momento della stesura del suo Statuto, i negoziati sulle questioni relative al genere furono particolarmente complicati<sup>505</sup>.

In questo contesto, ha assunto grande rilevanza l'operato della coalizione femminista *Women's Caucus for Gender Justice*<sup>506</sup>, il cui obiettivo era quello di spingere gli Stati ad inserire disposizioni nello Statuto che comprendessero una gamma più vasta di crimini sessuali e che fosse prestata un'attenzione particolare alla terminologia utilizzata nella stesura<sup>507</sup>. In merito a quest'ultima questione, è interessante osservare come nacque un acceso dibattito e un'opposizione consistente di Stati alla proposta di *Women's Caucus* di utilizzare il termine "genere" al posto di "sesso"<sup>508</sup>, per la ragione che quest'ultimo restringe il campo alle sole differenze biologiche esistenti tra un uomo e una donna, senza tenere conto dai ruoli di genere assegnati dal contesto sociale<sup>509</sup>. Tuttavia, richiamando anche la definizione di genere e la sua interpretazione fornita dal

---

<sup>503</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.* La Corte è un'organizzazione internazionale creata con lo Statuto di Roma, ovvero il suo trattato internazionale istitutivo, il quale fu firmato il 17 luglio 1998 da ben 120 Stati ed entrò in vigore a partire dal 1° luglio 2002, in seguito al deposito del sessantesimo strumento di ratifica. Al momento, gli Stati parte, ovvero gli Stati che hanno ratificato lo Statuto sono 123. Cfr. ALLEN, *Trial Justice. The International Criminal Court and the Lord's Resistance Army*, New York-Londra, 2006, p. 2; cfr. anche DE BROUWER, *Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and the Practice of the ICTY and the ICTR*, Anversa-Oxford, 2005, p. 19; cfr. anche BEDONT, HALL-MARTINEZ, *Ending Impunity for Gender Crimes under the International Criminal Court*, in *The Brown Journal of World Affairs*, 1999, p. 65.

<sup>504</sup> Cfr. BENSOUDA, *Gender Justice and the ICC*, in *International Feminist Journal of Politics*, 2014, p. 539.

<sup>505</sup> Al fine di condurre in maniera efficace i negoziati relativi allo Statuto di Roma, nel 1995 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite creò un Comitato preparatorio, composto anche da Stati Membri dell'ONU e da gruppi della società civile. Cfr. GREY, *Conflicting interpretations of 'sexual violence' in the International Criminal Court*, in *Australian Feminist Studies*, 2014, p. 275.

<sup>506</sup> Cfr. SPEES, *Women's Advocacy in the Creation of the International Criminal Court: Changing the Landscapes of Justice and Power*, in *Signs Journal of Women in Culture and Society*, 2003, p. 1234.

<sup>507</sup> Cfr. CHAPPELL, GREY, WALLER, *The Gender Justice Shadow of Complementarity: Lessons from the International Criminal Court's Preliminary Examinations in Guinea and Colombia*, in *The International Journal of Transitional Justice*, 2013, p. 456.

<sup>508</sup> L'opposizione all'inclusione lungo tutto lo Statuto del termine "genere" fu a più riprese portata avanti da alcuni Stati arabi, i quali sostenevano che l'inclusione di questo termine avrebbe potuto portare ad un'interpretazione basata anche sull'orientamento sessuale, questione ancora molto controversa negli Stati islamici più conservatori. La questione del genere si ricollega anche alla richiesta di sostituire i crimini sessuali con i crimini di genere, poiché in questo modo si sarebbe sottolineata la gravità dei crimini commessi nei confronti delle donne, anche in virtù della percezione che la società ha di esse e della disparità di trattamento che ricevono rispetto agli uomini. Cfr. COPELON, *op. cit.*, p. 236.

<sup>509</sup> Cfr. BEDONT, HALL-MARTINEZ, *op. cit.*, p. 68.

Segretario Generale nel suo rapporto per la Piattaforma di Azione di Pechino<sup>510</sup>, fu finalmente possibile raggiungere un punto di incontro: la parola “genere” sarebbe stata utilizzata unicamente in riferimento al sesso maschile e femminile nel contesto sociale e che non avrebbe assunto nessun significato differente da quello stabilito<sup>511</sup>.

Un'altra questione spinosa riguardò la possibilità di inserire tra i crimini quello della gravidanza forzata<sup>512</sup>, trattandosi di una pratica largamente impiegata nei conflitti etnici, poiché movimenti antiaborto di diversi Paesi e il Vaticano credevano che avrebbe contribuito a promuovere il diritto ad abortire<sup>513</sup>. Anche in questo caso, la soluzione fu trovata precisando nel testo che la qualificazione della gravidanza forzata come crimine non avrebbe intaccato le legislazioni nazionali sulla regolamentazione dell'aborto<sup>514</sup>.

Gli ostacoli incontrati al momento della redazione dello Statuto mettono in luce come una parte della comunità internazionale fosse ancora restia ad accettare l'inclusione di un'aumentata prospettiva di genere nel diritto penale internazionale, così come l'inserimento di alcune disposizioni che avrebbero potuto rappresentare un importante sviluppo rispetto ad alcune legislazioni nazionali ancora arretrate su certi temi. Con grandi sforzi, però, le differenze di vedute furono superate attraverso il raggiungimento di compromessi e sotto questo aspetto, fu fondamentale l'apporto del mondo dell'attivismo femminile presente all'interno del Comitato preparatorio. Infatti, in particolar modo grazie al lavoro di *lobbying* svolto da *Women's Caucus for Gender Justice*, lo Statuto risulta composto da disposizioni che tengono realmente conto dei diritti delle donne e che pongono un'attenzione specifica nei confronti dei bisogni delle

---

<sup>510</sup> V. *Implementation of the outcome of the fourth world conference on women*, rapporto del Segretario Generale del 3 settembre 1996, UN Doc. A/51/322, par. 9. Il termine “genere” infatti sarebbe da interpretare nel modo in cui è stato utilizzato finora, senza attribuirgli nuovi significati, ovvero “*the word 'gender' as used in the Platform for Action was intended to be interpreted and understood as it was in ordinary, generally accepted usage*”. V. *Report of the fourth world Conference on Women, Annex IV: Statement by the President of the Conference on the Commonly Understood Meaning of the Term 'Gender*, UN Doc. A/CONF.177/20/Add.1 (17 ottobre 1995), par. 3.

<sup>511</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, adottato dalla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari per la creazione della Corte penale internazionale il 17 luglio 1998, UN Doc. A/CONF.183/9, art. 7, par. 3.

<sup>512</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.*, art. 7, § 2, lett. (f).

<sup>513</sup> Cfr. JESSIE, *Forced pregnancy: Codification in the Rome Statute and Its Prospect as Implicit Genocide*, in *New Zealand Journal of Public and International Law*, 2006, p. 323.

<sup>514</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.*, art. 7, § 2, lett. (f).

vittime<sup>515</sup>. Dunque, per comprendere come sia stata trattata la questione della violenza sessuale e delle altre forme di abusi, è necessario vedere come vengono definiti all'interno dello Statuto e quali crimini possono integrare.

A tal proposito, è estremamente rilevante la Parte II<sup>516</sup> dello Statuto in cui vengono definiti quali crimini la Corte ha competenza a giudicare e in cui si ritrovano diversi riferimenti importanti ai “crimini di genere”<sup>517</sup>.

In particolare, gli articoli 7<sup>518</sup> e 8<sup>519</sup> dello Statuto, che definiscono rispettivamente i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, includono in alcuni sotto paragrafi fattispecie specificamente incentrate sul genere. Più precisamente, l'articolo 7 nel definire quali condotte integrino la fattispecie di crimini contro l'umanità fa riferimento ad alcune tipologie di atti qualora vengano commessi come parte di un attacco diretto sistematico e diffuso nei confronti della popolazione civile e tra cui figurano (par. 1, lett. g) anche “*rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity*”<sup>520</sup>.

L'articolo 8 afferma che le medesime condotte<sup>521</sup> costituiscono allo stesso modo anche un crimine di guerra, con l'aggiunta di “*any other form of sexual violence also constituting a grave breach of the Geneva Conventions*”<sup>522</sup> per quanto riguarda i conflitti armati internazionali e “*any other form of sexual violence also constituting a serious violation of article 3 common to the four Geneva Conventions*”<sup>523</sup> per i conflitti interni.

---

<sup>515</sup> Cfr. DAMROSCH, MURPHY, *International Law: Cases and Material*, V. ed., New York, 2009, p. 1294; cfr. anche DEUTSCH SCHNEIDER, *About Women, War and Darfur: The Continuing Quest for Gender Violence Justice*, in *North Dakota Law Review*, 2007, pp. 915, 921.

<sup>516</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.*, Part II: Jurisdiction, Admissibility and Applicable Law.

<sup>517</sup> Si ricorda che la Corte penale internazionale è competente a giudicare i crimini di genocidio, quali definiti dalla Convenzione contro il genocidio; i crimini di guerra che implicano gravi violazioni delle norme internazionali che disciplinano i conflitti armati sia interni che internazionali; i crimini contro l'umanità che comportano l'esistenza di violazioni dei diritti fondamentali su scala sistematica nell'ambito di un conflitto armato e i crimini di aggressione, ovvero derivanti dall'uso illecito della forza armata. *Ivi*, artt. 5-8 *bis*.

<sup>518</sup> *Ivi*, art. 7.

<sup>519</sup> *Ivi*, art. 8.

<sup>520</sup> *Ivi*, art. 7, § 1, lett. (g).

<sup>521</sup> Vale a dire “*Rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy as defined in article 7, paragraph 2 (f), enforced sterilization, or any other form of sexual violence*”.

<sup>522</sup> *Ivi*, art. 8, § 2 lett. (b) (xxii).

<sup>523</sup> *Ivi*, art. 8, § 2 lett. (e) (vi).

Rispetto alle disposizioni contenute nei precedenti trattati internazionali di diritto umanitario, quali le Convenzioni dell’Aia o le Convenzioni di Ginevra del 1949, nello Statuto della Corte emerge il profondo cambiamento nel linguaggio e nell’approccio utilizzato, in quanto non ci si riferisce più alle violenze sessuali come violazioni che incidono sull’onore della famiglia della vittima, ma come gravi crimini che *in primis* causano sofferenza e severe conseguenze alle vittime<sup>524</sup>.

Negli articoli appena menzionati, la codificazione dei crimini di genere è esplicita, mentre un’eccezione è rappresentata dall’articolo 6<sup>525</sup> dello Statuto che contiene la definizione del crimine di genocidio. Quest’ultimo è infatti definito esattamente come enunciato nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio<sup>526</sup>. Dunque, anche nel caso dello Statuto, non vi è nessun riferimento specifico alla violenza sessuale o ad altre forme di abusi che possano costituire delle condotte che integrano il crimine di genocidio.

Tuttavia, per capire se anche questa tipologia di atti possa costituire un illecito è utile riferirsi al testo degli “Elementi dei crimini”<sup>527</sup>, il quale fornisce un ausilio per il giudice nell’interpretare e applicare gli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto<sup>528</sup>. Infatti, tra gli elementi costitutivi del crimine di genocidio vi è l’ipotesi in cui sia stato procurato un

---

<sup>524</sup> Cfr. HALL, POWDERLY, HAYES, *Article 7(1)(g) ‘Rape...or any other form of sexual violence of comparable gravity’*, in TRIFFTERER, AMBOS (eds.), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, III ed., Beck/Hart, 2016, p. 208.

<sup>525</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.*, art. 6.

<sup>526</sup> V. *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, 78 U.N.T.S. 277, *cit.*, art. 2.

<sup>527</sup> V. *Report of the Preparatory Commission for the International Criminal Court. Addendum: Part II, Finalized draft text of the Elements of Crimes*, rapporto del Comitato preparatorio del 2 novembre 2000, UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2. Il testo degli “Elementi dei crimini” è stato preparato dal Comitato preparatorio e adottata nel 2000 dall’Assemblea degli Stati Parte. In merito alla natura di tale documento ci fu un acceso dibattito: ad esempio, gli Stati Uniti sostenevano che il testo dovesse avere natura vincolante per i giudici, mentre la maggior parte degli Stati era contraria perciò alla fine si decise che gli “Elementi dei crimini” avrebbero assistito la Corte nell’interpretazione e applicazione delle disposizioni contenute nello Statuto. V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.*, art. 9; cfr. KIRSCH, OOSTERVELD, *The Preparatory Commission For the International Criminal Court*, in *Fordham International Law Journal*, 2001, pp. 569-572. Ad ogni modo, si tratta di un documento di fondamentale importanza ai fini interpretativi poiché chiarisce per ciascun crimine rientrante nella giurisdizione della Corte quali sono gli elementi costitutivi di tali crimini. Il testo degli “Elementi dei crimini” segue la medesima strutturazione delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto di Roma. A tal proposito, il documento include sia l’elemento psicologico che quello materiale dei crimini, definendoli nello specifico in relazione al crimine di genocidio, al crimine contro l’umanità e ai crimini di guerra. Cfr. MCKAY, *Characterising the System of the International Criminal Court: An Explanation of the Role of the Court through the Elements of Crimes and the Crime of Genocide*, in *International Criminal Law Review*, 2006, pp. 259-260.

<sup>528</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.*, art. 9.

serio danno fisico o psicologico a una o più persone, a cui si è deciso di aggiungere tramite una nota anche la fattispecie dello stupro e altre forme di violenze sessuali quali possibili elementi costitutivi della condotta<sup>529</sup>. Si tratta, dunque, di una decisione importante che contribuisce in primo luogo a fugare ogni dubbio in merito alla possibilità della Corte di perseguire le violenze sessuali in qualità di crimini di genocidio e, in secondo luogo, contribuisce a far sì che tali condotte possano costituire ben tre crimini sui quattro di cui la Corte è competente a giudicare.

In aggiunta alle suddette disposizioni, ve ne sono altre due rientranti nella categoria dei crimini contro l'umanità che pongono un'attenzione specifica nei confronti delle donne. La prima riguarda il crimine di persecuzione sulla base del genere<sup>530</sup>, ovvero un fenomeno che non trova riscontro in nessun altro trattato sul diritto umanitario, mentre la seconda riguarda la fattispecie di schiavitù (*enslavement*), in relazione al quale si sottolinea la necessità di porre una specifica attenzione nei confronti di donne e bambini<sup>531</sup>.

Entrambe le disposizioni rappresentano un grande passo in avanti per quanto riguarda la normativa penale della Corte poiché si tratta di due fattispecie che sono state formulate per la prima volta nello Statuto di Roma. Più in generale, però, la novità sta nel fatto che le categorie di atti che costituiscono crimini di genere siano state ampliate, creando nuove opportunità per la Corte di limitare l'impunità<sup>532</sup>. In breve, l'ampliamento delle tipologie di atti che definiscono un crimine sessuale così come la loro qualificazione quali crimini di guerra e crimini contro l'umanità, oltre all'inclusione di diversi accorgimenti per quanto concerne la terminologia e l'approccio utilizzato nelle sezioni definitorie, mettono in risalto la rivoluzione che ha introdotto la Corte penale attraverso

---

<sup>529</sup> In particolare, il Comitato preparatorio dello Statuto della Corte penale internazionale, ha stabilito che nel caso in cui sia stato commesso un crimine di genocidio e il responsabile “*caused serious bodily or mental harm to one or more persons*”, tale condotta “*may include, but is not necessarily restricted to, acts of torture, rape, sexual violence or inhuman or degrading treatment*”. V. UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2, *cit.*, art. 6, lett. (b), nota 3.

<sup>530</sup> L'introduzione di questo crimine risulta una novità assoluta dal punto di vista della protezione delle donne, in quanto fino a questo momento le formulazioni esistenti in merito a tale crimine si basavano esclusivamente su presupposti politici, etnici o religiosi, ma non sul genere. V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.*, artt. 7, § 1, lett. (h).

<sup>531</sup> *Ivi*, art. 7, § 2, lett. (c).

<sup>532</sup> Cfr. GREY, *Conflicting interpretations of 'sexual violence' in the International Criminal Court*, *cit.*, p. 273.

l'adozione di un approccio di genere<sup>533</sup>. Come abbiamo visto, questo risultato è comunque almeno in parte dovuto anche all'operato dei tribunali internazionali *ad hoc* – il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia e il Tribunale penale internazionale per il Ruanda – che hanno preceduto la creazione della Corte, i quali hanno creato le basi normative dei crimini sessuali che sono state poi sviluppate in sede di stesura dello Statuto di Roma.

#### 4.3.2 *Tratti innovativi della Corte penale internazionale*

Nel momento in cui è stata creata, la Corte Penale Internazionale (CPI) voleva superare molte delle carenze normative e dei limiti dei Tribunali *ad hoc* che l'avevano preceduta e proprio per questo motivo, fin da subito si è caratterizzata per i suoi tratti rivoluzionari rispetto al passato<sup>534</sup>. In primo luogo, come già accennato, la Corte ha introdotto nuovi crimini di genere come crimini contro l'umanità, quali la persecuzione sulla base del genere e la schiavitù sessuale<sup>535</sup>. Quest'ultima, inoltre, è stata codificata per la prima nello Statuto di Roma, in quanto fino a quel momento erano state riconosciute solo la schiavitù e la prostituzione forzata, lasciando di conseguenza in ombra l'elemento sessuale e contribuendo così ad ignorare una serie di situazioni<sup>536</sup>.

---

<sup>533</sup> Cfr. STEAINS, *Gender Issues*, in LEE (ed.), *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute*, L'Aia, 1999, p. 359; cfr. anche ERB, *Gender-Based Crimes Under the Draft Statute for the Permanent International Criminal Court*, in *Columbia Human Rights Law Review*, 1998, p. 434. Esiste tuttavia una parte della dottrina che critica fortemente l'innovatività della Corte penale internazionale in termini di una reale inclusione della prospettiva di genere, argomentando la questione in diversi modi: ad esempio, il fatto che il termine "genere" sia ristretto al solo contesto sociale porta ad ignorare una serie di altri fattori fondamentali; inoltre, usare la parola "genere" per riferirsi solamente ai due sessi biologici potrebbe creare confusione tra i due concetti, oltre ad ignorare tante altre situazioni che riguardano l'orientamento sessuale di cui non si tiene conto in alcun modo. Per diversa opinione, cfr. CHARLESWORTH, CHINKIN, *The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis*, Manchester, 2000, p. 3; cfr. anche COSSMAN, *Gender Performance, Sexual Subjects and International Law*, in *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 2002, pp. 283-284.

<sup>534</sup> Cfr. BEDONT, HALL-MARTINEZ, *op. cit.*, p. 77.

<sup>535</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.*, art. 7, § 1, lett. (h) e 7, § 2, lett. (c).

<sup>536</sup> La proibizione della schiavitù si ritrova in diversi strumenti normativi, tra cui si vedano: *Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery*, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926 ed entrata in vigore il 9 marzo 1927, 60 L.N.T.S. 253, artt. 2-3; *Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery*, adottata e aperta alla firma il 7 settembre 1956 ed entrata in vigore il 30 aprile 1957, 266 U.N.T.S. 3, artt. 1, 3, 5, 6; *Forced Labour Convention*, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 28 giugno 1930 ed entrata in vigore il 1° maggio 1932, C29, artt. 2 e 25.

Allo stesso modo, anche il crimine di persecuzione è stato riformulato, includendo il genere come possibile fattore alla base dell'illecito<sup>537</sup>. È possibile osservare, dunque, come la CPI abbia fin da subito mostrato un grado maggiore di sensibilità nei confronti del genere<sup>538</sup>, così come anche lo spettro di crimini sessuali risulta notevolmente ampliato nell'intento di mettere fine al lungo periodo di impunità attraverso meccanismi di responsabilizzazione e deterrenza per tali crimini<sup>539</sup>.

In un'ottica di maggiore attenzione ai crimini sessuali, un'altra novità è rappresentata dalle disposizioni volte alla tutela delle vittime. Ad esempio, lo Statuto della Corte prevede che a vittime e testimoni debba essere fornita una protezione adeguata, con specifico riguardo al genere e alle violenze subite<sup>540</sup>. Un altro aspetto procedurale interessante riguarda l'intenzione della Corte a voler impedire che si reiterassero condotte inopportune in sede di giudizio da parte dei giudici o dell'accusa come era accaduto in passato, perciò è stato fatto divieto di fare riferimento alle esperienze sessuali passate della vittima o introdurre prove a tal riguardo affinché non possano pregiudicare il risultato del processo<sup>541</sup>.

---

<sup>537</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.*, art. 1, lett. (h) e 7 § 2, lett. (h). Oltre ad essere incluso nello Statuto di Roma, il crimine di persecuzione è enunciato ad esempio nella Carta del Tribunale Militare Internazionale, negli Statuti del TPIJ e TPIR, anche se non tiene in considerazione che possa avvenire sulla base del genere, ma solo per motivi politici, etnici o religiosi. V. *Charter of the International Military Tribunal, in Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis*, firmato a Londra l'8 agosto 1945, 82 U.N.T.S. 279, art. 6, lett. (c); v. *Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, cit.*, art. 58, lett. (h); v. *Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, cit.*, art. 3, lett. (h).

<sup>538</sup> Ciò è dimostrato anche dal fatto che negli Elementi dei crimini lo stupro è definito con termini neutrali rispetto al genere, chiarendo così come la tutela da tale crimine non riguardi esclusivamente le donne. V. *Elements of Crimes, cit.*, art. 7(1)(g)-1, par. 1, art. 8(2)(b)(xxii)-1, par. 1 e 50, art. 8(2)(e)(vi)-1, par. 1 e 63.

<sup>539</sup> Cfr. GOLDSTONE, *Prosecuting Rape as a War Crime*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2002, pp. 277 e 285; cfr. anche ALTUNJAN, *The International Criminal Court and Sexual Violence: Between Aspirations and Reality*, in *German Law Journal*, 2021, p. 879. Oltre ai crimini esplicitamente elencati nello Statuto di Roma, ovvero stupro, prostituzione forzata, schiavitù sessuale, gravidanza forzata e sterilizzazione forzata, esistono poi disposizioni meno specifiche che permettono alla Corte un'applicazione del diritto e una sua interpretazione più dinamica. Queste ultime si riferiscono ad altre forme di violenza sessuale di paragonabile gravità, costitutivo di una grave violazione delle Convenzioni di Ginevra o dell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra. V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3., *cit.*, artt. 7, § 1, lett. (g), 8, § 2, lett. (b)(xxii), 8, § 2, lett. (e)(vi).

<sup>540</sup> *Ivi*, art. 68, § 1.

<sup>541</sup> V. *Rules of Procedure and Evidence*, Corte penale internazionale, 2013, riprodotte da Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 September 2002, (ICC-ASP/1/3 and Corr.1), part II.A, Rule 71.

Per quanto riguarda la composizione della Corte, lo Statuto richiede agli Stati Parte di nominare giudici con esperienza anche nell'ambito della violenza sulle donne e sui bambini<sup>542</sup>, così come sottolinea la necessità di un'equa rappresentazione maschile e femminile dei giudici<sup>543</sup>. Inoltre, al fine di garantire l'effettiva protezione delle testimoni e l'integrazione di una prospettiva di genere nelle attività dell'Ufficio del Procuratore, lo Statuto incarica il procuratore di nominare consulenti che abbiano esperienza legale in ambiti specifici, tra cui anche la violenza di genere.<sup>544</sup> Questo compito è svolto da *Special Gender Adviser* che, in raccordo con la *Victims and Witnesses Unit* e la *Gender and Children Unit*, si assicurano che lo svolgimento di tutte le fasi del processo avvenga nel completo rispetto delle vittime e che venga fornito loro il supporto legale e psicologico necessario<sup>545</sup>.

Dalla sua entrata in funzione quasi vent'anni fa, la Corte ha lavorato assiduamente per fare in modo che le violenze sessuali acquisissero maggiore rilievo sul piano internazionale e non venissero più considerate come una problematica marginale, anche sulla scorta dell'operato dei Tribunali *ad hoc*. Tutto ciò ha contribuito a far emergere un dibattito sulla possibilità che il divieto di violenza sessuale rientri nella categoria dello *jus cogens*, trasformandosi così in norma dal carattere imperativo e inderogabile<sup>546</sup>. È da notare che tale proibizione non è stata ancora designata come norma cogente dalle corti,

---

<sup>542</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3., *cit.*, art. 36, § 8, lett. (b).

<sup>543</sup> *Ivi*, art. 36, § 8, lett. (a)(iii).

<sup>544</sup> *Ivi*, art. 42, § 9. Un ulteriore compito dell'Ufficio del procuratore è quello di tenere in considerazione la natura del crimine, in particolare quando riguarda la violenza sessuale nella sua attività di indagine e prosecuzione nei confronti di individui accusati di aver commesso uno qualsiasi dei crimini per cui la Corte è competente a giudicare. *Ivi*, art. 54.

<sup>545</sup> Cfr. BENSOUA, *op. cit.*, p. 539; cfr. anche DE BROUWER, *What the international criminal court has achieved and can achieve for victims/survivors of sexual violence*, in *International Review of Victimology*, 2009, pp. 191-193.

<sup>546</sup> Cfr. ASKIN, *War Crimes Against Women: Prosecutions in International War Crimes Tribunals*, L'Aia, 1997, p. 242. Le norme di *jus cogens* costituiscono delle particolari norme di diritto consuetudinario che acquisiscono un rango sovraordinato rispetto alle altre fonti di diritto internazionale poiché racchiudono dei valori o divieti fondamentali per la comunità internazionale e per questo motivo non possono essere in alcun modo derogate. Allo stesso modo, la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati afferma che è da considerarsi nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, entri in contrasto con una norma di diritto cogente generalmente riconosciuta dagli Stati. Cfr. CONFORTI, LABELLA, *An Introduction to International Law*, Leiden-Boston, 2012, pp. 70-72; v. *Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, 1155 U.N.T.S. 331, *cit.*, art. 53. Per quanto riguarda la proibizione di alcuni crimini internazionali nell'ambito dello *jus cogens*, quali ad esempio la tortura e la schiavitù, è rilevante anche il collegamento con i diritti umani in quanto il diritto penale internazionale ha spesso assicurato anche la protezione dei diritti umani. Cfr. BASSIOUNI, *International Criminal Law Conventions and Their Penal Provisions*, Ardsley-New York, 1997, pp. 78-79; cfr. anche DE STEFANI, *La normativa penale internazionale per violazione dei diritti umani. Il caso dei crimini contro le donne*, Padova, 2000, p. 12.

ma vi è la percezione che la sua inclusione in diversi strumenti normativi internazionali e la sua crescente importanza quale standard internazionale da rispettare, siano un chiaro segnale in questa direzione<sup>547</sup>. A tal proposito, è stato evidenziato anche come la proibizione dello stupro sia oggigiorno inclusa in molti trattati internazionali e ordinamenti interni<sup>548</sup>, di pari passo con la radicata convinzione pressoché universale che questo genere di violazioni siano intollerabili e di assoluta gravità sia in tempo di guerra che in tempo di pace<sup>549</sup>.

Se il divieto di commettere crimini sessuali assumesse realmente la natura di norma a carattere cogente, gli effetti sul problema dell'impunità sarebbero consistenti poiché una norma di *jus cogens* crea obblighi *erga omnes*, ovvero che si impongono a tutti gli Stati<sup>550</sup>. Di conseguenza, i crimini sessuali potrebbero attrarre la giurisdizione universale per cui qualsiasi Stato avrebbe l'obbligo di perseguire i responsabili o di estradarli per sottoporli a processo, contribuendo in maniera molto più accentuata a limitare l'impunità<sup>551</sup>.

A supporto di questa tesi, si può notare come la proibizione della violenza sessuale nei confronti delle donne sia contenuta in un elevato numero di accordi multilaterali e di

---

<sup>547</sup> Cfr. MITCHELL, *op. cit.*, p. 225.

<sup>548</sup> La proibizione della violenza sessuale come norma di diritto internazionale umanitario è contenuta in numerose fonti: dalla giurisprudenza dei Tribunali *ad hoc* che hanno classificato lo stupro come crimine di guerra, crimine contro l'umanità e di genocidio all'inclusione di un'ampia gamma di atti che costituiscono una violenza sessuale o altre forme di abusi nello Statuto della Corte penale internazionale; dall'inclusione del tema della violenza sessuale e del suo divieto in numerosi documenti delle Nazioni Unite e trattati internazionali al più recente riconoscimento dei crimini di genere da parte di organismi regionali per i diritti umani. Cfr. ASKIN, *Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacle*, *cit.*, p. 349.

<sup>549</sup> Cfr. MCHENRY III, *The Prosecution of Rape Under International Law: Justice That Is Long Overdue*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 2002, p. 1309; v. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, *cit.*, art. 25.

<sup>550</sup> V. *Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970, *I.C.J. Reports 1970*, p. 32, par. 33.

<sup>551</sup> Cfr. WELLER, *Undoing the Global Constitution: UN Security Council Action on the International Criminal Court*, in *International Affairs*, 2002, p. 693; cfr. anche JANIS, *The Nature of Jus Cogens*, in *Connecticut Journal of International Law*, 1988, vol. 3, p. 362; cfr. anche BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, II ed., L'Aia, 1999, p. 212. In questo modo, la competenza giurisdizionale a perseguire determinati crimini quali i crimini di genere non sarebbe più vincolata ai criteri di nazionalità o territorialità. Inoltre, negli ultimi anni è stata registrata un'augmentata propensione degli Stati nei confronti della giurisdizione universale per quanto riguarda i crimini internazionali. Cfr. BASSIOUNI, *Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*, in *Virginia Journal of International Law*, 2001, p. 82; cfr. anche BURKE-WHITE, *A Community of Courts: Toward a System of International Criminal Law Enforcement*, in *Michigan Journal of International Law*, 2002, pp. 13-20.

risoluzioni non vincolanti<sup>552</sup>, così come nella maggior parte degli ordinamenti interni, indicando quindi come si sia formata una prassi uniforme e un *opinio juris* in seno agli Stati per cui il divieto di stupro è percepito come un principio del diritto internazionale consuetudinario<sup>553</sup>.

Per quanto riguarda, invece, le decisioni giurisprudenziali è da notare come lo stupro rappresenta un elemento costitutivo di tutti i crimini perseguibili dai Tribunali *ad hoc* e dalla Corte penale internazionale, ossia il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, la tortura e la schiavitù, il cui divieto appartiene a loro volta alla categoria delle norme di *jus cogens*<sup>554</sup>.

Dunque, nonostante ci sia un certo consenso verso la classificazione del divieto di stupro quale norma di diritto cogente, è stato notato il fallimento nel considerarlo come una violazione a sé stante dalle altre finora riconosciute dal diritto internazionale penale<sup>555</sup>.

In conclusione, anche se rimangono alcuni dubbi in merito alla questione, il crescente impegno della comunità internazionale nel proibire la violenza sessuale e nel considerare tale divieto quale principio fondamentale per assicurare l'ordine e la pace internazionale, indica che abbia raggiunto lo status di norma cogente<sup>556</sup>. Ora, ciò che è necessario affinché la violenza sessuale sia realmente considerata tale, è una sua

---

<sup>552</sup> Diversi strumenti multilaterali che fanno espresso divieto alla violenza sessuale sono già stati menzionati in precedenza, a cui si aggiungono ad esempio la Convenzione interamericana sulla prevenzione, la punizione e l'eliminazione della violenza contro le donne (anche se non vincola l'intera comunità internazionale essendo stata adottata da un'organizzazione regionale), la Dichiarazione universale dei diritti umani e il Patto sui diritti civili e politici che, nonostante non contengano riferimenti espliciti alla violenza sessuale, sono stati interpretati in direzione di una sua inclusione nelle disposizioni che vietano trattamenti disumani o degradanti. V. *Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women* ("Convention of Belem do Para"), adottata a Belém do Pará il 9 giugno 1994 durante la ventiquattresima sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani ed entrata in vigore il 5 marzo 1995, 27 U.S.T. 3301, art. 7; v. *Dichiarazione universale dei diritti umani*, UN Doc. 217 A, *cit.*, art. 5; v. *International Covenant on Civil and Political Rights*, 999 U.N.T.S. 171, *cit.*, art. 7. Per quanto riguarda, invece, risoluzioni non vincolanti, si veda ad esempio *Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, adottata dall'Assemblea Generale il 23 febbraio 1994, UN Doc. A/RES/48/104, art. 4.

<sup>553</sup> Cfr. MITCHELL, *op. cit.*, p. 235.

<sup>554</sup> Cfr. BASSIOUNI, *International Crimes: 'Jus Cogens' and 'Obligation Erga Omnes'*, in *Law and Contemporary Problems*, 1996, p. 68.

<sup>555</sup> Cfr. VISEUR-SELLERS, *Sexual Violence and Peremptory Norms: The Legal Value of Rape*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2002, p. 296.

<sup>556</sup> Cfr. CHARLESWORTH, CHINKIN, *The Gender of Jus Cogens*, in *Human Rights Quarterly*, 1993, p. 71.

definizione in tal senso e uno sviluppo a livello giuridico in modo da poter perseguire i crimini di genere indipendentemente dall'esistenza di altre violazioni<sup>557</sup>.

#### 4.3.3 Il caso della Repubblica Centrafricana

La Repubblica Centrafricana è interessata da episodi di violenza e instabilità politica fin dal 1960, quando il Paese ha acquisito l'indipendenza dalla Francia, ma il vero punto di partenza per capire il coinvolgimento della Corte penale internazionale è il tentato colpo di Stato nel 2001, poi riuscito nel 2003, ad opera del generale François Bozizé, con cui il presidente Patassé viene deposto<sup>558</sup>. Bozizé, supportato anche dal gruppo armato congolese guidato da Jean-Pierre Bemba, il Movimento di Liberazione del Congo (MLC), viene eletto ufficialmente presidente solo nel 2005, dopo numerosi scontri tra le forze armate del governo e i gruppi armati di opposizione<sup>559</sup>. Da questo periodo di forti tensioni ed instabilità, emergono diversi gruppi di ribelli che ancora oggi combattono tra loro per il controllo sulle risorse e sulle rotte dei migranti, dal 2012 raggruppati principalmente in due coalizioni: quella musulmana di Séléka e quella a maggioranza cristiana conosciuta come anti-Balaka<sup>560</sup>. La continua violenza ha fatto registrare un alto numero di vittime, oltre ad un'ingente quantità di persone che hanno subito torture o altre forme di abusi, tra cui violenze sessuali<sup>561</sup>.

Alla luce della gravità della situazione, era necessaria una risposta sia a livello interno che internazionale per punire i responsabili delle violazioni commesse sul territorio della Repubblica Centrafricana. Per questo motivo, è intervenuta la Corte penale

---

<sup>557</sup> Cfr. MERON, *op. cit.*, p. 428.

<sup>558</sup> Cfr. BASTICK, GRIMM, KUNZ, *op. cit.*, p. 35.

<sup>559</sup> Cfr. PHAM, BALTHAZARD, VINCK, *Assessment of Efforts to Hold Perpetrators of Conflict-related Sexual Violence Accountable in Central African Republic*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2000, p. 378.

<sup>560</sup> *Ibid.*

<sup>561</sup> È stato stimato che solo tra il 2013 e il 2014 siano morte dalle 3.000 alle 6.000 persone a causa del conflitto interno. Per quanto riguarda le violenze sessuali, accompagnate spesso da torture e maltrattamenti, solo nel 2016 sono stati registrati 11.000 casi di violenza di genere da parte delle forze armate e di polizia nazionali, dai gruppi di ribelli e dalle truppe straniere impegnate nella missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite (MINUSCA). V. *The International Commission of Inquiry on the Central African Republic*, report finale presentato al Consiglio di Sicurezza il 22 dicembre 2014, UN Doc. S/2014/928, p. 8; cfr. GASSAMA, *Opportunity and Sex Offending by International Peacekeepers in the Central African Republic*, in *Journal of Social, Behavioral and Health Sciences*, 2018, pp. 189-192.

internazionale, così come i tribunali ordinari nazionali e la Corte penale speciale<sup>562</sup>, considerato che la giurisdizione della prima si basa sul principio di complementarità.

Per quanto riguarda la Corte penale speciale, però, nonostante siano passati diversi anni dalla sua creazione, i relativi procedimenti si trovano ancora alla fase iniziale delle indagini. Al contempo, la suddetta Corte deve affrontare molte sfide, tra cui soprattutto la mancanza di risorse per poter svolgere le proprie funzioni e le barriere poste dalla lunghezza delle procedure e dalla scarsa propensione a denunciare da parte delle vittime, anche a causa della mancanza di tutele per queste ultime<sup>563</sup>. Allo stesso modo, anche i tribunali nazionali faticano a funzionare a causa della diffusa corruzione, della mancanza di fondi e di esperienza nell'ambito delle violenze sessuali.

Di conseguenza, in parallelo all'azione delle corti nazionali, il procuratore della Corte penale internazionale ha aperto un'indagine sui crimini sessuali commessi nella Repubblica Centrafricana tra il 2002 e il 2003<sup>564</sup>. I casi di violenza sessuale documentati erano molti, perpetrati da tutte le diverse fazioni in conflitto, tuttavia, l'unico accusato fu il leader del Movimento di Liberazione del Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo<sup>565</sup>.

Nel 2016, a circa dieci anni di distanza dall'accusa, è stato condannato in primo grado dalla Corte per crimini contro l'umanità e crimini di guerra, anche in virtù delle

---

<sup>562</sup> Si tratta di un tribunale ibrido creato nel 2015 e parte del sistema di giudiziario nazionale, attraverso la Legge organica n. 15-003, con cui ne viene specificato il mandato, ovvero la corte è competente a giudicare gravi violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2003, sulla base del Codice penale della Repubblica Centrafricana e rispetto agli obblighi internazionali contratti dallo Stato. V. *Loi Organique N° 15-003 (Portant Creation, Organisation et Fonctionnement de la Court Pénale Spéciale)* del 3 giugno 2015, art. 3. La Corte penale speciale può dunque indagare e perseguire i crimini sessuali, sia sulla base del Codice penale del 2010 che proibisce espressamente la violenza sessuale e la qualifica come crimine di guerra e crimine contro l'umanità quando commessa in maniera sistematica contro i civili, sia sulla base degli obblighi internazionali di perseguire i crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra. V. *Loi N° 10.001 (Portant Code Pénal Centrafricain)* del 6 gennaio 2010, artt. 87, 96, 151, 153; v. *Loi Organique N° 15-003, cit.*, art. 3. Per quanto attiene alla composizione, essendo un tribunale ibrido, il presidente della Corte è centrafricano mentre il procuratore è internazionale e allo stesso modo anche la composizione dei giudici è mista. Cfr. PHAM, BALTHAZARD, VINCK, *op. cit.*, p. 388.

<sup>563</sup> Cfr. LABUDA, *The Special Criminal Court in the Central African Republic*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2017, p. 205; cfr. anche PEREZ-LEON-ACEVEDO, *Victims at the Central African Republic's Special Criminal Court*, in *Nordic Journal of Human Rights*, 2021, pp. 8-10.

<sup>564</sup> Cfr. GLAUSIUS, *Global Justice Meets Local Civil Society: The International Criminal Court's Investigation in the Central African Republic*, in *Alternatives: Global, Local, Political*, 2008, p. 416.

<sup>565</sup> In particolare, venne accusato di quattro crimini contro l'umanità (omicidio, stupro, altre forme di violenza sessuale e tortura) e sei crimini di guerra (omicidio, stupro, altre forme di violenza sessuale, tortura, oltraggio alla dignità personale e saccheggio). V. *Urgent Warrant of Arrest for Jean-Pierre Bemba Gombo*, ordine della *Pre-Trial Chamber III* del 23 maggio 2008, causa n. ICC-01/05-01/08, par. 21; v. *Decision on the Prosecutor's Application for a Warrant of Arrest against Jean-Pierre Bemba Gombo*, decisione della *Pre-Trial Chamber III* del 10 giugno 2008, causa n. ICC-01/05-01/08-14, parr. 4-5, 7.

numerose violenze sessuali commesse dal MLC a danno della popolazione civile, sia donne che uomini<sup>566</sup>. Due anni dopo, però, la condanna è stata ribaltata in appello e Bemba è stato rilasciato<sup>567</sup>, generando un grande sconforto per tutte le vittime che attendevano che fosse fatta giustizia dopo quindici anni dall'accaduto.

Per capire come si sia arrivati a questa decisione, è necessario dare uno sguardo ai ragionamenti seguiti dalla Corte. La decisione di quest'ultima di condannare Bemba si era basata sull'articolo 28<sup>568</sup> dello Statuto, secondo il quale i comandanti militari possono essere ritenuti responsabili per crimini commessi dalle truppe di cui abbiano il controllo effettivo<sup>569</sup>. All'unanimità, la Corte ha affermato che l'imputato aveva il controllo effettivo sulle forze del Movimento di Liberazione del Congo, basandosi anche sulle prove che dimostravano come Bemba gestisse le risorse del movimento e lo rappresentasse nelle sue relazioni esterne<sup>570</sup>. Inoltre, sempre basandosi sull'articolo 28, per cui un comandante può essere giudicato colpevole nel caso in cui non abbia preso misure adeguate a prevenire e contrastare le violazioni commesse dalle sue truppe, Bemba è stato ritenuto responsabile a causa dell'inadeguatezza delle misure preventive e repressive adottate per far fronte agli illeciti<sup>571</sup>.

Al contrario, la Camera d'Appello ha convenuto che durante il processo di primo grado fosse stato commesso un errore nel condannare Bemba per alcuni crimini, tra cui lo stupro e l'omicidio, poiché i fatti descritti e presentati in sede di giudizio dall'accusa non soddisfacevano pienamente i requisiti per essere considerati tali<sup>572</sup>. Allo stesso modo, è stato ritenuto che Bemba avesse adottato tutte le misure necessarie conformi all'articolo 28 e che per questo motivo non potesse essere ritenuto responsabile<sup>573</sup>. In sintesi, anche

---

<sup>566</sup> V. *Judgment pursuant to Article 74 of the Statute (Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo)*, sentenza della *Trial Chamber III* del 21 marzo 2016, causa n. ICC-01/05-01/08, par. 751.

<sup>567</sup> V. *Judgment on the appeal of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III's 'Judgment pursuant to Article 74 of the Statute'*, sentenza della Camera d'Appello dell'8 giugno 2018, causa n. ICC-01/05-01/08-3636-Red, p. 4, parr. 1-2.

<sup>568</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, art. 28, lett. (a).

<sup>569</sup> *Ibid.*

<sup>570</sup> V. *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, causa n. ICC-01/05-01/08, *Trial Chamber III Judgement*, 2016, *cit.*, parr. 697, 702.

<sup>571</sup> *Ivi*, par. 727.

<sup>572</sup> V. *Judgment on the appeal of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III's 'Judgment pursuant to Article 74 of the Statute'*, causa n. ICC-01/05-01/08-3636-Red, *Appeal Chamber Judgement*, 2018, *cit.*, parr. 196-198, 742.

<sup>573</sup> *Ivi*, par. 193.

se le ragioni per cui Bemba è stato assolto in appello non riguardano unicamente le violenze sessuali, il fatto di stabilire requisiti molto stringenti per confermare la specificità delle accuse, rende ancora più difficile punire i colpevoli<sup>574</sup>. Condannare un comandante per i crimini commessi dalle sue forze militari avrebbe indubbiamente rappresentato un grande traguardo per la Corte penale internazionale relativamente alla strategia di contrasto della violenza sessuale, soprattutto se si considera che spesso e volentieri i vertici militari e di comando rimangono impuniti.

#### 4.4 Carenze e debolezze della Corte penale internazionale

La rilevanza dello Statuto di Roma nell'introdurre nuove fattispecie criminose di violenza sessuale è innegabile, così come la grande attenzione che ha indirizzato alla protezione delle donne e dei loro diritti. Tuttavia, se nella teoria l'istituzione della Corte ha riscosso un enorme successo e avanzato grandi aspettative, nella pratica è evidente come ci siano ancora grandi carenze.

L'analisi della sentenza sul caso *Bemba* nella Repubblica Centrafricana è un esempio lampante di come sia stata persa un'occasione per rendere giustizia alle vittime e per frenare la spirale di violenza che avvolge il Paese. Più in generale, dando un semplice sguardo all'attività della Corte è possibile notare altri limiti: infatti, a circa vent'anni dalla sua entrata in funzione, la CPI è riuscita a condannare un unico caso per crimini sessuali in via definitiva<sup>575</sup>. Ciò è dovuto a un altro fattore, ovvero quello della complementarità della giurisdizione, per cui la responsabilità primaria nel perseguire i crimini rimane agli Stati ed è anche il motivo per cui la CPI viene definita una corte di ultima istanza<sup>576</sup>.

A differenza dei Tribunali *ad hoc*, nei quali vigeva il principio di priorità rispetto ai tribunali nazionali, nello Statuto di Roma si è optato per la complementarità, in quanto

---

<sup>574</sup> Cfr. ALTUNJAN, *op. cit.*, p. 885.

<sup>575</sup> V. *Judgment (The Prosecutor v. Bosco Ntaganda)*, sentenza della Trial Chamber VI dell'8 luglio 2019, causa n. ICC-01/04-02/06; v. *Judgment on the appeals of Mr Bosco Ntaganda and the Prosecutor against the decision of Trial Chamber VI of 8 July 2019 entitled 'Judgment'*, sentenza della Camera d'Appello del 30 marzo 2021, causa n. ICC-01/04-02/06 A A2.

<sup>576</sup> Cfr. SCHABAS, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, I ed., Oxford, 2010, pp. 50-53.

gli Stati non volevano che la loro sovranità sulla giurisdizione venisse limitata<sup>577</sup>. Avendo, dunque, un ruolo sussidiario rispetto alle giurisdizioni degli Stati Parte<sup>578</sup>, è naturale che anche il numero di casi portati davanti alla Corte e i processi svolti siano di gran lunga inferiori rispetto agli altri tribunali penali internazionali.

Inoltre, certi limiti sono stati riscontrati nel far rientrare determinate forme di violenza sessuale nelle categorie elencate dallo Statuto, anche alla luce del fatto che nel testo degli “Elementi dei crimini” è specificato cosa rende un atto sessuale violento, ma non cosa rende un atto violento sessuale<sup>579</sup>.

Allo stesso modo, sono sorti diversi dubbi in merito alla definizione di “altre forme di violenza sessuale” in base all’elemento della gravità, per cui quest’ultima deve essere di paragonabile entità rispetto alle violazioni enunciate nello Statuto<sup>580</sup>. Questo elemento si è rilevato particolarmente difficile da dimostrare nella pratica, in quanto non è totalmente chiaro su quali criteri si basi la comparabilità della gravità di forme di violenza sessuale diverse da quelle esplicitamente previste dallo Statuto, ma anche perché in questo modo si è contribuito ad escludere la persecuzione dei responsabili per alcune fattispecie, ad esempio per quanto riguarda le violenze nei confronti degli uomini<sup>581</sup>.

A tal proposito, anche se sono state indirizzate diverse critiche alla Corte rispetto alla sua sostanziale inattività nel perseguire le violenze sessuali contro gli uomini<sup>582</sup>, è

---

<sup>577</sup> Cfr. CARTER, *The Future of the International Criminal Court: Complementarity as a Strength or a Weakness?*, in *Washington University Global Studies Law Review*, 2013, p. 451.

<sup>578</sup> Per altri, invece, il principio di complementarità della Corte è stato interpretato come un potenziale fattore di successo, nel senso che aiuterebbe a rafforzare le capacità dei tribunali nazionali, soprattutto in quei Paesi dove faticano ad operare, attraverso quella che è stata definita “complementarità positiva”. Perciò, in questo caso il successo della Corte si potrebbe misurare non tanto in base al numero di casi giudicati, ma al suo impegno nell’adottare misure e strategie per incrementare le capacità dei tribunali nazionali. V. *Report of the Bureau on stocktaking: Complementarity*, rapporto presentato all’Assemblea degli Stati Parte del 18 marzo 2010, Doc. ICC-ASP/8/51, par. 16; v. *Resolution and Declarations adopted by the Review Conference*, risoluzione adottata l’8 giugno 2010, Doc. RC/Res.1, parr. 8-9.

<sup>579</sup> V. *Elements of Crimes*, cit., artt. 7(1)(g)-6, 8(2)(b)(xxii)-6, 8(2)(e)(vi)-6.

<sup>580</sup> V. *Rome Statute of the International Criminal Court*, 2187 U.N.T.S. 3, cit., art. 7, § 1, lett. (g).

<sup>581</sup> Cfr. GREY, *Conflicting interpretations of ‘sexual violence’ in the International Criminal Court*, cit. p. 276; cfr. SIVAKUMARAN, *Lost in Translation: UN Responses to Sexual Violence against Men and Boys in Situations of Armed Conflict*, in *International Review of the Red Cross*, 2010, pp. 273-276.

<sup>582</sup> Cfr. LEWIS, *Unrecognized Victims: Sexual Violence against Men in Conflict Settings Under International Law*, in *Wisconsin International Law Journal*, 2010, pp. 47-49; cfr. anche SIVAKUMARAN, *Sexual Violence Against Men in Armed Conflict*, in *European Journal of International Law*, 2007, pp. 275-276. Per diversa opinione, si confronti OOSTERVELD, *Gender-Sensitive Justice and the International Criminal Tribunal for Rwanda: Lessons Learned for the International Criminal Court*, in *New England Journal of International and Comparative Law*, 2005, p. 124.

possibile notare innanzitutto come già con lo Statuto si sia cercato di ovviare al problema utilizzando un linguaggio neutrale, ma anche come la Corte abbia in realtà criminalizzato questi comportamenti in alcuni casi<sup>583</sup>.

Nonostante permangano chiare debolezze della Corte penale internazionale, è innegabile l'attenzione e l'impegno dedicati a sensibilizzare la comunità internazionale sul problema della violenza contro le donne e ad introdurre un approccio di genere nell'operato del tribunale. È anche importante ricordare il ruolo che hanno svolto i Tribunali penali internazionali per l'ex-Jugoslavia e per il Ruanda, i quali hanno contribuito fortemente alla creazione della CPI, anche se quest'ultima si è trovata a dover affrontare sfide del tutto inedite.

Dal lato teorico, dunque, la rilevanza che ha assunto la violenza di genere sul piano penale internazionale ha rappresentato un grande traguardo per la comunità internazionale nella sua interezza<sup>584</sup>, ma sul piano pratico il principio di complementarità e la mancanza di definizioni specifiche utili ad individuare alcune fattispecie criminose, combinata alla necessità di soddisfare requisiti stringenti, hanno reso l'operato della Corte parzialmente inefficace in alcune situazioni<sup>585</sup>.

---

<sup>583</sup> V. *Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo*, causa n. ICC-01/05-01/08, *Trial Chamber III Judgement*, 2016, *cit.*, parr. 100, 494, 633-634; v. *The Prosecutor v. Bosco Ntaganda*, causa n. ICC-01/04-02/06, *Trial Chamber VI*, 2019, *cit.*, parr. 933, 940-942.

<sup>584</sup> Cfr. DEGANI, *Donne, diritti umani e conflitti armati. La questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale*, *cit.*, p. 27.

<sup>585</sup> A tal proposito, per cercare di limitare le lacune normative, l'Ufficio del Procuratore ha adottato nel 2014 il *Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes*, in cui innanzitutto chiarisce che un atto di natura sessuale può costituire una violenza non solo in presenza del contatto fisico, come ad esempio nel caso della nudità forzata. Inoltre, sottolinea come il genere vada inteso in un senso più ampio, tenendo conto dei costrutti sociali attribuiti al genere, i quali includono ad esempio i ruoli assegnati all'uomo e alla donna. Una novità riguarda anche il fatto che nel riferirsi alla violenza di genere bisogna tenere in considerazione l'intersezionalità con altri fattori, quali l'etnia e l'orientamento sessuale. Quest'ultimo elemento era stato fortemente dibattuto durante la stesura dello Statuto di Roma, in particolar modo da parte degli Stati più conservatori, ma un esplicito riferimento in questo senso presumibilmente porterà la Corte a adottare un approccio ancora più inclusivo e meno discriminatorio. V. *Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes*, adottato dall'Ufficio del Procuratore, 2014, pp. 3 e 16, par. 27. Sul tema dell'intersezionalità si confronti CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in *University of Chicago Legal Forum*, 1989, pp. 141-160; cfr. anche GREY, *Conflicting interpretations of 'sexual violence' in the International Criminal Court*, *cit.*, p. 283.

## CONCLUSIONI

Nonostante gli sviluppi in materia di tutela delle donne e dei loro diritti siano rilevanti, così come il vasto riconoscimento della violenza sessuale quale grave violazione ha rappresentato un traguardo importante rispetto al passato, la strada verso un'effettiva protezione delle donne in situazioni di conflitto armato è ancora lunga. Allo stesso modo, a oltre vent'anni di distanza dall'adozione della prima risoluzione del Consiglio di Sicurezza incentrata sul tema "Donne, Pace e Sicurezza", le Nazioni Unite hanno ancora molto lavoro da fare affinché una prospettiva di genere sia realmente messa in pratica in tutte le fasi del conflitto. Quest'ultima, infatti, è fondamentale per il ruolo che svolge nel valorizzare le donne e le loro capacità poiché, anche se solitamente sono trattate come vittime e soggetti fragili, esse possono essere agenti proattivi al pari degli uomini.

Ancora oggi, però, è possibile osservare come l'effettiva inclusione femminile ed il raggiungimento della parità di genere non siano ancora una realtà, soprattutto per quanto riguarda le missioni di *peacekeeping* e i processi di pace. Di conseguenza, finché non sarà raggiunta la parità in termini di equa partecipazione di uomini e donne a tutti gli stadi del processo – dal conflitto vero e proprio alla fase successiva di ricostruzione – non sarà possibile adottare un'effettiva prospettiva di genere che tenga conto anche dell'esperienza delle donne, dei loro bisogni e delle loro richieste.

In breve, l'impegno della comunità internazionale a partire dall'inizio del secolo a sostegno dell'inclusione femminile ha sicuramente rappresentato un momento di svolta, puntando i riflettori su un fenomeno che per molto tempo era stato largamente ignorato, ovvero quello della violenza sessuale. Allo stesso tempo, l'adozione di strategie a livello internazionale per permettere alle donne di non essere più invisibili nelle aree di conflitto ha mostrato i suoi frutti nel corso degli anni, ma il problema non può essere risolto – a parere di chi scrive – finché gli Stati non adotteranno politiche che incentivano la partecipazione delle donne in tutti gli ambiti della società e l'eliminazione della disuguaglianza di genere anche a livello nazionale.

Invero, cambiamenti nella mentalità e nei comportamenti degli individui sono ciò che aiuta a promuovere una cultura inclusiva all'interno degli Stati e questa

trasformazione dovrebbe rappresentare una priorità soprattutto per i Paesi fragili in cui il divario di genere è particolarmente sentito a causa dell'alta instabilità.

L'importanza del raggiungimento di questi obiettivi è stata evidenziata anche dalle condotte tenute durante le missioni di *peacekeeping* poiché, nonostante il personale riceva ormai da anni una formazione incentrata anche sulle tematiche legate al genere, continuano a registrarsi numerosi casi di abusi sessuali nel corso delle operazioni. Questi episodi mettono in luce tutta la problematicità del fenomeno, in quanto proprio coloro che dovrebbero occuparsi di tutelare la popolazione civile in Paesi sconvolti da un conflitto, al contrario contribuiscono ad esacerbare la fragilità e i disequilibri già presenti.

Tutto ciò ha un impatto fortemente negativo sull'operato delle Nazioni Unite nella sua interezza, la cui immagine negli anni è risultata indebolita dai numerosi scandali e dalla percezione che le misure adottate per contrastare il fenomeno non siano state sufficientemente efficaci. Per questo motivo, le priorità delle Nazioni Unite e degli Stati in questo ambito dovrebbero comprendere l'adozione di misure che assicurino realmente la partecipazione femminile, la formazione del personale sul rispetto della popolazione dell'area in cui opera e l'accrescimento della consapevolezza relativa alle conseguenze che tali pratiche lesive comportano nonché l'introduzione di sanzioni più severe per gli illeciti commessi.

Un altro aspetto importante che i conflitti armati hanno messo in luce riguarda il fatto che la violenza di genere rappresenta una sorta di *continuum* nel tempo, poiché essa è già presente in maniera latente nei periodi di pace per poi sprigionarsi con tutta la sua forza durante i conflitti. Per quanto riguarda la situazione delle donne, nonostante nelle aree di conflitto tutta la popolazione subisca sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, le categorie più vulnerabili sono indubbiamente quelle più esposte alle dinamiche violente.

A tal proposito, è stato dimostrato come nel passato così come nel presente le donne siano sottoposte a innumerevoli forme di abusi e sfruttamento solo per il fatto di essere donne e per essere percepite come deboli. Soprattutto in tempi meno recenti, la gravità di tali atti non è mai stata riconosciuta sul piano internazionale e per questo motivo i responsabili non sono mai andati incontro a rilevanti sanzioni. Anche se negli ultimi decenni la tematica dei crimini di genere ha assunto una rilevanza maggiore e di conseguenza ha iniziato ad essere punita penalmente, dal punto di vista sostanziale le

criticità sono ancora molte e i crimini sessuali purtroppo sono una pratica ancora troppo diffusa affinché si possa affermare che sia stata contrastata in maniera efficace.

Complessivamente, se si dovesse ipotizzare un bilancio dei successi e dei fallimenti relativi all'azione della comunità internazionale nella promozione dei diritti umani delle donne e dell'uguaglianza di genere, sono indiscutibili i passi in avanti fatti in questa direzione, ma al contempo è altrettanto innegabile l'arretratezza della condizione della donna in termini di diritti e accesso a pari opportunità rispetto agli uomini. Le donne, infatti, rappresentano la componente discriminata più numerosa a livello globale e particolarmente critica risulta la condizione di milioni di donne che vivono in Paesi economicamente arretrati o dove i diritti delle donne non sono considerati una priorità.

Gli eventi drammatici in ex-Jugoslavia e in Ruanda negli anni Novanta hanno mostrato la drammaticità delle violenze e delle torture che subiscono le donne, ma sono altrettanto esemplificativi alcuni conflitti ancora più recenti come quello in Yemen o in Siria<sup>586</sup>. Nel corso di questi ultimi, oltre ad essersi create gravissime crisi umanitarie, la condizione delle donne è diventata ancora più critica e precaria a causa dei numerosi episodi di aggressioni sessuali da parte delle forze armate e delle milizie.

Inoltre, nell'ultimo mese si assistito anche al rapido peggioramento delle condizioni di vita delle donne afgane, in seguito al ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan e la pronta riconquista del Paese da parte dei talebani. Alla luce della rigida applicazione della legge coranica, il gruppo terroristico – che ha da poco formato un nuovo governo – ha proceduto a ristabilire pressoché le stesse regole che vigevano per le donne vent'anni fa, quando i talebani furono al potere tra il 1996 e il 2001. Tutto ciò ha comportato la

---

<sup>586</sup> Nel conflitto in Siria, a partire dal 2011 si sono verificate numerose violazioni dei diritti umani della popolazione civile da parte delle forze governative, ma nel giro di poco tempo la situazione è peggiorata drasticamente a causa della rapida estensione del gruppo terroristico ISIS sul territorio siriano. In particolar modo, la situazione è risultata di estrema gravità nel momento in cui le forze del governo di Assad hanno iniziato a fare uso consistente di armi chimiche indiscriminatamente – nonostante il loro impiego sia vietato dal diritto internazionale – anche nei confronti dei civili, causando migliaia di morti. Cfr. SCISO, *I conflitti in Siria e Libia: Possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale*, RONZITTI, SCISO (a cura di), Torino, 2018, pp. 21-25. A causa del persistente conflitto, le donne sono esposte a molteplici rischi che hanno portato a registrare ingenti violazioni dei loro diritti. Infatti, molte donne sono state vittime di rapimenti e sparizioni forzate (soprattutto nel caso delle attiviste politiche), di esecuzioni, torture e violenze sessuali. Cfr. ALSABA, KAPILASHRAMI, *Understanding women's experience of violence and the political economy of gender in conflict: the case of Syria*, in *Reproductive Health Matters*, 2016, pp. 6-7. Inoltre, il conflitto ha causato una crisi migratoria di enormi proporzioni, portando milioni di persone a rifugiarsi prevalentemente nei Paesi confinanti quali Turchia, Giordania, Libano e Iraq. Tuttavia, anche in questo caso si sono registrati numerosi abusi sessuali nei confronti delle donne rifugiate, a cui si aggiunge il fenomeno dei matrimoni forzati, a causa dello scarso rispetto dei diritti umani all'interno di questi Stati. Cfr. ASAF, *Syrian Women and the Refugee Crisis: Surviving the Conflict, Building Peace, and taking New Gender Roles*, in *Social Sciences*, 2017, pp. 1-2.

cancellazione dei diritti umani, in particolare delle donne, le quali non hanno più la possibilità di studiare, di svolgere determinati lavori, di uscire di case senza essere accompagnate da un uomo o di protestare per reclamare i loro diritti<sup>587</sup>.

Per questo motivo, è di primaria importanza intervenire in questi contesti e in tanti altri che presentano caratteristiche simili con l'obiettivo di portare a una trasformazione della mentalità relativa alla concezione delle donne e dei comportamenti tenuti nei loro confronti affinché le diffuse discriminazioni e violenze di genere in tempo di pace, ma soprattutto in tempo di guerra, cessino di essere tollerate. Infatti, impedire che gravi violazioni di questo tipo vengano commesse e che le donne possano godere dei diritti umani in pari misura rispetto agli uomini, è nell'interesse di tutti e per questo dovrebbe essere un obiettivo fortemente ambito, poiché senza uguaglianza di genere non c'è stabilità e senza stabilità non c'è pace.

In conclusione, se si assistesse ad un vero cambiamento a livello internazionale relativo ad un miglioramento della condizione femminile, i conflitti armati continuerebbero indubbiamente a verificarsi, ma quanto meno una porzione consistente della popolazione non sarebbe obbligata a subire violenze sessuali e altri trattamenti disumani solo per il fatto di essere nata donna nel posto sbagliato.

---

<sup>587</sup> Cfr. BARR, *The Fragility of Women's Rights in Afghanistan: Now that the Taliban are back, what does that mean for women's rights?*, Human Rights Watch, 17 agosto 2021, disponibile su <https://www.hrw.org/news/2021/08/17/fragility-womens-rights-afghanistan> (consultato in data 11 settembre 2021).

## BIBLIOGRAFIA

### DOTTRINA

ABI-SAAB, *The Specificities of Humanitarian Law*, in *Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of Jean Pictet*, SWINARSKI (ed.), L'Aia, 1984.

ADCOCK, *Fear of 'Other': The Common Root of Sexism and Militarism*, in MCALLISTER (ed.), *Reweaving the Web of Life: Feminism and Nonviolence*, Philadelphia, 1982, pp. 209-219.

AGGESTAM, SVENSSON, *Where are the Women in Peace Mediation?*, in AGGESTAM, TOWNS (eds.), *Gendering Diplomacy and International Negotiation*, Londra, 2018, pp. 149-168.

AKANDE, HILL-CAWTHORNE, *The Lieber Code and the Regulation of Civil War in International Law*, in *Columbia Journal of Transnational Law*, 2015, pp. 638-651.

AKHAVAN, *Beyond Impunity: Can International Criminal Justice Prevent Future Atrocities?*, in *American Journal of International Law*, 2001, pp. 7-31.

AKSAR, *Implementing International Humanitarian Law: From The Ad Hoc Tribunals to a Permanent International Criminal Court*, Londra-New York, 2004.

ALCORN, *Responding to sexual violence in armed conflict*, in *The Lancet*, 2014, pp. 2034-2037.

ALEXANDER, ANDERSEN, *Gender as a factor in the attribution of leadership traits*, in *Political Research Quarterly*, 1993, pp. 527-545.

ALISON, *Wartime Sexual Violence: Women's Human Rights and Questions of Masculinity*, in *Review of International Studies*, 2007, pp. 75-90.

ALISON, *Women as Agents of Political Violence: Gendering Security*, in *Security Dialogue*, 2004, pp. 447-463.

ALLEN, *Trial Justice. The International Criminal Court and the Lord's Resistance Army*, New York-Londra, 2006.

ALSABA, KAPILASHRAMI, *Understanding women's experience of violence and the political economy of gender in conflict: the case of Syria*, in *Reproductive Health Matters*, 2016, pp. 5-17.

ALTUNJAN, *The International Criminal Court and Sexual Violence: Between Aspirations and Reality*, in *German Law Journal*, 2021, pp. 878-893.

ALTUZARRA, GÁLVEZ-GÁLVEZ, GONZÁLEZ-FLORES, *Is Gender Inequality a Barrier to Economic Growth? A Panel Data Analysis of Developing Countries*, in *Sustainability*, 2021, pp. 1-21.

ANANIA, MENDES, NAGEL, *Preventing Sexual Exploitation and Abuse by Male Peacekeepers*, Special Report n. 478, 2020.

ANDERLINI, *Women, Peace and Security: A policy Audit. From the Beijing Platform for Action to UN Security Council Resolution 1325 and Beyond*, 2001, disponibile su [https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS\\_PolicyAudit\\_IA\\_2001\\_0.pdf](https://www.peacewomen.org/sites/default/files/WPS_PolicyAudit_IA_2001_0.pdf) (consultato in data 7 agosto 2021).

ANGIOI, *Sexual exploitation and abuse nel peacekeeping delle Nazioni Unite: analisi della strategia di contrasto tra prevenzione e repressione degli illeciti*, in *Archivio Penale*, 2018, pp. 1-39.

ANHOLT, *Understanding sexual violence in armed conflict: cutting ourselves with Occam's razor*, in *Journal of International Humanitarian Action*, 2016, pp. 1-10.

ANNONI, SALERNO, *La tutela internazionale della persona umana nei conflitti armati*, Bari, 2019.

ANTROBUS, *The Global Women's Movement: Origins, Issues and Strategies*, Londra, 2004.

AOLAIN, *The "War on Terror" and Extremism: Assessing the Relevance of Women, Peace and Security Agenda*, in *International Affairs*, 2016, pp. 275-291.

CONSTANTINIDES, *Questioning the Universal Relevance of the Universal Declaration of Human Rights*, in *Cuadernos Constitucionales de la Cátedra Fadrique Furió Ceriol*, 2008, disponibile su <https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26749.pdf> (consultato in data 5 agosto 2021).

ARNAUT, *When in Rome...? The International Criminal Court and Avenues for U.S. Participation*, in *Virginia Journal of Internal Law*, 2002-2003, pp. 525-546.

ÅS, *A Materialistic View of Men's and Women's Attitudes toward War*, in *Women's Studies International Forum*, 1982, pp. 355-365.

ASAF, *Syrian Women and the Refugee Crisis: Surviving the Conflict, Building Peace, and taking New Gender Roles*, in *Social Sciences*, 2017, pp. 1-18.

ASHFORD, HUET-VAUGHN, *The Impact of War on Women*, in LEVY, SIDEL (eds.), *War and public health*, New York, 1997, pp. 186-196.

ASKIN, *Prosecuting Wartime Rape and Other Gender-Related Crimes under International Law: Extraordinary Advances, Enduring Obstacles*, in *Berkley Journal of International Law*, 2003, pp. 288-349.

ASKIN, *War Crimes Against Women: Prosecutions in International War Crimes Tribunals*, L'Aia, 1997.

ASKIN, *Women's Issues in International Criminal Law: Recent Developments and the Potential Contribution of the ICC*, in SHELTON (ed.), *International Crimes, Peace and Human Rights: The Role of the International Criminal Court*, New York, 2000, pp. 179-200.

AUTESSERRE, *The Trouble with Congo: How Local Disputes Fuel Regional Conflict*, in *Foreign Affairs*, 2008, pp. 94-110.

AWORI, LUTZ, THAPA, *Final Report: Expert mission to evaluate risks to SEA prevention efforts in MINUSTAH, UNMIL, MONUSCO, AND UNMISS*, 2013, disponibile su <http://static1.squarespace.com/static/514a0127e4b04d7440e8045d/t/55afcf1e4b07b89d11d35ae/1437585313823/2013+Expert+Team+Report+FINAL.pdf> (consultato in data 25 agosto 2021).

BARNIDGE JR, *The Due Diligence Principle under International Law*, in *International Community Law Review*, 2006, pp. 81-122.

BARRETT, *The Organizational Construction of Hegemonic Masculinity: The Case of the US Navy*, in *Gender, Work and Organization*, 1996, pp. 129-142.

BARRIA, ROPER, *How Effective are International Criminal Tribunals? An Analysis of the ICTY and the ICTR*, in *The International Journal of Human Rights*, 2005, pp. 349-368.

BARROW, *UN Security Council Resolutions 1325 and 1820: constructing gender in armed conflict and international humanitarian law*, in *International Review of the Red Cross*, 2010, pp. 221-234.

BASSIOUNI, *Crimes Against Humanity in International Criminal Law*, II ed., L'Aia, 1999.

BASSIOUNI, *International Crimes: 'Jus Cogens' and 'Obligation Erga Omnes'*, in *Law and Contemporary Problems*, 1996, pp. 63-74.

BASSIOUNI, *International Criminal Law Conventions and Their Penal Provisions*, Ardsley-New York, 1997.

BASSIOUNI, *Principles of Legality in International and Comparative Criminal Law*, in BASSIOUNI (ed.), *International Criminal Law*, III ed., Leiden, 2008, pp. 71-203.

BASSIOUNI, *Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and Contemporary Practice*, in *Virginia Journal of International Law*, 2001, pp. 81-161.

BASTICK, GRIMM, KUNZ, *Sexual Violence in Armed Conflict: Global Overview and Implications for the Security Sector*, Ginevra, 2007.

BEDONT, HALL-MARTINEZ, *Ending Impunity for Gender Crimes under the International Criminal Court*, in *The Brown Journal of World Affairs*, 1999, pp. 65-86.

BENSOUDA, *Gender Justice and the ICC*, in *International Feminist Journal of Politics*, 2014, pp. 538-542.

BERNAL, *Equality to Die For?: Women Guerrilla Fighters and Eritrea's Cultural Revolution*, in *Political and Legal Anthropology Review*, 2000, pp. 61-76.

- BERNHARDT, *Fertility and Employment*, in *European Sociological Review*, 1993, pp. 25-42.
- BERTOLAZZI, *Women with a Blue Helmet: The Integration of Women and Gender Issues in UN Peacekeeping Missions*, in ANDERSON (ed.), in *United Nations International Research and Training Institute for the Advancement of Women Working Paper Series*, Santo Domingo, 2010, pp. 1-40.
- BINGHAM, *Strategy or Process – Closing the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda*, in *Berkley Journal of International Law*, 2006, pp. 687-717.
- BIRCHALL, *Gender as a causal factor in conflict*, K4D Helpdesk Report 459, 2019, disponibile su [https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/14393/549\\_Gender\\_as\\_A\\_Causal\\_Factor\\_in\\_Conflict.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://opendocs.ids.ac.uk/opendocs/bitstream/handle/20.500.12413/14393/549_Gender_as_A_Causal_Factor_in_Conflict.pdf?sequence=1&isAllowed=y) (consultato in data 25 luglio 2021).
- BJARNEGÅRD *et al.*, *Gender, peace and armed conflict*, in DAVIS (ed.), *SIPRI Yearbook 2015: Armaments, Disarmament and International Security*, Oxford, 2015, pp. 101-109.
- BOOTH, *Prospects and issues for the International Criminal Court: lessons from Yugoslavia and Rwanda*, in SANDS (ed.), *From Nuremberg to The Hague: The Future of International Criminal Justice*, Cambridge, 2003, pp. 157-192.
- BOUTA, FRERKS, BANNON, *Gender, conflict, and development*, Washington DC, 2005.
- BOWLES, GINTIS, *A cooperative species: Human reciprocity and its evolution*, Princeton, 2011.
- BRIDGES, HORSFALL, *Increasing Operational Effectiveness in UN Peacekeeping: Toward a Gender-Balanced Force*, in *Armed Forces & Society*, 2009, pp. 120-130.
- BUCHOWSKA, *Violated or protected. Women's rights in armed conflicts after the Second World War*, in *International Comparative Jurisprudence*, 2016, pp. 72-80.
- BUNCH, *Transforming Human Rights from a Feminist Perspective*, in PETERS, WOLPER (eds.), *Women's Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives*, New York-Londra, 1995, pp. 11-17.
- BURKE-WHITE, *A Community of Courts: Toward a System of International Criminal Law Enforcement*, in *Michigan Journal of International Law*, 2002, pp. 1-101.
- BURKE, *Status of Forces Deployed on UN Peacekeeping Operations: Jurisdictional Immunity*, in *Journal of Conflict & Security Law*, 2011, pp. 63-104.
- BURNET, *Rape as a Weapon of Genocide: Gender, Patriarchy, and Sexual Violence in the Rwandan Genocide*, in RANDALL (ed.), *Genocide and Gender in the Twentieth Century: A Comparative Survey*, Londra-New York, 2015, pp. 140-161.
- BYRNE, MARCUS, *Gender, conflict and development – Volume II: Case studies: Cambodia; Rwanda; Kosovo; Algeria; Somalia; Guatemala and Eritrea*, Bridge Report, 1996.
- BYRNE, *Towards a Gendered Understanding of Conflict*, in *IDS Bulletin*, 1996, pp. 31-40.
- CABRERA-BALLEZA *et al.*, *Security Council Resolution 1325: Civil Society Monitoring Report 2014*, New York, 2014.
- CAGLAR, *Gender Mainstreaming*, in *Politics & Gender*, 2013, pp. 336-344.
- ÇAKMAK, *A Brief History of International Criminal Law and International Criminal Court*, New York, 2017.
- CAMERON, *The Privatization of Peacekeeping: Exploring Limits and Responsibility under International Law*, Cambridge, 2017.
- CAPRIOLI, BOYER, *Gender, Violence and International Crisis*, in *Journal of Conflict Resolution*, 2001, pp. 503-518.
- CAPRIOLI, *Democracy and Human Rights versus Women's Security: A Contradiction?*, in *Security Dialogue*, 2004, pp. 411-428.
- CAPRIOLI, *Gendered Conflict*, in *Journal of Peace Research*, 2000, pp. 51-68.
- CARTER, *The Future of the International Criminal Court: Complementarity as a Strength or a Weakness?*, in *Washington University Global Studies Law Review*, 2013, pp. 451-473.
- CASSESE, *Lineamenti di diritto internazionale penale I. Diritto sostanziale* (2003), CANNATA (a cura di), Bologna, 2005.

- CASSESE, *Lineamenti di diritto internazionale penale II. Diritto processuale* (2003), GAETA (a cura di), Bologna, 2006.
- CHAPPELL, GREY, WALLER, *The Gender Justice Shadow of Complementarity: Lessons from the International Criminal Court's Preliminary Examinations in Guinea and Colombia*, in *The International Journal of Transitional Justice*, 2013, pp. 455-475.
- CHARLESWORTH, CHINKIN, *The Boundaries of International Law: A Feminist Analysis*, Manchester, 2000.
- CHARLESWORTH, CHINKIN, *The Gender of Jus Cogens*, in *Human Rights Quarterly*, 1993, pp. 63-76.
- CHARNEY, *International Criminal Law and the Role of Domestic Courts*, in *American Journal of International Law*, 2001, pp. 120-124.
- CHINKIN, *Gender and Armed Conflict*, in CLAPHAM, GAETA (eds.), *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict*, Oxford, 2014, pp. 675-699.
- CHOUCRI, NORTH, *The Underlying Causes of War*, in SMALL, SINGER (eds.), *International War: An Anthology*, Chicago, 1989, pp. 249-253.
- CHUN, SKJELSBÆK, *Sexual Violence in Armed Conflicts*, PRIO Policy Brief, 2010, disponibile su <https://www.prio.org/Publications/Publication/?x=7338> (consultato in data 29 agosto 2021).
- CLARK (eds.), *Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence*, Londra, 2001, pp. 13-29.
- COCKBURN, *The Gendered Dynamics of Armed Conflict and Political Violence*, in MOSER (eds.), *Victims, Perpetrators or Actors? Gender, Armed Conflict and Political Violence*, Londra, 2001, pp. 13-29.
- COHEN, NORDÅS, *Sexual violence in armed conflict: Introducing the SVAC dataset, 1989-2009*, in *Journal of Peace Research*, 2014, pp. 418-428.
- COLOMBINI, *Gender-based and Sexual Violence against Women during Armed Conflict*, in *Journal of Health Management*, 2002, pp. 167-183.
- CONFORTI, FOCARELLI, *Le Nazioni Unite*, VIII ed., Padova, 2010.
- CONFORTI, LABELLA, *An Introduction to International Law*, Leiden-Boston, 2012.
- CONNELL, *The State, Gender, and Sexual Politics: Theory and Appraisal*, in *Theory and Society*, 1990, pp. 507-544.
- CONOVER, SHAPIRO, *Gender, feminist Consciousness and War*, in *American Journal of Political Science*, 1993, pp. 1079-1099.
- COPELON, *Gender Crime as War Crimes: Integrating Crimes against Women into International Criminal Law*, in *McGill Law Journal*, 2000, pp. 217-240.
- COSSMAN, *Gender Performance, Sexual Subjects and International Law*, in *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, 2002, pp. 281-296.
- CRAWFORD, PERT, *International Humanitarian Law*, II ed., New York, 2020.
- CRAWFORD, *State Responsibility: The General Part*, Cambridge, 2013.
- CRENSHAW, *Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics*, in *University of Chicago Legal Forum*, 1989, pp. 139-167.
- CROWE, WESTON-SCHEUBER, *Principles of International Humanitarian Law*, Cheltenham, 2013.
- CURRAN, *Training for Peacekeeping: Towards Increased Understanding of Conflict Resolution?*, in *International Peacekeeping*, 2013, pp. 80-97.
- DALY, *Gender Mainstreaming in Theory and in Practice*, in *Social Politics: International Studies in Gender, State & Society*, 2005, pp. 433-450.
- DAMROSCH, MURPHY, *International Law: Cases and Material*, V ed., New York, 2009.

- DE BOER, *The Polls: The European Peace Movement and Deployment of Nuclear Weapons*, in *The Public Opinion Quarterly*, 1985, pp. 119-132.
- DE BROUWER, *Supranational Criminal Prosecution of Sexual Violence: The ICC and the Practice of the ICTY and the ICTR*, Anversa-Oxford, 2005.
- DE BROUWER, *What the international criminal court has achieved and can achieve for victims/survivors of sexual violence*, in *International Review of Victimology*, 2009, pp. 183-209.
- DE LONDRAS, *Prosecuting sexual violence in the ad hoc International Criminal Tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia*, in ALBERTSON FINEMAN (ed.), *Transcending the Boundaries of Law: Generations of Feminism and the Legal Theory*, Abingdon-New York, 2011, pp. 290-304.
- DE STEFANI, *La normativa penale internazionale per violazione dei diritti umani. Il caso dei crimini contro le donne*, Padova, 2000.
- DE VOS, *Prosecuting sexual and gender-based violence at the International Criminal Court*, in SHEPHERD (ed.), *Handbook on Gender and Violence*, Cheltenham, 2019, pp. 395-413.
- DEGANI, *Condizione femminile e Nazioni Unite. Recenti sviluppi della politica internazionale per i diritti umani delle donne*, Padova, 2010.
- DEGANI, *Diritti umani e violenza contro le donne: recenti sviluppi in materia di tutela internazionale*, in *I Quaderni del Centro diritti umani*, 2000, pp. 7-76.
- DEGANI, *Donne, diritti umani e conflitti armati. La questione della violenza nell'agenda della comunità internazionale*, Padova, 2000.
- DEGANI, *Per una prospettiva di genere della sicurezza umana*, in *Contemporanea*, 2008, pp. 718-732.
- DESCHAMPS, JALLOW, SOOKA, *Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers: Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping Forces in the Central African Republic*, 2015.
- DESHMUKH, *Introductory Note to United Nations Security Council Resolutions 1888 and 1889: Women, Peace and Security*, in *International Legal Materials*, 2010, pp. 71-82.
- DEUTSCH SCHNEIDER, *About Women, War and Darfur: The Continuing Quest for Gender Violence Justice*, in *North Dakota Law Review*, 2007, pp. 915-996.
- DIEHL, *Peacekeeping Operations and the Quest for Peace*, in *Political Science Quarterly*, 1988, pp. 485-507.
- DILORIO, *Feminism and War: Theoretical Issues and Debates*, in *Reference Services Review*, 1992, pp. 51-68.
- DONNENBAUM, *Translating the Standard of Effective Control into a System of Effective Accountability: How Liability Should be Apportioned for Violations of Human Rights by a Member State Troop Contingents Serving as United Nations Peacekeepers*, in *Harvard International Law Journal*, 2010, pp. 113-192.
- DOSS, *United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUC)*, in KOOPS, TARDY, MACQUEEN, WILLIAMS (eds.), *The Oxford Handbook of United Nations Peacekeeping Operations*, New York, 2014, pp. 656-669.
- DOVIDIO et al., *Stereotyping, Prejudice and Discrimination: Another Look*, in MACRAE, STANGOR, HEWSTONE (eds.), *Stereotypes and Stereotyping*, New York, 1996, pp. 276-319.
- DROEGE, *The Interplay between International Humanitarian Law and International Human Rights Law in Situations of Armed Conflict*, in *Israel Law Review*, 2007, pp. 310-355.
- DURCH et al., *Improving Criminal Accountability in United Nations Peace Operations: Report from the project on rule of law in post-conflict settings future of peace operations program*, Stimson Center, Washington DC, 2009.
- DURHAM, *Women, Armed Conflict and International Law*, in *International Review of the Red Cross*, 2002, pp. 655-659.
- DUSTAN, *Convention on the Political Rights of Women*, in FORD (ed.), *Encyclopedia of Women and American Politics*, New York, 2008, p. 131.

- EADE, MACLEOD, *Women and armed conflict: from victims to activists*, in *State of World's Minorities and Indigenous Peoples*, London, 2011, pp. 51-61.
- ECHEVERRY BURCKHARDT, *Sexual Abuse by United Nations Peacekeeping Forces and the Legitimacy of Peace Operations*, in HENRIKSSON (ed.), *Yearbook 2010 on Peacebuilding and Civilian Crisis Management Studies*, Kuopio, Finlandia, 2010, pp. 98-111.
- ECKHARDT, NEWCOMBE, *Militarism, Personality, and Other Social Attitudes*, in *The Journal of Conflict Resolution*, 1969, pp. 210-219.
- EL JACK, *Gender and Armed Conflict: Overview Report*, NARAYANASWAMY, BELL (eds.), Brighton, 2003.
- EL-BUSHRA, *Fused in Combat: Gender Relations and Armed Conflict*, in *Development in Practice*, 2003, pp. 252-265.
- ELLIS, *Breaking the Silence: Rape as an International Crime*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2006-2007, pp. 225-247.
- ERB, *Gender-Based Crimes Under the Draft Statute for the Permanent International Criminal Court*, in *Columbia Human Rights Law Review*, 1998, pp. 401-435.
- ERTÜRK, *The Due Diligence Standard: What Does It Entail for Women's Rights?*, in BENNINGER-BUDEL (ed.), *Due Diligence and Its Application to Protect Women from Violence*, Leiden, 2008, pp. 25-46.
- EVANS, *The Persistence of Gender Inequality*, Cambridge, 2017.
- FERGUSON, *Masculinity and War*, in *Current Anthropology*, 2021, pp. 112-124.
- FERIZOVIĆ, MLINAREVIĆ, *Applying International Experiences in National Prosecutions of Conflict-related Sexual Violence: A Case Study of Application of the ICTY Law, Findings and Practices in Prosecutions before the Court of Bosnia and Herzegovina*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2020, pp. 325-348.
- FERSTMAN, *Sexual Exploitation and Abuse in Peacekeeping Operations: Improving Victims' Access to Reparation, Support and Assistance*, Discussion paper, Londra, 2017.
- FLECK, *The legal status of personnel involved in United Nations peace operations*, in *International Review of the Red Cross*, 2013, pp. 613-636.
- FLESCHENBERG, *Revisiting the Glass Ceiling in Asia: Comments on Feminist Leadership Models*, Duisburg-Essen – Erlangen-Nürnberg, 2003.
- FRANKOVIC, *Sex and Politics. New Alignments, Old Issues*, in *American Political Science Association*, 1982, pp. 439-448.
- FREEDMAN, *Sexual and gender-based violence against refugee women: a hidden aspect of the refugee 'crisis'*, in *Reproductive Health Matters*, 2016, pp. 18-26.
- GAGGIOLI, *Sexual violence in armed conflicts: A violation of international humanitarian law and human rights law*, in *International Review of the Red Cross*, 2014, pp. 503-538.
- GAGRO, *The Crime of Rape in the ICTY's and the ICTR's Case-Law*, in *Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu*, 2010, pp. 1309-1334.
- GALEY, *Promoting Nondiscrimination against Women: The UN Commission on the Status of Women*, in *International Studies Quarterly*, 1979, pp. 273-302.
- GALLAGHER, *The Gender Gap in Popular Attitudes Toward the Use of Force*, in HOWES, STEVENSON, *Women and the Use of Military Force*, Boulder, Colorado, 1993, pp. 23-37.
- GALTUNG, *Violence, Peace and Peace Research*, in *Journal of Peace Research*, 1969, pp. 167-191.
- GARDAM, *An Alien's Encounter with the Law of Armed Conflict*, in NAFFINE, OWENS (eds.), *Sexing the Subject of Law*, North Ryde, Australia, 1996.
- GARDAM, CHARLESWORTH, *Protection of Women in Armed Conflict*, in *Human Rights Quarterly*, 2000, pp. 148-166.
- GARDAM, JARVIS, *Women, Armed Conflict and International Law*, L'Aia, 2001.

- GARDAM, *The Neglected Aspect of Women and Armed Conflict – Progressive Development of the Law*, in *Netherlands International Review*, 2005, pp. 197-219.
- GARDAM, *Women and the Law of Armed Conflict: Why the Silence?*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 1997, pp. 55-80.
- GARDAM, *Women, Human Rights and International Humanitarian Law*, in *International Review of the Red Cross*, 1998, pp. 421–432.
- GASSAMA, *Opportunity and Sex Offending by International Peacekeepers in the Central African Republic*, in *Journal of Social, Behavioral and Health Sciences*, 2018, pp. 186-200.
- GASSER, *International Humanitarian Law: An Introduction*, Ginevra, 1993.
- GENOVESE, *Prosecuting U.N. Peacekeepers for Sexual and Gender-Based Violence in the Central African Republic*, in *Brooklyn Journal of International Law*, 2018, pp. 609-637.
- GENOVESE, STECKENRIDER (eds.), *Women as Political Leaders: Studies in Gender and Governing*, New York, 2013.
- GEORGE, SHEPHERD, *Women, Peace and Security: Exploring the implementation and integration of UNSCR 1325*, in *International Political Science Review*, 2016, pp. 297-306.
- GERTLER, *Legal Aid and International Obligation: Ensuring Access to Justice in the Liberian Context*, in *Columbia Human Rights Law Review*, 2014, pp. 956-986.
- GHITTONI, LEHOUCK, WATSON, *Elsie Initiative for Women in Peace Operations: Baseline Study*, BLOMBERG, DE TORRES (eds.), Ginevra, 2018.
- GILL *et al.*, *Leuven Manual on the International Law Applicable to Peace Operations*, Cambridge, 2017.
- GILLIARD, *Peacekeepers or Perpetrators? An Analysis of Sexual Exploitation and Abuse (SEA) by UN Personnel in the Democratic Republic of Congo*, in *Mapping Politics*, 2010, pp. 27-35.
- GLAUSIUS, *Global Justice Meets Local Civil Society: The International Criminal Court's Investigation in the Central African Republic*, in *Alternatives: Global, Local, Political*, 2008, pp. 413-433.
- GOLDBERG, *Inevitability of Patriarchy: Why the Biological Difference Between Men and Women Always Produces Male Domination*, New York, 1973
- GOLDENBERG GOLDSTOFF, *Security Council Resolution 1820: An imperfect but necessary resolution to protect civilians from rape in war zones*, in *Cardozo Journal of Law & Gender*, 2010, pp. 491-517.
- GOLDSTEIN, *War and Gender: How Gender Shapes the War System and Vice Versa*, Cambridge, 2001.
- GOLDSTONE, *International Criminal Court and Ad Hoc Tribunals*, in DAWS, WEISS (eds.), *The Oxford Handbook on the United Nations*, I ed., New York, 2008, pp. 567-582.
- GOLDSTONE, *Prosecuting Rape as a War Crime*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2002, pp. 277-285.
- GOWA, *Democratic States and International Disputes*, in *International Organization*, 1995, p. 511-522.
- GOWLLAND-DEBBAS, *The right to life and genocide: the Court and an international public policy*, in BOISSON DE CHAZOURNES, SANDS (eds.), *International Law, the International Court of Justice and Nuclear Weapons*, Cambridge, 1999, pp. 315-337.
- GRADY, *Sex, Statistics, Peacekeepers and Power: UN Data on Sexual Exploitation and Abuse and the Quest for Legal Reform*, in *The Modern Law Review*, 2016, pp. 931-960.
- GRADY, *Sexual Exploitation and Abuse by UN Peacekeepers: A Threat to Impartiality*, in *International Peacekeeping*, 2010, pp. 215-228.
- GRANS, *The Istanbul Convention and the Positive Obligation to prevent Violence*, in *Human Rights Law Review*, 2018, pp. 133-155.
- GREY, *Conflicting interpretations of 'sexual violence' in the International Criminal Court*, in *Australian Feminist Studies*, 2014, pp. 273-288.
- GREY, *Prosecuting Sexual and Gender-Based Crimes at the International Criminal Court: Practice, Progress and Potential*, New York, 2019.

- GROZIO, *On the Law of War and Peace Three Books* (trad. da *De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres*), in BROWN SCOTT (ed.), *Classics of International Law*, Londra, 1925, pp. 638-651.
- GUNAWARADANA, *Contributions by the International Criminal Tribunal for Rwanda to Development of the Definition of Genocide*, in *American Society of International Law*, 2000, pp. 277-279.
- HAERI, PUECHGUIRBAL, *From helplessness to agency: Examining the plurality of women's experiences in armed conflict*, in *International Review of the Red Cross*, 2010, pp. 103-122.
- HALL, POWDERLY, HAYES, *Article 7(1)(g) 'Rape...or any other form of sexual violence of comparable gravity'*, in TRIFFTERER, AMBOS (eds.), *The Rome Statute of the International Criminal Court: A Commentary*, III ed., Beck/Hart, 2016, p. 208.
- HANNUM, *The UDHR in National and International Law*, in *Health and Human Rights*, 1998, pp. 144-158, disponibile su <https://cdn1.sph.harvard.edu/wp-content/uploads/sites/2469/2014/04/16-Hannum.pdf>
- HEGRE, *Democracy and armed conflict*, in *Journal of Peace Research*, 2014, pp.159-172.
- HELLMANN-RAJANAYAGAM, *Female Warriors, Martyrs and Suicide Attackers: Women in the LTTE*, in *International Review of Modern Sociology*, 2008, pp. 1-25.
- HENRY, *Parades, parties and pests: contradictions of everyday life in peacekeeping economies*, in *Journal of Intervention and Statebuilding*, 2015, pp. 372-390.
- HERBERT, *Links between gender-based violence and outbreaks of violent conflict*, GSDRC Helpdesk report 1169, 2014, disponibile su <http://gsdrc.org/docs/open/hdq1169.pdf> (consultato in data 20 luglio 2021).
- HERBERT, *Links between women's empowerment (or lack of) and outbreaks of violent conflict*, GSDRC Helpdesk report 1170, 2014, disponibile su <https://gsdrc.org/publications/links-between-womens-empowerment-or-lack-of-and-outbreaks-of-violent-conflict/> (consultato in data 20 luglio 2021).
- HICKEL, *Protection of internally displaced persons affected by armed conflict: concept and challenges*, in *International Review of the Red Cross*, 2001, pp. 699-711.
- HIGATE, HENRY, *Engendering (In)security in Peace Support Operations*, in *Security Dialogue*, 2004, pp. 481-498.
- HIGATE, *Peacekeepers, Masculinities, and Sexual Exploitation*, in *Men and Masculinities*, 2007, pp. 99-119.
- HINTJENS, *The creation of the ICTR*, in DE BROUWER, SMEULERS (eds.), *The Elgar Companion to The International Criminal Tribunal for Rwanda*, Cheltenham, 2016, pp- 15-43.
- HITCHCOCK, *Building Capacity for African Peacekeeping: A Profile of Prominent Peacekeeping Centres in Africa*, in *Conflict Trends*, 2002, pp. 21-27.
- HOLVIKIVI, *Training the Troops on Gender: The Making of a Transnational Practice*, in *International Peacekeeping*, 2021, pp. 175-199.
- HUDSON *et al.*, *The Heart of the Matter: The Security of Women and the Security of States*, in *International Security*, 2009, pp. 7-45.
- HUDSON, *Present Status of the Hague Conventions of 1899 and 1907*, in *The American Journal of International Law*, 1931, pp. 114-117.
- HUMPHREYS, WEINSTEIN, *Who Fights? The Determinants of Participation in Civil War*, in *American Journal of Political Science*, 2008, pp. 436-455.
- HURLEY, *Watermelons and Weddings: Making Women, Peace and Security 'Relevant' at NATO Through (Re)Telling Stories of Success*, in *Global Society*, 2018, pp. 436-456.
- HUVÉ, *The Use of UN Sanctions to Address Conflict-Related Sexual Violence*, 2018, disponibile su <https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2018/03/Use-of-UN-Sanctions-to-Address-Conflict-related-Sexual-Violence.pdf> (consultato in data 8 agosto 2021).
- HYLAND, *The Impact of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*, in *Human Rights Brief*, 2001, pp. 30-31.

- INDER, *The impact of armed conflict on women*, 2012, disponibile su [https://www.nato.int/issues/women\\_nato/meeting-records/2012/pdf/NATO-Gender-Committee2012-presentation-Brigid-Inder.pdf](https://www.nato.int/issues/women_nato/meeting-records/2012/pdf/NATO-Gender-Committee2012-presentation-Brigid-Inder.pdf) (consultato in data 16 giugno 2021).
- IYANDA et al., *Determinants of Gender-Based Violence and Its Physiological Effects Among Women in 12 African Countries*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 2019, pp. 1-24, disponibile su <https://doi.org/10.1177/0886260519888536> (consultato in data 9 settembre 2021).
- JACKSON, *Crossing the Bridge: African-Americans and the Necessity of a 21<sup>st</sup> Century Human Rights Movement*, in *Human Rights & Globalization Law Review*, 2013-2014, pp. 56-87.
- JANIS, *The Nature of Jus Cogens*, in *Connecticut Journal of International Law*, 1988, pp. 359-363.
- JENNINGS, *Women's Participation in UN Peace Operations*, in ERKSSON, UTAS (eds.), *Beyond "Gender and Stir": Reflections on gender and SSR in the aftermath of African conflicts*, 2012, pp. 18-30.
- JESSIE, *Forced pregnancy: Codification in the Rome Statute and Its Prospect as Implicit Genocide*, in *New Zealand Journal of Public and International Law*, 2006, pp. 311-337.
- JONES, *Gender and ethnic conflict in ex-Yugoslavia*, in *Ethnic and Racial Studies*, 1994, pp. 115-134.
- KALLEMBERGER, *International Humanitarian Law and Other Legal Regimes: Interplay in Situations of Violence*, in *International Review of the Red Cross*, 2003, pp. 645-653.
- KARIM, BEARDSLEY, *Explaining Sexual Exploitation and Abuse in Peacekeeping Missions. The role of female peacekeepers and gender equality in contributing countries*, in *Journal of Peace Research*, 2016, pp. 100-115.
- KAUFMAN, WILLIAMS, *Women and War: Gender Identity and Activism in Times of Conflict*, Sterling, Virginia, 2010.
- KHUSHALANI, *Dignity and Honour of Women as Basic and Fundamental Human Rights*, L'Aia-Boston-Londra, 1982.
- KIRSCH, OOSTERVELD, *The Preparatory Commission For the International Criminal Court*, in *Fordham International Law Journal*, 2001, pp. 563-588.
- KLABBERS, *Reflections on Role Responsibility: The Responsibility of International Organizations for Failing to Act*, in *European Journal of International Law*, 2017, pp. 1133-1161.
- KLEIST, *The History of Refugee protection: Conceptual and Methodological Challenges*, in *Journal of Refugee Studies*, 2017, pp. 161-169.
- KLUGMAN et al., *Can the Women, Peace and Security Agenda and International Humanitarian Law Join Forces?*, 2021, disponibile su <https://giwps.georgetown.edu/resource/can-the-women-peace-and-security-agenda-and-international-humanitarian-law-join-forces/> (consultato in data 9 agosto 2021).
- KOENIG, LINCOLN, GROTH, *The Jurisprudence of Sexual Violence*, in *Sexual Violence & Accountability Project Working Paper Series*, 2011, disponibile su <https://www.law.berkeley.edu/wp-content/uploads/2015/04/The-Jurisprudence-of-Sexual-Violence-SV-Working-Paper.pdf> (consultato in data 25 agosto 2021).
- KOLB, HYDE, *An Introduction to the International Law of Armed Conflicts*, Portland, 2008.
- KOLBE, *Prospects for Post-Minustah Security in Haiti*, in *International Peacekeeping*, 2020, pp. 44-57.
- KOOS, *What Do We Know About Sexual Violence in Armed Conflicts? Recent Empirical Progress and Remaining Gaps in Peace and Conflict Research*, German Institute of Global and Area Studies Working Papers, 2015.
- KOVALOVSKA, *Rape of Muslim Women in Wartime Bosnia*, in *ILSA Journal of International & Comparative Law*, 1997, pp. 931-945.
- KOYAMA, MYRTTINEN, *Unintended consequences of peace operations on Timor Leste from a gender perspective*, in AOI, DE CONING, THAKUR (eds.), *Unintended Consequences of Peacekeeping Operations*, Tokyo, 2007, pp. 23-43.
- KRASNER, *Westphalia and All That*, in GOLDSTEIN, KEOHANE (eds.), *Ideas and Foreign Policy*, Ithaca, New York, 1993, pp. 235-264.

- KRESOCK, *'Ethnic Cleansing' in the Balkans: The Legal Foundations of Foreign Intervention*, in *Cornell International Law Journal*, 1994, pp. 203-239.
- KULESZA, *Due Diligence in International Law*, Leiden, 2016.
- KWIRINGIRA et al., *Experiences of Gender Based Violence among Refugee Populations in Uganda: Evidence from Four Refugee Camps*, in *East Africa Social Science Research Review*, 2018, pp. 291-311.
- LABUDA, *The Special Criminal Court in the Central African Republic*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2017, pp. 175-206.
- LAFOGIA, *Intersections of Violence Against Women and Militarism*, Meeting Report 9-11 giugno 2011 del Center for Women's Global Leadership, New Jersey, 2011.
- LAMPTEY, *Gender Training in United Nations Peacekeeping Operations*, Cape Town, 2012.
- LAUTERPACHT, *The United Nations Emergency Forces*, Londra, 1960.
- LEATHERMAN, *Sexual violence and armed conflict: Complex dynamics of re-victimization*, in *International Journal of Peace Studies*, 2007, pp. 53-71.
- LEEPER, *The Impact of Prejudice on Female Candidates: An Experimental Look at Voter Inference*, in *American Politics Quarterly*, 1991, pp. 248-261.
- LEHMANN, *At the crossroads: The 1951 Geneva Convention today*, in JUSS (ed.), *Research Handbook on International Refugee Law*, Cheltenham, 2019, pp. 2-15.
- LEIGH, *The Yugoslav Tribunal: Use of Unnamed Witnessed Against Accused*, in *American Journal of International Law*, 1996, pp. 235-238.
- LEVANT, RICHMOND, *A Review of Research on Masculinity Ideologies Using the Male Role Norms Inventory*, in *The Journal of Men's Studies*, 2007, pp. 130-146.
- LEWIS, *Human Rights Abuses in U.N. Peacekeeping: Providing Redress and Punishment While Continuing Peacekeeping Missions for Humanitarian Progress*, in *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 2014, pp. 595-626.
- LEWIS, *Unrecognized Victims: Sexual Violence against Men in Conflict Settings Under International Law*, in *Wisconsin International Law Journal*, 2010, pp. 1-49.
- LLOYD, *The Democratizing Potential of (Women's) Human Rights: Paradoxes and Possibilities*, in *Review of International Studies*, 2007, pp. 91-103.
- LOCKARD, *Societies, Networks, and Transitions: A Global History*, III ed., Stamford, 2015.
- LOOBY, *Women in Bougainville*, in *Refractory Girl: A Women's Studies Journal*, 1992, pp. 66-68.
- LUMSDAINE, *The Intertwining of International and Domestic Politics*, in *Polity*, 1996, pp. 299-306.
- LUTZ, GUTMANN, BROWN, *Conduct and discipline in UN peacekeeping operations: Culture, political economy and gender*, report presentato alla Conduct and Discipline Unit, Department of Peacekeeping Operations, United Nations, 19 ottobre 2009.
- LYYTIKÄINEN, *Gender Training for Peacekeepers: Preliminary overview of United Nations peace support operations*, Gender, Peace and Security Working Paper 4, Santo Domingo, 2007.
- MACKAY, *Training the Uniforms: Gender and Peacekeeping Operations*, in *Development in Practice*, 2003, pp. 217-222.
- MANCHANDA, *Gender Conflict and Displacement: Contesting 'Infantilisation' of Forced Migrant Women*, in *Economic and Political Weekly*, 2004, pp. 4179-4186.
- MARCUCCI, *Democratic Republic of the Congo: Conflict in the Eastern Regions*, in BELLAL (ed.), *The War Report: Armed Conflicts in 2018*, The Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2019, pp. 93-100.
- MARTIN, *Must Boys Be Boys? Ending Exploitation & Abuse in UN Peacekeeping Missions*, Washington DC, 2005.
- MARUSKA, *Why are states hypermasculine?*, in *Gender and International Security: Feminist Perspectives*, SJOBERG (ed.), Abingdon, 2010, pp. 235-255.

- MCDONALD, NAVARRETE, VAN VUGT, *Evolution and the psychology of intergroup conflict: the male warrior hypothesis*, in *Philosophical Transactions of The Royal Society B*, 2012, pp. 670-679.
- MCHENRY III, *The Prosecution of Rape Under International Law: Justice That Is Long Overdue*, in *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 2002, pp. 1269-1311.
- MCKAY, *Characterising the System of the International Criminal Court: An Explanation of the Role of the Court through the Elements of Crimes and the Crime of Genocide*, in *International Criminal Law Review*, 2006, pp. 257-274.
- MCKAY, *The Effects of Armed Conflict on Girls and Women*, in *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 1998, pp. 381-392.
- MCQUIGG, *The Istanbul Convention, Domestic Violence and Human Rights*, Abingdon-New York, 2017.
- MCWHINNEY, *Self-Determination of Peoples and Plural-Ethnic States in Contemporary International Law: Failed States, Nation-Building and the Alternative, Federal Option*, Leiden-Boston, 2007.
- MELANDER, *Gender Equality and Intrastate Armed Conflict*, in *International Studies Quarterly*, 2005, p. 695-714.
- MERON, *Rape as a Crime Under International Humanitarian Law*, in *The American Journal of International Law*, 1993, pp. 424-428.
- MIES, *Patriarchy and Accumulation on a World Scale: Women in The International Division of Labour*, III ed., Londra, 2014.
- MITCHELL, *The Prohibition of Rape in International Humanitarian Law as a Norm of Jus Cogens: Clarifying the Doctrine*, in *Duke Journal of Comparative & International Law*, 2005, pp. 219-257.
- MOGHADAM, *The Gender of Democracy: The Link Between Women's Rights and Democratization in the Middle East*, disponibile su <https://carnegieendowment.org/sada/21226> (consultato in data 27 luglio 2021).
- MOJZES, *The Role of the Religious Communities in the War in Former Yugoslavia*, in *Occasional Papers on Religion in Eastern Europe*, 1993, pp. 13-31.
- MONNHEIMER, *Due Diligence Obligations in International Human Rights Law*, Cambridge, 2021.
- MUHAMMADAMIN, BABAN, *The International Protection of Women in Armed Conflicts: Analytical Study*, in *Cihan University-Erbil Journal of Humanities and Social Sciences*, 2020, pp. 69-78.
- MUHWESI et al., *Vulnerability to high risk sexual behaviour (HRSB) following exposure to war trauma as seen in post-conflict communities in eastern Uganda: a qualitative study*, in *Conflict and Health*, 2011, pp. 1-15.
- MURPHY, *An Assessment of UN Efforts to Address Sexual Misconduct by Peacekeeping Personnel*, in *International Peacekeeping*, 2006, pp. 531-546.
- NADJ, *A Subject without Name-the Inclusion of Gender and the Exclusion of the Women in Contemporary Human Rights Discourse*, in *Westminster Law Review*, 2013, pp. 1-20.
- NAPANG, *The Rights of Self Determination: One of the Principles of International Settlement Dispute*, in *Journal of Law, Policy and Globalization*, 2016, pp. 149-153.
- NASCIMBENE, *Asilo e statuto di rifugiato*, in *Rivista Associazione Italiana Degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori*, 2010, pp. 4-30.
- NAVARRETE et al., *Prejudice at the nexus of race and gender: An outgroup male target hypothesis*, in *Journal of Personality and Social Psychology*, 2010, pp. 933-945.
- NCHANDA, *Gender Conflict and Displacement: Contesting 'Infantilisation' of Forced Migrant Women*, in *Economic and Political Weekly*, 2004, pp. 4179-4186.
- NDULO, *The United Nations Responses to the Sexual Abuse and Exploitation of Women and Girls by Peacekeepers During Peacekeeping Missions*, in *Berkley Journal of International Law*, 2009, pp. 127-161.
- NIARCHOS, *Women, War and Rape: Challenges facing the International Tribunal for the former Yugoslavia*, in *Human Rights Quarterly*, 1995, pp. 649-690.

- NIZICH, *Violations of the Rules of War by Bosnian, Croat, and Muslim Forces in Bosnia-Herzegovina*, in *Hasting Women's Law Journal*, 1994, pp. 25-52.
- NOTAR, *Peacekeepers as Perpetrators: Sexual Exploitation and Abuse of Women and Children in the Democratic Republic of the Congo*, in *Journal of Gender, Social Policy & the Law*, 2006, pp. 413-429.
- NOWROJEE, *'Your Justice is Too Slow': Will the ICTR Fail Rwanda's Rape Victims?*, United Nations Research Institute for Social Development, 2005.
- NOWROJEE, *Shattered Lives: Sexual Violence during the Rwandan Genocide and Its Aftermath*, Human Rights Watch, 1996.
- O'CONNELL, *Historical Development and Legal Basis*, in FLECK (ed.), *The Handbook of International Humanitarian Law*, III ed., Oxford, 2013, pp. 1-42.
- OBERLEITNER, *Human Security and Human Rights*, in *European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy Occasional Paper Series*, 2002, pp. 1-30.
- ODELLO, BURKE, *Between immunity and impunity: peacekeeping and sexual abuses and violence*, in *The International Journal of Human Rights*, 2016, pp. 839-853.
- OOSTERVELD, *Gender-Sensitive Justice and the International Criminal Tribunal for Rwanda: Lessons Learned for the International Criminal Court*, in *New England Journal of International and Comparative Law*, 2005, pp. 119-133.
- ORAKHELASHVILL, *The Legal Basis of the United Nations Peace-Keeping Operations*, in *Virginia Journal of International Law*, 2003, pp. 485-524.
- OSLAND, *Measuring and evaluation*, in PETER (ed.), *United Nations Peace Operations: Aligning Principles and Practice*, Oslo, 2015, pp. 39-41.
- OSLAND, NORTVEDT, GILEN RØYSAMB, *Female Peacekeepers and Operational Effectiveness in UN Peace Operations*, in *Norwegian Institute of International Affairs*, 2020, pp. 1-10.
- PAFFENHOLZ et al., *Making Women Count – Not Just Counting Women: Assessing Women's Inclusion and Influence on Peace Negotiations*, Ginevra, 2016.
- PAFFENHOLZ, *Inclusivity in Peace Processes*, United Nations University Centre for Policy Research, 2015.
- PAFFENHOLZ, *Women in Peace Negotiations*, in AGGESTAM, TOWNS (eds.), *Gendering Diplomacy and International Negotiation*, Londra, 2018, pp. 169-191.
- PATTERSON, *Militarism and the Tradition of Radical Feminism*, in *Women: A Journal of Liberation*, 1981, pp. 2-5.
- PÉREZ VILLALOBOS, ROMO AVILÉS, *Equality and Gender. Basic concepts for application in the fields of security and defence*, in *The Role of Women and Gender in Conflicts*, 2013, pp. 19-47, disponibile su [http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/cuadernos/CE\\_157\\_B\\_TheRoleofWomenandGenderinConflicts.pdf](http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/cuadernos/CE_157_B_TheRoleofWomenandGenderinConflicts.pdf) (consultato in data 14 luglio 2021).
- PEREZ-LEON-ACEVEDO, *Victims at the Central African Republic's Special Criminal Court*, in *Nordic Journal of Human Rights*, 2021, pp. 1-17.
- PHAM, BALTHAZARD, VINCK, *Assessment of Efforts to Hold Perpetrators of Conflict-related Sexual Violence Accountable in Central African Republic*, in *Journal of International Criminal Justice*, 2000, pp. 373-396.
- POLLIS, SCHWAB, *Human Rights: A Western Construct with Limited Applicability*, in KOGGEL (ed.), *Moral Issues in Global Perspectives*, II ed., Mississauga, Canada, 2006, pp. 60-69.
- PORTER, *Women, Political Decision-Making, and Peace-Building*, in *Global Change, Peace & Security*, 2003, pp. 245-262.
- PROVOST, *International Humanitarian and Human Rights Law*, Cambridge, 2002.
- PUECHGUIRBAL, *Gender Training for Peacekeepers: Lessons from the DRC*, in *International Peacekeeping*, 2003, pp. 113-128.

- RAY, *The Shame of It: Gender Based Terrorism in the Former Yugoslavia and the Failure of International Human Rights Law to Comprehend the Injuries*, in *American University Law Review*, 1997, pp. 793-840.
- REGAN, PASKEVICIUTE, *Women's Access to Politics and Peaceful States*, in *Journal of Peace Research*, 2003, pp. 287-302.
- REHN, SIRLEAF, *Women, War and Peace: The Independent Experts: Assessment on the Impact of Armed Conflict on Women and Women's Role in Peace-Building*, JACOBS (ed.), New York, 2002.
- REILLY, *Women's Human Rights*, Cambridge, 2009.
- RIDGEWAY, *Framed by Gender: How Gender Inequality Persists in the Modern World*, New York, 2011.
- ROBERTS, *Implementation of the Laws of War in Late 20<sup>th</sup>-Century Conflicts: Part II*, in *Security Dialogue*, 1998, pp. 265-280.
- ROHWERDER, *Women and girls in forced and protracted displacement*, GSDRC Helpdesk Research Report 1364, 2016, disponibile su <https://gsdrc.org/wp-content/uploads/2016/06/HDQ1364.pdf> (consultato in data 8 settembre 2021).
- RONZITTI, *Diritto internazionale dei conflitti armati*, VI ed., Torino, 2017.
- RUMMEL, *Death by government*, VII ed., New Brunswick, New Jersey, 2009.
- RUPESINGHE, STAMNES, KARLSRUD, *WPS and Female Peacekeepers*, in DAVIES, TRUE (eds.), *The Oxford Handbook of Women, Peace and Security*, New York, 2019, pp. 206-221.
- SALVATORE, *The politicisation of sexuality: feminism, difference, differences*, in AGHA (ed.), *Law, Politics and the Gender Binary*, 2019, Abingdon-New York, pp. 8-20.
- SASSOLI, BOUVIER, QUINTIN, *How does Law Protect in War?: Cases, Documents and Teaching Materials on Contemporary Practice in International Humanitarian Law*, III ed., Ginevra, 2011.
- SCHABAS, *An introduction to the International Criminal Court*, VI ed., Cambridge, 2020.
- SCHABAS, *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*, I ed., Oxford, 2010.
- SCHAFTENAAR, *How (wo)men rebel: Exploring the effect of gender equality on nonviolent and armed conflict onset*, in *Journal of Peace Research*, 2017, pp. 762-776.
- SCHMID MAST, *The World According to Men: It Is Hierarchical and Stereotypical*, in *Sex Roles*, 2005, pp. 919-924.
- SCHMIDT, *To Order the Minds of Scholars: The Discourse of the Peace of Westphalia in International Relations Literature*, in *International Studies Quarterly*, 2011, pp. 601-623.
- SCISO, *Appunti di diritto internazionale dell'economia*, III ed., Torino, 2017.
- SCISO, *I conflitti in Siria e Libia: Possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale*, RONZITTI, SCISO (a cura di), Torino, 2018, pp. 21-42.
- SEGAL, *Gender, War and Militarism: Making and Questioning the Links*, in *Feminist Review*, 2008, pp. 21-35.
- SHANKS, SCHULL, *Rape in War: The Humanitarian Response*, in *Canadian Medical Association Journal*, 2000, pp. 1152-1156.
- SHAPIRO, MAHAJAN, *Gender Differences in Policy Preferences: A Summary of Trends From the 1960s to the 1980s*, in *The Public Opinion Quarterly*, 1986, pp. 42-61.
- SHARLAND, *Women, Gender and the A4P Agenda: An Opportunity for Action?*, 2019, disponibile su <https://www.challengesforum.org/paper/policy-brief-20197-women-gender-and-the-a4p-agenda-an-opportunity-for-action/> (consultato in data 21 agosto 2021).
- SHEPHERD, *The Role of Women in International Conflict Resolution*, in *Hamline University's School of Law's Journal of Public Law and Policy*, 2015, pp. 53-67, disponibile su <https://digitalcommons.hamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=jplp> (consultato in data 26 aprile 2021).
- SHINODA, *Peace-Building by the Rule of Law: An Examination of Intervention in the Form of International Tribunals*, in *International Journal of Peace Studies*, 2002, pp. 41-58.

- SHIPMAN, RUMBLE, *Neglected challenges: the humanitarian responsibility to protect*, in *The shame of War: sexual violence against women and girls in conflict*, Kenya, 2007, pp. 113-126.
- SIMIĆ, *Does the Presence of Women Really Matter? Towards Combating Male Sexual Violence in Peacekeeping Operations*, in *International Peacekeeping*, 2010, pp. 188-199.
- SITKIN, LEE, GRACE LEE, *To destroy a people: Sexual violence as a form of genocide in the conflicts of Bosnia, Rwanda, and Chile*, in *Aggression and Violent Behaviour*, 2019, pp. 219-224.
- SIVAKUMARAN, *Lost in Translation: UN Responses to Sexual Violence against Men and Boys in Situations of Armed Conflict*, in *International Review of the Red Cross*, 2010, pp. 259-277.
- SIVAKUMARAN, *Sexual Violence Against Men in Armed Conflict*, in *European Journal of International Law*, 2007, pp. 253-276.
- SKJELSBÆK, *Sexual violence in times of war: A new challenge for peace operations?*, in *International Peacekeeping*, 2001, pp. 69-84.
- SMITH, *Codes and Conflict: Toward a Theory of War as Ritual*, in *Theory and Society*, 1991, pp. 103-138.
- SOLIS, *The Law of Armed Conflict: International Humanitarian Law in War*, New York, 2010.
- SPEES, *Women's Advocacy in the Creation of the International Criminal Court: Changing the Landscapes of Justice and Power*, in *Signs Journal of Women in Culture and Society*, 2003, pp. 1233-1254.
- SPEROTTO, *La salvaguardia dei diritti dell'uomo durante i conflitti armati e le operazioni militari*, 2004, disponibile su [https://www.studiperlapace.it/view\\_news\\_html?news\\_id=20041025010744](https://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041025010744) (consultato in data 10 settembre 2021).
- STASIULIS, *Relational Positionalities of Nationalisms, Racisms and Feminisms*, in KAPLAN, ALARCÓN, MOALLEM (eds.), *Between Woman and Nation: Nationalisms, Transnational Feminisms and the State*, Durham e Londra, 1999, pp. 182-218.
- STEAINS, *Gender Issues*, in LEE (ed.), *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute*, L'Aia, 1999, pp. 357-390.
- STEINER *et al.*, *Sexual violence in the protracted conflict of DRC programme for rape survivors in South Kivu*, in *Conflict and Health*, 2009, pp. 1-9.
- STERIO, SCHARF (eds.), *The Legacy of Ad Hoc Tribunals in International Criminal Law*, Cambridge, 2019.
- STERN, *Reducing Sexual Exploitation and Abuse in UN Peacekeeping: Ten Years After the Zeid Report*, Policy Brief 2015.
- STEWART, *Employment in Conflict and Post-Conflict Situations*, Background Think Piece for Human Development Report, 2015, disponibile su [http://hdr.undp.org/sites/default/files/stewart\\_hdr\\_2015\\_final.pdf](http://hdr.undp.org/sites/default/files/stewart_hdr_2015_final.pdf) (consultato in data 28 luglio 2021).
- STEWART, *Towards a single definition of armed conflict in international humanitarian law: A critique of internationalized armed conflict*, in *International Review of the Red Cross*, 2003, pp. 313-350.
- SUPERVIE, HALIMA, BLOWER, *Assessing the impact of mass rape on the incidence of HIV in conflict-affected countries*, in *AIDS*, 2010, pp. 2841-2847.
- SUTERA, *Sexual Exploitation and Abuse in Peacekeeping: Making Human Rights Obligations Universal*, in *Peace Human Rights Governance*, 2020, pp. 161-188.
- SWAINE, *Beyond strategic rape and between the Public and Private: Violence against women in armed conflict*, in *Human Rights Quarterly*, 2015, pp. 755-786.
- TADON, *Women Empowerment: Perspectives and Views*, in *International Journal of Indian Psychology*, 2016, pp. 6-12.
- TESSLER, NACHTWEY, GRANT, *Further Tests of the Women and Peace Hypothesis: Evidence from Cross-National Survey Research in the Middle East*, in *International Studies Quarterly*, 1999, pp. 519-531.
- TESSLER, WARRINER, *Gender, Feminism, and Attitudes towards International Conflict: Exploring Relationships with Survey Data from the Middle East*, in *World Politics*, 1997, pp. 250-281.

- The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary*, ZIMMERMANN (ed.), Oxford, 2011.
- THOMPSON, *Women, Gender, and Conflict: Making the Connections*, in *Development in Practice*, 2006, pp. 342-353.
- TOGEBY, *The Gender Gap in Foreign Policy Attitudes*, in *Journal of Peace Research*, 1994, pp. 375-392.
- TURSHEN, *Women's War Stories*, in TURSHEN, TWAGIRAMARIYA (eds.), *What Women Do in Wartime: Gender and Conflict in Africa*, Londra, 1998, pp. 1-26.
- VAN LEEUWEN, *Addressing the Gap: Accountability Mechanisms for Peacekeepers Accused of Sexual Exploitation and Abuse*, in *Victoria University of Wellington Law Review*, 2019, pp. 135-156.
- VAN VUGT, CREMER, JANSSEN, *Gender differences in cooperation and competition: The male-warrior hypothesis*, in *Psychological Science*, 2007, pp. 19-23.
- VAN VUGT, *The Male Warrior Hypothesis: The Evolutionary Psychology of Intergroup Conflict, Tribal Aggression, and Warfare*, in SHACKELFORD, WEEKS-SHACKELFORD (eds.), *The Oxford Handbook of Evolutionary Perspective on Violence, Homicide, and War*, New York, 2012, pp. 291-300.
- VANDENHOLE, *Non-Discrimination and Equality in the View of the UN Human Rights Treaty Bodies*, Anversa-Oxford, 2005.
- VENTURINI (a cura di), *L'integrazione della Prospettiva di Genere nelle Operazioni Internazionali*, Sanremo, 2019.
- VENTURINI, *Women, Gender and International Humanitarian Law: A Complex Relationship*, in POCAR, BERUTO (eds.), *The Additional Protocols 40 Years Later: New Conflicts, New Actors, New Perspectives*, Sanremo, 2018, pp. 215-226.
- VERDIRAME, *The UN and Human Rights: Who Guards the Guardians?*, Cambridge, 2011.
- VINCENT CHETAIL, *Armed Conflict and Forced Migration: A Systematic Approach to International Humanitarian Law, Refugee Law, And International Human Rights Law*, in CLAPHAM, GAETA (eds.), *The Oxford Handbook of International Law in Armed Conflict*, Oxford, 2014, pp. 700-734.
- VINUESA, *Interface, Correspondence and Convergence of Human Rights and International Humanitarian Law*, in *Yearbook of International Humanitarian Law*, 1998, pp. 69-110.
- WISEUR-SELLERS, *Sexual Violence and Peremptory Norms: The Legal Value of Rape*, in *Case Western Reserve Journal of International Law*, 2002, pp. 287-303.
- WISEUR-SELLERS, *The Prosecution of Sexual Violence in Conflict: The Importance of Human Rights as Means of Interpretation*, Women's Human Rights and Gender Unit, 2008.
- VITÉ, *Typology of armed conflicts in international humanitarian law: legal concepts and actual situations*, in *International Review of the Red Cross*, 2009, pp. 69-95.
- VLASSENROOT, *Citizenship, Identity Formation & Conflict in South Kivu: The Case of the Banyamulenge*, in *Review of African Political Economy*, 2002, pp. 499-515.
- VON MARTENS, *Summary of the Law of Nations, Founded on the Treaties and Customs of the Modern Nations of Europe*, Philadelphia, 1795.
- VOROBEJ, *Structural Violence*, in *Peace Research*, 2008, pp. 84-98.
- WACHALA, *The tools to combat the war on women's bodies: rape and sexual violence against women in armed conflict*, in *The International Journal of Human Rights*, 2012, pp. 533-553.
- WALDEN, EDWARDS, *Tipping the Scales: Is the United Nations Justice System Promoting Accountability in the Peacekeeping Missions or Undermining it?*, Washington DC, 2012.
- WALLENSTEEN, SVENSSON, *Talking peace: International mediation in armed conflicts*, in *Journal of Peace Research*, 2014, pp. 315-327.
- WALTZ, *Teoria della politica internazionale* (1979), Bologna, 1987.
- WATERS, *The ad hoc tribunals: image, origins, pathways, legacies*, in KASTNER (ed.), *International Criminal Law in Context*, Oxon-New York, 2018, pp. 199-220.

WATSON, *Children Born of Wartime Rape: Rights and Representations*, in *International Feminist Journal of Politics*, 2007, pp. 20-34.

WEBSTER, CHEN, BEARDSLEY, *Conflict, Peace, and the Evolution of Women's Empowerment*, in *International Organization*, 2019, pp. 1-35.

WELLER, *Undoing the Global Constitution: UN Security Council Action on the International Criminal Court*, in *International Affairs*, 2002, pp. 693-712.

WESTENDORF, SEARLE, *Sexual exploitation and abuse in peace operations: trends, policy responses and future directions*, in *International Affairs*, 2017, pp. 365-387.

WHITE, *In Search of Due Diligence Obligations in UN Peacekeeping Operations*, in *Journal of International Peacekeeping*, 2020, pp. 203-225.

WILEN, *What's the 'Added Value' of Male Peacekeepers? (Or – Why We Should Stop Instrumentalising Female Peacekeepers' Participation)*, in *Africa Policy Brief*, 2020, pp. 1-9.

WILLETT, *Introduction: Security Council Resolution 1325: Assessing the Impact on Women, Peace and Security*, in *International Peacekeeping*, 2010, pp. 142-158.

WOOD, *An Islamic Legal Perspective on the Universal Declaration of Human Rights*, in *Human Rights, Faith and Culture*, Proceedings of the Australian Baha'i Studies Conference 7-8 novembre 1998, disponibile su [https://bahai-library.com/human\\_rights\\_faith\\_culture](https://bahai-library.com/human_rights_faith_culture) (consultato in data 5 agosto 2021).

WOOD, *Variation in Sexual Violence During War*, in *Politics & Society*, 2006, pp. 307-341.

WOODFORD-BERGER, *Gender mainstreaming: what is it (about) and should we continue doing it?*, in CORNWALL, HARRISON, WHITEHEAD (eds.), *Feminism in Development: Contradictions, Contestations and Challenges*, Londra-New York, 2007, pp.122-134.

WRIGHT, *Masculinities, Conflict and Peacebuilding: Perspectives on men through a gender lens*, 2014, disponibile su <https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/862-masculinities-conflict-and-peacebuilding-perspectives-on-men-through-a-gender-lens> (consultato in data 1 agosto 2021).

ZARKOV, *From Women and War to Gender and Conflict? Feminist Trajectories*, in AOLAIN, HAYNES, VALJI (eds.), *The Oxford Handbook of gender and conflict*, Oxford, 2018, pp. 17-34.

## ATTI NORMATIVI

*General Orders No. 100: Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field*, promulgato il 24 aprile 1863, ristampato in SCHINDLER, TOMAN, *The Laws of Armed Conflicts*, Martinus Nijhoff Publishers, 1988.

*Loi N° 10.001 (Portant Code Pénal Centrafricain)* del 6 gennaio 2010.

*Loi Organique N° 15-003 (Portant Creation, Organisation et Fonctionnement de la Court Pénale Spéciale)* del 3 giugno 2015.

## DOCUMENTI

*12<sup>th</sup> report of the Secretary-General on United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, presentato al Consiglio di Sicurezza il 18 ottobre 2002, UN Doc. S/2002/1180.

*A comprehensive strategy to eliminate future sexual exploitation and abuse in United Nations Peacekeeping operations*, rapporto stilato dal principe Zeid Ra'ad Zeid Al Hussein e presentato all'Assemblea Generale il 24 marzo 2005, UN Doc. A/59/710.

*Administrative Instruction of the Under-Secretary-General for Administration and Management on Revised disciplinary measures and procedures* del 2 agosto 1991, UN Doc. ST/AI/371.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations "Protect, Respect and Remedy" Framework*, New York-Ginevra, 2011.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *The Core International Human Rights Treaties*, New York-Ginevra, 2006.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Women's Rights are Human Rights*, New York-Ginevra, 2014.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *Guidelines on the Protection of Refugee Women*, Ginevra, 1991.

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, *UNHCR Policy on Refugee Women*, Ginevra, 1990.

*American Convention on Human Rights*, adottata a San José il 22 novembre 1969 ed entrata in vigore il 18 luglio 1978.

Austrian Development Cooperation, *Focus: Women, Gender and Armed Conflict*, 2009, disponibile su <https://www.oecd.org/social/gender-development/44896284.pdf> (consultato in data 7 maggio 2021).

*Bosnia-Herzegovina: Rape and sexual abuse by armed forces*, report di Amnesty International del 21 gennaio 1993, doc. EUR 63/01/93.

*Charter of the International Military Tribunal*, in *Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis*, firmato a Londra l'8 agosto 1945, 82 U.N.T.S. 279.

*Charter of the United Nations*, adottata il 26 giugno 1945 a San Francisco dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945, 1 U.N.T.S. XVI.

*Combating sexual exploitation and abuse*, rapporto del Segretario Generale del 23 giugno 2016, UN Doc. A/71/97.

*Commission on the Status of Women*, risoluzione adottata dal Consiglio economico e sociale il 21 giugno 1946, UN Doc. E/RES/11(II).

Commissione Europea, Directorate-General for Employment, Industrial Relations and Social Affairs, *One hundred Words for Equality: A Glossary of Terms of Equality Between Women and Men*, Lussemburgo, 1998.

*Comprehensive review of the whole question of peace-keeping operations in all their aspects. Model status-of-forces agreement for peace-keeping operations*, rapporto del Segretario Generale del 9 ottobre 1990, UN Doc. A/45/594.

*Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, adottata dall'Assemblea Generale con risoluzione 39/46 del 10 dicembre 1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987, 1465 U.N.T.S. 85.

*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*, adottata dall'Assemblea Generale con risoluzione 34/180 il 18 dicembre 1979.

*Convention on the Political Rights of Women*, adottata con risoluzione A/RES/640 il 20 dicembre 1952 dall'Assemblea Generale ed entrata in vigore il 7 luglio 1954, 193 U.N.T.S. 135.

*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, approvata e aperta alla firma e ratifica dall'Assemblea Generale con risoluzione 260 A (III) del 9 dicembre 1948 ed entrata in vigore il 12 gennaio 1951, 78 U.N.T.S. 277.

*Convention on the privileges and immunities of the United Nations*, adottata dall'Assemblea Generale il 13 febbraio 1946 ed entrata in vigore il 17 settembre 1946, 1 U.N.T.S. 15.

*Convention relating to the Status of Refugees*, adottata con risoluzione 429 (V)/1950 dell'Assemblea Generale il 28 luglio 1951, 189 U.N.T.S. 150.

*Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War*, adottata dalla Conferenza Diplomatica il 12 agosto 1949 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1950, 75 U.N.T.S. 287.

*Convention relative to the Treatment of Prisoners of War*, adottata dalla Conferenza Diplomatica il 12 agosto 1949 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1950, 75 U.N.T.S. 135.

*Convention to Suppress the Slave Trade and Slavery*, firmata a Ginevra il 25 settembre 1926 ed entrata in vigore il 9 marzo 1927, 60 L.N.T.S. 253.

*Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati*, adottata a Vienna il 23 maggio 1969 ed entrata in vigore il 27 gennaio 1980, 1155 U.N.T.S. 331.

*Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, adottata dal Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, ETS 210.

*Council of Europe Gender Equality Strategy 2018-2030*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 marzo 2018.

*Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations*, adottata con la risoluzione 2625 (XXV) dall'Assemblea Generale il 24 ottobre 1970, UN Doc. A/RES/2625 (XXV).

*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*, adottata dall'Assemblea Generale il 23 febbraio 1994, UN Doc. A/RES/48/104.

*Declaration on the granting of independence to colonial countries and peoples*, adottata con risoluzione 1514 (XV) dall'Assemblea Generale il 14 dicembre 1960, UN Doc. A/RES/1514 (XV).

Department of Peace Operations, *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028*, New York, 2018.

*Dichiarazione universale dei diritti umani*, adottata dall'Assemblea Generale con risoluzione 217 A del 10 dicembre 1948.

*Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties*, progetto presentato all'Assemblea Generale come parte del *Report of the International Law Commission on the work of its sixty-third session*, UN Doc. A/66/10.

*Elements of Crimes*, Corte penale internazionale, 2013, riprodotti da *Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 September 2002* (ICC-ASP/1/3 e Corr.1), part II.B.

*Establishment of the Office of Internal Oversight Services*, Secretary-General's Bulletin del 7 settembre 1994, UN Doc. ST/SGB/273.

*European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms*, aperta alla firma a Roma il 4 novembre 1950 ed entrata in vigore il 3 settembre 1953, ETS 5.

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, *Reproductive Health for Communities in Crisis: UNFPA Emergency Response*, New York, 2001.

*Forced Labour Convention*, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro il 28 giugno 1930 ed entrata in vigore il 1° maggio 1932, C29.

*Gender Responsive United Nations Peacekeeping Operations*, policy adottata dal Department of Peacekeeping Operations e Department of Field Support il 1° febbraio 2018, ref. 2018.01.

*General Comment No. 29 - States of Emergency (article 4)*, commento generale del Comitato per i diritti umani del 31 agosto 2001, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11.

*General comment no. 31 [80] on The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, commento del Comitato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite del 26 maggio 2004, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.13.

*General Recommendation No. 19: violence against women*, adottata dal Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne nel 1992, UN Doc. A/47/38.

*General recommendation No. 30 on women in conflict prevention, conflict and post-conflict situations*, adottata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne il 1° novembre 2013, UN Doc. CEDAW/C/GC/30.

*General recommendation No. 35 on gender-based violence against women, updating general recommendation No. 19*, adottata dal Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne il 14 luglio 2017, UN Doc. CEDAW/C/GC/35.

*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea*, adottata dalla Conferenza Diplomatica il 12 agosto 1949 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1950, 75 U.N.T.S. 85.

*Geneva Convention for the Amelioration of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field*, adottata dalla Conferenza Diplomatica il 12 agosto 1949 ed entrata in vigore il 21 ottobre 1950, 75 U.N.T.S. 31.

Global Protection Cluster Working Group, *Handbook for the Protection of Internally Displaced Persons*, Ginevra, 2010, disponibile su <https://www.unhcr.org/5ad5a43a7> (consultato in data 8 settembre 2021).

Human Rights Watch, *The War Within the War: Sexual Violence Against Women and Girls in Eastern Congo*, New York, 2002.

*Identical letters dated 25 February 2013 from the Secretary-General addressed to the President of the General Assembly and to the President of the Security Council on the promotion and protection of human rights*, lettera del Segretario Generale del 5 marzo 2013, UN Docs. A/67/775-S/2013/110.

*Implementation of the outcome of the fourth world conference on women*, rapporto del Segretario Generale del 3 settembre 1996, UN Doc. A/51/322.

*Implementation of the United Nations Comprehensive Strategy on Assistance and Support to Victims of Sexual Exploitation and Abuse by United Nations Staff and Related Personnel*, rapporto del Segretario Generale del 17 luglio 2009, UN Doc. A/64/176.

*Integration of the human rights of women and the gender perspective: violence against women*, nota presentata dal Relatore speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze alla Commissione dei diritti umani, Consiglio Economico e Sociale, 1°8 marzo 2004, UN Doc. E/CN.4/2004/66/Add.2.

*Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence against Women ("Convention of Belem do Para")*, adottata a Belém do Pará il 9 giugno 1994 durante la ventiquattresima sessione dell'Assemblea Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani ed entrata in vigore il 5 marzo 1995, 27 U.S.T. 3301.

*International Covenant on Civil and Political Rights*, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo 1976, 999 U.N.T.S. 171.

*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976, 999 U.N.T.S. 3.

*Investigation by the Office of Internal Oversight Services into allegations of sexual exploitation and abuse in the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, report of the Secretary-General on the activities of the Office of Internal Oversight Services del 5 gennaio 2005, UN Doc. A/59/661.

*Investigation into sexual exploitation of refugees by aid workers in West Africa*, report of the Secretary-General on the Activities of the Internal Oversight Services dell'11 ottobre 2002, UN Doc. A/57/465.

*Letter dated 24 May 1994 from the Secretary-General to the President of the Security Council*, rapporto finale della Commissione di esperti presentato al Consiglio di Sicurezza il 27 maggio 1994, UN Doc. S/1994/674.

*Letter dated 9 February 1993 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council*, rapporto intermedio della Commissione di esperti presentato al Consiglio di Sicurezza il 10 febbraio 1993, UN Doc. S/25274.

*Military Aide Memoire: United Nations Measures against Sexual Exploitation and Abuse. Commanders' guide on measures to combat Sexual Exploitation and Abuse in United Nations military*, United Nations Peacekeeping, 2017.

OECD, *Gender Equality and Women's Empowerment in Fragile and Conflict-affected Situations: a Review of Donor Support*, OECD development policy papers, 2017.

Office of Internal Oversight Services, *Investigations Manual*, New York, 2015.

*Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*, adottato con risoluzione A/54/4 il 6 ottobre 1999 dall'Assemblea Generale ed entrato in vigore il 22 dicembre 2000, 2131 U.N.T.S. 83.

Organizzazione Mondiale della Sanità, *Reproductive health during conflict and displacement: a guide for programme managers*, Ginevra, 2000.

Organizzazione Mondiale della Sanità, *Respect Women: Preventing violence against women*, Ginevra, 2019.

*Outreach Programme on the 1994 Genocide Against the Tutsi in Rwanda and the United Nations, Sexual Violence: a Tool of War*, 2014, p. 1, disponibile su <https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/assets/pdf/Backgrounder%20Sexual%20Violence%202014.pdf> (consultato in data 22 giugno 2021).

*Policy on Gender Equality in UN Peacekeeping Operations*, adottata dal Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support il 26 luglio 2010, ref. 2010.25.

*Policy Paper on Sexual and Gender-Based Crimes*, adottato dall'Ufficio del Procuratore della Corte penale internazionale, 2014.

*Political declaration on the occasion of the twenty-fifth anniversary of the Fourth World Conference on Women*, adottata dalla Commissione sullo status delle donne il 2 marzo 2020, UN Doc. E/CN.6/2020/L.1.

*Practice of the Secretary-General in disciplinary matters and possible criminal behaviour, 1 July 2011 to 30 June 2012*, rapporto del Segretario Generale del 24 luglio 2012, UN Doc. A/67/171.

*Prohibition of discrimination, harassment, including sexual harassment, and abuse of authority*, Secretary General's bulletin dell'11 febbraio 2008, UN Doc. ST/SGB/2008/5.

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts*, adottato dalla Conferenza Diplomatica l'8 giugno 1977 ed entrato in vigore il 7 dicembre 1979, 1125 U.N.T.S. 3.

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts*, adottato dalla Conferenza Diplomatica l'8 giugno 1977 ed entrato in vigore il 7 dicembre 1978, 1125 U.N.T.S. 609.

*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem*, adottato l'8 dicembre 2005 ed entrato in vigore il 14 gennaio 2007, 2404 U.N.T.S. 261.

*Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, adottato con risoluzione A/RES/55/25 il 15 novembre 2000 dall'Assemblea Generale ed entrato in vigore il 25 dicembre 2003, 2237 U.N.T.S. 319.

*Rape as a grave, systematic and widespread human rights violation, a crime and a manifestation of gender-based violence against women and girls, and its prevention*, report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences del 19 aprile 2021, UN Doc. A/HRC/47/26.

*Report of the Bureau on stocktaking: Complementarity*, rapporto presentato all'Assemblea degli Stati Parte del 18 marzo 2010, Doc. ICC-ASP/8/51.

*Report of the Economic and Social Council for the year 1997*, rapporto del Consiglio economico e sociale del 18 settembre 1997, UN Doc. A/52/3.

*Report of the fourth world Conference on Women, Annex IV: Statement by the President of the Conference on the Commonly Understood Meaning of the Term 'Gender*, presentato all'Assemblea Generale il 17 ottobre 1995, UN Doc. A/CONF.177/20/Add.1.

*Report of the Fourth World Conference on Women*, presentato all'Assemblea Generale il 17 ottobre 1995, UN Doc. A/CONF.177/20.

*Report of the Office of Internal Oversight Services on its investigation into allegations of sexual exploitation and abuse in the Ituri region (Bunia) in the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, rapporto presentato all'Assemblea Generale il 5 aprile 2007, UN Doc. A/61/841.

*Report of the Office of Internal Oversight Services on strengthening the investigation functions in the United Nations*, rapporto trasmesso dal Segretario Generale all'Assemblea Generale il 10 febbraio 2004, UN Doc. A/58/708.

*Report of the Preparatory Commission for the International Criminal Court. Addendum: Part II, Finalized draft text of the Elements of Crimes*, rapporto del Comitato preparatorio del 2 novembre 2000, UN Doc. PCNICC/2000/1/Add.2.

*Report of the Redesign Panel on the United Nations system of administration of justice*, rapporto presentato all'Assemblea Generale il 28 luglio 2006, UN Doc. A/61/205.

*Report of the Secretary-General on conflict-related sexual violence*, rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza del 30 marzo 2021, UN Doc. S/2021/312.

*Report of the Secretary-General on Conflict-related sexual violence*, rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza il 29 marzo 2019, UN Doc. S/2019/280.

*Report of the Secretary-General on in-depth study on all forms of violence against women*, presentato all'Assemblea Generale il 6 luglio 2006, UN Doc. A/61/122/Add.1.

*Report of the Secretary-General on the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza il 17 gennaio 2011, UN Doc. S/2011/20.

*Report of the Secretary-General on women, peace and security*, presentato al Consiglio di Sicurezza il 16 ottobre 2002, UN Doc. S/2002/1154.

*Report of the Special Committee on Peacekeeping Operations and its Working Group on the 2007 resumed session*, presentato all'Assemblea Generale il 12 giugno 2007, UN Doc. A/61/19 (Part III).

*Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences*, presentato all'Assemblea Generale il 2 maggio 2011, UN Doc. A/HRC/17/26.

*Report on Gender Mainstreaming in the work of the European Parliament*, rapporto presentato dal Comitato per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere del 23 febbraio 2016, Doc. A8-0034/2016.

*Resolution 48/218 B: Review of the efficiency of the administrative and financial functioning of the United Nations*, adottata dall'Assemblea Generale il 12 agosto 1994, UN Doc. A/RES/48/218 B.

*Resolution 61/261 on the Administration of justice at the United Nations*, adottata dall'Assemblea Generale il 30 aprile 2007, UN Doc. A/RES/61/261.

*Resolution and Declarations adopted by the Review Conference*, risoluzione adottata l'8 giugno 2010, Doc. RC/Res.1.

*Respect of Human Rights in Armed Conflicts*, rapporto del Segretario Generale del 20 novembre 1969, UN Doc. A/7720.

*Rome Statute of the International Criminal Court*, adottato dalla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari per la creazione della Corte penale internazionale il 17 luglio 1998, UN Doc. A/CONF.183/9.

*Rome Statute of the International Criminal Court*, adottato il 17 luglio 1998 dalla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari per la creazione della Corte Penale internazionale ed entrato in vigore il 1° luglio 2002, 2187 U.N.T.S. 3.

*Rules of Procedure and Evidence*, Corte penale internazionale, 2013, riprodotte da *Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 September 2002*, (ICC-ASP/1/3 and Corr.1), part II.A.

*Security Council resolution 1279*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 30 novembre 1999, UN Doc. S/RES/1279.

*Security Council Resolution 1325*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 31 ottobre 2000, UN Doc. S/RES/1325.

*Security Council Resolution 1820*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 19 giugno 2008, UN Doc. S/RES/1820.

*Security Council Resolution 1888*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 5 ottobre 2009, UN Doc. S/RES/1888.

*Security Council Resolution 1889*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 5 ottobre 2009, UN Doc. S/RES/1889.

*Security Council resolution 1925*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 28 maggio 2010, UN Doc. S/RES/1925.

*Security Council Resolution 2106*, adottato dal Consiglio di Sicurezza il 24 giugno 2013, UN Doc. S/RES/2106.

*Security Council resolution 2242*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 13 ottobre 2015, UN Doc. S/RES/2242.

*Security Council resolution 2272*, adottata dal Consiglio di Sicurezza l'11 marzo 2016, UN Doc. S/RES/2272.

*Security Council resolution 50*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 29 maggio 1948, UN Doc. S/RES/50.

*Security Council Resolution 827*, adottata dal Consiglio di Sicurezza il 25 maggio 1993, UN Doc. S/RES/827.

*Security Council Resolution 955*, adottata dal Consiglio di Sicurezza l'8 novembre 1994, UN Doc. S/RES/955.

*Special measures for protection from sexual exploitation and abuse: a new approach*, rapporto del Segretario Generale del 28 febbraio 2017, UN Doc. A/71/818, Annex I (B).

*Special measures for protection from sexual exploitation and abuse*, rapporto del Segretario Generale del 25 giugno 2008, UN Doc. A/62/890.

*Special Measures for Protection from Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, Secretary-General's bulletin del 9 ottobre 2003, UN Doc. ST/SGB/2003/13.

*Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse*, rapporto del Segretario Generale del 13 febbraio 2015, UN Doc. A/69/779.

*Special measures for protection from sexual exploitation and sexual abuse*, rapporto del Segretario Generale del 15 giugno 2007, UN Doc. A/61/957.

*Staff Regulations and Rules of the United Nations*, Secretary-General's Bulletin del 1° gennaio 2018, UN Doc. ST/SGB/2018/1.

*Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda (as last amended on 13 October 2006)*, adottato con la risoluzione 955/1994 del Consiglio di Sicurezza dell'8 novembre 1994.

*Statute of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (as amended on 17 May 2002)*, adottato con risoluzione 827 del Consiglio di Sicurezza il 25 maggio 1993.

*Statute of the United Nations Appeals Tribunal*, art. 2, adottato dall'Assemblea Generale con la risoluzione 63/253 del 24 dicembre 2008, UN Doc. A/RES/63/253.

*Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery*, adottata e aperta alla firma il 7 settembre 1956 ed entrata in vigore il 30 aprile 1957, 266 U.N.T.S. 3.

*Taking Action on Sexual Exploitation and Abuse by Peacekeepers: Report of an Independent Review on Sexual Exploitation and Abuse by International Peacekeeping Forces in the Central African Republic*, rapporto presentato all'Assemblea Generale il 23 giugno 2016, UN Doc. A/71/99.

The Graduate Institute of International and Development Studies, *Women in peace & Transition Process. Nepal (2008-2012)*, Ginevra, 2017.

*The International Commission of Inquiry on the Central African Republic*, report finale presentato al Consiglio di Sicurezza il 22 dicembre 2014, UN Doc. S/2014/928.

*The Right to Self-Determination: Historical and Current Development on the Basis of United Nations Instruments*, studio del Relatore speciale della sottocommissione sulla prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze del 1981, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/404/Rev.1.

*Thirtieth report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza il 4 dicembre 2009, UN Doc. S/2009/623.

*Twenty-first report of the Secretary-General on the United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of the Congo*, rapporto presentato al Consiglio di Sicurezza il 13 giugno 2006, UN Doc. S/2006/390.

United Nations Department of Peacekeeping Operations and Department of Field Support, *DPKO/DFS Guidelines: Integrating a Gender Perspective into the Work of the United Nations Military in Peacekeeping Operations*, New York, 2010.

United Nations Department of Peacekeeping Operations, *Gender Resource Package for Peacekeeping Operations*, New York, 2004.

United Nations Department of Peacekeeping Operations, *United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines*, New York, 2008.

United Nations Department of Public Information, *The Advancement of Women 1945-1996*, New York, 1996.

United Nations Development Programme Regional Bureau for Africa, *African Human Development Report 2016: Accelerating Gender Equality and Women's Empowerment in Africa*, New York, 2016.

United Nations Division for the Advancement of Women, *Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations Response*, New York, 1998.

United Nations Division for the Advancement of Women, *Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations Response*, 1998, p. 2, disponibile su <https://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/pdf/sexual-violence-and-armed-conflict-1998-UN-report.pdf> (consultato in data 10 agosto 2021).

United Nations Organization Mission in the Democratic Republic of Congo, *Code of Conduct on Sexual Exploitation and Sexual Abuse*, 2004.

*Women & Armed Conflicts and the issue of Sexual Violence*, colloquium ICRC-EUISS del 30 settembre 2014, disponibile su <https://www.iss.europa.eu/content/women-armed-conflicts-and-issue-sexual-violence> (consultato in data 3 agosto 2021).

Women's Commission for Refugee Women and Children, *Displaced Women and Girls At Risk: Risk Factors, Protection Solutions and Resource Tools*, New York, 2006.

## GIURISPRUDENZA INTERNAZIONALE

*Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda)*, sentenza della Corte internazionale di giustizia del 19 dicembre 2005, *I.C.J. Reports* 2005.

*Aydin v. Turkey*, ricorso n. 57/1996/676/866, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 25 settembre 1997.

*C. T. and K. M. v. Sweden*, decisione del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura del 7 dicembre 2006, UN Doc. CAT/C/37/D/279/2005.

*Case Concerning the Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited*, sentenza della Corte internazionale di giustizia del 5 febbraio 1970, *I.C.J. Reports* 1970.

*Case of Al-Saadoon and Mufdhi v. The United Kingdom*, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 2 marzo 2010, Application no. 61498/08.

*Case of Jaloud v. The Netherlands*, sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 20 novembre 2014, Application no. 47708/08.

*Case of Velasquez Rodriguez v. Honduras*, sentenza della Corte interamericana dei diritti umani del 29 luglio 1988, Inter-Am.Ct.H.R. Serie C No. 4.

*Decision on the Prosecutor's Application for a Warrant of Arrest against Jean-Pierre Bemba Gombo*, decisione della *Pre-Trial Chamber III* del 10 giugno 2008, causa n. ICC-01/05-01/08-14.

*Interpretation of the Agreement of 25 March 1951 between the WHO and Egypt*, parere consultivo del 20 dicembre 1980, *ICJ Reports* 1980.

*Judgment (The Prosecutor v. Bosco Ntaganda)*, sentenza della *Trial Chamber VI* dell'8 luglio 2019, causa n. ICC-01/04-02/06.

*Judgment on the appeal of Mr Jean-Pierre Bemba Gombo against Trial Chamber III's 'Judgment pursuant to Article 74 of the Statute'*, sentenza della Camera d'Appello dell'8 giugno 2018, causa n. ICC-01/05-01/08-3636-Red.

*Judgment on the appeals of Mr Bosco Ntaganda and the Prosecutor against the decision of Trial Chamber VI of 8 July 2019 entitled 'Judgment'*, sentenza della Camera d'Appello del 30 marzo 2021, causa n. ICC-01/04-02/06 A.

*Judgment pursuant to Article 74 of the Statute (Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo)*, sentenza della *Trial Chamber III* del 21 marzo 2016, causa n. ICC-01/05-01/08.

*Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*, parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 9 luglio 2004, *I.C.J. Reports* 2004.

*Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons*, parere consultivo della Corte di Giustizia del 8 luglio 1996, *I.C.J. Reports* 1996.

*Prosecutor v. Anto Furundžija*, sentenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia del 10 dicembre 1998, IT-95-17/1-T.

*Prosecutor v. Delalić, Mucić, Delić, Landžo ("Celebici" Case)*, sentenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia del 16 novembre 1998, IT-96-21-T.

*Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac and Zoran Vukovic*, sentenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia del 22 febbraio 2001, caso n. IT-96-23-T&IT-96-23/1-T.

*Prosecutor v. Dusko Tadic*, Camera d'Appello, *Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction* del 2 ottobre 1995, causa n. IT-94-1-AR72.

*Prosecutor v. Miroslav Kvočka, Milojica Kos, Mlado Radić, Zoran Žigić, Dragoljub Prcać*, sentenza del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia del 2 novembre 2001, caso n. IT-98-30/1-T.

*Raquel Martín de Mejía c. Peru*, Caso n. 10.970, *Report n. 5/96* presentato dalla Commissione interamericana dei diritti umani, in *Annual Report 1995*, OEA/Ser.L/V/II.91 Doc. 7 rev. (1996).

*The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor*, sentenza della Corte speciale per la Sierra Leone del 30 maggio 2012, Trial Chamber II, causa n. SCSL-03-01-T.

*The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor*, sentenza della Corte speciale per la Sierra Leone del 26 settembre 2013, Camera d'Appello, causa n. SCSL-03-01-A.

*The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, decisione del Tribunale penale internazionale per il Ruanda del 2 settembre 1998, ICTR-96-4-T.

*The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu*, sentenza del Tribunale penale internazionale per il Ruanda del 1° giugno 2001, caso n. 6051/A bis, ICTR-96-4-T.

*The Prosecutor v. Juvénal Kajelijeli*, sentenza di condanna del Tribunale penale internazionale per il Ruanda del 1° dicembre 2003, caso n. ICTR-98-44A-T.

*Urgent Warrant of Arrest for Jean-Pierre Bemba Gombo*, ordine della *Pre-Trial Chamber III* del 23 maggio 2008, causa n. ICC-01/05-01/08.

*V.L. v. Switzerland*, decisione del Comitato delle Nazioni Unite contro la tortura del 22 gennaio 2007, UN Doc. CAT/C/37/D/262/2005.

## SITOGRAFIA

Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, *Sexual and gender-based violence in the context of transnational justice*, 2014, disponibile su [https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepagars/sexual\\_and\\_gender-based\\_violence.pdf](https://www.ohchr.org/documents/issues/women/wrgs/onepagars/sexual_and_gender-based_violence.pdf) (consultato in data 12 giugno 2021).

BARR, *The Fragility of Women's Rights in Afghanistan: Now that the Taliban are back, what does that mean for women's rights?*, Human Rights Watch, 17 agosto 2021, disponibile su <https://www.hrw.org/news/2021/08/17/fragility-womens-rights-afghanistan> (consultato in data 11 settembre 2021).

Centre for Women's Justice, <https://www.centreforwomensjustice.org.uk/about> (consultati in data 11 agosto 2021).

Internal Displacement Monitoring Centre, <https://www.internal-displacement.org/media-centres/the-female-face-of-displacement-21-million-women-and-girls-uprooted-by-conflict-and> (consultato in data 4 maggio 2021).

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, *Infographic: ICTY Facts & Figures*, disponibile su <https://www.icty.org/en/content/infographic-icty-facts-figures> (consultato in data 11 agosto 2021).

Minority Rights Group International, <https://minorityrights.org/country/democratic-republic-of-the-congo/> (consultato in data 18 agosto 2021).

Nazioni Unite, *Member States Signatories to the Voluntary Compact with the Secretary-General of the United Nations on the Commitment to Eliminate Sexual Exploitation and Abuse*, disponibile su [https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/compact\\_countries\\_list\\_8\\_march\\_2021.pdf](https://conduct.unmissions.org/sites/default/files/compact_countries_list_8_march_2021.pdf) (consultato in data 17 agosto 2021).

Nazioni Unite, *Progress Towards Gender Equality Under Threat, World Leaders Warn as General Assembly Marks Twenty-Fifth Anniversary of Landmark Women's Rights Conference*, Press Release del 1° ottobre 2020, disponibile su <https://www.un.org/press/en/2020/ga12275.doc.htm> (consultato in data 7 settembre 2021).

Nazioni Unite, *Sexual Exploitation and Abuse*, disponibile su <https://conduct.unmissions.org/sea-overview> (consultato in data 17 agosto 2021).

Nazioni Unite, *Victim's Rights Advocate*, disponibile su <https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/content/victims-rights-advocate> (consultato in data 17 agosto 2021).

Nazioni Unite, *World Conference of the International Women's Year 19 June-2 July 1975, Mexico City, Mexico*, disponibile su <https://www.un.org/en/conferences/women/mexico-city1975> (consultato in data 14 luglio 2021).

Organizzazione Mondiale della Sanità, *Gender and Health*, disponibile su [https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab\\_1](https://www.who.int/health-topics/gender#tab=tab_1) (consultato in data 13 luglio 2021).

Peace Women, *Arria Formula Meeting on the Synergies between SC Resolutions on Women Peace and Security and the Convention to End all Forms of Discrimination (CEDAW): December 5, 2016*, disponibile su <https://www.peacewomen.org/node/96803> (consultato in data 8 agosto 2021).

Senato della Repubblica, legislatura 17<sup>a</sup> – Dossier n. 28, disponibile su [https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1009221/index.html?part=dossier\\_dossier1-sezione\\_sezione8-h1\\_h19](https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1009221/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione8-h1_h19) (consultato in data 17 aprile 2021).

*Ten Rules. Code of Personal Conduct for Blue Helmets*, disponibile su <https://conduct.unmissions.org/ten-rulescode-personal-conduct-blue-helmets> (consultato in data 17 agosto 2021).

UN Women, *Facts & Figures*, disponibile su <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/commission-on-the-status-of-women-2012/facts-and-figures> (consultato in data 16 luglio 2021).

United Nations Peacekeeping, *Women in Peacekeeping*, disponibile su <https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping> (consultato in data 20 agosto 2021).

United Nations Office on Drugs and Crime, <https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2021/May/how-unodc-wants-to-eliminate-gender-based-violence-against-women.html> (consultato in data 11 agosto 2021).

WALLSTRÖM, *Mediation: The Real Weapon for Peace*, in *Huffington Post*, 29 gennaio 2017, disponibile su [https://www.huffpost.com/entry/mediation-the-real-weapon-for-peace\\_b\\_9092268](https://www.huffpost.com/entry/mediation-the-real-weapon-for-peace_b_9092268) (consultato in data 22 aprile 2021).

WHEELER, *UN Peacekeeping has a Sexual Abuse Problem*, in *The Hill*, 1 novembre 2020, disponibile su <https://thehill.com/opinion/international/477823-un-peacekeeping-has-a-sexual-abuse-problem?rnd=1578754838> (consultato in data 19 agosto 2021).

Working Group on Women, Peace and Security, <https://www.womenpeacesecurity.org/> (consultato in data 7 settembre 2021).

## RIASSUNTO

La condizione femminile nel mondo contemporaneo si caratterizza per essere ancora fortemente influenzata dalle gerarchie e dalle pratiche sociali, le quali spesso si traducono in minori diritti e libertà per le donne. Questo status di inferiorità a cui sono relegate le donne, è principalmente frutto di retaggi culturali del passato che, tuttavia, rimangono saldamente ancorati e resistono fino ai giorni nostri. Tutto ciò è strettamente connesso al tema della disuguaglianza di genere, la quale dipende dall'ambiente in cui sono immersi uomini e donne. Infatti, è a causa di costrutti sociali che assegnano ruoli predeterminati e modellano i comportamenti se alle donne è riservato un diverso trattamento in termini di diritti ed opportunità. Questa condizione di disparità permanente si manifesta in tutti gli ambiti della società, nonostante laddove le donne godono di limitati diritti e hanno scarso accesso alle stesse opportunità degli uomini, la loro condizione risulta indubbiamente più allarmante.

La disuguaglianza tra donne e uomini assume particolare rilievo quando si verifica un conflitto armato – che abbia carattere interno o internazionale – poiché la violenza e l'alta instabilità che originano e si alimentano con esso tendono generalmente a riversarsi sulle donne, diventando così uno dei bersagli primari. Ciò accade principalmente per una ragione: le donne e le ragazze, solitamente percepite come soggetti vulnerabili, vengono maltrattate e violentate dalle parti in conflitto per i loro fini strumentali.

La violenza di genere nei confronti delle donne, si presenta in questi contesti generalmente sotto forma di stupri o altre forme di abusi sessuali, perpetrati a scopo puramente intimidatorio o quali parte di una vera e propria strategia militare più ampia. Quest'ultima, come si è visto durante una serie di drammatici eventi, è stata utilizzata con l'intento di portare avanti progetti di pulizia etnica, per annientare il fulcro riproduttivo di una comunità o semplicemente per infliggere la maggior sofferenza possibile al nemico.

Ad ogni modo, qualsiasi sia lo scopo per cui la violenza sessuale viene utilizzata come arma di guerra, ciò che è certo è che spesso poggia le sue basi su disequilibri preesistenti all'interno delle società, che a loro volta fanno perno su strutture gerarchiche e patriarcali che vedono l'uomo al centro di tutto. In particolare, è stato osservato come le dinamiche violente tendano ad accrescere più è alto il grado di disuguaglianza

all'interno dello Stato, oltre a causa del contesto militare che è fortemente dominato dalla presenza maschile. Per questo motivo, dunque, le donne risultano duramente colpite durante le situazioni di conflitto e meritevoli di un'attenzione particolare a causa del fatto che sperimentano questi eventi in maniera differente rispetto agli uomini.

Considerati la particolare gravità della situazione e il crescente impegno da parte della comunità internazionale nei confronti delle donne e dei continui rischi che corrono nel corso di un conflitto, ha assunto un ruolo di rilievo l'azione delle Nazioni Unite fin dall'inizio del nuovo secolo. Nel quadro dell'organizzazione, infatti, sono state adottate diverse risoluzioni – di cui la prima e più importante è la risoluzione 1325 – incentrate sulla protezione delle donne nei contesti di conflitto e sull'adozione di misure volte a contrastare il fenomeno della violenza sessuale. Infatti, la suddetta risoluzione costituisce la pietra miliare dell'impegno delle Nazioni Unite a sostegno delle donne in diversi ambiti a partire dagli anni Duemila, di pari passo con l'adozione dell'agenda "Donne, Pace e Sicurezza" che continuerà ad essere implementata nel corso del tempo grazie ad una serie di ulteriori risoluzioni.

In questo modo, si è cercato di rispondere in maniera efficace alle aree di maggiore criticità nei conflitti dal punto di vista femminile, le quali erano già state individuate nel corso della IV Conferenza mondiale sulle donne di Pechino del 1995 e nella relativa Piattaforma d'Azione. Tale obiettivo è stato perseguito anche richiamando l'attenzione degli Stati sulla necessità di adottare maggiori misure di contrasto, soprattutto dal momento in cui è stato riconosciuto che le complesse dinamiche dei conflitti portano le donne ad essere maggiormente esposte ad episodi di violenza e pertanto bisognose di maggiori tutele. Di conseguenza, l'operato delle Nazioni Unite non ha soltanto contribuito a mettere in luce la gravità del problema, ma ha anche promosso l'importanza dell'*empowerment* femminile nell'ambito della pace e della sicurezza.

Quest'ultimo rappresenta uno sviluppo importante, in quanto la cultura maschio-centrica condiziona in maniera significativa la percezione che si ha dei ruoli che possono o non possono svolgere le donne, per cui tale pratica viene estesa anche alle situazioni di conflitto. In questi contesti, infatti, le donne sono spesso relegate al ruolo di madri e custodi della nazione, incaricate di prendersi cura della famiglia mentre gli uomini combattono e di assicurare l'unità della comunità. In questo modo, però non si tiene conto di funzioni che potrebbero svolgere diverse da quelle loro assegnate per natura, come ad esempio entrare a far parte delle forze armate o ricoprire posizioni a livello decisionale.

In merito a quest'ultimo punto, si registra ancora una scarsa presenza femminile, soprattutto per quanto riguarda i processi negoziali e di pace, dove invece l'equa rappresentanza risulta fondamentale in termini di pluralità di vedute e di inclusione delle questioni di genere. Tutto ciò rientra nella convinzione più generale che le donne non possano ricoprire determinati ruoli e che, durante i conflitti, siano solo ed esclusivamente vittime.

Tali discriminazioni relative ai ruoli di genere si ricollegano al discorso più ampio delle varie forme di violenza perpetrate nei confronti delle donne, che vanno dalla violenza fisica a quella psicologica. Tuttavia, il fenomeno che più frequentemente si riscontra nel corso dei conflitti riguarda la cosiddetta *sexual and gender-based violence*, che si riferisce a tutte quelle situazioni in cui viene commessa una violenza sessuale nei confronti di una donna e che poggia le sue basi proprio sulla discriminazione di genere. In contesti bellici, pratiche di questo tipo sono ampiamente diffuse poiché hanno come fine ultimo quello di indebolire ed umiliare il nemico, tentando allo stesso tempo di frammentare quanto più possibile l'unità di uno Stato o di una comunità.

Un altro fenomeno che colpisce molte persone in scenari di questo tipo è rappresentato dalla migrazione forzata, che si verifica quando a causa di un conflitto o di persecuzioni, ad esempio basate sul genere, una parte della popolazione è costretta a fuggire. Il trasferimento forzato interessa in particolar modo le donne e i minori, essendo tra le categorie più a rischio nel corso di un conflitto, e per quanto riguarda le prime i pericoli cui vanno incontro sono molteplici: dalle difficili condizioni di vita all'interno dei campi profughi dove possono trovare rifugio temporaneo al rischio di subire violenze sessuali a diversi stadi della migrazione.

Inoltre, la violenza di genere contro le donne durante i conflitti armati rappresenta senz'altro sia una violazione dei diritti umani che del diritto internazionale umanitario, i quali hanno entrambi come fine ultimo la protezione dei civili e dei loro diritti, nonostante il secondo si applichi specificamente alle situazioni di conflitto col fine di regolare la condotta delle ostilità. Per quanto riguarda i diritti umani, invece, questi ultimi rappresentano un valore fondamentale della comunità internazionale e il loro rispetto assume un ruolo ancora più centrale nelle aree di conflitto, dove spesso avvengono consistenti violazioni degli stessi.

Più specificamente, i diritti delle donne sono stati enunciati attraverso l'adozione di diversi trattati internazionali e hanno iniziato a ricevere una maggiore attenzione a partire

dagli anni Sessanta, parallelamente all'intensificarsi del dibattito sulla scena pubblica relativo alla condizione femminile e ad una strutturazione più compatta del movimento femminista. Tra gli strumenti giuridici più rilevanti per la protezione dei diritti delle donne si ricordano, ad esempio, la Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione di Istanbul, che si pongono come obiettivo quello di contrastare qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne e di porre in capo agli Stati parte l'obbligo di perseguire i responsabili.

Dunque, nonostante i diritti umani rappresentino uno dei valori fondanti della comunità internazionale, non sempre vengono tutelati poiché esiste la possibilità per gli Stati di derogare alle disposizioni in materia in situazioni di conflitto armato, seppur con alcune limitazioni relative ai diritti umani inderogabili. Di conseguenza, non è raro che la popolazione civile sia sottoposta a privazioni delle libertà e dei diritti, mentre per quanto riguarda le donne, la situazione risulta ulteriormente aggravata dal fatto che spesso la violazione dei diritti non è altro che una continuazione di pratiche o politiche discriminatorie preesistenti.

Strettamente connesso alla questione della protezione della popolazione civile in tempo di guerra, è il diritto internazionale umanitario – altrimenti detto anche diritto dei conflitti armati – che trova le sue radici nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 e nei due Protocollo aggiuntivi del 1977, documenti nei quali viene esplicitamente proibita la violenza sessuale nei confronti delle donne. In realtà, il primo accenno al divieto di stupro in situazioni di conflitto risale alla seconda metà dell'Ottocento con il Codice Lieber, anche se dal punto di vista degli sviluppi normativi non si registreranno svolte significative fino all'adozione delle Convenzioni di Ginevra. Queste ultime hanno indubbiamente rappresentato lo strumento cardine per la protezione dei civili e al fine di regolare la condotta delle ostilità, anche alla luce del fatto che sono state ratificate a livello universale.

Al contempo, però, sono state criticate dal punto di vista dell'effettiva tutela delle donne dagli abusi sessuali a causa del linguaggio utilizzato nelle relative disposizioni, poiché l'attenzione si concentra sul danno all'onore della famiglia e alla dignità della persona piuttosto che sulle gravi conseguenze subite dalla vittima. Di conseguenza, anche se le disposizioni a protezione delle donne non sono particolarmente attente ai loro diritti e bisogni, si tratta di un rilevante traguardo dal punto di vista del riconoscimento della gravità del fenomeno.

La costante condizione di insicurezza che sperimentano le donne durante un conflitto armato non rimane però circoscritta al periodo in questione poiché in alcuni casi può protrarsi anche in quello successivo. Ciò tende a verificarsi più facilmente in quei Paesi dove vi erano già persistenti disequilibri in seno alla società, per cui ristabilire la pace e la stabilità a livello domestico risulta particolarmente difficile. Come è noto, i conflitti generalmente stravolgono gli assetti preesistenti, eliminano ogni fonte di certezza o di sicurezza e per questo motivo le dinamiche violente che originano nel suo corso tendono a lasciare strascichi per diverso tempo.

A tal proposito, un fenomeno piuttosto diffuso quanto problematico riguarda gli abusi sessuali nei confronti della popolazione locale da parte del personale delle missioni di *peacekeeping*. Le operazioni di pace delle Nazioni Unite, rientranti nell'ambito d'azione del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, sono state inizialmente istituite con lo scopo di creare le condizioni favorevoli per instaurare una pace duratura e di monitorare gli accordi di pace in Stati interessati da un conflitto. Tuttavia, con il passare del tempo i mandati delle missioni si sono fatti sempre più ampi, estendendosi ad esempio alla protezione dei civili e alla tutela dei diritti umani, per cui il personale è entrato sempre più in contatto con la popolazione locale.

Quest'ultimo fattore ha portato ad un ulteriore incremento della frequenza con cui si sono verificati episodi di violenza sessuale di vario tipo da parte dei *peacekeepers*, costituendo un fenomeno diffuso che rischia di minare la credibilità dell'operato delle Nazioni Unite. Queste ultime, per cercare di porre un freno ai numerosi episodi di cattiva condotta, hanno provveduto a adottare una serie di misure a carattere preventivo e repressivo incentrate sul principio della *zero tolerance*. In particolare, è stata riconosciuta la gravità del fenomeno del *sexual exploitation and abuse*, alla luce del fatto che tali violenze poggiano le basi su un abuso di potere, che fa leva a sua volta sulla precarietà della popolazione locale e contribuisce ad esacerbare ulteriormente il trauma del conflitto.

Il caso preso in esame relativo alla missione di stabilizzazione MONUC nella Repubblica Democratica del Congo, sostituita nel 2010 dalla MONUSCO ancora oggi attiva, ha riportato il numero più alto di violenze sessuali ai danni di donne e minori. L'operazione fu stata stabilita nel 1999 in seguito ai continui episodi di violenza che hanno interessato il territorio congolese, in un primo momento legati alla guerra civile

che si è successivamente trasformata in conflitto interstatale, anche a causa della presenza di numerosi gruppi armati.

In questo caso, il contesto caratterizzato da un'alta instabilità e dall'assoluta povertà, ha giocato un ruolo fondamentale poiché molte donne si sono viste costrette a concedere favori sessuali in cambio di cibo o denaro. Spesso, però, il personale di *peacekeeping* ha fornito compensazioni di questo tipo *ex post*, cercando di mascherare le violenze sessuali ed alimentando di conseguenza dinamiche di sfruttamento che strumentalizzano la precarietà della popolazione. Tuttavia, come accaduto nel corso di altre operazioni di pace, il fenomeno è rimasto largamente impunito e questo ha contribuito a veicolare la percezione che tenere questo genere di condotte non avrebbe comportato conseguenze.

Considerata, dunque, l'assoluta necessità di contrastare il fenomeno, a partire dalla fine del secolo scorso sono state adottate diverse misure che includono, *inter alia*, l'adozione di un codice di condotta, provvedimenti a carattere sanzionatorio per i responsabili di atti di cattiva condotta e iniziative a supporto delle vittime. Per quanto riguarda la strategia di prevenzione delle Nazioni Unite, svolgono un ruolo fondamentale i comandanti dei contingenti ed i responsabili del personale civile, i quali hanno l'obbligo di supervisionare sulla condotta del personale posto sotto il loro controllo. Essi, infatti, hanno la responsabilità primaria di accertarsi che i codici di condotta vengano rispettati e di segnalare eventuali episodi di cattiva condotta.

Inoltre, affinché vi sia un'aumentata consapevolezza della gravità di tali atti si è resa necessaria l'integrazione di una prospettiva di genere a tutti i livelli delle missioni di *peacekeeping*, partendo innanzitutto dalla formazione del personale. Quest'ultima rappresenta un tassello fondamentale poiché educare lo staff al rispetto della popolazione del Paese in cui operano e all'importanza delle questioni di genere può avere un impatto positivo nel contrastare la violenza sessuale. Parallelamente alla fase di *training* del personale, è stata istituita una *Gender Unit* per ogni missione che si occupa di fornire consulenza sulle esigenze delle donne e le misure necessarie per la loro protezione nel contesto operativo.

In un'ottica di integrazione di un approccio di genere, risulta di primaria importanza anche una maggiore presenza di personale femminile nelle missioni. Tale obiettivo è in linea con la strategia generale delle Nazioni Unite, volta a promuovere l'inclusione delle donne a tutti i livelli. Inoltre, per quanto riguarda le operazioni di pace, è stata adottata

un'iniziativa che mira al raggiungimento della parità del personale in uniforme, anche se al momento le donne risultano ancora in netta inferiorità rispetto agli uomini. Una maggiore partecipazione femminile è stata largamente promossa negli ultimi anni, poiché è stato riconosciuto il ruolo mitigatore e deterrente che le donne possono svolgere rispetto ai comportamenti lesivi verso i civili, ma anche perché possono comprendere meglio le esigenze delle donne locali e fornire loro un'assistenza adeguata.

Una componente rilevante al fine di contrastare efficacemente il fenomeno degli abusi sessuali è rappresentata poi dai meccanismi di segnalazione, i quali permettono di avviare un'indagine sui presunti atti di cattiva condotta e di punire i responsabili attraverso il sistema di giustizia interna, nel caso in cui tali atti vengano accertati. Tuttavia, il fatto che il personale di missione non sia esclusivamente alle dirette dipendenze delle Nazioni Unite, dal momento che i contingenti militari e di polizia sono forniti dagli Stati Membri contributori, impedisce l'adozione di misure repressive uniformi.

Infatti, nel caso di illeciti commessi dal personale dell'organizzazione, le Nazioni Unite hanno introdotto una serie di sanzioni disciplinari che variano in base alla gravità dell'atto commesso e che sono regolate dal sistema di giustizia appena menzionato. Al contrario, per quanto riguarda il personale dei contingenti nazionali, lo Stato di invio ha la giurisdizione esclusiva e pertanto è il solo responsabile a perseguire gli illeciti. In diverse occasioni però l'azione degli Stati si è rivelata inadeguata o del tutto insufficiente, lasciando numerosi episodi impuniti. Quest'ultimo elemento ha fatto emergere la necessità di misure più severe sia per i responsabili degli illeciti sia per gli Stati che non rispettano i loro obblighi, per cui è nato un dibattito sulla possibilità di ritenere responsabile anche lo Stato di invio per illeciti commessi dai propri contingenti, in virtù degli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali stipulati con le Nazioni Unite al momento del dislocamento delle truppe e delle disposizioni derivanti dai trattati sui diritti umani.

Infine, sempre in merito alla possibilità di punire le violenze sessuali nei confronti delle donne, è risultato centrale lo sviluppo del diritto internazionale penale a partire dagli anni Novanta del secolo scorso. L'evoluzione della dottrina giurisprudenziale in materia risale al periodo successivo ad alcuni drammatici eventi che hanno sconvolto la comunità internazionale per l'efferatezza dei crimini commessi, ovvero i conflitti in ex-Jugoslavia tra il 1991 e il 2001 e il genocidio in Ruanda nel 1994.

Al fine di punire i responsabili dei crimini e rendere giustizia alle vittime, sono stati creati a distanza di pochi anni uno dall'altro il Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia e il Tribunale penale internazionale per il Ruanda. Si tratta di tribunali *ad hoc*, creati attraverso due risoluzioni distinte del Consiglio di Sicurezza e con un mandato limitato a livello temporale e spaziale. Un ruolo ancora più fondamentale, tuttavia, è stato svolto dalla Corte penale internazionale permanente, creata sulla scia dei due tribunali che l'hanno preceduta attraverso l'adozione nel 1998 del suo trattato istitutivo, ovvero lo Statuto di Roma.

Quest'ultimo ha contribuito enormemente ad influenzare positivamente gli sviluppi del diritto internazionale penale in relazione alla criminalizzazione della violenza sessuale e ha introdotto diverse novità che si inseriscono nella volontà della corte di utilizzare un approccio di genere che possa effettivamente tutelare le vittime delle violenze sessuali. Infatti, sotto la giurisdizione della Corte penale internazionale, i crimini di genere sono stati riconosciuti quali gravi violazioni che possono costituire crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di genocidio.

Di conseguenza, la codificazione dei crimini di genere risulta estremamente esplicita e questo elemento si ricollega anche con altri accorgimenti introdotti durante la stesura dello Statuto, quali l'utilizzo di un linguaggio neutrale dal punto di vista del genere e l'ampliamento delle fattispecie che costituiscono un crimine sessuale. Inoltre, è stata indirizzata una grande attenzione anche alle regole procedurali, sia in termini di maggiori tutele per le vittime che devono testimoniare sia per quanto riguarda la parità di genere nella composizione della Corte.

Per tutti questi motivi, dunque, la Corte penale internazionale si distingue in maniera evidente dai Tribunali speciali che l'hanno preceduta, anche se questi ultimi si sono rivelati essenziali nel dare il via al processo che ha portato a uno sviluppo consistente del diritto internazionale penale. Infatti, i Tribunali *ad hoc* hanno il merito di aver portato alla luce la gravità del problema legato alle violenze sessuali nei confronti delle donne in situazioni di conflitto o nel corso di campagne di sterminio, oltre ad aver definito esplicitamente lo stupro e altre forme di violenza sessuale quali atti costitutivi di crimini contro l'umanità all'interno dei loro Statuti.

Inoltre, attraverso l'interpretazione dei due Tribunali, i crimini sessuali sono stati qualificati anche quale elemento costitutivo del crimine di genocidio, del crimine di guerra e della tortura o di altri trattamenti disumani. Di conseguenza, attraverso alcune

sentenze chiave i Tribunali *ad hoc* hanno contribuito in maniera sostanziale ad indirizzare l'attenzione dovuta alla violenza sessuale e a mettere in atto meccanismi che potessero decretare la fine della lunga storia di impunità per i responsabili di tali crimini.

Nonostante i meriti indiscutibili dei due Tribunali speciali e della Corte penale internazionale, sono evidenti alcuni limiti cui sono andati incontro nel corso della loro attività. Per quanto riguarda i Tribunali *ad hoc*, le principali debolezze sono collegate alle limitazioni poste dai loro mandati e alla lunghezza dei processi, così come alla scarsa esperienza delle corti nel rapportarsi con vittime di violenza sessuale e nell'utilizzare un approccio più tutelante nei confronti di queste ultime. Allo stesso modo, anche l'operato della Corte penale internazionale ha messo in luce diversi difetti, alcuni dei quali sono stati analizzati nel caso relativo alla Repubblica Centrafricana.

La gravità della situazione venutasi a creare nel Paese, in seguito alla continua spirale di violenza alimentata dalla presenza di gruppi armati che si combattono e all'instabilità politica che si protrae fin dagli anni Sessanta, hanno reso necessario il coinvolgimento della Corte penale internazionale. In particolare, l'azione della Corte si è incentrata sul perseguire i crimini commessi tra il 2002 e il 2003, periodo nel quale sono stati documentati anche innumerevoli casi di abusi sessuali da parte delle diverse fazioni in conflitto.

In seguito alle indagini, il leader del Movimento di Liberazione del Congo, Jean-Pierre Bemba, è accusato per crimini contro l'umanità e crimini di guerra – comprendenti anche stupri e altre forme di violenza sessuale – commessi dalle sue truppe sul territorio della Repubblica Centrafricana. Bemba è stato poi condannato in primo grado sulla base del fatto che non avesse adottato le misure necessarie a prevenire o reprimere le violazioni commesse dalle milizie sulle quali aveva un effettivo controllo. Tuttavia, la sentenza è stata ribaltata in appello e l'imputato è stato rilasciato poiché la Corte ha ritenuto che non potesse essere condannato per crimini commessi da membri delle sue truppe. Il risultato di questa sentenza ha rappresentato una grande delusione per tutte le vittime che aspettavano fosse fatta giustizia, ma anche per la Corte stessa che fino ad oggi è riuscita a condannare un unico caso per crimini sessuali in via definitiva.

Al netto dell'operato della Corte penale internazionale a quasi vent'anni dalla sua entrata in funzione, un unico caso è stato condannato in via definitiva per crimini sessuali, mentre più in generale il numero di processi svolti risulta di gran lunga inferiore rispetto ad altri tribunali internazionali. La causa principale di tutto ciò risiede nel principio di

complementarità della giurisdizione della Corte, per cui i tribunali nazionali hanno la precedenza e dunque la responsabilità primaria a punire i crimini.

Infine, alcune lacune normative hanno fatto sorgere dubbi in merito alla possibilità di perseguire determinate forme di abusi diverse da quelle enunciate nello Statuto, così come la necessità di soddisfare requisiti molto stringenti per confermare le prove e le accuse ha reso parzialmente inefficace l'azione della Corte penale internazionale in determinate situazioni. Dunque, se da un lato la rilevanza che ha assunto la violenza di genere sul piano internazionale grazie ai tribunali penali internazionali è innegabile, sul piano pratico sussistono ancora diverse debolezze che devono essere superate affinché la protezione delle donne dalle violenze e la punibilità dei responsabili possano dirsi effettive.